



Corso di Laurea in Giurisprudenza

Cattedra di Diritto Processuale Penale

**LA PERIZIA PSICHIATRICA COME PROVA
SCIENTIFICA: TRA INCERTEZZE
METODOLOGICHE E VALIDITA' GIURIDICA**

Chiar.mo
Prof. Alberto Macchia

Relatore

Chiar.ma
Prof.ssa Paola Balducci

Correlatrice

Alexandra Vitocco
Matricola 168143

Candidata

Anno Accademico 2024-2025

*A mia Madre,
la mia prima forza, il mio eterno riferimento.
Ogni mio traguardo ha radici nel tuo amore.
Questa tesi, come tutta la mia vita,
è dedicata a Te.*

INTRODUZIONE	7
CAPITOLO 1	10
LA PROVA SCIENTIFICA NEL PROCESSO PENALE	10
1.Introduzione alla prova scientifica	10
1.1 Il quadro normativo della prova scientifica e la funzione integrativa dell'articolo 189 c.p.p.	12
1.2 I criteri di ammissibilità e le modalità di assunzione della prova scientifica atipica	16
1.3 La sentenza Prisco e le videoriprese investigative: i limiti costituzionali della prova atipica	20
1.4 La sentenza Scurato e la prova atipica tecnologica: il captatore informatico	21
2. Il metodo scientifico come fondamento di attendibilità	23
2.1 La falsificabilità come criterio di scientificità	26
2.2 Il caso del terremoto dell'Aquila: la fallibilità scientifica e i limiti della prova nel processo penale	30
2.3 La valutazione della prova scientifica nel diritto statunitense: Frye e Daubert	31
3. Il controllo giudiziale e affidabilità della prova scientifica nel sistema processuale italiano	35
3.1 La sentenza Cozzini e l'attuazione dei principi di affidabilità e controllo epistemico della prova scientifica nel processo penale italiano	36
3.2 Dalla sentenza Franzese al principio dell'“oltre ragionevole dubbio”	41
3.3 La codificazione del principio dell'“oltre ragionevole dubbio” nell'articolo 533 c.p.p.	44
3.4 La giurisprudenza successiva alle sentenze Franzese e Cozzini	46
4. Il ruolo delle istituzioni europee nella disciplina della prova scientifica e tecnologica	47
CAPITOLO 2	50
LA PERIZIA PSICHIATRICA	50
1. La perizia in generale	50
1.1 La perizia coattiva nel bilanciamento tra libertà personale e accertamento probatorio	54
1.2 La consulenza tecnica: disciplina e funzioni nel processo penale	58

2. Evoluzione storica del rapporto tra psichiatria e diritto penale.	61
2.1 Funzione e ambito applicativo della perizia psichiatrica nel processo penale.	64
2.2 L'imputabilità penale e i criteri per la sua valutazione.	67
2.3 Il ruolo della perizia psichiatrica nella valutazione della pericolosità sociale.	72
2.3.1 Il fondamento e la funzione della pericolosità sociale nel sistema penale.	72
2.3.2 L'evoluzione della disciplina della pericolosità sociale presunta: dall'art. 204 c.p. alla legge Gozzini.	76
3. La perizia criminologica: dal divieto processuale alle ipotesi di ammissibilità.	80
3.1 Evoluzione storica del divieto di perizia criminologica.	81
3.2 Il divieto di perizia criminologica nel giudizio di cognizione.	84
3.3 Le eccezioni al divieto di perizia criminologica nel vigente sistema processuale.	86
4. Inquadramento comparatistico della perizia psichiatrica.	90
4.1 La disciplina dell'imputabilità e della perizia psichiatrica nel sistema penale francese.	91
4.1.1 L'“ <i>Affaire Halimi</i> ”: applicazione dell'art. 122-1 Code pénal e profili di irresponsabilità penale.	94
4.1.2 La giurisprudenza della Cour de cassation sull'applicazione degli articoli 706-47 e 706-47-1 c.p.p.	96
4.2 Il modello inglese: ruolo del giudice ed equilibrio tra parti nella gestione della prova peritale.	98
4.2.1 L'infermità mentale nel diritto inglese: dalle <i>M'Naghten Rules</i> alla <i>diminished responsibility</i>	99
4.3 Dalle <i>M'Naghten Rules</i> ai modelli alternativi, l'esperienza statunitense.	104
4.4 Tabella riassuntiva tra i vari ordinamenti analizzati.	107
4.5 La tutela del soggetto affetto da disturbi mentali nella giurisprudenza della Corte EDU: legalità della detenzione e garanzie procedurali.	108
CAPITOLO 3.	110
L'INFERMITÀ MENTALE NEL DIRITTO PENALE: FONDAMENTI E PROSPETTIVE NEUROSCIENTIFICHE.	110
1. Premessa sul concetto di infermità mentale.	110
1.1 Il paradigma medico-organicista della malattia mentale.	112

1.1.2 Evoluzione della nozione di infermità mentale oltre il paradigma medico-organicista.....	115
1.2 Il DSM-5 tra classificazione nosografica e accertamento psichiatrico giudiziario.....	119
1.2.2 L'utilizzo del DSM-5 nell'accertamento psichiatrico-forense e i suoi limiti metodologici.	121
1.3 Il paradigma medico nell'elaborazione giurisprudenziale antecedente alla sentenza Raso.	123
1.3.2 La costruzione giuridica della nozione di infermità.....	127
2. La vicenda fattuale e l'iter processuale del caso Raso.	131
2.1 La decisione della Corte di cassazione nel caso Raso.	133
2.2 La progressiva delimitazione del vizio di mente nella giurisprudenza post-Raso.	137
2.3 L'esclusione del vizio di mente nelle applicazioni giurisprudenziali successive: il caso Internet Addiction Disorder (IAD).	141
2.3.2 Le abnormità psichiche nella giurisprudenza di legittimità.....	145
2.4 Stati emotivi e passionali nella giurisprudenza di merito: il caso della Corte d'Assise d'Appello di Bologna.....	146
3. Profili comparatistici in tema di imputabilità e infermità mentale.	149
4. Le neuroscienze: profili introduttivi.....	151
4.1 Autocontrollo e imputabilità tra neuroscienze e diritto penale.	153
4.2 L'impiego delle neuroscienze nel giudizio di imputabilità: orientamenti giurisprudenziali.....	157
CAPITOLO 4.....	160
INTELLIGENZA ARTIFICIALE, GIUSTIZIA E NEUROSCIENZE	160
1. Inquadramento generale dell'Intelligenza Artificiale.....	160
1.1 Origini ed evoluzione dell'Intelligenza Artificiale.	161
1.2 La predictive policing come primo ambito di applicazione dell'intelligenza artificiale nella sicurezza pubblica.....	162
1.3 Gli algoritmi predittivi nel sistema di giustizia penale statunitense: applicazioni e criticità.....	165
1.4 L'impiego degli algoritmi predittivi nella commisurazione della pena.	168
2. Intelligenza artificiale e regole: esigenze di governo dell'innovazione.....	172

2.1 Il quadro normativo statunitense in materia di intelligenza artificiale	173
2.2 Il quadro europeo di regolazione dell'Intelligenza artificiale.	176
2.3 La legge italiana sull'intelligenza artificiale tra innovazione tecnologica e tutela della persona.	180
3. Neuroscienze e intelligenza artificiale: interazioni, applicazioni e profili critici.	183
3.1 Reti neurali artificiali come modelli computazionali dei processi cognitivi...	185
3.2 Applicazioni sperimentali dell'intelligenza artificiale nelle neuroscienze cliniche e psichiatriche.	188
CAPITOLO 5	191
LA PERIZIA PSICHIATRICA NELLA PRASSI GIUDIZIARIA	191
1. Riflessioni conclusive attraverso l'esperienza peritale.....	191
2. Intervista alla dottoressa Rita Roncone.	192
3. Intervista al dottor Massimiliano Matteucci.	202
CONCLUSIONE	207
BIBLIOGRAFIA	209

INTRODUZIONE

Il processo penale si sviluppa attorno a un interrogativo che, nella sua apparente semplicità, racchiude una complessità teorica e pratica considerevole: stabilire che cosa sia realmente accaduto e attribuire a tale ricostruzione un significato giuridico. La risposta non si esaurisce nella mera ricostruzione fattuale, ma prende forma attraverso un procedimento regolato da norme, scandito dal contraddittorio e orientato a una decisione che deve essere razionale, motivata e rispettosa delle garanzie costituzionali. È in questo spazio che la prova scientifica ha progressivamente assunto una posizione centrale, modificando in profondità e modalità attraverso cui il giudice di confronto con la verità processuale.

L'ingresso del sapere specialistico nel processo non ha rappresentato soltanto un ampliamento degli strumenti conoscitivi a disposizione dell'accertamento, ma ha inciso sulla struttura stessa del giudizio, introducendo linguaggi e metodi che non appartengono originariamente al diritto. La scienza procede per ipotesi, verifiche, modelli interpretativi suscettibili di revisione; il processo, invece, è chiamato a concludersi con una decisione definitiva, che incide sulla libertà e sulla responsabilità della persona. Tra queste due esigenze, apertura alla conoscenza e necessità di stabilità, si colloca la funzione della prova scientifica, la cui attendibilità non può essere data per presupposta, ma deve essere costruita attraverso il controllo metodologico e la motivazione giudiziale.

Se questa tensione caratterizza ogni forma di sapere tecnico applicato al giudizio penale, essa assume una configurazione particolarmente delicata quando l'oggetto dell'accertamento non è un dato materiale o un evento fisico, ma la condizione psichica dell'imputato. La perizia psichiatrica si colloca infatti in un ambito in cui l'indagine scientifica si intreccia direttamente con le categorie fondamentali della responsabilità penale, ponendo al centro la questione dell'infermità mentale e della capacità di intendere e di volere.

L'accertamento dell'infermità mentale non consiste in una mera operazione descrittiva, ma implica un passaggio complesso dal piano clinico a quello normativo: la diagnosi psichiatrica deve essere tradotta in un giudizio sull'imputabilità, vale a dire sulla possibilità di rimproverare giuridicamente un

determinato comportamento. La scienza medica, pur fondata su criteri diagnostici strutturati e su classificazioni condivise, opera in un ambito segnato da variabilità individuale, da modelli interpretativi non sempre univoci e da un inevitabile margine di discrezionalità valutativa. Il diritto, al contrario, richiede una risposta definitiva, capace di incidere in modo netto sulla sfera della responsabilità.

È in questo scarto tra gradualità clinica e binarietà normativa che emergono le principali incertezze metodologiche della perizia psichiatrica come prova scientifica. Il problema non risiede tanto nell'esistenza di tali margini di incertezza, che caratterizzano ogni sapere empirico, quanto nella loro gestione all'interno del processo, che deve evitare sia un affidamento acritico alle conclusioni dell'esperto, sia una diffidenza aprioristica nei confronti del contributo specialistico. La validità giuridica della perizia dipende, dunque, dalla trasparenza del metodo adottato, dalla coerenza del percorso argomentativo e dalla capacità del giudice di inserire il dato clinico in un ragionamento probatorio complessivo, rispettoso dei principi di colpevolezza e di ragionevole dubbio.

L'analisi della perizia psichiatrica come prova scientifica non può tuttavia esaurirsi entro i confini dell'ordinamento nazionale. Il modo in cui l'infermità mentale viene considerata ai fini della responsabilità penale varia sensibilmente nei diversi sistemi giuridici, riflettendo opzioni culturali e toriche differenti circa il rapporto tra libertà, colpevolezza e patologia psichica. Il confronto con altri ordinamenti consente di cogliere tali differenze e di valutare criticamente le soluzioni adottate, evidenziando come la stessa questione, la rilevanza della malattia mentale nell'esclusione o attenuazione della responsabilità, possa essere declinata secondo modelli non sovrapponibili.

Il presente lavoro si propone, dunque, di esaminare la perizia psichiatrica alla luce della più ampia problematica della prova scientifica nel processo penale, interrogandosi sulle incertezze metodologiche che la attraversano e sulle condizioni che ne rendono possibile la validità giuridica. L'indagine si sviluppa attraverso una ricostruzione del quadro teorico e normativo della prova scientifica, un'analisi dei criteri di affidabilità e del ruolo del giudice nel controllo del sapere tecnico, per poi concentrarsi sull'accertamento dell'infermità mentale e sulle sue implicazioni in tema di imputabilità, anche mediante un confronto con esperienze straniere.

Riflettere sulla perizia psichiatrica significa, in definitiva, interrogarsi sul modo in cui il processo penale affronta la complessità della mente umana, traducendo un sapere clinico in una decisione giuridica che indice in modo decisivo sulla libertà della persona. Tra incertezza metodologica e validità giuridica si apre uno spazio di equilibrio nel quale in diritto è chiamato a dialogare con la scienza senza rinunciare alla propria autonomia, consapevole che la ricerca della verità processuale non può prescindere dalla conoscenza specialistica, ma neppure identificarsi con essa.

CAPITOLO 1

LA PROVA SCIENTIFICA NEL PROCESSO PENALE

SOMMARIO: 1. Introduzione alla prova scientifica – 1.1 Il quadro normativo della prova scientifica e la funzione integrativa dell’articolo 189 c.p.p. – 1.2 I criteri di ammissibilità e le modalità di assunzione della prova scientifica atipica – 1.3 La sentenza Prisco e le videoriprese investigative: i limiti costituzionali della prova atipica – 1.4 La sentenza Scurato e la prova atipica tecnologica: il captatore informatico – 2. Il metodo scientifico come fondamento di attendibilità – 2.1 La falsificabilità come criterio di scientificità – 2.2 Il caso del terremoto dell’Aquila: la fallibilità scientifica e i limiti della prova nel processo penale – 2.3 La valutazione della prova scientifica nel diritto statunitense: Frye e Daubert – 3. Il controllo giudiziale e affidabilità della prova scientifica nel sistema processuale italiano – 3.1 La sentenza Cozzini e l’attuazione dei principi di affidabilità e controllo epistemico della prova scientifica nel processo penale italiano – 3.2 Dalla sentenza Francese al principio dell’”oltre ragionevole dubbio” – 3.3 La codificazione del principio dell’”oltre ragionevole dubbio” nell’articolo 533 c.p.p. – 3.4 La giurisprudenza successiva alle sentenze Francese e Cozzini – 4. Il ruolo delle istituzioni europee nella disciplina della prova scientifica e tecnologica.

1. Introduzione alla prova scientifica.

La nozione di prova scientifica costituisce il presupposto indispensabile per comprendere la perizia psichiatrica in ambito penale, poiché ne definisce limiti, funzioni e modalità di utilizzo. La prova scientifica consiste in un ragionamento di tipo inferenziale che, partendo da un fatto noto, giunge a formulare l’esistenza di un fatto ignoto mediante l’applicazione di leggi scientifiche o, più in generale, attraverso l’utilizzo di metodologie e principi appartenenti al sapere scientifico.¹

Va sottolineato come l’espressione “prova scientifica” sia entrata nel lessico processuale solo in epoca relativamente recente, principalmente quale traduzione del termine *scientific evidence* diffusosi negli ordinamenti di common law, con particolare incidenza nella dottrina statunitense.²

In questo contesto, merita attenzione il ritardo culturale che ha segnato a lungo l’esperienza giuridica italiana. Tale ritardo deriva dalla difficoltà di rinnovare

¹ C. CONTI E A. MARANDOLA., *La prova scientifica*, Milano, 2023, p.34.

² M. TARUFFO, *La prova scientifica. Cenni generali*, in *Il Mulino*, fascicolo 2, 2016, p. 337.

l'impostazione conoscitiva del giudizio penale in linea con i profondi cambiamenti teorici ed epistemologici del primo Novecento.

In particolare, il pensiero giuridico è rimasto per lungo tempo sostanzialmente estraneo all'influenza delle correnti filosofico-scientifiche genericamente riconducibili al neoempirismo. Ciò è dipeso da ragioni sia filosofiche, quali il perdurante predominio di un'impostazione idealistica, sia politiche, legate al contesto culturale imposto dal regime fascista e alla conseguente ispirazione inquisitoria che ne ha influenzato la redazione dei codici.³

A conferma di tale ritardo, si può ricordare come solo nel 1972, sulle pagine della Rivista di diritto processuale, comparisse l'articolo di Giuseppe Denti intitolato "Scientificità della prova e libera valutazione del giudice", che di fatto inaugurava un nuovo ambito di studi, destinato ad acquisire rilevanza solo nei decenni successivi. Non erano mancati, tuttavia, precedenti momenti di confronto sul rapporto tra scienza e processo, come dimostrano le riflessioni di Francesco Carnelutti sulla macchina della verità, ritenuta allora non idonea ad assicurare la veridicità delle dichiarazioni rese in giudizio e oggetto di una nota replica critica di Piero Calamandrei.⁴

Dunque, solamente in epoca successiva, nell'esperienza italiana, l'introduzione del concetto di prova scientifica è stata favorita dal rapido progresso tecnico-scientifico, che ha determinato un crescente ricorso a saperi specialistici all'interno del processo penale. Si tratta di un'evoluzione che, se da un lato ha consentito una maggior precisione nell'attività probatoria, dall'altro ha sollevato, e continua a sollevare, rilevanti interrogativi applicativi, imponendo alla legislazione, alla giurisprudenza e alla dottrina l'esigenza di disciplinarne l'utilizzo in modo da garantirne l'affidabilità e la piena compatibilità con i principi del giusto processo.⁵

Lo statuto epistemologico del processo penale moderno si fonda, dunque, su una concezione corrispondentista di verità, intesa come corrispondenza tra quanto

³ G. UBERTIS, *Prova scientifica e giustizia penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2016, 3, p.1193.

⁴ A. FARANO, *Scienza moderna e valutazione della prova scientifica*, in *Rivista di diritto processuale*, 2021, p.139.

⁵ O. DOMINIONI, *La prova penale scientifica*, Milano, 2005, p. 11.

accertato nel processo e i fatti oggettivamente verificatisi.⁶ Questo approccio teorico trova attuazione attraverso l'acquisizione e la valutazione delle prove nel contraddittorio tra le parti.⁷

Di conseguenza, risulta ormai evidente come, soprattutto nei procedimenti caratterizzati da un'elevata complessità tecnica sotto il profilo probatorio, la prova scientifica è destinata ad assumere un ruolo centrale nel ragionamento e nella decisione del giudice.⁸ Essa appare, infatti, in grado di ridurre i margini di incertezza e di contribuire ad una più rapida e affidabile ricostruzione del fatto oggetto di imputazione.⁹

Resta tuttavia il duplice rischio che l'apertura del processo alla conoscenza tecnico-scientifica si traduca, da un lato, in una delega acritica agli esperti e, dall'altro, in decisioni fondate su mere impressioni soggettive del giudicante, non verificabili secondo criteri razionali. La prova scientifica deve perciò mantenere il proprio valore di strumento conoscitivo privilegiato solo entro un circuito processuale controllabile e trasparente.¹⁰

1.1 Il quadro normativo della prova scientifica e la funzione integrativa dell'articolo 189 c.p.p.

La prova scientifica non gode di una disciplina autonoma e organizzata nel codice di procedura penale, ma viene ricondotta principalmente all'istituto della perizia, regolato dagli articoli 220 e seguenti. La perizia è il canale tipico attraverso cui il sapere tecnico-specialistico entra nel processo, permettendo al giudice di servirsi di competenze provenienti da settori come la medicina legale, la balistica,

⁶ G. CANZIO, *La valutazione della prova scientifica fra verità processuale e ragionevole dubbio*, in *Archivio penale*, 3, 2011, p.13.

⁷ O. MAZZA, *Contraddittorio (Principio del)*, in *Enciclopedia del diritto*. Annali VII, Milano, 2014, pp. 247-274.

⁸ P. FERRUA, *La prova nel processo penale*, Torino, 2015, p.267.

⁹ G. CANZIO E L. LUPARIA DONATI, *Prova scientifica e processo penale*, Padova, 2025, p.9

¹⁰ Ancor più dotata di un margine di affidabilità della prova testimoniale, che Jeremy Bentham definiva con efficacia “gli occhi e le orecchie della giustizia.”

la tossicologia, la genetica o la grafologia.¹¹ Grazie alla perizia, le conoscenze scientifiche vengono introdotte nel contraddittorio e sottoposte a valutazione, impedendo che il giudizio si riduca ad una mera ratifica di risultati elaborati fuori dal dibattito.

Il continuo progresso scientifico e tecnologico rende, però, inattuabile una tipizzazione esaustiva dei mezzi di prova. Da ciò deriva la funzione integrativa dell'articolo 189 c.p.p.¹², che permette l'ingresso di nuove tecniche di indagine, come le analisi digitali, le metodologie di brain imaging o gli strumenti basati su algoritmi statistici, purché rispettino le condizioni di affidabilità, legalità e rispetto dei diritti della persona.

L'ingresso della prova atipica di natura scientifica presuppone, tuttavia, una duplice verifica: da un lato, quella della validità del metodo, riconosciuto e replicabile nella comunità scientifica; dall'altro, quella della sua compatibilità con le garanzie processuali, in particolare con il principio del contraddittorio. Il richiamo al giusto processo, sancito dall'articolo 111 della Costituzione¹³ e dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo¹⁴, impone, infatti, che il giudice assicuri sempre il contraddittorio e la verificabilità del sapere tecnico. La valutazione della prova scientifica deve quindi avvenire secondo criteri di trasparenza e controllo metodologico, in modo da preservare la razionalità della decisione giudiziale.

La disciplina della perizia è inoltre completata dalla facoltà delle parti di nominare consulenti tecnici, che rappresentano uno strumento essenziale per il confronto dialettico. In questo modo, il sapere scientifico non entra nel processo

¹¹ A. GAITO, *La prova Penale*, Vol. 1, Milano, 2008, p. 319. Bene sottolineare come prova scientifica non vuol dire necessariamente prova atipica, e la perizia ne è la prova.

¹²Ex articolo 189 c.p.p. rubricato "prove non disciplinate dalla legge", dispositivo letterale 1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.

¹³Ex articolo 111 Cost. dispositivo letterale dei primi due commi

1. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

2. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

¹⁴Ex articolo 6 CEDU rubricato "Diritto a un equo processo".

come verità assoluta, ma come elemento sottoposto a verifica critica da tutte le parti del procedimento e al vaglio del giudice.

In definitiva, la perizia e la clausola di apertura dell'articolo 189 costituiscono il nucleo normativo della prova scientifica nel processo penale e la loro integrazione consente di comprendere come l'ordinamento abbia voluto conciliare il progresso della scienza con le garanzie della legalità processuale, assicurando che l'evoluzione tecnologica diventi un supporto all'accertamento della verità senza alterare l'equilibrio tra efficienza investigativa e tutela dei diritti fondamentali. Come ricordava Hegel, la "nottola di Minerva" spicca il volo soltanto al calar del crepuscolo: e anche il diritto, similmente alla filosofia, tende a disciplinare i fenomeni solo quando essi si sono già manifestati nella realtà sociale.¹⁵

Dopo aver chiarito la funzione dell'articolo 189 quale clausola di apertura del sistema probatorio, è possibile estendere l'analisi al tema della prova atipica, che ne costituisce la naturale evoluzione e l'ambito in cui il principio di apertura all'innovazione trova concreta attuazione. Il processo penale si è infatti confrontato con la necessità di ammettere mezzi di prova non tipizzati nel tentativo di bilanciare l'innovazione scientifica con le garanzie costituzionali, purché essi risultino affidabili e non lesivi della libertà morale della persona. Questo approccio evita di irrigidire il sistema probatorio e consente di tenere conto del progresso tecnologico che arricchisce continuamente le tecniche di indagine, mantenendo però intatto il nucleo garantista del processo.

La nozione di prova atipica non è univoca. In senso letterale, essa indica qualsiasi mezzo di prova diverso da quelli disciplinati dal codice di procedura penale; tuttavia, tale definizione è solo introduttiva, poiché il termine può riferirsi a due situazioni differenti. Da un lato, la prova atipica può coincidere con la cosiddetta prova innominata, ossia un mezzo non previsto dalla legge. Dall'altro, può riferirsi a deviazioni del modello legale di assunzione della prova, quando non è il mezzo a essere nuovo, ma la modalità con cui viene introdotto nel processo.¹⁶

Per chiarire questa distinzione, è necessario richiamare i concetti di fonte, mezzo e risultato di prova, nonché la struttura del procedimento probatorio,

¹⁵ L. DE CATALDO NEUBURGER, *La Prova scientifica nel processo penale*, Padova, 2007, pp. 84-85.

¹⁶ F. RICCI, *Le prove atipiche*, Milano, 1999, p.41.

articolato nelle fasi di ricerca, ammissione, assunzione e valutazione. L'atipicità può riguardare la fonte del convincimento giudiziale, se deriva da un *factum probans* non previsto dalla legge, oppure il metodo di acquisizione, quando la prova viene introdotta con modalità differenti da quelle fissate dal legislatore.¹⁷

Sulla base dell'articolo 189 del codice di procedura penale, la giurisprudenza ha individuato tre forme di atipicità. La prima concerne mezzi di prova nuovi e non disciplinati perché imprevedibili¹⁸; la seconda include strumenti non previsti dal codice ma idonei a produrre risultati equivalenti a quelli dei mezzi tipici, e ricomprende, tra l'altro, la prova scientifica. La terza, definita prova anomala, si verifica quando un mezzo tipico viene usato per ottenere il risultato proprio di un altro mezzo tipico.¹⁹ Solo le prime due forme possono essere ritenute compatibili con il sistema, poiché consentono di valorizzare l'innovazione scientifica e tecnologica nel rispetto del principio di legalità processuale. La terza, invece, ne rappresenta una violazione, in quanto altera le regole sull'ammissibilità e sull'assunzione della prova.²⁰ L'articolo 526 del codice di procedura penale prescrive, infatti, che il giudice fonda la decisione esclusivamente su elementi formati legittimamente nel processo, cioè secondo le forme stabilite dalla legge.²¹

Una questione particolarmente rilevante riguarda la possibilità di estendere l'atipicità anche ai mezzi di ricerca della prova. Parte della dottrina e della giurisprudenza ammette questa estensione, riconoscendo la categoria degli atti di indagine atipici. Tuttavia, l'uso di strumenti investigativi non regolati rischia di violare i limiti dell'articolo 189 e di introdurre nel processo elementi privi di legittimità, destinati a essere esclusi in base all'articolo 191 c.p.p.

¹⁷ A. LARONGA, *Le prove atipiche nel processo penale*, Padova, 2002, pp. 21 ss.

¹⁸ R. ORLANDI, *Atti e Informazioni dell'autorità amministrativa nel processo penale*, Milano, 1992, p.23.

¹⁹ S. CAVINI, *Il riconoscimento informale di persone o di cose come mezzo di prova atipico*, in *Diritto penale e processo*, 1997, 837.

²⁰ A. GAITO, *Cit.*, 2008, pp.271-272.

²¹ Ex art. 526 c.p.p. rubricato "Prove utilizzabili ai fini della deliberazione", dispositivo letterale: 1. Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento.

1-bis. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore

In definitiva, la riflessione sulle prove atipiche trova un punto di contatto diretto con il tema della prova scientifica. Il rapido sviluppo delle conoscenze tecnico-scientifiche ha reso evidente l'impossibilità per il legislatore di prevedere ogni possibile strumento di indagine. Proprio per questo, l'articolo 189 rappresenta il fondamento che consente di accogliere nel processo nuove metodologie di accertamento senza infrangere i principi del giusto processo.²²

1.2 I criteri di ammissibilità e le modalità di assunzione della prova scientifica atipica.

Dopo aver delineato i tratti definitivi e le funzioni dell'articolo 189 c.p.p., occorre analizzare i criteri attraverso i quali il giudice può ammettere ed assumere nel processo le prove atipiche, con particolare riferimento a quelle di natura scientifica.

In questa fase il tema centrale non riguarda più la qualificazione della prova, ma la verifica della sua idoneità, della legittimità dei metodi impiegati e del rispetto delle garanzie poste a tutela della persona.

Lo studio dei criteri di ammissibilità e delle modalità di assunzione consente infatti di cogliere i limiti entro cui l'apertura del sistema probatorio all'innovazione tecnologica può dirsi compatibile con i principi di affidabilità e legalità processuale. Il primo limite all'introduzione di una prova atipica è rappresentato dalla sua idoneità ad assicurare l'accertamento dei fatti. Tale parametro è distinto dal requisito della rilevanza previsto dall'articolo 190, comma 1, c.p.p., che riguarda tutte le prove da introdurre nel processo. L'idoneità, invece, richiede una

²² In dottrina è oggetto di dibattito se l'articolo 189 c.p.p. rappresenti un'apertura del legislatore al principio di libertà dei mezzi di prova, oppure se debba essere considerato una norma di chiusura del sistema. Secondo quest'ultima interpretazione, la disposizione costituirebbe un'eccezione alla regola generale della tipizzazione dei mezzi di prova e, di conseguenza, confermerebbe che il legislatore del 1988 abbia implicitamente mantenuto il principio di tassatività. In senso opposto, P. TONINI ritiene che con l'introduzione dell'articolo 189 c.p.p. sia stato abbandonato il principio di tassatività, accogliendo invece quello di libertà dei mezzi di prova (*La Prova penale*, Milano, 2000, p.92). Diversamente, A. CIAVOLA sostiene che l'articolo 189 c.p.p. deve essere considerato una norma posta a chiusura della disciplina dei mezzi di prova e, pertanto, come conferma dell'adesione del legislatore al principio di tassatività (*Prova testimoniale e acquisizione per suo tramite del contenuto delle intercettazioni telefoniche*, in *Cassazione Penale*, 2000, p.488).

valutazione specifica della capacità del mezzo di prova di consentire una ricostruzione attendibile della vicenda storica. Mentre nei mezzi tipici l'idoneità è presunta dal legislatore, per le prove atipiche il giudice deve svolgere un esame concreto e preventivo, verificando se il mezzo proposto sia effettivamente idoneo a garantire una rappresentazione obiettiva del fatto.²³

Questa valutazione si rileva particolarmente delicata nel caso della prova scientifica, in cui non si tratta di controllare l'attendibilità dei risultati, ma la validità dei metodi utilizzati per ottenerli. La scientificità del metodo diviene così il parametro di ammissibilità della prova, e il relativo controllo non può essere rimesso esclusivamente agli esperti, ma spetta al giudice e, in contraddittorio, ai difensori. Il giudice deve dunque verificare che i criteri tecnici impiegati siano riconosciuti, ripetibili e conformi agli standard metodologici accettati nella comunità scientifica.

Dottrina e giurisprudenza hanno offerto interpretazioni parzialmente differenti. Secondo la dottrina, la prova scientifica è ammissibile solo se il metodo o il principio su cui si fonda è valido, pertinente rispetto al thema probandum, comprensibile al sapere comune delle parti e del giudice, non suggestivo né ambiguo, utilizzabile sotto un controllo razionale e diretto da parte dell'organo giudicante, e rispettoso dei tempi e delle esigenze di economia processuale.²⁴

La giurisprudenza, invece, tende a riconoscere la validità scientifica del metodo sulla base del consenso maturato nella comunità scientifica di riferimento, e in alcuni casi rinvia la verifica alla fase successiva della valutazione probatoria, limitandosi a controllare l'uso corretto dello strumento tecnico-scientifico nel corso del giudizio.²⁵

Il secondo criterio indicato dall'articolo 189 c.p.p. riguarda il rispetto della libertà morale della persona, sancito anche dall'articolo 188 c.p.p.²⁶ Tale libertà si identifica nella capacità di autodeterminazione, ossia nella facoltà di scegliere

²³ Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale 1988, 60.

²⁴ O. DOMINIONI, *In tema di nuova prova scientifica*, in *Diritto penale e processo*, 2001, 1063.

²⁵ F. STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2003, pp.309 e seguenti.

²⁶ Ex art. 188 c.p.p., rubricato "*Libertà morale della persona nell'assunzione della prova*", dispositivo letterale: 1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.

consapevolmente tra diverse opzioni e di esercitare le proprie capacità critiche, mnemoniche e valutative. Il limite in questione non tutela solo la dignità e la personalità dell'individuo, ma anche l'affidabilità del risultato probatorio, assumendo così un carattere assoluto e oggettivo, sottratto alla disponibilità del singolo.

La dottrina riconduce questo principio all'articolo 2 della Costituzione, che tutela i diritti inviolabili della persona, e all'articolo 13, che vieta qualsiasi forma di compressione della libertà personale, anche quando derivi da mezzi di coazione psichica o procedure invasive della sfera individuale.²⁷ Da ciò deriva il concetto di prova costituzionale, intesa come mezzo probatorio che, pur orientato all'accertamento della verità, viola i limiti stabiliti dalla Costituzione o dalla legge ordinaria compromettendo le riserve di legge e di giurisdizione che condizionano la legittimità di ogni forma di prova.

Per quanto concerne l'assunzione delle prove atipiche, l'articolo 189 c.p.p. prevede che le relative modalità siano determinate in via preventiva dal giudice, previa audizione delle parti in contraddittorio. Ciò garantisce che il contraddittorio operi non solo durante l'assunzione della prova, ma anche nella fase di definizione del suo *modus operandi*, in modo da prevenire possibili arbitrii e assicurare la partecipazione delle parti alla determinazione della procedura.

La formulazione ambigua della norma ha tuttavia generato incertezze interpretative. Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, l'omessa audizione preventiva delle parti non comporta l'inutilizzabilità della prova, ma costituisce una semplice irregolarità. L'articolo 191 c.p.p.²⁸ non si applicherebbe, poiché la sanzione dell'inutilizzabilità opera solo nei casi di violazione di un espresso divieto di legge, mentre l'articolo 189 disciplina una formalità procedurale. In tali ipotesi, l'eventuale vizio potrebbe dar luogo soltanto a nullità, difficilmente configurabile ai sensi dell'articolo 178 c.p.p., dato che la prova è assunta in pubblica udienza, alla presenza delle parti e dei rispettivi difensori, che

²⁷ M. CHIAVARIO E E. MARZADURI, *Le Prove*, Vol. 2, Torino, 1999, p.253.

²⁸ Ex articolo 191 c.p.p. rubricato *Prove illegittimamente acquisite*, dispositivo letterale:
1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. 2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. 2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.

conservano comunque la possibilità di intervenire e far valere le proprie osservazioni.²⁹

A livello dottrinale, un contributo significativo è stato offerto dalle Linee guida per l'acquisizione della prova scientifica nel processo penale, elaborate nel 2008 da un gruppo di giuristi e magistrati, che propongono criteri di ammissibilità fondati sulla conformità del metodo alle regole scientifiche del settore e sulla sua effettiva idoneità epistemologica. Queste indicazioni, pur prive di valore normativo, costituiscono un utile riferimento interpretativo per garantire coerenza metodologica e controllo razionale nell'ammissione delle prove di natura tecnico-scientifica.

In sintesi, l'ammissione e l'assunzione delle prove atipiche richiedono un equilibrio tra apertura all'innovazione scientifica e rispetto dei principi di legalità e di libertà personale.³⁰ Il ruolo del giudice assume un valore decisivo, poiché egli è chiamato a garantire che l'ingresso di nuove tecniche probatorie avvenga nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali e processuali, assicurando che il progresso scientifico diventi strumento di conoscenza e non di compressione dei diritti fondamentali.

Muovendo da queste considerazioni, la motivazione del giudice riveste un'importanza centrale: essa deve rendere esplicite le ragioni per cui il metodo adottato è stato ritenuto scientificamente affidabile e perché il suo esito sia rilevante nel caso concreto.³¹ Solo attraverso un percorso argomentativo trasparente e controllabile è possibile evitare, da un lato, l'ipertrofia tecnicistica che riduce il giudice a mero destinatario del sapere scientifico e, dall'altro, il ritorno a un libero convincimento privo di fondamento razionale. La sfida contemporanea risiede proprio nel mantenere questo equilibrio tra tecnicità della prova e razionalità della motivazione.³²

²⁹ A. GAITO, *Cit.*, 2008, pp.265-274.

³⁰ F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G. E. VIGEVANI, *La Costituzione italiana: commento articolo per articolo*, II ed., in *Il Mulino*, 2021, p.105

³¹ G. CANZIO, *Cit.*, 2011, p.4.

³² A. GAITO, *La prova penale*, Volume 3, Milano, 2008, p.298.

1.3 La sentenza Prisco e le videoriprese investigative: i limiti costituzionali della prova atipica.

Dopo aver individuato nella clausola di apertura dell'articolo 189 c.p.p. lo strumento che consente al sistema probatorio di adattarsi al progresso tecnico-scientifico, l'elaborazione giurisprudenziale ha trovato il suo primo intervento organico nelle Sezioni Unite Prisco (Cass., Sez. Un., 28 luglio 2006, n. 26795).³³ La pronuncia rappresenta una tappa fondamentale nella costruzione dei limiti costituzionali della prova atipica, poiché affronta il tema dell'utilizzabilità delle videoriprese investigative eseguite in assenza di una disciplina codicistica espressa.

La Corte fu chiamata a stabilire se le registrazioni audiovisive effettuate dalla polizia giudiziaria, al di fuori di un'esplicita previsione normativa, potessero essere utilizzate come prova nel processo penale o se dovessero ritenersi illegittime per violazione dei diritti fondamentali. Le Sezioni Unite qualificarono tali riprese come mezzi di prova atipici, distinguendoli dai documenti di cui all'articolo 234 c.p.p., poiché non si limitano a riprodurre un fatto preesistente, ma ne costituiscono l'acquisizione diretta. L'ammissibilità di tali mezzi fu subordinata al rispetto dei principi di libertà personale e inviolabilità del domicilio, riconosciuti dagli articoli 13 e 14 della Costituzione e dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.³⁴

Muovendo da tali premesse, la Corte delineò una distinzione fondata sui luoghi di captazione. Le videoriprese eseguite in luoghi pubblici o aperti al pubblico furono ritenute legittime anche se compiute di iniziativa dalla polizia giudiziaria, in quanto non lesive della sfera privata. Nei luoghi riservati, come camerini o retrobottega, la legittimità fu subordinata a un decreto motivato dell'autorità giudiziaria, necessario per assicurare un controllo di proporzionalità tra l'interesse investigativo e la tutela della riservatezza. Diversamente, fu considerata vietata la captazione di comportamenti non comunicativi all'interno dei luoghi di privata dimora, in quanto lesiva dell'articolo 14 Cost. e dell'articolo 8 CEDU. Solo i

³³ A.M. BUZURA, *Nuove forme di atipicità probatoria in materia di videoregistrazioni investigative*, in *Archivio Penale*, n. 1, 2022, pp.2 e seguenti.

³⁴ Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, Sentenza 28 marzo 2006 (dep. 28 luglio 2006), n. 26795/2006 in *Diritto, procedura e pratica penale*.

comportamenti comunicativi, dotati cioè di valore dialogico, furono ricondotti alla disciplina delle intercettazioni tra presenti di cui agli articoli 266 e seguenti c.p.p.³⁵

Con tale pronuncia, le Sezioni Unite chiarirono che la libertà di prova incontra un limite invalicabile nel rispetto dei diritti fondamentali e che l'articolo 189 c.p.p. non può essere interpretato come clausola di deroga alle garanzie costituzionali. Esso consente l'introduzione di mezzi di prova non tipizzati solo se compatibili con il principio di legalità e con la dignità della persona. Le videoriprese acquisite in violazione di tali limiti sono pertanto inutilizzabili ai sensi dell'articolo 191 c.p.p., in quanto ottenute *contra legem*.

La sentenza Prisco ha così fissato i parametri entro cui può dirsi legittima una prova atipica, anticipando i criteri che sarebbero stati successivamente ripresi nel contesto tecnologico dalla decisione Scurato. In entrambe le pronunce emerge la stessa logica di fondo: il progresso tecnico può essere accolto nel processo penale solo se non si traduce in uno strumento invasivo privo di controllo giudiziale. In tal modo, l'articolo 189 c.p.p. si conferma come presidio di equilibrio tra innovazione investigativa e legalità costituzionale, garantendo che l'espansione delle tecniche probatorie non comprometta i diritti della persona.

1.4 La sentenza Scurato e la prova atipica tecnologica: il captatore informatico.

L'impostazione tracciata in Prisco ha trovato un'evoluzione coerente nella successiva sentenza Scurato (Cass., Sez. Un., 1 luglio 2016, n. 26889), nella quale la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell'uso del captatore informatico, il cosiddetto *trojan horse*, come mezzo di intercettazione tra presenti.³⁶ Si tratta di un

³⁵ Solo con il rispetto del presupposto delineato nell'articolo 266 c.p.p. comma 2, dispositivo letterale: 2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, che può essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del Codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

³⁶ L. GIORDANO, *Presupposti e limiti all'utilizzo del captatore informatico: le indicazioni della Suprema Corte in Sistema Penale*, fascicolo 4/2020, pp. 110-112.

software installato su dispositivi elettronici portatili, in grado di registrare da remoto conversazioni e dati, ponendo in discussione la compatibilità di tali strumenti con le garanzie costituzionali di riservatezza e inviolabilità del domicilio.

Le Sezioni Unite furono chiamate a risolvere un contrasto giurisprudenziale insorto sulla possibilità di utilizzare il captatore informatico al di fuori dei procedimenti per delitti di criminalità organizzata. La Corte affermò che l'intercettazione di conversazioni mediante captatore costituisce una prova atipica ai sensi dell'articolo 189 c.p.p., ammissibile solo se non vietata dalla legge e se rispettosa delle garanzie difensive. Tuttavia, la Corte precisò che, data la natura intrusiva dello strumento, è necessario delimitare rigorosamente i casi di legittimo impiego.

Con la sentenza Scurato, le Sezioni Unite stabilirono che le captazioni tramite captatore informatico sono consentite esclusivamente nei procedimenti relativi ai delitti di criminalità organizzata³⁷, anche di natura terroristica, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge n. 203 del 1991. Al di fuori di tali ipotesi, deve escludersi la possibilità di eseguire intercettazioni nei luoghi di privata dimora, poiché al momento dell'autorizzazione non è possibile prevedere i luoghi nei quali il dispositivo verrà utilizzato, con conseguente impossibilità di verificare il presupposto di cui all'articolo 266, comma 2, c.p.p., secondo cui l'attività criminosa deve svolgersi nel luogo oggetto di captazione. L'autorizzazione del giudice deve comunque essere adeguatamente motivata, indicando le ragioni di necessità e proporzionalità dell'uso del captatore.³⁸

La Corte ha così riaffermato che la libertà di prova, pur aperta all'evoluzione tecnologica, resta subordinata ai principi di legalità, proporzionalità e tutela della privacy. Il captatore informatico rappresenta una prova atipica ammessa solo se impiegata entro un perimetro di stretta legalità e sotto controllo giudiziale, poiché

³⁷L. GIORDANO, *Dopo le sezioni unite sul "captatore informatico": avanzano nuove questioni, ritorna il tema della funzione di garanzia del decreto autorizzativo in Diritto Penale Contemporaneo*, 2017, pp.177-179.

³⁸Non mancano critiche alla decisione delle Sezioni Unite, che traggono origine dalla legittimità di questi innovativi mezzi di ricerca della prova. È bene ricordare la *Denuncia dei rischi connessi all'installazione occulta di virus informatici su smartphone e tablet per finalità di indagine penale*, redatta da alcuni professori dell'Università di Torino. Si può analizzare la critica sul sito istituzionale dell'università di Torino.

la sua potenzialità invasiva rischia di compromettere i diritti fondamentali dell'individuo.

La decisione Scurato conferma e amplia la prospettiva già inaugurata con Prisco: entrambe le sentenze convergono nel delineare un modello di prova atipica costituzionalmente orientata, in cui la funzione dell'articolo 189 c.p.p. è quella di garantire l'adattamento del processo al progresso tecnologico senza violare le garanzie del giusto processo. Dopo Scurato, il legislatore è intervenuto con la legge n. 3 del 2019, la cosiddetta "Spazzacorrotti", e con successivi decreti, regolamentando in modo espresso l'uso del captatore informatico anche per i reati contro la pubblica amministrazione.

L'intervento normativo successivo non fa che confermare la centralità dell'articolo 189 c.p.p. come clausola di equilibrio tra innovazione e legalità, assicurando che l'apertura del sistema probatorio alle nuove tecnologie avvenga nel rispetto della Costituzione e dei diritti inviolabili della persona.

2. Il metodo scientifico come fondamento di attendibilità.

Il metodo scientifico rappresenta il fondamento imprescindibile per comprendere la funzione della prova scientifica nel processo penale. Esso si articola in un percorso razionale e verificabile che comprende l'osservazione dei fatti, la formulazione di ipotesi esplicative, la loro sperimentazione e la successiva verifica.³⁹

Trasposto nell'ambito giudiziario, il metodo scientifico implica che i risultati tecnico-specialistici possano assumere valore probatorio solo se fondati su procedure validate dalla comunità scientifica e suscettibili di riproduzione.⁴⁰ Ne deriva che il metodo non costituisce un mero riferimento teorico, ma la condizione stessa che consente alla prova scientifica di essere ammessa e valutata nel rispetto

³⁹S. DI PINTO, *La prova scientifica nel processo penale*, in *Rivista di Polizia*, fascicolo IX-X, p.910.

⁴⁰ Sul punto, MICHELE TARUFFO, *La prova scientifica nel processo civile*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedurale civile*, fascicolo 4, 2005, p.1079, la quale tratta della notevole differenza tra le scienze vere e proprie e le scienze umane e sociali, le quali difettano di "verificabilità empirica o della ripetibilità degli esperimenti" e connotate da molteplici teorie contrastanti.

delle garanzie del giusto processo, in particolare del contraddittorio e dell'obbligo di motivazione.

La prova scientifica può derivare, in alcuni casi, dall'applicazione di procedure consolidate e dall'impiego di strumenti già sperimentati e ritenuti affidabili. In altri casi, invece, essa si fonda su metodologie più recenti, non sempre unanimemente accettate dalla comunità scientifica, che comprendono nuovi principi, tecniche di indagine, studi di settore o apparecchiature di ultima generazione.

Quando si tratta di acquisizioni fondate su un sapere altamente specialistico, emergono difficoltà non trascurabili: da un lato, nel controllo delle operazioni compiute dagli esperti e nella valutazione logica delle inferenze probatorie; dall'altro, nella decisione conclusiva, che implica la scelta se accogliere o respingere le ricostruzioni dei fatti prospettate dalle parti.

In questo contesto, scienza e tecnologia si intrecciano sempre più con l'esperienza giuridica, imponendo alle Corti un atteggiamento equilibrato. Esse devono essere, da un lato, flessibili nel garantire alle parti un effettivo contraddittorio anche sulle modalità di acquisizione della prova e non solo sulla sua valutazione; dall'altro, rigorose nella selezione degli esperti, nella formulazione dei quesiti e nella verifica dell'attendibilità delle risposte.⁴¹

Il giudice, pertanto, è chiamato a svolgere un ruolo attivo e autonomo, assumendo la funzione di *gatekeeper* dell'evidenza scientifica.⁴² Ciò significa che egli non può limitarsi a recepire passivamente le conclusioni degli specialisti, ma deve decostruirne i presupposti, verificarne la coerenza metodologica e valutarne la compatibilità con le finalità proprie del processo penale.

La crescente interazione tra categorie giuridiche e categorie scientifiche rende quindi sempre più urgente un rafforzamento delle competenze tecnico-scientifiche del giudice, così da consentirgli di esercitare in modo critico e consapevole la sua funzione decisoria.⁴³

⁴¹ C. BRUSCO, *La valutazione della prova scientifica*, pp. 3-5.

⁴² *Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc.* 509 U.S. 579 (1993).

⁴³ G. CANZIO E L. LUPARIA DONATI, *Cit.*, 2025, pp. 9-10.

Tuttavia, per comprendere appieno la portata e i limiti dell'applicazione del metodo scientifico nel processo penale, occorre richiamarne i fondamenti teorici, così come sono stati elaborati dall'epistemologia, la quale si occupa di indagare la natura e l'attendibilità delle teorie scientifiche. Il riferimento al metodo scientifico può essere inteso in una duplice prospettiva.

Su un primo versante, esso costituisce lo strumento generale che orienta la ricerca di una decisione giusta sull'innocenza o sulla colpevolezza dell'imputato; sull'altro, rappresenta la modalità operativa di cui si avvalgono i periti, i consulenti tecnici e, in ultima istanza, il giudice stesso per affrontare questioni specifiche di natura tecnica rilevanti per la decisione finale, come previsto dall'art. 220 c.p.p. In entrambi i casi, la nozione di metodo scientifico rimane immutata e corrisponde a ciò che la riflessione epistemologica ha tradizionalmente individuato: un procedimento volto alla produzione di conoscenza fondata e giustificata.⁴⁴

Il termine "metodo" rinvia a una sequenza ordinata di operazioni finalizzate a un risultato, mentre l'aggettivo "scientifico" indica la conformità di tale procedimento agli standard di affidabilità riconosciuti dalla comunità degli studiosi. Su questo piano emerge, però, un paradosso. Se si pretende che il metodo scientifico assicuri conoscenze assolutamente certe e indubitabili, allora un vero metodo scientifico non esiste. Tale carattere di necessità si rinviene soltanto nelle scienze formali, come la matematica, la logica o la geometria, dove a partire da assiomi e postulati si giunge a conclusioni inevitabili secondo lo schema deduttivo "se A, allora B". In questi casi, la verità delle premesse si trasmette inalterata alle conclusioni, senza margini di errore.

Diversa è invece la condizione delle scienze empiriche, naturali e sociali, le quali non consentono di pervenire a verità assolute, ma solo a risultati più o meno probabili, pur se convenzionalmente presentati come certi. In questo ambito, la possibilità di errore è il prezzo da pagare per l'avanzamento delle conoscenze,

⁴⁴ C. BRUSCO, *Cit.*, pp. 5-6. Perché una prova possa definirsi scientifica non è necessario che si fondi su leggi scientifiche universali, ma è indispensabile che si basi sul metodo scientifico. La questione centrale che il giudice deve affrontare riguarda la validità e l'affidabilità della prova o del metodo scientifico utilizzato nel processo. Si tratta di una premessa del ragionamento probatorio (la cosiddetta giustificazione esterna), dalla quale dipende anche la coerenza del successivo percorso argomentativo della sentenza (giustificazione interna). Errori o carenze nelle premesse comportano inevitabilmente l'erroneità del ragionamento inferenziale, e dunque, delle conclusioni.

poiché ogni nuova acquisizione aggiunge elementi alle premesse iniziali, a differenza dei sistemi formalizzati, in cui le conclusioni sono già logicamente implicite negli assiomi di partenza.⁴⁵

2.1 La falsificabilità come criterio di scientificità.

«In quanto affermazioni riguardano la realtà, non sono certe; in quanto sono certe, non riguardano la realtà».⁴⁶

Questa riflessione coglie efficacemente il nucleo problematico che investe la prova scientifica nel processo penale. Neppure le acquisizioni più avanzate, come quelle provenienti dalle neuroscienze cognitive, consentono infatti di raggiungere la certezza assoluta nell'accertamento dei fatti. La scienza, e con essa la prova scientifica, conserva strutturalmente un margine di fallibilità che il giudice deve tenere presente, pur nella costante tensione del processo verso la ricerca della verità.⁴⁷ Anche quando si fonda su metodologie sofisticate e strumenti caratterizzati da margini di errore ridottissimi, il risultato scientifico resta di natura probabilistica, collocandosi su un continuum che può variare da livelli bassi a molto elevati di attendibilità, ma senza mai valicare la soglia della verità incontrovertibile. La solidità dell'inferenza dipende dalla precisione del significato conoscitivo attribuito al dato e dalla validità della legge di copertura (*explanans*) impiegata per sostenerlo.

Un esempio particolarmente significativo è rappresentato da Charles Sanders Peirce (1839-1914)⁴⁸, matematico e filosofo. Quest'ultimo sosteneva che "la verità è l'opinione destinata ad essere accettata all'ultimo da tutti coloro che investigano". La ricerca, secondo il suo pensiero, nasce dall'impulso naturale verso la conoscenza, ma non raggiunge mai una condizione definitiva: i risultati ottenuti restano sempre esposti alla possibilità di revisione, perché nuove esperienze possono imporre un cambiamento. Da qui la formulazione della teoria del

⁴⁵ G. CARLIZZI, G. TUZET, E E. MARCHESE, *La prova scientifica nel processo penale*, Torino, 2018, pp. 6-7.

⁴⁶ A. EINSTEIN, *Geometrie und Erfahrung*, 1921.

⁴⁷ G. CANZIO E L. LUPARIA DONATI, *Cit.*, 2025, p.11.

⁴⁸ C.S. PEIRCE, *Causalità e forza*, in *Scritti scelti*, 2005.

“fallibilismo”, intesa come costante di ogni indagine conoscitiva, che sarà successivamente ripresa e approfondita da Popper.⁴⁹ La verità, in tale ottica, assume i tratti di una convenzione condivisa da quanti, impegnati nello studio di un problema, riconoscono come valida una determinata soluzione.

William James⁵⁰, con il suo pragmatismo, offrì una correzione in senso più realistico all’impostazione di Peirce, arrivando ad affermare che: “Vero è ciò che dà buona prova attraverso conseguenze pratiche”. Un criterio che, trasposto in ambito giuridico, consente di misurare la giustizia di una sentenza proprio nella sua capacità di rappresentare l’esito coerente di un giusto processo.⁵¹

La riflessione sulla strutturale fallibilità del sapere scientifico, inaugurata da Peirce e rielaborata da James in chiave pragmatista, viene sistematizzata da Karl Popper nel noto criterio della “falsificabilità”. Il filosofo austriaco individua in tale requisito il discrimine tra scienza e non-scienza: una teoria non può dirsi scientifica in quanto confermata da evidenze empiriche favorevoli, bensì perché suscettibile, in linea di principio, di essere confutata attraverso l’esperienza.

La scienza non si fonda dunque sull’accumulo di conferme, bensì sulla capacità delle teorie di resistere a tentativi di smentita sempre rinnovati.⁵² Popper distingue, a tal proposito, tra falsificabilità e falsificazione: una teoria è falsificabile quando ammette, almeno in linea di principio, la possibilità di essere contraddetta da eventi osservabili; è invece falsificata solo quando tali eventi si verificano effettivamente e sono corroborati da controlli indipendenti e ripetibili⁴.

Il criterio si articola nel rapporto tra teorie e asserzioni-base, ossia enunciati singolari che descrivono accadimenti empirici. Una teoria scientifica, per essere tale, deve vietare il verificarsi di determinati eventi; se questi si realizzano, essa ne

⁴⁹ K. R. POPPER, *Problemi, scopie e responsabilità della scienza*, In *Scienza e filosofia*, Torino, 1969, p.151.

⁵⁰ W. JAMES, *Saggi pragmatisti*, Lanciano, ristampa anastatica, 2008.

⁵¹ A. MACCHIA, *Liberò convincimento del giudice, dalle prove legali al ragionevole dubbio. Le regole europee*, in *Cassazione penale*, vol. 62 n.6, 2022, pp. 2-3.

⁵² Il tentativo di smentita deve essere messo in pratica nella legge scientifica così come nella massima d’esperienza. Se non si riscontra la conseguenza del caso di specie quando la massima d’esperienza ha realmente operato, allora è lecito dubitare che la regola di esperienza sia operativa nel caso di specie. Si veda il caso Garlasco come esempio applicativo del metodo scientifico alla massima d’esperienza. Gup Trib. Vigevano, sent.17 dicembre 2009. M. T. ZAMPOGNA E C. REY, *I criteri della prova scientifica nel processo penale: utilizzo e valutazione della consulenza tecnica*, in *Psichiatria, psicologia e diritto*, 2011, n.4, p.18.

risulta confutata. Per chiarire questa dinamica Popper distingue fra “accadimenti”, come singoli fatti concreti, ed “eventi”, intesi come classi generali di accadimenti: il valore scientifico di una teoria si misura sulla base degli eventi la cui eventuale realizzazione la renderebbe insostenibile.

In questo quadro assumono particolare significato anche le cosiddette ipotesi ausiliarie, introdotte talvolta per salvare una teoria da possibili confutazioni. Popper mette in guardia dal rischio che esse divengano strumenti convenzionalistici volti a sottrarre le teorie al confronto con l’esperienza: un simile espediente neutralizzerebbe infatti il senso stesso del criterio di demarcazione. Le ipotesi ausiliarie possono essere accettate solo quando contribuiscono alla costruzione di un sistema teorico nuovo e più ampio, non quando hanno il solo scopo di difendere un impianto già compromesso dai fatti.⁵³

Infine, Popper sottolinea che la falsificabilità presuppone il rispetto del principio di non contraddizione: una teoria che contenga enunciati incompatibili non può dirsi scientifica, poiché da una contraddizione segue logicamente qualsiasi affermazione, rendendo la teoria indifferente a qualunque tentativo di controllo.⁵⁴

Proprio in questa direzione Popper introduce il concetto di corroborazione: se le teorie non possono mai essere verificate in modo definitivo, possono tuttavia risultare più o meno solide a seconda della loro capacità di resistere a tentativi di confutazione severi.⁵⁵ Una teoria corroborata non è una teoria vera, ma una teoria che ha dimostrato provvisoriamente la propria forza sotto prove stringenti. La corroborazione, dunque, non elimina la fallibilità del sapere scientifico, ma consente di distinguere tra ipotesi più deboli e ipotesi più robuste, orientando il progresso della scienza senza pretendere certezze assolute.⁵⁶

L’impianto popperiano mostra, dunque, che la scienza non coincide con un patrimonio di verità definitive, ma con un processo aperto e autocorrettivo, fondato su ipotesi sempre rivedibili e su una costante esposizione al rischio dell’errore.

⁵³ K. R. POPPER, *La società aperta e i suoi nemici*, Roma, 1974.

⁵⁴ Ibidem

⁵⁵ K. POPPER, M. TRINCHERO, *Logica della scoperta scientifica*, Torino, 1970., pp.5 e seguenti.

⁵⁶ R. J. ORMEROD, *The history and ideas of critical rationalism: the philosophy of Karl Popper and its implications for OR in Journal of the Operational Research Society*, V. 60, 2009, pp. 446.

È proprio questa disposizione critica che le consente di progredire e che, trasposta nel processo penale, permette alla prova scientifica di integrarsi in maniera coerente con le esigenze del giusto processo: non come verità assoluta, ma come sapere forte nella misura in cui rimane sottoposto al vaglio del contraddittorio e alla possibilità di confutazione.⁵⁷

Accanto al criterio di falsificabilità, la riflessione epistemologica ha evidenziato alcune difficoltà legate al controllo empirico delle teorie. Il cosiddetto “problema Duhem-Quine” mette in luce che nessuna ipotesi può essere sottoposta a verifica in isolamento: ogni predizione scientifica si fonda infatti non solo sulla teoria principale, ma anche su un insieme di ipotesi ausiliarie, spesso relative al funzionamento degli strumenti o alle condizioni sperimentali. Quando l’esperimento smentisce la previsione, non è mai immediato stabilire quale elemento del sistema sia in errore.

Questo rilievo ha portato a dubitare della possibilità di confutazioni nette e definitive e ha alimentato la successiva elaborazione di concetti come l’“incommensurabilità” delle teorie, proposta da Kuhn per indicare l’impossibilità di tradurre integralmente i termini di un paradigma in quelli di un altro.⁵⁸

Tali obiezioni, tuttavia, non annullano la validità del criterio popperiano: al contrario, ne rafforzano il carattere critico. Popper non ha mai concepito la falsificazione come un atto istantaneo e incontestabile, bensì come un processo di confronto aperto in cui le teorie vengono sottoposte a severe prove empiriche e argomentative, pur nella consapevolezza che l’errore può annidarsi in più punti. La forza del suo impianto non risiede quindi nella promessa di una certezza assoluta, che né il problema Duhem-Quine né l’idea kuhniana di paradigmi possono comunque garantire, ma nella capacità di mantenere le teorie costantemente esposte al rischio della critica e alla revisione.

È questa tensione metodologica, più che la pretesa di verità incontrovertibili, a rendere la scienza un sapere affidabile e al tempo stesso compatibile con le

⁵⁷ K. R. Popper, *Cit.*, 1970, pp. 65-84.

⁵⁸ J. AGASSI, *Popper and his popular critics Thomas Kuhn, Paul Feyerabend and Imre Lakatos*, Dordrecht – Heidelberg – New York – London, 2014, pp. 31-34.

esigenze del processo, dove il valore della prova non dipende dall'infallibilità, bensì dalla possibilità di sottoporla a controllo e confutazione.

2.2 Il caso del terremoto dell'Aquila: la fallibilità scientifica e i limiti della prova nel processo penale.

La vicenda giudiziaria seguita al terremoto dell'Aquila del 6 aprile 2009 costituisce un esempio emblematico della tensione tra sapere scientifico e accertamento giudiziario. Il processo nei confronti dei membri della Commissione Grandi Rischi e di alcuni funzionari della Protezione Civile ha infatti posto al centro del dibattito la questione dell'affidabilità delle conoscenze scientifiche e della loro traduzione in sede penale.⁵⁹

Le sentenze di merito e di legittimità hanno riconosciuto che la scienza sismologica non consente, allo stato attuale, previsioni deterministiche degli eventi tellurici.⁶⁰ Tale riconoscimento ha segnato un passaggio cruciale: la Corte di Cassazione ha escluso che la colpa potesse consistere nella mancata previsione del terremoto, ritenendo invece rilevante la scorretta applicazione e comunicazione del sapere scientifico. In altri termini, la responsabilità non derivava dall'errore predittivo, ma dal modo in cui le conoscenze scientifiche erano state utilizzate e divulgate, producendo nella popolazione un indebito senso di sicurezza.

Il giudice di legittimità ha sottolineato come, in presenza di un sapere incerto e probabilistico, l'atteggiamento richiesto agli esperti e ai pubblici funzionari sia quello della prudenza metodologica. L'imperativo non è la certezza, ma la correttezza del metodo: le valutazioni tecniche devono essere fondate su criteri condivisi, trasparenti e suscettibili di controllo, così da poter essere sottoposte al vaglio del contraddittorio. In ciò si riflette il principio popperiano della falsificabilità, secondo cui una teoria o una valutazione è scientificamente

⁵⁹ G. CIVELLO, *Il caso del terremoto dell'Aquila: prime note alla sentenza d'Appello*, in *Archivio Penale*, 1, 2015, pp. 302 e seguenti.

⁶⁰ Trib. dell'Aquila, 22 ottobre 2012, Barberi e a., Giud. Billi in *Diritto penale contemporaneo*, 2013.

attendibile solo nella misura in cui può essere messa alla prova e, se del caso, confutata.

Il caso dell'Aquila dimostra come la prova scientifica, nel processo penale, non rappresenti mai un punto d'arrivo ma un sapere in continua verifica. Le dichiarazioni rassicuranti sulla presunta innocuità dello sciame sismico, rivelatesi infondate, hanno mostrato i rischi di un uso non critico della scienza, fondato su mere apparenze di certezza. Le Corti hanno così riaffermato che il valore probatorio delle conoscenze tecnico-specialistiche non risiede nella loro infallibilità, ma nella loro trasparenza metodologica e controllabilità razionale.

In definitiva, la vicenda aquilana conferma che il processo penale, nel confrontarsi con la scienza, deve mantenere un equilibrio costante tra fiducia e controllo: fiducia nella competenza scientifica, ma controllo sulla coerenza del metodo e sull'affidabilità delle inferenze che da esso derivano. La prova scientifica conserva così il suo ruolo di strumento di verità, non perché offra certezze assolute, ma perché rimane aperta al dubbio, alla verifica e al contraddittorio, secondo la logica stessa del metodo scientifico.⁶¹

2.3 La valutazione della prova scientifica nel diritto statunitense: Frye e Daubert.

Le riflessioni filosofiche sul criterio di scientificità trovano un riscontro diretto nella prassi giuridica, che si è interrogata a lungo su quali parametri utilizzare per decidere l'ammissibilità delle prove scientifiche. Negli Stati Uniti, il primo tentativo sistematico è rappresentato dal cosiddetto Frye standard, affermato nel 1923, secondo cui una tecnica può entrare nel processo solo se è "generalmente accettata" dalla comunità scientifica di riferimento. Si tratta di un criterio volto a garantire prudenza, ma inevitabilmente conservatore, poiché tende ad escludere metodi innovativi non ancora consolidati.⁶²

A distanza di settant'anni, successivamente, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha introdotto un approccio diverso con la decisione *Daubert v. Merrell Dow*

⁶¹G. CANZIO E L. LUPARIA DONATI, *Cit.*, 2025, pp. 989-995.

⁶²*Frye v. United States*, 293 F. (D.C. Cir.) 1013 (1923).

Pharmaceuticals (1993), che affida al giudice il ruolo di “gatekeeper” nella valutazione dell’affidabilità della prova.⁶³ Il giudice deve considerare, tra gli altri elementi, la possibilità di testare la teoria, la sua sottoposizione a revisione paritaria, il tasso di errore noto e il grado di accettazione nella comunità scientifica. È evidente il richiamo al criterio popperiano della falsificabilità, che trova qui una traduzione operativa in ambito processuale: non è l’autorità della comunità scientifica a garantire la validità della prova, ma la sua esposizione al controllo critico e alla possibilità di confutazione.

A partire da questa panoramica generale, il primo punto di riferimento nella giurisprudenza statunitense è rappresentato, come è stato detto, dalla sentenza *Frye v. United States* del 1923, che segna il momento decisivo per l’ingresso della prova scientifica nel processo penale americano. Con quella decisione, infatti, la Corte stabilì il principio del *general acceptance test*, secondo cui una tecnica è ammissibile soltanto se riconosciuta e accettata dalla comunità scientifica di riferimento.

Si trattò di una svolta rispetto al modello precedente, che si basava più sulla credibilità del singolo esperto e sulla sua capacità di convincere i giudici che su un fondamento realmente scientifico. Per molto tempo questo criterio assicurò coerenza e prudenza nell’uso delle nuove metodologie, evitando che pratiche ancora sperimentali venissero introdotte nei tribunali.

Con il passare degli anni, però, emersero i suoi limiti: non era chiaro chi dovesse costituire la “comunità scientifica” e quale grado di consenso fosse sufficiente; inoltre, il sistema finiva con l’escludere tecniche innovative che avrebbero potuto essere decisive per l’accertamento dei fatti.

Emblematico fu il caso *Coppolino v. State*, in cui la rigidità del *Frye test* mise in difficoltà l’utilizzo di nuove analisi tossicologiche. Le critiche spinsero alcune corti a adattare il modello, introducendo varianti come la *substantial acceptance* o criteri legati alla spiegabilità e alla verificabilità del metodo impiegato, per rendere la valutazione più elastica.

⁶³ La Cassazione accoglie i criteri *Daubert* sulla prova scientifica. *Riflessi sulla verifica delle massime di esperienza*, In *Diritto penale e processo*, 2011, n.11, p.1343.

Un cambiamento di rilievo si ebbe con le Federal Rules of Evidence del 1975, che introdussero un quadro più articolato: le regole 401, 402 e 403 fissarono i criteri di rilevanza e di esclusione delle prove in caso di rischio di confusione o perdita di tempo; la regola 702 disciplinò la testimonianza dell'esperto, valorizzandone le competenze specialistiche;⁶⁴ la regola 703, infine, rese possibili fondare le opinioni anche su dati non direttamente ammissibili, purché normalmente utilizzati nella comunità scientifica.

Da quel momento, il Frye test non sparì del tutto ma perse progressivamente importanza. Rimase come punto di riferimento storico, utile a garantire cautela, ma incapace di reggere da solo le esigenze di un sistema giudiziario che si trovava ormai ad affrontare prove scientifiche sempre più complesse.

Queste difficoltà prepararono il terreno all'introduzione del Daubert test del 1993, che avrebbe segnato un ulteriore passo in avanti nella definizione dei criteri di affidabilità delle prove scientifiche.⁶⁵

Il caso *Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc.* del 1993 ha segnato un punto di svolta nell'ammissione delle prove scientifiche nei tribunali statunitensi, determinando il superamento del precedente criterio Frye. La controversia riguardava la presunta capacità teratogena di un farmaco somministrato in gravidanza. Gli attori avevano presentato studi scientifici che, pur suggerendo un possibile nesso causale, non avevano ancora ottenuto un riconoscimento unanime da parte della comunità scientifica.

La Corte Suprema colse questa occasione per ridefinire il parametro di ammissibilità, chiarendo che non poteva più bastare il requisito dell'"accettazione generale" elaborato nel 1923. Richiamandosi alle Federal Rules of Evidence, e in particolare alla Rule 702, la Corte attribuì al giudice il ruolo di gatekeeper, incaricato di valutare l'affidabilità del metodo scientifico posto a fondamento della

⁶⁴ Rule 702-Testimony by Expert Witnesses A witness who is qualified as an expert by knowledge, skill, experience, training or education may testify in the form of an opinion or otherwise if: (a) the expert's scientific, technical, or other specialized knowledge will help the trier of fact to understand the evidence or to determine a fact in issue; (b) the testimony is based on sufficient facts or data; (c) the testimony is the product of reliable principles and methods; and (d) the expert has reliably applied the principles and methods to the facts of the case.

⁶⁵ O. DOMINIONI, *Cit.*, 2005, da p. 115-135.

prova. Questo nuovo standard non si fondava più sull'autorità della comunità scientifica, ma su un esame diretto della solidità metodologica.

Per orientare i giudici in questo compito, la Corte indicò alcuni criteri: la possibilità di sottoporre la teoria a verifica empirica e di falsificarla; la sottoposizione a revisione tra pari e la pubblicazione in sedi scientifiche riconosciute; la conoscenza del tasso di errore e l'esistenza di standard di applicazione; il grado di accettazione nella comunità scientifica, che da requisito esclusivo divenne solo un elemento da valutare insieme agli altri. Gli effetti della sentenza furono profondi:

da un lato si innalzò la qualità delle prove ammesse, riducendo la possibilità che teorie speculative o prive di basi solide trovassero ingresso nel processo, dall'altro aumentò la complessità delle controversie. Le parti, infatti, furono spesso costrette a ricorrere a esperti altamente qualificati, con un inevitabile incremento dei costi e un impatto particolare sulle azioni di responsabilità civile. Non a caso, molti studiosi hanno osservato come la nuova disciplina abbia favorito i convenuti, soprattutto le grandi imprese farmaceutiche e industriali, poiché la soglia di ammissibilità si è fatta più severa per i ricorrenti.

Il Daubert test ha inoltre alimentato un acceso dibattito dottrinale. Una parte della dottrina ha salutato positivamente la maggiore apertura a metodologie innovative purché metodologicamente rigorose, riconoscendo nella decisione una traduzione operativa del principio popperiano della falsificabilità. Altri hanno messo in luce i rischi connessi all'eccessiva discrezionalità dei giudici, chiamati a valutare questioni altamente tecniche senza possedere necessariamente le competenze scientifiche adeguate.

Negli anni successivi, la Corte Suprema ha ulteriormente precisato i contorni dello standard. Con *General Electric v. Joiner* (1997), ha chiarito che il controllo del giudice non si limita al metodo, ma riguarda anche la coerenza logica tra dati empirici e conclusioni tratte dall'esperto. Con *Kumho Tire v. Carmichael* (1999), il Daubert test è stato esteso oltre le scienze naturali, fino a ricomprendere le scienze

sociali e le conoscenze tecniche, rendendolo così un criterio generale per ogni testimonianza specialistica.⁶⁶

In conclusione, la pronuncia Daubert ha sostituito un modello basato sul consenso della comunità scientifica con uno centrato sulla verifica metodologica, affidata al giudice. Ne è derivato un sistema più rigoroso e selettivo, ma anche più oneroso e incerto, in cui la tensione tra esigenze di certezza giuridica e limiti intrinseci del sapere scientifico emerge con particolare evidenza.⁶⁷

3. Il controllo giudiziale e affidabilità della prova scientifica nel sistema processuale italiano.

Sulla base delle considerazioni precedenti, la valutazione della prova scientifica da parte del giudice costituisce uno dei momenti più delicati del processo penale italiano. L'utilizzo del sapere tecnico-scientifico, come si è detto, non deve mai tradursi in un trasferimento della funzione decisionale dall'ambito giuridico a quello scientifico: il giudizio non può ridursi a una mera ricezione di risultati prodotti altrove e semplicemente trasposti nella motivazione della sentenza. La scienza offre strumenti conoscitivi di grande rilievo, ma il loro impiego processuale richiede un vaglio critico volto a verificarne la correttezza metodologica, l'affidabilità empirica e la coerenza logica rispetto ai quesiti oggetto di accertamento. Solo attraverso questo controllo la prova scientifica può assolvere la propria funzione di supporto alla decisione, senza compromettere il principio del libero convincimento del giudice.

Allo stesso tempo, l'autonomia valutativa dell'organo giudicante non può essere intesa come una facoltà di sostituire al sapere tecnico conoscenze personali o massime d'esperienze. Un simile atteggiamento, oltre a privare la decisione di un fondamento razionale verificabile, determinerebbe una violazione del principio del

⁶⁶ "The *Daubert* "gatekeeping" obligation applies not only to "scientific" testimony, but to all expert testimony. Rule 702 does not distinguish between "scientific" knowledge and "technical" or "other specialized" knowledge but makes clear that any such knowledge might become the subject of expert testimony. It is the Rule's word "knowledge," not the words (like "scientific") that modify that word, that establishes a standard of evidentiary reliability." *Humho Tire Co. v. Carmichael*, 526 U.S. 137 (1999), in *Justia US Supreme Court*.

⁶⁷G. CANZIO E L. LUPARIA DONATI, *Cit.*, 2025, pp. 178-190.

contraddittorio, in quanto introdurrebbe nel processo elementi estranei al confronto dialettico tra le parti. Il tradizionale brocardo *iudex peritus peritorum* risulta, sotto questo profilo, privo di attualità sistematica: nel modello processuale di tipo accusatorio il giudice non può pretendere di essere “esperto tra gli esperti”, ma deve mantenere il proprio ruolo di garante della legalità e di valutatore imparziale dei risultati offerti del sapere scientifico.⁶⁸

Qualora nel dibattimento emergano tesi scientifiche divergenti, il giudice è tenuto a motivare la propria scelta, indicando in modo trasparente le ragioni che lo inducono a preferire un’impostazione teorica rispetto a un’altra. Solo in questo modo la prova scientifica può divenire strumento di razionalità e non di tecnicismo, contribuendo all’accertamento della verità nel rispetto delle garanzie processuali.⁶⁹

3.1 La sentenza Cozzini e l’attuazione dei principi di affidabilità e controllo epistemico della prova scientifica nel processo penale italiano.

L’elaborazione teorica sul ruolo del giudice nella valutazione della prova scientifica trova un riscontro concreto nella giurisprudenza, in particolare nella nota sentenza Cozzini (Cass., Sez. IV, 17 settembre 2010, n.43786).⁷⁰ Tale pronuncia segna un passaggio fondamentale nel percorso di definizione dei criteri di affidabilità del sapere tecnico, ponendo l’accento sulla necessità di un controllo epistemico e razionale delle conoscenze scientifiche introdotte nel processo.

Il caso riguardava dodici ex dirigenti della Ferrovie Trento-Malè S.p.A., condannati in appello per omicidio colposo in relazione alla morte di un operaio addetto alla manutenzione delle carrozze ferroviarie. L’uomo, nel corso della sua attività lavorativa, era stato esposto per oltre un decennio a fibre di amianto senza

⁶⁸ Il paradosso della prova scientifica consiste nella necessità, per il giudice, di effettuare un controllo ex post sulle conclusioni peritali riguardanti ambiti tecnico-scientifici che egli, ex ante, non conosce. Tale contraddizione si ricollega al principio *iudex peritus peritorum*, secondo cui il giudice, pur potendo avvalersi dell’opera dei periti, conserva la facoltà di valutare autonomamente le loro conclusioni e, se necessario, di discostarsene. Ne consegue che egli deve comunque verificare la coerenza e l’attendibilità delle valutazioni peritali, soprattutto quando esse presentino elementi di contraddittorietà. C. MINGO, *La valutazione della prova scientifica: la questione dello iudex peritus peritorum e il rapporto con l’intelligenza artificiale*, in *European Journal of privacy law and technologies*.

⁶⁹ A. MACCHIA, *Cit.*, 2022, pp. 23-26.

⁷⁰ Cass., Sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786, *Cozzini*, in *Cass. pen.*, 2011, p. 1835 ss.

adeguate misure di protezione, sviluppando successivamente un mesotelioma pleurico.

La Corte di Appello di Trento, ribaltando l'assoluzione di primo grado, aveva ritenuto che le omissioni imputabili ai vari dirigenti, succedutisi nel tempo, avessero avuto un effetto concausale nel determinare l'evento letale. Questa conclusione si fondava sull'assunto che il mesotelioma pleurico fosse una patologia dose-correlata e che la protrazione dell'esposizione avesse accelerato il processo cancerogeno, anticipando così l'esito mortale.

La Corte di Cassazione, investita dei ricorsi proposti dagli imputati, ha tuttavia annullato con rinvio la decisione impugnata, individuando due carenze motivazionali fondamentali. La prima concerneva l'individuazione della legge scientifica di riferimento (cd. Legge di copertura), ossia la teoria sulla base della quale era stato ricostruito il nesso causale generale tra l'esposizione all'amianto e la malattia.⁷¹ La seconda riguardava la mancata verifica della causalità individuale, vale a dire l'applicazione concreta di quella legge al singolo caso, tenendo conto delle specifiche condizioni probatorie.

Con riferimento alla prima carenza, la Corte ha chiarito che il giudice, nell'individuare la legge scientifica di copertura, deve adottare criteri rigorosi di selezione per evitare di fondare la decisione su teorie non affidabili. La Cassazione distingue tra ipotesi in cui la validità della teoria è pacificamente riconosciuta, casi in cui solo una tra le diverse ricostruzioni è metodologicamente plausibile, e situazioni in cui coesistono più teorie scientifiche astrattamente sostenibili. In quest'ultimo scenario, che rappresenta la parte più complessa dell'accertamento, il giudice è tenuto a compiere un confronto critico tra gli ordinamenti disponibili, verificando quali studi presentino basi empiriche solide, quali siano i margini di incertezza e quale posizione risulti sorretta dal consenso prevalente della comunità scientifica.⁷² Questa valutazione, lungi dal potersi risolvere in un'adesione formale

⁷¹ Secondo il modello hempeliano della legge di copertura, la spiegazione consiste nel ricondurre il fenomeno da chiarire a una legge generale di natura che ne giustifica il verificarsi. *Hempel e il modello della legge di copertura*, in *Sentieri della Ragione*.

⁷² Come sottolinea F. MAROZZI nell'articolo *Quale metodo per l'introduzione della scienza nel processo penale: la sentenza Cozzini*, in *Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA)*, sezione Giurisprudenza, 2023, particolare attenzione è dedicata al ruolo del medico legale, il cui contributo anche risulta essenziale per consentire al giudice di attribuire corretto valore alle conclusioni scientifiche presentate nel processo.

a una tesi, implica un vero e proprio controllo epistemico sulle conoscenze introdotte nel processo, volto a distinguere la good science, cioè la scienza affidabile e verificabile, dalla cosiddetta junk science, ossia quella priva di fondamento metodologico e non riscontrata dalla comunità scientifica.

Sotto il profilo dell'approccio teorico, la Cassazione ha censurato la Corte territoriale per aver aderito acriticamente alla teoria che attribuisce al prolungamento dell'esposizione un effetto acceleratore della cancerogenesi, senza sottoporla a un adeguato controllo di attendibilità scientifica. La Suprema Corte ha ribadito che il giudice non può limitarsi a recepire passivamente le tesi degli esperti, ma deve esercitare un controllo razionale e argomentato sulla validità delle conoscenze tecniche utilizzate. A tal fine, egli deve esaminare la qualità delle fonti scientifiche, verificare l'imparzialità degli esperti e individuare quale teoria risulti sostenuta dal consenso prevalente della comunità scientifica.

Parallelamente, la Corte ha rilevato che la motivazione d'appello fosse del tutto carente in ordine alla verifica dell'effettiva sussistenza dell'effetto acceleratore ipotizzato. Secondo la Cassazione, il giudice avrebbe dovuto ricercare dati empirici e cronologici precisi per dimostrare che la progressione della malattia fosse stata realmente influenzata dal prolungamento dell'esposizione, e non da fattori alternativi.

Conseguentemente, la sentenza è stata annullata con rinvio, con l'indicazione di procedere a ulteriori accertamenti. In particolare, la Corte d'Appello dovrà stabilire: 1) se esista, nel dibattito scientifico, un consenso consolidato circa l'effetto acceleratore della protrazione dell'esposizione dopo l'iniziazione del processo patogenico; 2) se tale legge scientifica abbia valore universale o solo probabilistico; 3) in quest'ultimo caso, se l'effetto acceleratore si sia effettivamente verificato nella vicenda concreta; 4) infine, se le condotte anteriori all'innescio del processo cancerogeno possano considerarsi causalmente rilevanti secondo le conoscenze scientifiche.

L'aspetto forse più significativo della pronuncia risiede, tuttavia, nella parte della motivazione dedicata ai criteri di valutazione dell'affidabilità del sapere scientifico. In questa sezione, la Corte introduce un approccio di respiro comparato, richiamando, seppur implicitamente, i principi affermati nella celebre sentenza

Daubert della Corte Suprema degli Stati Uniti del 1993 di cui rinveniamo la trattazione nel paragrafo 2.3.⁷³ Questo riferimento conferisce alla Cozzini un ruolo particolare, poiché segna un punto d'incontro tra la tradizione processuale italiana e i modelli internazionali di scrutinio della prova scientifica, fondati sull'esigenza di verificare il metodo, la coerenza e il consenso scientifico che sorreggono una teoria.⁷⁴

Nel paragrafo 16 della motivazione, la Corte di Cassazione elabora infatti una serie di criteri volti a guidare il giudice nella selezione delle conoscenze scientifiche utilizzabili nel processo. Il giudice deve, in primo luogo, esaminare con rigore gli studi su cui si fonda la teoria considerata, verificandone la base empirica, l'ampiezza e l'oggettività della ricerca, nonché il grado di riscontro che i fatti reali offrono alle ipotesi formulate. È altresì necessario valutare la discussione critica sviluppata all'interno della comunità scientifica, analizzando sia i dati che mettono in dubbio la validità della teoria, sia le posizioni alternative emerse nel dibattito.

Un ulteriore parametro di attendibilità è rappresentato dal livello di consenso scientifico raggiunto, elemento che, pur non essendo determinante, contribuisce a misurare la credibilità complessiva della teoria. Rileva inoltre l'indipendenza e l'autorevolezza dei soggetti che conducono le ricerche, poiché le conclusioni tratte da enti pubblici o istituzionali offrono garanzie di neutralità ben maggiori rispetto a quelle provenienti da studi commissionati da soggetti coinvolti in controversie giudiziarie.

Quando più teorie appaiono plausibili, il giudice è tenuto a individuare quella maggiormente affidabile e metodologicamente solida, ossia la teoria che esprima un consenso preponderante e fornisca dati concreti e verificabili per il caso di specie. Questa operazione non può essere condotta in modo isolato: spetta agli esperti delineare il quadro complessivo delle diverse scuole di pensiero, illustrandone fondamenti, limiti e divergenze, così da consentire al giudice di formulare una valutazione consapevole e razionale.⁷⁵

⁷³S. ZIRULIA, *Esposizione a sostanze Tossiche e responsabilità penale*, Milano, 2018, p.6.

⁷⁴A. MONTAGNI, *La prova scientifica*, in *Scuola superiore di magistratura*, 2019, p.4.

⁷⁵ «Per valutare l'attendibilità di una teoria - si legge nella sentenza - occorre esaminare gli studi che la sorreggono. Le basi fattuali sui quali essi sono condotti. L'ampiezza, la rigorosità, l'oggettività

La Corte sottolinea, infine, l'obbligo di una motivazione chiara e trasparente, che renda esplicite le fonti scientifiche esaminate, le ragioni della preferenza accordata e il percorso logico seguito. Pur riconoscendo la complessità dell'incarico, la Cozzini ritiene il metodo in questione non solo praticabile, ma indispensabile per garantire che la prova scientifica operi come strumento di razionalità e non di automatismo tecnico, assicurando così il rispetto dei principi del giusto processo.⁷⁶

La Corte ha invece confermato la correttezza della motivazione d'appello sul versante dell'evitabilità dell'evento, ritendendo che l'adozione delle cautele tecniche possibili all'epoca avrebbe avuto una probabilità significativa di ritardare la morte del lavoratore, sufficiente a fondare la responsabilità colposa.

Nel complesso, la sentenza afferma un principio di grande rilievo sistematico: il giudice deve svolgere un ruolo di valutatore critico e non di mero recettore del sapere scientifico. È suo compito assicurare che il metodo utilizzato sia affidabile, coerente e condiviso, e che l'applicazione concreta delle teorie scientifiche avvenga secondo criteri di razionalità e verificabilità.⁷⁷

L'approccio adottato, centrato sull'esame epistemologico della prova scientifica, si inserisce in continuità con la precedente pronuncia Franzese, che aveva invece individuato i criteri logico-probabilistici necessari per accertare il nesso causale. Sebbene le due decisioni si muovano su piani diversi, quella Franzese su un versante più logico-giuridico e la Cozzini su uno propriamente metodologico-scientifico, entrambe contribuiscono a delineare un sistema coerente di garanzie, volto ad assicurare che il giudizio penale si fondi su conoscenze affidabili, verificabili e sottoposte a un reale controllo razionale.

della ricerca. Il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi. La discussione critica che ha accompagnato l'elaborazione dello studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l'ipotesi sia sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate. L'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica. Ancora rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica. Infine, dal punto di vista del giudice, che risolve casi ed esamina conflitti aspri, è di preminente rilievo l'identità, l'autorità indiscussa, l'indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca le finalità per le quali si muove.». (Cass., Sez. IV, n. 43786 del 17 settembre 2010, pag. 44).

⁷⁶ C. CONTI, *Il BARD paradigma di metodo: legalizzare il convincimento senza riduzionismi aritmetici in Diritto penale e processo*, 6, 2020, p. 833.

⁷⁷ S. ZIRULIA, *cass. pen., sez. iv, 17.9.2010 (dep. 13.12.2010), n. 43786, pres. marzano, rel. blaiotta, imp. cozzini e altri (amianto e nesso di causalità) in Diritto penale contemporaneo* archivio, 2011.

3.2 Dalla sentenza Franzese al principio dell’“oltre ragionevole dubbio”.

Tra le decisioni che hanno segnato l’evoluzione del rapporto tra diritto e scienza, un ruolo centrale spetta alla sentenza Franzese (Cass., Sez. Un., 11 settembre 2002, n.30328).⁷⁸ Si tratta di un arresto che ha inciso profondamente sulla teoria della causalità e sulla metodologia di valutazione delle prove a contenuto tecnico, ponendo le basi per un diverso modo di intendere la razionalità del giudizio penale. Prima di analizzarne i principi, è opportuno rilevare come essa rappresenti il punto di partenza di un percorso che ha progressivamente ridefinito i criteri di accertamento della responsabilità e il valore conoscitivo della prova scientifica, fino a condurre alla successiva formalizzazione legislativa del principio dell’“oltre ragionevole dubbio”.

Il caso Franzese trae origine dal procedimento a carico di un medico chirurgo, ritenuto responsabile di omicidio colposo per la morte di un paziente ricoverato presso l’ospedale Cardarelli di Napoli. Secondo l’accusa, l’imputato, nella sua qualità di responsabile del reparto di chirurgia, avrebbe omesso di effettuare gli accertamenti necessari e di predisporre le cure idonee a fronte di un quadro clinico che evidenziava una grave neutropenia e un marcato stato di immunodeficienza, dimettendo prematuramente il paziente nonostante la persistenza di un rischio elevato. Questa condotta, secondo i consulenti tecnici, avrebbe avuto un ruolo determinante nello sviluppo della sepsi addominale che portò al decesso del malato, potendosi escludere l’evento con un elevato grado di probabilità logica se fossero state adottate le terapie appropriate.

Sia il pretore che la Corte d’appello di Napoli confermarono la responsabilità del medico, evidenziando che le omissioni di diagnosi e cura avevano contribuito in modo rilevante all’esito letale e che un corretto trattamento avrebbe verosimilmente evitato la morte.

Il ricorso per cassazione dedusse, tra gli altri motivi, la violazione delle regole sulla causalità e sulla valutazione della prova, sostenendo che non era stata dimostrata la posizione di garanzia dell’imputato né l’effettiva incidenza causale

⁷⁸ Cass., Sez. Un., 11 settembre 2002, n. 30328, *Franzese*, in *Cass. pen.*, 2002, 2626.

delle omissioni sull'evento, anche in ragione dell'assenza di un esame autoptico e della mancanza di riscontri scientifici certi sulla patologia infettiva.⁷⁹

A seguito del ricorso, la Quarta Sezione della Cassazione⁸⁰ rimise gli atti alle Sezioni Unite, rilevando un contrasto giurisprudenziale in tema di nesso causale nei reati omissivi, con particolare riguardo alla responsabilità professionale del medico. Si contrapponevano infatti due orientamenti: uno più rigoroso, che esigeva la prova che l'azione doverosa avrebbe evitato l'evento con un grado di probabilità prossimo alla certezza; e un altro più elastico, che riteneva sufficiente la sussistenza di concrete e apprezzabili probabilità di successo dell'intervento omissivo.

Le Sezioni Unite, chiamate a risolvere il contrasto, hanno affrontato in modo sistematico la questione della causalità nei reati omissivi impropri, ridefinendo i criteri logico-probatori necessari per affermare la responsabilità penale.

Muovendo dal paradigma condizionalistico di cui all'art. 40 c.p., la Corte ha ribadito che il nesso causale deve essere accertato attraverso un giudizio controfattuale fondato su regole di esperienza o leggi scientifiche di copertura idonee a stabilire se, ipotizzando come realizzata la condotta doverosa omissiva, l'evento non si sarebbe verificato oppure si sarebbe prodotto con minore intensità lesiva o in epoca significativamente posteriore.⁸¹

La sentenza ha chiarito che, anche in ambito medico, il giudizio causale non può ridursi a una valutazione meramente statistica: il giudice deve integrare i dati scientifici con un ragionamento probatorio di tipo logico-induttivo, volto a verificare l'effettiva pertinenza della legge di copertura al caso concreto. Ne discende la distinzione, di fondamentale importanza, tra probabilità statistica e probabilità logica: la prima esprime la frequenza di un evento all'interno di una classe di casi; la seconda misura il grado di conferma dell'ipotesi causale in

⁷⁹ F. STELLA, *L'allergia alle prove della causalità individuale*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura penale*, 2003, pp. 413 ss.

⁸⁰ F. D'ALESSANDRO, *Spiegazione causale mediante leggi scientifiche, a dieci anni dalla sentenza Franzese*, in *dis CRIMEN*, 2019, pp.331-332

⁸¹ Cfr. La giurisprudenza di legittimità, a partire dagli anni Ottanta, ha inizialmente accolto un modello probabilistico di causalità, ritenendo sufficiente che la condotta omissiva avesse serie e apprezzabili possibilità di evitare l'evento. In seguito, la Corte di Cassazione ha progressivamente abbandonato questa impostazione, riaffermando la necessità di un nesso causale fondato su un legame di connessione necessaria, secondo il modello condizionalistico e ponendo così le basi per la successiva pronuncia delle sezioni unite Franzese. R. BLAIOTTA, *La Sentenza Franzese: ascendenze e proiezioni nel futuro*, in *Sistema Penale*, 2023, pp.5-7.

relazione all'intero compendio probatorio. Il giudice non deve dunque interrogarsi sulla percentuale di successo astrattamente ricavabile dai dati scientifici, ma stabilire se, sulla base di tutte le evidenze disponibili, sia razionalmente credibile che l'omissione dell'agente abbia costituito condizione necessaria dell'evento.

Le sezioni Unite hanno respinto l'impostazione più elastica, secondo cui sarebbero bastate "serie e apprezzabili probabilità di successo" dell'intervento doveroso, ritenendo invece necessario che la spiegazione causale raggiunga un elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica. Tale espressione, pur non coincidente con la certezza assoluta, richiede un livello di conferma capace di escludere, in base all'evidenza disponibile, la plausibilità di cause alternative. Questo criterio, ispirato a un principio di realismo probatorio, assicura coerenza con le garanzie costituzionali di legalità e di responsabilità personale, impedendo che la causalità penale venga surrogata da mere valutazioni di rischio o da considerazioni probabilistiche prive di fondamento concreto.

Il valore della pronuncia Franzese risiede nell'aver ricondotto il giudizio causale entro il paradigma della razionalità probatoria, imponendo che l'accertamento si fondi su un ragionamento controllabile e giustificabile secondo criteri logico-scientifici. La Corte ha così anticipato il contenuto sostanziale del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", poi codificato con la riforma dell'art. 533 c.p.p. del 2006. Il richiamo dell'"altro grado di credibilità razionale" coincide, infatti, con l'esigenza che il giudice pervenga a una certezza processuale fondata su prove coerenti e non contraddette da elementi di segno opposto, escludendo ogni dubbio ragionevole sull'effettiva esistenza del nesso causale.

La Franzese ha dunque segnato il passaggio da una concezione meramente quantitativa della causalità a un modello logico-argomentativo del giudizio penale, nel quale la prova scientifica diventa oggetto di verifica razionale e non di adesione acritica. Il nesso causale si trasforma così nel risultato di un percorso inferenziale fondato sulla coerenza logica e sulla completezza del ragionamento probatorio, che deve consentire al giudice di giungere a una conclusione giustificata e controllabile, realmente immune da dubbi ragionevoli.

3.3 La codificazione del principio dell'“oltre ragionevole dubbio” nell'articolo 533 c.p.p.

La legge 20 febbraio 2006, n. 46, conosciuta come “legge Pecorella”, ha assunto una posizione regina nell'evoluzione della logica probatoria del processo penale, introducendo nel primo comma dell'articolo 533 c.p.p.⁸² la formula secondo cui la condanna può essere pronunciata solo se la colpevolezza dell'imputato risulta provata “oltre ogni ragionevole dubbio”. Con questa disposizione, il legislatore ha tradotto in norma positiva un principio già riconosciuto come implicito nella presunzione di innocenza sancita dall'articolo 27 della Costituzione e progressivamente elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.⁸³

Questa innovazione normativa rappresenta l'esito di un percorso culturale e giurisprudenziale avviato negli anni precedenti. Le Sezioni Unite, con la sentenza Franzese, avevano individuato nell'“alto grado di credibilità razionale” il parametro logico per l'accertamento del nesso causale, affermando che la responsabilità penale può fondarsi solo su un grado di certezza razionale e non su mere probabilità statistiche. La riforma del 2006 ha recepito e generalizzato tale orientamento, elevandolo a regola generale di valutazione della prova.

L'espressione “oltre ogni ragionevole dubbio” trae origine dal diritto anglosassone e riproduce il celebre standard probatorio del *beyond a reasonable doubt*, pilastro del sistema di common law. Nel contesto italiano, essa non indica uno stato soggettivo di convinzione morale del giudice, ma un criterio oggettivo di coerenza logica e di razionalità del ragionamento probatorio. La condanna è dunque legittima solo quando, esaminato l'insieme delle prove, nessuna spiegazione alternativa dei fatti risulti plausibile o idonea a incrinare la conclusione di colpevolezza.

L'articolo 533 si colloca in continuità con l'articolo 530 c.p.p., che già imponeva l'assoluzione anche in presenza di prove insufficienti o contraddittorie.

⁸² Ex articolo 533 c.p.p. dispositivo letterale del primo comma: 1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza.

⁸³ A. GAITO, *Cit.*, 2008, pp. 422-423.

Se quest'ultimo rappresenta la soglia negativa del dubbio, l'articolo 533 ne costituisce il corrispettivo positivo: la condanna è possibile solo quando la valutazione probatoria raggiunge un livello di coerenza tale da superare ogni dubbio fondato.⁸⁴ La giurisprudenza successiva ha chiarito che la riforma non ha introdotto un nuovo standard di prova, ma un metodo di controllo razionale del convincimento, imponendo al giudice di motivare la decisione con un percorso argomentativo logicamente verificabile.⁸⁵

Il principio dell'“oltre ogni ragionevole dubbio” assume così una funzione essenzialmente garantista: non misura la quantità delle prove raccolte, ma la solidità del ragionamento che le collega alla conclusione di colpevolezza. La verità processuale non coincide con la verità assoluta, ma con la ricostruzione dei fatti che, alla luce dell'intero compendio probatorio, risulta più credibile e coerente. L'articolo 533 c.p.p. rappresenta quindi l'approdo di un lungo percorso di evoluzione giuridica e culturale, trasformando il giudizio penale in un atto di razionalità pubblica fondato sulla logica, sull'esperienza e sul rispetto della presunzione di innocenza.⁸⁶

Il medesimo tema si pone, con particolare rilievo, nella fase delle misure cautelari personali, dove la decisione giudiziale si fonda su un sapere necessariamente probabilistico. Anche qui, il principio del libero convincimento non equivale a libertà arbitraria, ma implica un obbligo di coerenza, proporzionalità e razionalità argomentativa.

Il giudice della cautela, pur operando su un piano conoscitivo incompleto, deve motivare la propria decisione in modo logicamente fondato, dimostrando perché l'ipotesi accusatoria appaia, allo stato degli atti, più plausibile di ogni alternativa. Il dubbio, in questo contesto, non è un ostacolo all'adozione della misura, ma un parametro di controllo che impone un esame critico del materiale indiziario e una motivazione puntuale sulla necessità della restrizione della libertà.

⁸⁴ J. DELLA TORRE, *il lungo cammino della giurisprudenza italiana sull'“oltre ogni ragionevole dubbio, in diritto penale contemporaneo*, Milano, 2014, p.10.

⁸⁵ V. Cass., Sez. II, 21 aprile 2006, Serino, in Ced. Cass., n. 233785. Tra le pronunce di questo periodo si vedano anche: Cass., Sez. I, 11 maggio 2006, Ganci, ivi, n. 234111; Cass., Sez. I, 28 giugno 2006, Volpon, ivi, n. 234374; Cass., Sez. II, 27 aprile 2006, n. 15568, in *dejure*.

⁸⁶ J. DELLA TORRE, *Cit.*, 2014, pp. 1-22.

La giurisprudenza più recente ha ribadito che il libero convincimento non significa discrezionalità assoluta, ma metodo razionale di giudizio. La Corte di cassazione, con riferimento anche al caso “Trattativa Stato–Mafia” (Cass., Sez. VI, 10 novembre 2023, n. 45506), ha affermato che il giudice cautelare deve sottoporre gli indizi a un vaglio di plausibilità razionale, verificando la solidità dell’ipotesi accusatoria e la tenuta delle inferenze logiche.

Il principio del dubbio ragionevole, pur con intensità diversa rispetto al giudizio di merito, agisce dunque come limite epistemico e garanzia di legalità anche nella fase cautelare: ogni decisione che incide sulla libertà personale deve essere il risultato di un ragionamento verificabile, non di una semplice intuizione.⁸⁷

3.4 La giurisprudenza successiva alle sentenze Franzese e Cozzini.

Nel solco tracciato dalle due sentenze pilota in ambito di prova scientifica, la giurisprudenza successiva ha ulteriormente precisato il ruolo del giudice di fronte ad essa. In particolare, una decisione della Cassazione del 2015 ha riaffermato che il giudice è chiamato ad assumere la funzione di custode della scientificità del sapere tecnico, verificando la solidità del metodo impiegato e la correttezza della sua applicazione al caso concreto.

Questa prospettiva riprende e sviluppa l’impostazione della Cozzini, secondo cui il giudice non deve farsi mero recettore del sapere scientifico, ma garante della sua attendibilità, motivando con rigore logico il percorso argomentativo che conduce alla scelta di accogliere o escludere un determinato risultato tecnico.

La riflessione mette in luce una difficoltà tuttora viva: quella di amministrare un sapere “altro”, tipico delle scienze, entro le categorie del ragionamento giuridico. Ne deriva una costante tensione tra il metodo e il merito del sapere scientifico, ambiti che spesso si sfiorano e si sovrappongono, rendendo complessa la delimitazione del campo di competenza giudiziale.⁸⁸

⁸⁷F. FALATO, *Principio del ragionevole dubbio e libero convincimento del giudice cautelare in Archivio Penale*, n.3, 2024, pp. 1-33.

⁸⁸C. CONTI, *Cit.*, 2020, p.834.

4. Il ruolo delle istituzioni europee nella disciplina della prova scientifica e tecnologica.

Negli ultimi decenni, l'evoluzione delle tecnologie applicate alla giustizia penale ha imposto la necessità di un quadro normativo capace di conciliare l'efficacia degli strumenti scientifici con il rispetto dei diritti fondamentali. In questo scenario, il Consiglio d'Europa e la Corte europea dei diritti dell'uomo hanno rivestito un ruolo centrale, orientando la modernizzazione dei sistemi giuridici nazionali e ponendo le basi per una cultura della prova tecnologica rispettosa delle garanzie convenzionali.

Il contributo del Consiglio d'Europa è stato determinante nel promuovere una progressiva armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri. Attraverso convenzioni e raccomandazioni, l'organizzazione ha cercato di fornire un quadro giuridico comune in grado di governare l'uso delle nuove tecnologie nel processo penale. Già con la Convenzione sulla criminalità informatica, firmata a Budapest nel 2001, sono stati fissati principi fondamentali destinati a regolare le attività di indagine in ambiente digitale, imponendo agli Stati di garantire che l'utilizzo degli strumenti tecnologici avvenga nel rispetto del principio di proporzionalità e della tutela dei dati personali.⁸⁹

Negli anni successivi, il Consiglio ha continuato a intervenire in ambiti diversi ma complementari, come dimostra la Convenzione di Lanzarote del 2007, che ha posto al centro la protezione dei minori contro gli abusi sessuali, incoraggiando un uso responsabile delle tecnologie investigative. Già in precedenza, la Convenzione n.108 del 1981 e le Raccomandazioni R (87)15 e R (92)1 avevano introdotto i principi di necessità, proporzionalità e finalità nel trattamento dei dati personali, anticipando le moderne concezioni di privacy e sicurezza dell'informazione.

⁸⁹ Article 2 of the Convention– Illegal access Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the access to the whole or any part of a computer system without right. A Party may require that the offence be committed by infringing security measures, with the intent of obtaining computer data or other dishonest intent, or in relation to a computer system that is connected to another computer system.

Questo percorso è culminato, nel 2018, con la Carta Etica Europea sull'Intelligenza Artificiale nei sistemi giudiziari, documento che ha sancito la necessità di assicurare trasparenza, imparzialità e responsabilità nell'impiego degli algoritmi a supporto dell'attività giudiziaria.⁹⁰ Tale iniziativa si inserisce in un più ampio sforzo di cooperazione tra gli Stati membri, volto a garantire l'affidabilità e la qualità delle analisi forensi, anche grazie alla creazione dell'ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes), rete europea che promuove standard comuni e la condivisione delle migliori pratiche nel campo delle scienze forensi.

Parallelamente all'azione normativa del Consiglio d'Europa, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha assunto una posizione di primo piano nel definire i limiti e le condizioni di ammissibilità della prova tecnologica, fornendo agli Stati una guida interpretativa volta a preservare il giusto equilibrio tra esigenze investigative e tutela dei diritti fondamentali. Attraverso la propria giurisprudenza, la Corte ha costantemente richiamato la necessità di assicurare trasparenza, tracciabilità e controllo giurisdizionale sulle modalità di raccolta e gestione dei dati.

In diverse pronunce, la Corte ha censurato le normative nazionali che consentivano intercettazioni o accessi informatici senza una disciplina chiara o senza garanzie adeguate alla difesa, ribadendo che la legalità e la proporzionalità costituiscono requisiti imprescindibili di ogni misura invasiva. Particolarmente significativa, in questo senso, è la sentenza *Uzun c. Germania* nella quale è stato ritenuto conforme alla Convenzione l'utilizzo del GPS come strumento di indagine solo in presenza di una normativa precisa, proporzionata allo scopo e sottoposta a un effettivo controllo del giudice.⁹¹ La Corte ha inoltre chiarito che forme di

⁹⁰ I cinque principi della Carta etica sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi. 1. Principio del rispetto di diritti fondamentali: assicurare che l'elaborazione e l'attuazione di strumenti e servizi di intelligenza artificiale siano compatibili con i diritti fondamentali. 2. Principio di non-discriminazione: prevenire specificatamente lo sviluppo o l'intensificazione di discriminazioni tra persone o gruppi di persone. 3. Principio di qualità e di sicurezza: in ordine al trattamento di decisioni e dati giudiziari, utilizzare fonti certificate e dati intangibili, con modelli elaborati interdisciplinariamente, in un ambiente tecnologico sicuro. 4. Principio di trasparenza, imparzialità e equità: rendere le metodologie di trattamento dei dati accessibili e comprensibili, autorizzare verifiche esterne. 5. Principio "del controllo da parte dell'utilizzatore": Precludere un approccio prescrittivo e assicurare che gli utilizzatori siano attori informati e abbiano il controllo delle loro scelte.

⁹¹ Sentenza n.35623/05, Corte EDU (Quinta sezione), 2/12/2010. La Corte distingue la sorveglianza tramite GPS da quella visiva o acustica, poiché, in genere, quest'ultima incide maggiormente sulla vita privata, rivelando più aspetti personali. Nel caso esaminato, l'uso del GPS, disposto per indagare su tentativi di omicidio rivendicati da un gruppo terroristico e prevenire nuovi attentati, perseguiva

sorveglianza generalizzata o continuativa possono integrare una violazione dell'articolo 8 della Convenzione, che tutela il diritto al rispetto della vita privata.

Nel complesso, l'azione congiunta del Consiglio d'Europa e della Corte EDU ha contribuito a delineare un modello europeo di giustizia penale fondato sull'equilibrio tra innovazione e garanzie fondamentali. Le convenzioni e le raccomandazioni del primo hanno fornito un quadro di riferimento comune per disciplinare l'uso delle tecnologie nel processo penale, mentre la giurisprudenza della seconda ne ha assicurato l'applicazione concreta, vigilando sul rispetto dei principi di proporzionalità e controllo giurisdizionale.

In conclusione, il sistema europeo si distingue oggi per la capacità di governare le trasformazioni introdotte dal progresso scientifico senza sacrificare le garanzie individuali. Il percorso tracciato dalle istituzioni di Strasburgo ha dato vita a un modello di giustizia tecnologica che, pur accogliendo l'innovazione, mantiene al centro la dignità e la libertà della persona, riaffermando che nessuna efficienza tecnica può giustificare la compressione dei diritti fondamentali.⁹²

obiettivi di sicurezza nazionale e tutela delle vittime. Tuttavia, la Corte ribadisce che tale misura è legittima solo se risponde a un effettivo bisogno sociale ed è proporzionata allo scopo perseguito.

⁹² G. CANZIO E L. LUPARIA DONATI, *Cit.*, 2025, pp.132-150.

CAPITOLO 2

LA PERIZIA PSICHIATRICA

SOMMARIO: 1. La perizia in generale – 1.1 La perizia coattiva nel bilanciamento tra libertà personale e accertamento probatorio – 1.2 La consulenza tecnica: disciplina e funzioni nel processo penale – 2. Evoluzione storica del rapporto tra psichiatria e diritto penale – 2.1 Funzione e ambito applicativo della perizia psichiatrica nel processo penale – 2.2 L'imputabilità penale e i criteri per la sua valutazione – 2.3 Il ruolo della perizia psichiatrica nella valutazione della pericolosità sociale – 2.3.1 Il fondamento e la funzione della pericolosità sociale nel sistema penale – 2.3.2 L'evoluzione della disciplina della pericolosità sociale presunta: dall'art. 204 c.p. alla legge Gozzini – 3. La perizia criminologica: dal divieto processuale alle ipotesi di ammissibilità – 3.1 Evoluzione storica del divieto di perizia criminologica – 3.2 Il divieto di perizia criminologica nel giudizio di cognizione – 3.3 Le eccezioni al divieto di perizia criminologica nel vigente sistema processuale – 4. Inquadramento comparatistico della perizia psichiatrica – 4.1 La disciplina dell'imputabilità e della perizia psichiatrica nel sistema penale francese – 4.1.1 L' *"Affaire Halimi"*: applicazione dell'art. 122-1 *Code pénal* e profili di irresponsabilità penale – 4.1.2 La giurisprudenza della *Cour de cassation* sull'applicazione degli articoli 706-47 e 706-47-1 c.p.p. – 4.2 Il modello inglese: ruolo del giudice ed equilibrio tra parti nella gestione della prova peritale – 4.2.1 L'infermità mentale nel diritto inglese: dalle *M'Naghten Rules* alla *diminished responsibility* – 4.3 Dalle *M'Naghten Rules* ai modelli alternativi: l'esperienza statunitense – 4.4 Tabella riassuntiva tra i vari ordinamenti analizzati – 4.5 La tutela del soggetto affetto da disturbi mentali nella giurisprudenza della Corte EDU: legalità della detenzione e garanzie procedurali.

1. La perizia in generale.

Della perizia si era già fatto cenno in precedenza, quale principale strumento attraverso cui il sapere tecnico-scientifico trova accesso nel processo penale. Essa rappresenta la via tipica e formalmente regolata di ingresso delle conoscenze specialistiche nel giudizio, dove vengono sottoposte al vaglio del contraddittorio e integrate nel percorso probatorio. In tal modo, il giudice può avvalersi di competenze che oltrepassano il piano strettamente giuridico, colmando la distanza tra la dimensione tecnica della scienza e quella normativa del diritto. La perizia, pertanto, svolge una funzione di mediazione essenziale tra il linguaggio scientifico e quello giuridico, consentendo che i risultati del sapere tecnico assumano rilevanza processuale senza perdere la loro affidabilità metodologica.

Nel codice di procedura penale, la perizia è disciplinata dagli articoli 220 e seguenti, che ne disciplinano i presupposti, i limiti e le modalità di svolgimento. Ai sensi dell'articolo 220 c.p.p.,⁹³ essa è ammessa ogniqualvolta si renda necessario svolgere indagini o acquisire valutazioni che richiedano specifiche conoscenze tecniche, scientifiche o artistiche. In virtù di ciò, il giudice può colmare il divario tra la propria formazione giuridica e la complessità del sapere tecnico-scientifico, ricorrendo all'opera di un esperto in grado di fornire un contributo qualificato all'accertamento dei fatti.⁹⁴

Tuttavia, lo stesso art. 220, comma 2, c.p.p.⁹⁵ pone anche una serie di limiti al ricorso alla perizia, escludendone l'ammissibilità per accertamenti volti a stabilire aspetti estranei al fatto oggetto di giudizio, come il carattere o la personalità dell'imputato, la sua tendenza a delinquere o le qualità psichiche non patologiche. La ratio di questa esclusione risiede nell'esigenza di preservare la neutralità del processo e di evitare che la valutazione tecnico-scientifica si trasformi in un giudizio morale o psicologico sulla persona, in contrasto con il principio di presunzione di innocenza.

La perizia può essere disposta sia nella fase delle indagini preliminari sia nel dibattimento, assumendo una funzione essenziale nella ricostruzione dei fatti. Essa consente di raccogliere, interpretare e valutare dati che il giudice, privo di competenze tecniche, non potrebbe autonomamente comprendere o verificare. La decisione di disporre una perizia compete al giudice, il quale, con ordinanza motivata, nomina l'esperto, definisce l'oggetto dell'incarico e stabilisce le modalità di esecuzione.

Il perito, una volta accettato l'incarico, assume una posizione di particolare rilievo nel procedimento, in quanto agisce quale ausiliario del giudice e deve adempiere ai propri compiti con imparzialità, diligenza e rispetto del segreto

⁹³ Ex art. 220 c.p.p. rubricato *Oggetto della perizia*, composto da due commi di cui il primo (dispositivo letterale): 1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.

⁹⁴ GERVASI G. E GERVASI G., *La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale*, in *Scienze Forensi Magazine*, 23 febbraio 2023, consultato il 2 novembre 2025.

⁹⁵ Ex art 220 c.p.p., secondo comma (dispositivo letterale): 2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

professionale. L'art. 221 c.p.p. disciplina la scelta del perito, che avviene, di regola, tra i professionisti iscritti negli albi tenuti presso i tribunali, suddivisi in categorie in base alla materia di competenza.⁹⁶ Tuttavia, la norma consente al giudice di derogare a tale criterio, nominando, se necessario, un esperto non iscritto all'albo ma dotato di specifiche competenze nella disciplina richiesta, preferibilmente individuato tra soggetti che svolgono attività presso enti pubblici o istituti di ricerca. Tale flessibilità consente di garantire la qualità e l'affidabilità del contributo tecnico, soprattutto nei casi in cui l'oggetto dell'accertamento richieda conoscenze altamente specialistiche.

L'attività peritale si articola in diverse fasi, che comprendono la raccolta dei dati, la loro interpretazione e la formulazione di una valutazione tecnica sulla base delle conoscenze acquisite. Il ruolo del perito è quello di rendere comprensibile al giudice la complessità del fenomeno esaminato, traducendo il linguaggio tecnico in termini idonei a essere utilizzati nel ragionamento probatorio.

Accanto al perito nominato dal giudice, le parti hanno la facoltà di nominare consulenti tecnici di parte, i quali svolgono un ruolo di contraddittorio scientifico, garantendo il confronto tra diverse tesi e assicurando un equilibrio tra accusa e difesa. La distinzione tra il perito e il consulente tecnico risiede nella diversa posizione processuale e nel differente grado di imparzialità: il primo è soggetto all'obbligo di verità e risponde penalmente in caso di dichiarazioni mendaci, mentre il secondo, in quanto ausiliario di parte, non è vincolato agli stessi obblighi e può orientare la propria valutazione in senso favorevole alla parte che rappresenta.

Il giudice, una volta acquisite le relazioni peritali e i pareri dei consulenti, deve procedere a una valutazione critica del materiale tecnico-scientifico. Egli non è vincolato alle conclusioni dell'esperto, ma ha il dovere di motivare la propria decisione, spiegando le ragioni per le quali ritiene di aderire o meno al parere espresso. Questa valutazione deve essere condotta secondo criteri di razionalità e

⁹⁶ Ex art. 221 c.p.p., rubricato *Nomina del perito*, dispositivo letterale: 1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito. 2. Il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline. 3. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 36.

coerenza, verificando la competenza del perito, la correttezza del metodo impiegato, l'affidabilità scientifica della teoria applicata e la possibilità di controllo e verifica dei risultati. In questo modo, il sapere scientifico viene pienamente integrato nel processo penale, senza assumere un valore assoluto, ma rimanendo sottoposto al vaglio critico del giudice e delle parti.⁹⁷

Infine, la normativa prevede la possibilità di sostituire il perito nei casi di negligenza, ritardo o impossibilità a proseguire l'incarico, nonché una serie di cause di esclusione dell'ufficio, volte a garantire l'idoneità e l'imparzialità dell'esperto.⁹⁸ Non possono, infatti, svolgere tale funzione i minorenni, gli incapaci, coloro che sono interdetti dai pubblici uffici o sottoposti a misure di prevenzione, nonché chi abbia già rivestito ruoli incompatibili nel medesimo procedimento, come quello di testimone o consulente tecnico.⁹⁹

Nel complesso, la perizia si configura come istituto di fondamentale importanza nel processo penale, poiché consente di assicurare che il giudizio si fondi su valutazioni tecniche affidabili e verificabili. Essa rappresenta, al tempo stesso, una garanzia di conoscenza e un banco di prova per il principio del libero convincimento del giudice, che rimane l'unico titolare del potere di valutazione della prova.¹⁰⁰

⁹⁷ P. TONINI E C. CONTI, *Il diritto delle prove penali*, Milano, 2012, pp. 298-300.

⁹⁸ Ex. Art 231 c.p.p., rubricato *Sostituzione del perito*. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 231 non prevede, in linea generale, un elenco tassativo di ipotesi; la tassatività riguarda invece esclusivamente i casi di sostituzione del perito connessi a motivi di carattere disciplinare (*Cass. Pen., Sez. III, 17 settembre 2018, n. 57583*).

⁹⁹ Per quanto riguarda invece le ipotesi di ricusazione, la giurisprudenza ha precisato che costituisce valido motivo ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a) c.p.p., l'aver svolto, in un diverso procedimento, l'incarico di consulente tecnico della parte civile, poiché tale precedente rapporto può far presumere un interesse a mantenerlo e a ottenere ulteriori incarichi, anche di natura economica (*Cass. Pen., Sez. IV, 19 settembre 2019, n. 46237*, relativa a un caso in cui il perito aveva assistito l'Associazione Familiari e Vittime dell'Amianto, parte civile).

¹⁰⁰ L. FRATELLO, *La perizia nel procedimento penale*, *GiuridicaMente*, 22/02/2023, consultato il 30/10/2025.

1.1 La perizia coattiva nel bilanciamento tra libertà personale e accertamento probatorio.

Nel corso delle operazioni peritali può rendersi necessario compiere attività che comportino una limitazione della libertà personale del soggetto coinvolto o di terzi, come accade, ad esempio, in occasione di prelievi di materiale biologico finalizzati all'individuazione del profilo genetico. Il codice di procedura penale del 1988 non contemplava, tuttavia, una regolamentazione specifica per simili ipotesi, lasciando così un vuoto normativo che si manifestava con le sue criticità ogniqualvolta la persona interessata rifiutasse di sottoporsi agli accertamenti richiesti. In assenza di una base legislativa espressa, l'esecuzione coattiva delle attività peritali era ciò che succedeva ogniqualvolta non ci fosse il consenso dell'interessato per lo svolgimento degli stessi.

A dirimere questa lacuna intervenne la Corte costituzionale, che con una pronuncia di principio individuò i criteri fondamentali destinati a orientare la successiva evoluzione legislativa.¹⁰¹ La Consulta affermò che il prelievo forzato di campioni biologici riguarda la persona nella sua qualità di fonte diretta di prova, configurando quindi una forma di compressione della libertà personale, a prescindere dal ruolo processuale del soggetto coinvolto. Di conseguenza, ogni limitazione di tale libertà deve rispettare la riserva assoluta di legge sancita dall'articolo 13 della Costituzione, la quale impone una rigorosa tipizzazione dei casi e delle modalità in cui essa può essere disposta.

Secondo la Corte, questo principio esclude qualsiasi margine di discrezionalità giudiziale: la privazione o restrizione della libertà personale è ammissibile solo se la legge ne definisce in modo chiaro e preciso i presupposti e le modalità operative. Sulla base di quanto precede, la Corte dichiarò l'incostituzionalità dell'articolo 224, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui consentiva al giudice di ordinare coattivamente accertamenti sulla persona senza una previa disciplina legislativa dei casi e dei modi di esecuzione.

¹⁰¹ *C. cost.*, 9 luglio 1996, n.238, in *Diritto penale e procedura*, 1996, p.1091.

Nonostante ciò, il legislatore rimase a lungo inattivo, limitandosi a introdurre interventi parziali e frammentari, come quelli relativi ai prelievi coattivi di cui all'articolo 349, comma 2-bis, e alle ispezioni personali previste dall'articolo 354, comma 3, ultimo periodo. Tali norme, oltre a risultare disomogenee, furono oggetto di ampie critiche dottrinali per la loro incoerenza rispetto all'impianto sistematico del codice.

Una disciplina organica arrivò soltanto con la legge 30 giugno 2009, n.85,¹⁰² che introdusse l'articolo 224-bis, volto a regolare in modo unitario gli atti incidenti sulla libertà personale.¹⁰³ La nuova disposizione recepì l'impostazione della Corte costituzionale, stabilendo i criteri e i limiti per l'esecuzione di accertamenti e prelievi coattivi. La norma distingue, sebbene implicitamente, tra le operazioni che richiedono il consenso dell'interessato e quelle che possono essere imposte anche in sua assenza. Solo in quest'ultimo caso si configura una vera e propria restrizione della libertà personale, con conseguente necessità di osservare le garanzie previste dalla Costituzione.¹⁰⁴

L'articolo 224-bis individua le tipologie di reato che giustificano l'adozione di misure coercitive: tali atti possono essere disposti soltanto per delitti dolosi o preterintenzionali puniti con la reclusione superiore nel massimo a tre anni, o per fattispecie sanzionate più gravemente. Inoltre, la perizia deve risultare indispensabile per l'accertamento dei fatti e non sostituibile con mezzi di prova meno invasivi.¹⁰⁵

¹⁰² Con l'adozione della legge 3° giugno 2009, n. 85, l'Italia ha dato esecuzione al Trattato di Prum, accordo internazionale volto ad ampliare e consolidare il sistema di cooperazione instaurato con gli Accordi di Schengen. Tale trattato nasce con l'intento di rendere più efficace la collaborazione tra Stati europei nelle attività di prevenzione e repressione del terrorismo, dell'immigrazione irregolare e delle forme di criminalità organizzata a dimensione internazionale. Conseguentemente, le Parti firmatarie si sono impegnate a creare basi dati nazionali dedicate all'analisi del DNA e a consentire lo scambio reciproco delle informazioni genetiche, dei dati dattiloscopici e di quelli contenuti nei registri elettronici dei veicoli, così da agevolare l'identificazione di persone e mezzi coinvolti in indagini penali e rafforzare la cooperazione di polizia e giudiziaria. Ministero della Giustizia, *Trattato di Prum- legge 30 giugno 2009, n.85* consultato il 2 novembre 2025.

¹⁰³ Ex art. 224 bis cpp rubricato *Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale*.

¹⁰⁴ Edizioni Simone, *Perizia*, in *Dizionario giuridico, La Legge per Tutti*, 14 ottobre 2015, consultato il 2 novembre 2025.

¹⁰⁵ Magistratura indipendente, *Processo penale e prelievo coattivo di campioni biologici: garanzie e concrete modalità di effettuazione con particolare riguardo ai minorenni*, 9 ottobre 2019, consultato il 4 novembre 2025.

Tra gli atti che incidono sulla libertà personale rientrano il prelievo di capelli, peli o mucosa del cavo orale, nonché gli accertamenti medici diretti a individuare il profilo genetico o altre caratteristiche biologiche dell'individuo. L'elencazione ha valore esemplificativo, poiché può estendersi ad altre attività di analisi coerenti con le finalità probatorie, purché rispettino i principi di necessità e proporzionalità.¹⁰⁶

La norma vieta, in ogni caso, operazioni che contrastino con divieti di legge o che possano mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro. È altresì esclusa la possibilità di compiere accertamenti che comportino sofferenze fisiche o psicologiche non lievi, secondo la scienza medica. Tali clausole di salvaguardia riflettono la volontà del legislatore di assicurare la compatibilità tra esigenze investigative e tutela della dignità umana.

Le operazioni peritali devono essere eseguite nel pieno rispetto della persona, privilegiando, a parità di risultato, le metodiche meno invasive. Questo principio, sebbene apparentemente garantista, risulta formulato in termini vaghi e ha suscitato perplessità dottrinali per l'indeterminatezza del concetto di "minimo sacrificio possibile". La disposizione sembra infatti rinviare a una clausola di principio piuttosto che a una norma di stretta tipizzazione, demandando al giudice un ampio margine di apprezzamento.

La perizia coattiva deve essere disposta mediante ordinanza motivata, nella quale il giudice indica i motivi della necessità dell'atto, l'oggetto e le finalità della perizia, il luogo, la data e le modalità di esecuzione, nonché il diritto dell'interessato di essere assistito dal difensore. La mancata indicazione di uno di questi elementi o l'assenza del difensore dell'imputato determinano nullità assoluta; se invece la violazione riguarda il difensore di altre parti, la nullità è relativa.¹⁰⁷

L'ordinanza è notificata all'imputato, al suo difensore e alla persona offesa almeno tre giorni prima della data stabilita. In caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice può disporre l'accompagnamento coattivo, ma la persona non può essere trattenuta oltre il tempo necessario e comunque non oltre ventiquattro ore.

¹⁰⁶ C. CONTI, *I diritti fondamentali della persona tra divieti e "sanzioni processuali": il punto sulla perizia coattiva*, in *Diritto penale e processo*, 2010, n.8.

¹⁰⁷ P. TONINI E C. CONTI, *Manuale di Procedura penale*, edizione 24, Milano, 2023, pp. 387-388.

La violazione delle norme che regolano la perizia coattiva comporta, oltre la nullità, anche l'inutilizzabilità della prova, ai sensi dell'articolo 191 c.p.p., poiché si tratta di atti che incidono sui diritti fondamentali della persona.¹⁰⁸ Qualora siano disattesi i requisiti di legge, relativi alle modalità di esecuzione, ai reati per i quali la misura è ammessa o ai limiti di tutela della salute e della dignità umana, i risultati non possono essere utilizzati nel processo.

In relazione alle modalità di esecuzione (*quomodo*), il rispetto dei limiti imposti dal legislatore è di rango costituzionale, in quanto collegato alla salvaguardia dei diritti inviolabili della persona. Qualsiasi interpretazione che ammetta pratiche degradanti o eccessivamente invasive si porrebbe in aperto contrasto con i principi di dignità e inviolabilità sanciti dalla Costituzione.

La scarsa precisione terminologica del legislatore ha però determinato incertezza applicativa, minando il principio di tassatività dei divieti e di legalità della prova. La violazione dei limiti inerenti al *quomodo* produce l'inutilizzabilità della prova così ottenuta, poiché incide direttamente sui diritti fondamentali dell'individuo.

In un simile contesto, caratterizzato da ambiguità normative, non è difficile prevedere l'emergere di un orientamento giurisprudenziale pragmatico, incline ad ammettere l'utilizzazione di prove acquisite in violazione dei divieti, secondo il principio del *male captum bene retentum*, soprattutto quando esse risultino determinanti per l'accertamento della verità.

In conclusione, la disciplina vigente continua a presentare lacune sistematiche. Il legislatore, pur introducendo divieti e limiti apparentemente garantisti, ha finito per indebolire il principio di tassatività dell'inutilizzabilità, lasciando al giudice il compito di bilanciare, caso per caso, le esigenze investigative e la tutela della dignità personale. Il paradosso risiede nel fatto che gli accertamenti e i prelievi idonei a incidere sulla libertà personale possono essere disposti anche dal pubblico ministero, nonostante la loro natura coercitiva. L'articolo 224-bis

¹⁰⁸ Ex art. 191 c.p.p. rubricato *Prove illegittimamente acquisite*, dispositivo letterale: 1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. 2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. 2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.

collega l'inutilizzabilità alla violazione dei divieti probatori, ma non chiarisce se la sanzione si estenda agli atti compiuti senza la preventiva autorizzazione del giudice.

Il rinvio congiunto agli articoli 191, comma 2, e 359-bis c.p.p. non risolve tale ambiguità: quest'ultimo prevede un'inutilizzabilità speciale per gli atti compiuti oltre i limiti dell'articolo 224-bis, ma senza definirne chiaramente i confini. Per il principio di specialità, l'invalidità prevista dal 359-bis opera solo nei casi espressamente contemplati, mentre negli altri trova applicazione la disciplina generale dell'articolo 191. Ne deriva che la distinzione tra inutilizzabilità generale e speciale resta, in gran parte, teorica, con il rischio che anche violazioni di rilievo non producano conseguenza processuali concrete.¹⁰⁹

1.2 La consulenza tecnica: disciplina e funzioni nel processo penale.

Nel contesto penale, la consulenza tecnica costituisce uno degli strumenti più importanti per garantire una comprensione corretta dei fatti. Attraverso il contributo di competenze scientifiche o specialistiche, essa permette di chiarire aspetti complessi e di fornire un supporto oggettivo alla ricostruzione degli eventi rilevanti per il procedimento.¹¹⁰

Si tratta, dunque, di un elemento fondamentale, soprattutto in un sistema di tipo accusatorio, in cui è indispensabile che tutte le parti dispongano delle stesse possibilità di difesa e di indagine. Per questo motivo, la legge consente la nomina di un consulente tecnico non solo al Pubblico Ministero, ma anche alle parti private.

La giurisprudenza ha più volte riconosciuto il valore conoscitivo e probatorio che la consulenza tecnica può apportare al processo. L'intervento dell'esperto, infatti, non di rado risulta decisivo per la comprensione dei fatti e può influenzare in modo significativo la decisione finale del giudice.

¹⁰⁹ P. TONINI E C. CONTI, *Cit.*, 2012, pp. 308-321.

¹¹⁰ Ex art. 327-bis c.p.p. rubricato *Attività investigativa del difensore*, si prevede che il difensore possa nominare un consulente tecnico anche nel corso delle investigazioni difensive.

Si può distinguere tra consulenza endo-peritale e consulenza extra-peritare, in base alla fase ed allo stato del procedimento in cui la parte privata o pubblica procedono alla nomina dei propri consulenti tecnici.

La consulenza endo-peritale riguarda i casi in cui la nomina del consulente avviene contestualmente all'incarico conferito dal giudice al perito. È disciplinata dall'articolo 225, comma 1, c.p.p.¹¹¹ e lo scopo di questa disposizione è quello di garantire un contraddittorio tecnico effettivo, rendendo le parti provvisti di professionisti qualificati, capaci di partecipare alle operazioni peritali e di confrontarsi con il perito nominato dal giudice.

Il comma 3 dell'articolo 225 c.p.p. si occupa invece di ribadire che non può essere soggetto a nomina il consulente tecnico che si trovi nelle condizioni di incapacità e incompatibilità previste dall'articolo 222 c.p.p., le medesime del perito. Inoltre, la Suprema Corte ha dichiarato l'incompatibilità con l'incarico di consulente per colui che ha rivestito il ruolo di testimone.¹¹²

La consulenza tecnica extra-peritale, invece, è quella che può essere disposta al di fuori dei casi di perizia e in ogni fase del procedimento, con l'obiettivo di fornire un contributo tecnico finalizzato a una adeguata rappresentazione dei fatti. Questo tipo di consulenza è disciplinata dall'articolo 233 c.p.p. ed essa potrebbe essere disposta per una duplice motivazione: per orientare il giudice nella valutazione dell'opportunità di disporre una perizia oppure come strumento autonomo di analisi tecnica. A conferma di ciò, il giudice potrebbe liberamente basare la propria decisione unicamente sulla consulenza di parte.

Il consulente tecnico di parte può compiere tutte le indagini possibili dalla disponibilità del caso, di persone, cose o luoghi considerati oggetto della perizia. È stato inoltre chiarito che i pareri espressi dai consulenti di parte, attraverso memorie scritte depositate ai sensi degli articoli 233 e 121 del codice di procedura penale, possono esser letti in udienza ed essere presi in considerazione ai fini della

¹¹¹ Ex art. 325 comma 1, c.p.p., rubricato *Nomina del consulente tecnico*, dispositivo letterale: Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte a quello dei periti.

¹¹² Con la sentenza n. 37166 del 18 maggio 2016 (*Sezione III penale*), è stato infatti ritenuto corretto che la Corte d'appello non acquisisse una relazione redatta da un esperto in neuropsichiatria, non formalmente nominato come consulente, poiché la stessa persona aveva già reso testimonianza nel giudizio di primo grado, configurandosi così una situazione di incompatibilità con il ruolo di consulente.

decisione, anche se il consulente della difesa o del PM non è stato previamente esaminato. Ciò è possibile quando le parti non ne abbiano sollevato obiezioni in merito al contenuto e il giudice ritenga non necessario disporre una perizia.¹¹³

Il pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 359 c.p.p., può nominare propri consulenti per lo svolgimento di accertamenti tecnici, scegliendoli tra persone dotate delle competenze necessarie, anche non iscritte all'albo dei periti.¹¹⁴ Inoltre, esattamente come succede per il perito, il consulente del PM non può rifiutare l'incarico senza giustificato motivo e la violazione di tale obbligo può integrare un illecito penale.¹¹⁵ La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il consulente tecnico nominato dal PM riveste la qualifica di pubblico ufficiale, la quale deriva sia dall'investitura ricevuta dal magistrato, sia dal fatto che il consulente svolge un'attività ausiliaria che contribuisce direttamente all'esercizio della funzione giurisdizionale.¹¹⁶

Gli incarichi che il Pubblico Ministero affida ai consulenti tecnici, in base all'art. 359 c.p.p., si distinguono per la loro ampiezza e per la libertà con cui vengono svolti gli accertamenti necessari a rispondere ai quesiti formulati. Tale impostazione mira a garantire che l'attività tecnica non sia eccessivamente limitata e che possa offrire il massimo contributo alle indagini preliminari. Secondo le Linee Guida di Assirevi 2019, non esistono procedure o metodologie d'indagine rigidamente predeterminate: il buon esito delle operazioni dipende soprattutto dalle capacità professionali e dall'esperienza maturata dal consulente o dal perito nello svolgimento di incarichi analoghi per l'autorità giudiziaria. I modelli di indagine costituiscono strumenti utili poiché, in base all'esperienza, permettono di comprendere con maggiore chiarezza il verificarsi degli eventi e le loro cause. Tuttavia, il consulente deve mantenere un atteggiamento critico nei loro confronti,

¹¹³ Con la sentenza n. 21012 del 30 settembre 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che la possibilità di produrre e valutare tali elaborati non è esclusa dal fatto che essi contengano, in forma integrale o parziale, riferimenti ad atti di indagine inseriti nel fascicolo di parte ma non acquisiti al dibattimento. Resta comunque nella discrezionalità del giudice la facoltà di non considerare le valutazioni tecniche fondate su atti che risultino inutilizzabili ai fini della decisione.

¹¹⁴ S. FERRARI, *Appunti: il perito e il consulente tecnico di parte nel procedimento di parte*, in LAIC, 2 aprile 2018., consultato il 4 novembre 2025.

¹¹⁵ Ex art. 366 c.p. rubricato *Rifiuto di uffici legalmente dovuti*.

¹¹⁶ In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione V Penale, con la sentenza n. 4729 del 10 dicembre 2019, relativa a un caso di falso ideologico contestato a un consulente tecnico del pubblico ministero.

dal momento che l'eccessiva aderenza a schemi predefiniti può determinare una cecità selettiva, cioè l'incapacità di riconoscere situazioni che non coincidono con lo schema di riferimento.

Quando l'indagine presenta un elevato grado di complessità, e in particolare se l'incarico è affidato a un unico consulente o perito, è opportuno sottoporre la bozza della relazione a un processo di revisione per verificarne la solidità e l'affidabilità, sia con riguardo alle analisi e alle evidenze acquisite, sia rispetto alle conclusioni formulate, anche in presenza di eventuali limitazioni dovute alla documentazione disponibile. Questa revisione, definita *quality review*, viene svolta nel rispetto della riservatezza da uno o più professionisti appartenenti alla stessa struttura del consulente, purché non coinvolti direttamente nello svolgimento dell'incarico, dotati di adeguata esperienza e in posizione di indipendenza di giudizio. Tale controllo deve verificare la coerenza tra le analisi e le conclusioni, la corrispondenza di queste ultime ai quesiti proposti e l'adeguatezza delle verifiche svolte e delle limitazioni indicate nella relazione in rapporto al metodo.¹¹⁷

2. Evoluzione storica del rapporto tra psichiatria e diritto penale.

Per comprendere l'attuale intreccio tra imputabilità, pericolosità sociale e decisione giudiziaria, conviene partire dall'origine storica del problema. La questione della non imputabilità e, con essa, della non responsabilità penale comincia ad assumere rilievo nel panorama europeo tra XVIII e XIX secolo, pur avendo radici più antiche. Già nel Seicento, infatti, studiosi come Fortunato Fedele (1551-1630) avevano anticipato il tema in chiave organicistica, ancorando alla costituzione corporea la spiegazione della follia e dei suoi effetti giuridici.

Nei secoli successivi, le concezioni della malattia mentale cambiano gradualmente. Grazie ai contributi di Esquirol, allievo di Pinel¹¹⁸, e di pensatori

¹¹⁷ Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), *La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale*, Roma, 16 aprile 2024, pp. 28-32.

¹¹⁸ Alla fine dell'Ottocento la classificazione di Philippe Pinel è ancora citata in ambito medico (cfr. G. Gianelli): nella sua sistemazione, "atti di stravaganza o di furore", "disorganizzazione morale", "attività turbolenta o forsennata", "orgoglio spinto all'eccesso" e tristezza profonda e concentrata"

come Kahlbaum e Jaspers, la visione puramente biologica si fa via via più articolata e complessa, aprendo a descrizioni cliniche più accurate e a una migliore distinzione dei quadri patologici. Su questo sfondo, all'alba dell'Ottocento matura anche in ambito giuridico l'idea che il malato di mente non possa essere ritenuto responsabile di atti criminosi compiuti sotto l'effetto della patologia. A dare impulso a tale orientamento è il medico francese Etienne-Jean Georget (1795-1828), tra i pionieri dell'approccio medico legale e psichiatrico-forense, che nella *Discussion mèdico-lègale sur la folie* (1826) mette in luce una difficoltà destinata a durare: conciliare il linguaggio clinico con le esigenze decisionali della giustizia. Nello stesso periodo, il Codice napoleonico del 1810 all'articolo 64 introduce un principio destinato a lunga influenza sulla giurisprudenza europea, sancendo che la malattia mentale, in determinate condizioni, apre la strada all'esclusione della colpevolezza per infermità.¹¹⁹

Sul finire dell'Ottocento questo percorso trova una stabilizzazione normativa. Con l'entrata in vigore del Codice Zanardelli (1889) i principi della scuola classica, ispirati al diritto romano, vengono pienamente accolti: appare manifestamente privo di senso punire chi, per infermità mentale, non sia in grado di comprendere o di governare i propri atti. Il codice dispone pertanto un percorso differenziato per i soggetti non imputabili, prevedendo l'eventuale internamento nei manicomi civili. Poco dopo, la nascita del manicomio criminale viene fissata dal Regio Decreto 1° febbraio 1891, n.260, che consente ai giudici, con provvedimento motivato, di disporre il ricovero dei cosiddetti "folli rei" e dei soggetti in fase di osservazione.

La piena legittimazione di questo assetto giunge con il Codice Rocco del 1930, il quale introduce le misure di sicurezza e collega in modo stabile il concetto di pericolosità sociale a quello di infermità mentale. Quando il codice viene redatto, la psichiatria italiana risente ancora fortemente del paradigma organicistico e positivista ottocentesco; i legislatori lo recepiscono integralmente, rafforzando così l'idea di una connessione diretta tra malattia mentale e rischio sociale. Le radici

sono considerate manifestazioni dell'alienazione mentale (malinconia o mania). V. PHILIPPE PINEL, *La mania- Trattato medico-filosofico sull'alienazione morale*, a cura di F. Fonte Basso e S. Moravia, Venezia 1987, pp. 97 e ss.

¹¹⁹ Dispositivo letterale dell'articolo 64 del Codice Napoleonico: "Non vi è crimine né delitto quando l'imputato era in stato di demenza al momento dell'azione o quando vi è stato costretto da una forza alla quale non ha potuto resistere".

teoriche di tale impianto affondano tuttavia già nel pensiero illuminista. Con Cesare Beccaria (1738-1794) e con il trattato *Dei delitti e delle pene* (1764) si delinea una nuova filosofia del diritto penale, fondata sulla razionalità dell'individuo e sulla libertà di scelta. Secondo Beccaria, l'essere umano è capace di decidere consapevolmente se conformarsi o meno alla legge; la pena deve essere proporzionata al reato e orientata alla prevenzione, non alla vendetta.¹²⁰

In scia al pensiero beccariano, la scuola classica si pone in netta contrapposizione all'arbitrio della monarchia e della Chiesa, promuovendo un sistema penale basato sul contratto sociale. In questa visione, la funzione punitiva ha anche un valore deterrente e preventivo: chiarezza e giustizia delle norme sono ritenute capaci di orientare le scelte individuali verso comportamenti leciti. Parallelamente, nella seconda metà dell'Ottocento, Cesare Lombroso (1835-1909) dà origine all'antropologia criminale, disciplina che, influenzata dal darwinismo, individua nelle anomalie fisiche e biologiche i segni distintivi della personalità del delinquente.¹²¹

Intorno a questa impostazione si sviluppa un vasto movimento di studi e ricerche, al quale si affiancano figure come Enrico Ferri¹²² e Raffaele Garofalo, che ne approfondiscono rispettivamente gli aspetti sociologici, giuridici e psicologici. Il successivo declino dell'indirizzo lombrosiano è testimoniato anche dalla scomparsa dell'insegnamento ufficiale delle scienze criminologiche nelle università italiane, dal 1909 (anno della morte di Lombroso) fino al 1963, quando a Roma viene istituita la prima cattedra di Antropologia criminale.

Il conflitto tra scuola classica¹²³ e scuola positiva viene poi superato con l'affermarsi della cosiddetta "terza scuola" o scuola eclettica, che cerca una

¹²⁰ In Beccaria, figura emblematica dell'illuminismo, si affermano due capisaldi destinati a orientare la riflessione penitenziaria: 1) l'umanizzazione della pena, intesa come castigo proporzionato al reato e sottratto all'arbitrio del giudice; 2) la funzione preventiva e di sicurezza sociale della pena, contrapposta al suo uso come pubblico spettacolo fondato sulla crudeltà.

¹²¹ Cesare Lombroso, psichiatra, sostenne che il fatto stesso di commettere un reato costituisse prova certa dell'esistenza di una malattia mentale, concepita secondo le teorie ottocentesche, come esito di degenerazione. Sulla scorta di Morel, interpretò il delitto come sintomo di una vera e propria alterazione anatomopatologica di specifiche aree cerebrali.

¹²² Grande esponente della scuola positiva.

¹²³ Per un inquadramento della dimensione filosofica del diritto penale coltivata dai penalisti italiani dell'immediato post-Unità, poi ricondotti alla cosiddetta Scuola classica, si veda M. SBRICCOLI, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in *Storia d'Italia, XIV: Legge, diritto, giustizia*, Torino, 1998, p. 495.

mediazione attraverso il sistema del doppio binario. Questo modello introduce un dualismo strutturale: alla responsabilità penale corrisponde la pena retributiva, mentre alla pericolosità sociale sono associate le misure di sicurezza. Il Codice Rocco del 1930, ancora oggi vigente, si fonda su tale approccio, mantenendo il principio del doppio binario e il legame tra malattia mentale e tutela sociale.

In tempi più recenti, una parte della riflessione propone di sostituire il concetto di pericolosità sociale con quello di “bisogno di trattamento”, ritenuto più coerente con le conoscenze psichiatriche moderne e con l’approccio terapeutico-riabilitativo. Tale orientamento è stato ripreso anche nel “Progetto Grosso” del 1998, proposta di riforma del Codice penale che ha tuttavia inciso soltanto sulla parte generale, lasciando inalterata la disciplina relativa alla pericolosità.¹²⁴

2.1 Funzione e ambito applicativo della perizia psichiatrica nel processo penale.

Dopo aver ripercorso l’evoluzione storica della perizia psichiatrica e analizzato, alla luce dell’articolo 220 del Codice di procedura penale, il suo inquadramento generale come mezzo di prova fondato su specifiche competenze tecniche o scientifiche, è possibile soffermarsi ora sulle sue applicazioni concrete nell’ordinamento penale. In particolare, la perizia psichiatrica assume una funzione centrale nell’accertamento dell’imputabilità dell’autore del reato e della sua eventuale pericolosità sociale, profili che costituiscono il punto d’incontro più significativo tra diritto e scienza psichiatrica.¹²⁵

Nel sistema giuridico italiano, la responsabilità penale presuppone la capacità di intendere e di volere, ossia la possibilità per l’individuo di comprendere il significato delle proprie azioni e di autodeterminarsi secondo tale comprensione. Il principio di colpevolezza personale, sancito dall’articolo 27 della Costituzione, si

¹²⁴ G. ALARCON, *La Perizia psichiatrica nell’ordine giuridico: imputabilità e pericolosità sociale nel secolo XXI. Il caso Bilancia*, pubblicato in *Psichiatria, Laboratorio freudiano per la formazione degli psicoterapeuti*, 2018, consultato il 6/11/2025.

¹²⁵ S. CARUSON, *La perizia psichiatrica e la pericolosità sociale: quadro normativo di riferimento*, in *CIFRIC*, 23 aprile 2023, consultato il 7 novembre 2025.

traduce, sul piano normativo, nell'articolo 85 del Codice penale, rubricato "Capacità d'intendere e di volere", secondo cui nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se, al momento della sua commissione, non era imputabile, vale a dire se non era in grado di comprendere la natura e le conseguenze del proprio comportamento o di determinarsi liberamente secondo tale consapevolezza.¹²⁶

Gli articoli 88 e 89 c.p. disciplinano i casi in cui un'infermità mentale incide sull'imputabilità.¹²⁷ L'articolo 88 regola il vizio totale di mente, che comporta la totale esclusione della capacità di intendere o di volere e, di conseguenza, l'esclusione della responsabilità penale. L'articolo 89, invece, si riferisce al vizio parziale di mente, in cui la capacità risulta grandemente scemata ma non del tutto eliminata: in questo caso, il soggetto rimane imputabile, ma la pena viene diminuita.¹²⁸ L'accertamento peritale serve, dunque, a stabilire se il disturbo psichico dell'imputato sia di intensità tale da incidere in modo decisivo sulle sue facoltà mentali, al punto da escludere o ridurre la possibilità di intendere o di volere.

Oltre che ai fini dell'imputabilità, la perizia psichiatrica svolge un ruolo determinante anche nella valutazione della pericolosità sociale, concetto previsto dall'articolo 203 c.p. come presupposto per l'applicazione delle misure di sicurezza. È considerata socialmente pericolosa la persona, anche non imputabile, che abbia commesso un fatto previsto come reato e per la quale risulti probabile la

¹²⁶ L'attuale ordinamento penale prevede che il minore degli anni quattordici, al momento della commissione del fatto, non sia in alcun caso imputabile, in quanto nei suoi confronti opera una presunzione assoluta di difetto di imputabilità. Conseguentemente, egli non può essere sottoposto a pena per il reato commesso. Qualora sorgano dubbi sull'età effettiva del soggetto al tempo del fatto, il giudice può disporre una perizia auxologica volta ad accertarne l'età anagrafica attuale, così da risalire a quella esistente al momento della condotta. Se, all'esito della perizia, permane incertezza, la legge impone di presumere che l'età fosse inferiore ai quattordici anni, in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (*Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*). P. CENDON, *I diritti della persona: Tutela civile, penale, amministrativa*, Volume IV, Milano, 2005, p. 200.

¹²⁷ Oltre ai casi di vizio totale e parziale di mente, il Codice penale contempla altre ipotesi che escludono o attenuano l'imputabilità: l'ubriachezza e l'intossicazione da sostanze stupefacenti dovute a caso fortuito o forza maggiore (art. 91 c.p.), la cronica intossicazione da alcool o stupefacenti (art. 95 c.p.), il sordomutismo che comporti incapacità psichica (art. 96 c.p.) e la minore età (artt. 97 e 98 c.p.).

¹²⁸ Ex art. 89 c.p., rubricato *Vizio parziale di mente*. Dispositivo letterale: "Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita."

commissione di nuovi reati. L'accertamento peritale in questa sede ha carattere prognostico e non punitivo: esso mira a stabilire se, sulla base delle condizioni cliniche e comportamentali del soggetto, esista il rischio che egli possa reiterare condotte penalmente rilevanti, e quindi se sia necessario adottare misure volte alla protezione della collettività e alla cura del soggetto stesso.

Il ruolo della perizia psichiatrica è quindi duplice. Da un lato, essa ha una funzione retrospettiva, in quanto deve ricostruire lo stato mentale dell'imputato al momento del fatto per accertare la sua imputabilità; dall'altro, ha una funzione prospettica, perché è chiamata a valutare l'evoluzione del disturbo e la possibilità di recidiva, al fine di determinare la sussistenza o meno della pericolosità sociale. Questa duplice dimensione, che combina l'analisi del passato con la previsione del futuro, rende la perizia psichiatrica uno strumento complesso e decisivo nel procedimento penale.

Oltre che per queste finalità principali, la perizia psichiatrica può essere disposta in ulteriori circostanze previste dal Codice. Essa serve, ad esempio, per accertare se l'imputato sia in grado di partecipare coscientemente al processo, secondo quanto stabilito dagli articoli 70 e 71 c.p.p.; oppure per valutare la compatibilità delle sue condizioni di salute mentale con la custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'articolo 299 c.p.p. In altri casi, la perizia può riguardare la persona offesa, come nei reati di circonvenzione di incapace, abbandono o omissione di soccorso, omicidio del consenziente o istigazione al suicidio¹²⁹, dove occorre accertare il grado di vulnerabilità psichica della vittima.

Dal punto di vista procedurale, valgono naturalmente le considerazioni già svolte nel paragrafo precedente in merito alla disciplina generale della perizia. Anche la perizia psichiatrica, infatti, segue le medesime regole quanto a modalità di nomina del perito, partecipazione dei consulenti tecnici di parte e formazione della relazione conclusiva. Tuttavia, rispetto alle altre perizie, essa presenta un peso e una delicatezza del tutto particolari, poiché le sue risultanze incidono direttamente sull'accertamento dell'imputabilità e della pericolosità sociale dell'imputato.

¹²⁹ Ex articoli 643, 591, 593, 579 e 580 c.p.

Dal punto di vista operativo, il giudice dispone la perizia con un apposito provvedimento di nomina, scegliendo il perito tra gli iscritti agli albi professionali o tra esperti di comprovata competenza nel settore psichiatrico e forense. Le parti, come previsto in via generale, possono nominare propri consulenti tecnici, i quali partecipano alle operazioni peritali e hanno facoltà di formulare osservazioni e di depositare memorie. Il perito, prima di assumere l'incarico, presta giuramento di svolgere il proprio ufficio con imparzialità, riservatezza e rigore scientifico. L'esito della perizia viene poi raccolto in una relazione scritta, nella quale sono descritti lo stato psichico del soggetto, la diagnosi, il nesso tra infermità e fatto di reato, e, infine, le conclusioni circa la capacità di intendere e di volere e l'eventuale sussistenza di pericolosità sociale.

È evidente, dunque, che la perizia psichiatrica rappresenta un momento essenziale del processo penale, dato che attraverso di essa il giudice si avvale del sapere medico-scientifico per accertare se l'autore del reato fosse realmente capace di comprendere e di volere, e se, in base al suo stato attuale, costituisca un pericolo di per sé o per gli altri. In questo senso, la perizia psichiatrica costituisce il punto di equilibrio tra esigenze di giustizia e tutela della persona, ponendosi come strumento indispensabile per la corretta applicazione del principio di colpevolezza e per il rispetto della dignità umana all'interno del processo penale.¹³⁰

2.2 L'imputabilità penale e i criteri per la sua valutazione.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, è opportuno ora analizzare distintamente i due profili principali ai quali la perizia psichiatrica è funzionalmente collegata: l'imputabilità dell'autore del reato e la sua eventuale pericolosità sociale. Si procederà, in primo luogo, all'esame del concetto di imputabilità e delle

¹³⁰ V. MELEGA, *Perizia psichiatrica*, in *Dizionario di psichiatria e psicoanalisi*, NIL ALIENUM, s.d.

implicazioni che il vizio di mente comporta sul piano della sua responsabilità penale.¹³¹

Pur essendo disciplinata dalle stesse norme procedurali che regolano le altre perizie di natura tecnica o scientifica, la perizia psichiatrica, come è stato accennato nel paragrafo precedente, si distingue per le profonde implicazioni che può avere sull'accertamento dell'imputabilità dell'autore del reato. Il suo scopo principale è quello di stabilire se l'imputato, pur in presenza di elementi probatori che ne attestino la responsabilità materiale, fosse nelle condizioni psichiche necessarie per essere considerato penalmente responsabile al momento del fatto. In tal senso, la perizia psichiatrica, pur configurandosi formalmente come un mezzo di prova tra gli altri, riveste un ruolo centrale nel processo penale, dal momento che dalle sue risultanze può dipendere la stessa possibilità di affermare la colpevolezza dell'imputato.

L'istituto dell'imputabilità è oggi disciplinato dagli articoli 85 e seguenti del Titolo IV del Codice penale, dedicato al "Reo e alla persona offesa dal reato, Capo I (Della imputabilità). L'articolo 85 stabilisce che la punibilità di un soggetto presuppone la capacità di intendere e di volere, ponendo tale requisito come fondamento della responsabilità penale.

La capacità di intendere rappresenta la facoltà dell'individuo di comprendere il significato, il valore e le conseguenze, anche morali e giuridiche, delle proprie azioni. Essa implica la presenza di funzioni cognitive e di previsione che consentono di valutare con consapevolezza la portata delle proprie condotte. L'ignoranza della legge penale, tuttavia, non equivale a un difetto di tale capacità, poiché, secondo l'articolo 5 c.p., nessuno può invocare a propria scusa la non conoscenza della norma. In altri termini, non conoscere la legge non significa essere incapaci di comprenderla.

Occorre precisare che la capacità di intendere non coincide con la sensibilità morale o affettiva del soggetto. Chi riconosce l'illiceità di un comportamento, pur

¹³¹ G. GIUSTI, *Trattato di Medicina legale e scienze affini, Volume quarto*, Padova, 1999, pp. 579-584.

restando indifferente al divieto, come accade nelle personalità disaffettive o amorali, non perde per questo la propria imputabilità.

La capacità di volere consiste invece nella possibilità di autodeterminarsi liberamente, scegliendo una condotta orientata a uno scopo e resistendo agli impulsi contrari. Essa nasce dall'interazione tra ragione e affettività: le decisioni dell'individuo derivano da un intreccio di rappresentazioni, giudizi e sentimenti. Come osserva Ponti, la valutazione razionale della realtà costituisce il motore logico dell'azione, mentre le componenti emotive, come desiderio, timore o interesse, ne rappresentano la spinta interiore. Ne consegue che la capacità di volere richiede non solo lucidità intellettuale, ma anche equilibrio affettivo. In verità, le capacità di intendere e di volere operano in stretta connessione: la distinzione tra esse risponde a una necessità teorica, dato che nella realtà psichica agiscono come un insieme unitario di funzioni.

Queste facoltà possono risultare compromesse a causa di una condizione patologica. Gli articoli 88 e 89 del Codice penale regolano, rispettivamente, il vizio totale e quello parziale di mente: nel primo caso, l'infermità determina l'esclusione dell'imputabilità, mentre nel secondo soltanto una riduzione di pena.¹³²

Proprio l'articolo 89, tuttavia, ha suscitato un ampio dibattito sia in dottrina che nella prassi psichiatrico-forense. La questione non riguarda tanto la possibilità che una persona si trovi in una condizione in cui le sue facoltà mentali risultano compromesse senza essere completamente annullate, quanto il diverso trattamento che il legislatore riserva a tali situazioni. Le ipotesi di vizio parziale di mente, infatti, non si limitano a determinare una diminuzione della pena, come accade per le circostanze attenuanti comuni, ma possono comunque comportare, una volta espiata la pena, l'applicazione di misure di sicurezza analoghe a quelle previste per i casi di totale incapacità.

Da ciò deriva una delle principali critiche rivolte alla disciplina vigente: la discrepanza tra la minore imputabilità riconosciuta al soggetto e le conseguenze sanzionatorie che ne derivano. Per superare tale incongruenza, parte della dottrina

¹³² Come osservato in dottrina (*Fiandaca-Musco*), la valutazione dell'imputabilità richiede un esame individualizzato del caso concreto, che tenga conto delle specifiche caratteristiche del disturbo mentale, evitando di ricondurre in modo rigido le varie patologie a categorie predefinite di totale o parziale esclusione della capacità di intendere e di volere.

ha proposto l'abrogazione dell'articolo 89 c.p., prevedendo che le condizioni di parziale compromissione delle capacità psichiche siano ricondotte al regime delle attenuanti, senza costituire una categoria autonoma di vizio di mente.¹³³

In ogni caso, dall'analisi di queste disposizioni emerge una presunzione generale di imputabilità, che viene meno solo quando un disturbo mentale incide in modo rilevante sulle facoltà psichiche del soggetto. È sufficiente che risulti compromessa anche una sola di essere, dal momento che, mentre l'articolo 85 le menziona congiuntamente, gli articoli 88 e 89 utilizzano la disgiuntiva "o", a significare che anche l'alterazione di una sola delle due, la capacità di intendere o quella di volere, può essere sufficiente a escludere o ridurre la responsabilità penale dell'imputato.

In questo quadro normativo, l'imputabilità si configura come un istituto fondato su due distinti livelli di valutazione: uno, di natura clinica, volto ad accertare l'esistenza di un'infermità mentale; l'altro, di carattere normativo, diretto a stabilire in che misura tale condizione abbia inciso sulle facoltà psichiche dell'individuo. Come osserva Bandini (1989), la determinazione dell'imputabilità implica quindi un duplice accertamento: da un lato, la descrizione del disturbo psichico; dall'altro, la verifica della sua incidenza sulla capacità del soggetto al momento del fatto. Questa analisi bifasica, definita "psicopatologico-normativa", integra l'indagine clinica e la valutazione giuridica in un unico processo interpretativo, che rappresenta il fondamento dell'attuale sistema penale.¹³⁴

Perché l'infermità possa incidere sull'imputabilità, deve essere presente nel momento in cui il reato viene commesso. Sebbene il codice non lo indichi espressamente, la dottrina e la prassi psichiatrico-forensi concordano nel ritenere che la valutazione debba basarsi non soltanto su un criterio cronologico, ma anche su un criterio relazionale, volto a verificare il nesso tra la patologia e il fatto di reato. Non è sufficiente, dunque, accertare l'esistenza di una malattia mentale: è

¹³³ V. MELEGA, *Cit.*, NIL ALIENUM, s.d.

¹³⁴ "Un primo piano attinente al profilo psicopatologico relativo all'accertamento del disturbo psichico, a cui segue un secondo piano di giudizio, che dovrebbe essere di tipo normativo, in quanto attiene alla rilevanza giuridica da riconoscere a siffatto disturbo psichico in base alla sua incidenza sui processi intellettivi e volitivi dell'individuo". M. BERTOLINO, *L'imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale*, Milano, 1990.

necessario che essa abbia concretamente contribuito alla genesi e alla dinamica del comportamento criminoso.

Una parte della dottrina, rifacendosi al dato letterale della norma, ritiene invece che debba considerarsi unicamente il criterio cronologico. Questo approccio, pur coerente con la formulazione legislativa, risulta tuttavia difficilmente conciliabile con quello attuato dalla psichiatria forense, che pone al centro della valutazione il rapporto causale tra il disturbo mentale e la condotta delittuosa.

Il richiamo congiunto ai criteri cronologico e relazionale appare quindi maggiormente coerente con il modello psicopatologico-normativo, poiché l'accertamento dell'imputabilità richiede di verificare sia la presenza dell'infermità sia la sua effettiva incidenza sulla condotta oggetto del processo.¹³⁵ L'espressione "al momento del fatto", impiegata dal legislatore, sembra riflettere una concezione tradizionale della malattia mentale, legata all'idea dei cosiddetti "intervalli di lucidità", ma meno attenta alla possibilità di alterazioni parziali o intermittenti dello stato psichico.¹³⁶

Oltre ai criteri cronologico e relazionale, deve inoltre essere preso in esame anche il criterio quantitativo, desumibile dagli articoli 88 e 89 c.p. già richiamato, che consente di valutare il grado di incidenza dell'infermità sulle facoltà psichiche dell'individuo. Tale parametro distingue tra vizio totale e vizio parziale di mente, non in base all'estensione del disturbo, ma alla sua intensità: nel vizio parziale, infatti, la compromissione non riguarda un singolo ambito o una funzione mentale isolata, ma investe l'intera personalità del soggetto, seppure in misura attenuata rispetto al vizio totale.

¹³⁵ Emblematica, in tal senso, la pronuncia del Tribunale di Bolzano, che ha ritenuto un soggetto affetto da paranoia con delirio persecutorio parzialmente incapace in relazione a un episodio delittuoso estraneo alla logica delirante, ma totalmente incapace rispetto ad altri comportamenti direttamente connessi al contenuto del delirio. *Trib. Bolzano, 12 gennaio 1982, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 1983, p.761.

¹³⁶ Con specifico riferimento all'epilessia, la giurisprudenza ha riconosciuto la sussistenza dell'imputabilità nei periodi di lucidità, ritenendo che tale patologia non costituisca "una malattia che comporti uno stato permanente di infermità mentale nel soggetto", precisando altresì che "la incapacità di intendere e di volere è invece ravvisabile nel momento del raptus [...]". È stato inoltre affermato che "l'epilessia non deve essere considerata una patologia tale da causare una permanente deficienza psichica giacché in periodi extra-accessuali il soggetto ha piena capacità di intendere e di volere e conserva lucidità e completa consapevolezza delle proprie azioni". *Cass. Pen. Sez. I, 16.10.1992, n.9889, In Rivista penale*, 1993, p. 1160.

2.3 Il ruolo della perizia psichiatrica nella valutazione della pericolosità sociale.

Dopo aver analizzato il concetto di imputabilità e il modo in cui il vizio di mente incide sulla responsabilità penale, è ora necessario soffermarsi sull'altro profilo fondamentale cui la perizia psichiatrica è funzionalmente collegata: la pericolosità sociale del soggetto. Se nel primo caso la perizia ha finalità di ricostruire, in chiave retrospettiva, lo stato mentale dell'imputato al momento del fatto, in questo secondo ambito essa assume una funzione prognostica, diretta a valutare la probabilità che l'individuo possa, in futuro, porre in essere nuove condotte penalmente rilevanti.

La perizia psichiatrica rappresenta, pertanto, lo strumento tecnico attraverso cui il giudice può fondare su basi scientifiche il giudizio di pericolosità sociale, presupposto imprescindibile per l'applicazione o la proroga delle misure di sicurezza personali del Codice penale.

Il rapporto tra perizia psichiatrica e pericolosità sociale si configura, dunque, come un legame di stretta complementarità: la prima fornisce al giudice le conoscenze medico-scientifiche necessarie per esprimere un giudizio prognostico attendibile sulla seconda. Diversamente dall'accertamento dell'imputabilità, che riguarda il passato e il momento del reato, la valutazione della pericolosità di concentra sul presente e sul futuro dell'individuo, combinando elementi clinici, comportamentali e sociali.

2.3.1 Il fondamento e la funzione della pericolosità sociale nel sistema penale.

Il concetto di pericolosità sociale affonda le proprie radici nella scuola positiva di diritto penale e trova una delle sue prime elaborazioni sistematiche nel pensiero di Enrico Ferri. Quest'ultimo, ispirandosi alle formulazioni di Raffaele Garofalo, sostenne la necessità di valutare non soltanto la "temibilità" del

delinquente, intesa come capacità di nuocere, ma anche il suo grado di “adattamento” all’ambiente sociale.¹³⁷

Su tali basi si fonda l’idea di pericolosità sociale, concepita non solo come strumento di difesa passiva della collettività nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi, ma anche come mezzo di difesa attiva, orientato al recupero e alla risocializzazione del reo.

Tuttavia, l’uso distorto e talvolta arbitrario che, nel tempo, è stato fatto di tale nozione ha suscitato numerose critiche, specialmente da parte di Filippo Gramatica, padre del Movimento di Difesa Sociale, che ne ha denunciato le potenziali derive repressive e la distanza dai principi garantisti del diritto penale moderno.¹³⁸ Queste numerose critiche sono arrivate anche dalla psichiatria forense, la quale ne ha messo in discussione la validità scientifica e l’utilità clinica. La nozione di pericolosità sociale, infatti, era già impiegata in passato come presupposto per il ricovero obbligatorio delle persone affette da disturbi psichici ed è stata definitivamente superata con la legge 180 del 1978¹³⁹, che ne ha riconosciuto la natura estranea alla medicina e la sua origine nella funzione di ordine pubblico propria della legge psichiatrica del 1904. In sostituzione, è stato introdotto il più coerente e moderno concetto di “bisogno di cure”, incentrato sulla tutela della salute e non sulla pericolosità del soggetto.

Tuttavia, dopo le numerose critiche rivolte al concetto di pericolosità sociale e ai suoi utilizzi distorti in ambito giuridico e psichiatrico, il legislatore penale del 1930 ha tuttavia mantenuto tale nozione, integrandola nel proprio impianto sistematico. Con il Codice Rocco, infatti, è stata introdotta la coesistenza tra la responsabilità penale, quale fondamento dell’applicazione della pena, e la pericolosità sociale, posta a base delle misure di sicurezza. Questo assetto, frutto

¹³⁷ P. BOUZAT E J. PINATEL, *Traité de droit pénal et de criminologie*, volume I, 1963, p 414.

¹³⁸ Filippo Gramatica eliminò dal sistema da lui proposto il riferimento alla pericolosità sociale, mentre Marc Ancel, pur muovendo una critica analoga, sostituì tale nozione con quella di “personalità” ai fini dell’individualizzazione del trattamento. Diversamente, Enrico Ferri, nel progetto di nuovo Codice penale del 1921, fondò l’intero sistema sul solo parametro della pericolosità, escludendo il tradizionale principio di responsabilità penale.

¹³⁹ La legge 180 del 1978, conosciuta come *legge Basaglia*, ha segnato una svolta nella disciplina dell’assistenza psichiatrica in Italia, prevedendo la progressiva chiusura dei manicomi, l’istituzione dei servizi territoriali di igiene mentale e la regolamentazione del trattamento sanitario obbligatorio nel rispetto della dignità e dei diritti fondamentali della persona.

del compromesso tra scuola classica, incentrata sulla colpevolezza e sul principio di responsabilità personale, e la scuola positiva, che privilegiava l'aspetto criminologico e la personalità dell'autore, ha dato origine al cosiddetto "sistema del doppio binario". In esso, la misura di sicurezza, giustificata dalla persistenza della pericolosità del soggetto, si affianca alla pena, finendo spesso per costituirne una prosecuzione o duplicazione.¹⁴⁰

È opportuno, a questo punto, precisare cosa si intenda, in senso normativo, per pericolosità sociale. Essa è disciplinata dall'articolo 203 c.p., il quale al primo comma afferma che: "Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reati". Dunque, consiste nella probabilità che un individuo possa commettere nuovi reati, della stessa o di diversa natura rispetto a quelli già perpetrati. Non è sufficiente, pertanto, che il soggetto adotti o sia prevedibile che mantenga comportamenti moralmente discutibili o socialmente devianti, se questi non integrano un illecito penale. La pericolosità sociale, infatti, deve basarsi su elementi oggettivi e verificabili e non su mere supposizioni o valutazioni soggettive.¹⁴¹

A tal proposito, la Suprema Corte ha chiarito che la pericolosità sociale costituisce una qualità o condizione personale del soggetto, dalla quale si può dedurre la probabilità che egli commetta nuovi reati.¹⁴² Essa rappresenta, dunque, uno status autonomo, una caratteristica che contraddistingue l'individuo il quale, anche al di fuori del singolo fatto di reato storicamente determinato, rivela nella propria personalità tratti tali da far ritenere non solo possibile, ma altamente probabile una futura ricaduta nel delitto. Alcuni autori hanno tuttavia precisato che la pericolosità non dipende unicamente da fattori soggettivi, ma anche da condizioni

¹⁴⁰ G. B. TRAVERSO, *Criminologia e Psichiatria forense: momenti di riflessione dottrinale e applicativa*, Milano, 1987, pp. 419-420.

¹⁴¹ V. MANZINI, *Trattato di diritto penale*, III, edizione IV ed aggiornata da P. NUVOLONE E G.D. PISAPIA, Torino, 1981, p.261.

¹⁴² Cass. Pen., 5.6.1990, n.184786.

oggettive, ossia dalle circostanze esterne che rendono probabile la commissione di comportamenti socialmente dannosi o pericolosi.

Il concetto di pericolosità sociale deve esser distinto da quello di capacità criminale, che è sempre presente, in misura più o meno accentuata, per il solo fatto che il soggetto abbia già commesso un reato.¹⁴³ La capacità criminale indica infatti la possibilità di delinquere, mentre la pericolosità sociale esprime la probabilità di reiterare condotte penalmente rilevanti. In tal senso, il rapporto tra i due concetti corrisponde a quello tra la possibilità e la probabilità di commettere un nuovo reato: la sola possibilità, infatti, non consente di formulare un giudizio prognostico di recidiva, che può invece fondarsi solo quando tale possibilità si traduce in una concreta probabilità. Alcuni autori, peraltro, hanno sostenuto la tesi dell'identità sostanziale tra pericolosità sociale e capacità a delinquere.¹⁴⁴

Il secondo comma dell'articolo 203 c.p. afferma che: "La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133".¹⁴⁵ Il giudice deve quindi porre in essere un giudizio intuitivo tramite il quale formulare una prognosi criminale. La ratio legis della previsione di questi parametri tassativi sta nell'intenzione di circoscrivere il potere valutativo del giudice. La giurisprudenza ha però fornito un'interpretazione estensiva della disposizione, ritenendo che il giudice debba valutare, oltre alla gravità del reato commesso, anche circostanze successive al fatto, come il comportamento mantenuto dal soggetto durante l'espiazione della pena.¹⁴⁶

¹⁴³ Cass. Pen., 5.6.1990, n.184786 afferma a questo riguardo che: "la pericolosità sociale è una qualità, un modo di essere del soggetto, da cui si deduce la probabilità che egli commetta nuovi reati. Essa si differenzia dalla capacità criminale, che esiste sempre in maniera più o meno accentuata, per il fatto stesso che il soggetto ha già commesso il reato e costituisce quindi un'attitudine soggettiva alla commissione dei reati stessi".

¹⁴⁴ F. GRISPIGNI, *Diritto penale italiano*, Volume I, Milano, 1947, p.171. Egli sostiene che gli indici di pericolosità sociale devono essere individuati esclusivamente negli elementi che attengono alla valutazione della capacità a delinquere.

¹⁴⁵ Ex art. 133 c.p., rubricato "*Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena*".

¹⁴⁶ In passato, la disciplina delle misure di sicurezza consentiva una durata potenzialmente indeterminata, potendo il termine minimo essere prorogato senza limiti. Oggi, invece, il termine di durata minima ha la funzione di garanzia, poiché non può essere aumentato dal giudice e, alla sua scadenza, deve procedersi al riesame della pericolosità sociale. Solo in caso di esito sfavorevole si fissa un nuovo termine (c.d. prorogato), così da evitare la protrazione ingiustificata di misure restrittive e assicurare verifiche periodiche obbligatorie da parte del giudice di sorveglianza. Ex art. 208 c.p., rubricato *Riesame della pericolosità*, dispositivo letterale: *1) Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le*

Dopo aver chiarito la natura e le caratteristiche della pericolosità sociale, è possibile comprendere più compiutamente il ruolo che la perizia psichiatrica assume nel relativo accertamento. Essa rappresenta, infatti, lo strumento attraverso il quale il giudice può formulare un giudizio prognostico fondato su basi scientifiche, volto a stabilire se il soggetto presenti un rischio concreto di recidiva e se sia necessario applicare una misura di sicurezza. L'attività peritale si articola in due fasi strettamente connesse: una prima, di analisi della personalità, diretta a individuare i tratti e le condizioni che possono incidere sulla propensione a commettere nuovi reati; e una seconda, di carattere prognostico, orientata a valutare la probabilità effettiva che tale rischio si realizzi.¹⁴⁷ Questo procedimento, che richiama il modello medico, coniuga un momento di "diagnosi", incentrato sulla valutazione complessiva dell'individuo e dei fattori che hanno influito sulla sua condotta, con un momento di "prognosi", volto a prevederne l'evoluzione futura in relazione alla sicurezza collettiva. Tutto ciò deve, tuttavia, essere coniugato con il divieto di perizia criminologica sancito dall'articolo 220, comma 2, del codice di procedura penale, sul quale si tornerà più avanti.¹⁴⁸

2.3.2 L'evoluzione della disciplina della pericolosità sociale presunta: dall'art. 204 c.p. alla legge Gozzini.

In origine, l'ordinamento penale italiano contemplava una disciplina per la quale la pericolosità sociale veniva presunta di diritto in specifici casi, senza che fosse richiesto un accertamento puntuale della capacità di recidiva dell'individuo. Tale meccanismo legale si fondava sull'assunto che la mera appartenenza a determinate condizioni o categorie giustificasse l'applicazione automatica di

condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa. 2) Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore. Nondimeno, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice può, in ogni tempo, procedere a nuovi accertamenti.

¹⁴⁷ A. MANACORDA, *Applicazione ed esecuzione delle misure di sicurezza: due momenti distinti per l'accertamento della pericolosità sociale*, in *Il Foro.it.*, Parte I, 1987, p.329.

¹⁴⁸ A. SALVATI, *La pericolosità sociale nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Amministrazione in cammino*, 11 maggio 2011.

misure di sicurezza, prescindendo da una valutazione individuale e dettagliata del soggetto.

Questa previsione trovava la sua concreta attuazione nell'articolo 204 del Codice penale, oggi abrogato, il quale stabiliva un sistema di presunzione legale di pericolosità sociale.¹⁴⁹ In base a tale disposizione, le misure di sicurezza potevano essere disposte solo dopo aver accertato che l'autore del fatto fosse socialmente pericoloso; tuttavia, "nei casi espressamente determinati", la legge riteneva tale qualità presunta, consentendo l'applicazione delle misure anche in assenza di una verifica concreta.¹⁵⁰

La norma riguardava in particolare soggetti prosciolti per vizio totale di mente, considerati pericolosi in modo automatico, indipendentemente dalla loro effettiva condizione al momento dell'applicazione della misura. L'articolo prevedeva inoltre che tale presunzione non avesse valore illimitato nel tempo: qualora fossero trascorsi più di dieci anni dal fatto di reato nel caso degli infermi di mente, o più di cinque anni negli altri casi, il giudice era tenuto a procedere a una nuova valutazione della pericolosità prima di poter disporre o eseguire la misura di sicurezza.

In sostanza, l'articolo 204 si basava sull'idea che determinate condizioni personali potessero costituire, di per sé, un indizio sufficiente di pericolosità. Tale concezione fu tuttavia oggetto di crescenti critiche, in quanto ritenuta incompatibile con i principi di colpevolezza o di personalità della responsabilità penale, poiché trattava la pericolosità come una qualità presunta e immutabile, anziché come un elemento da accertare concretamente caso per caso.

Alla luce di quanto precede, la disciplina della pericolosità sociale presunta introdotta dal Codice Rocco, espressione della visione autoritaria tipica dell'epoca

¹⁴⁹ Ex art. 204 c.p., rubricato *Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta*. L'articolo è stato abrogato dall'articolo 31, L. 10 ottobre 1986, n.663 (LEGGE GOZZINI).

¹⁵⁰ Le ipotesi di pericolosità sociale presunta riguardavano, tra gli altri: i prosciolti per infermità psichica, per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, o per sordomutismo nelle ipotesi di cui all'art. 222 c.p.; i condannati a pena diminuita per delitto non colposo a causa delle medesime condizioni psichiche o fisiche, ai sensi dell'art. 219 c.p.; i delinquenti abituali, professionali e per tendenza; i soggetti condannati per delitto doloso, preterintenzionale o colposo commesso in stato di ubriachezza abituale o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; nonché i condannati alla reclusione non inferiore a dieci anni. V. MANZINI, *Cit.*, 1981, pp. 251 e seguenti.

fascista, è stata oggetto, in dottrina e in giurisprudenza, di un ampio dibattito critico. Come evidenziato da autorevole dottrina, tali ipotesi apparivano intrinsecamente contraddittorie, dal momento che la nozione stessa di pericolosità implica un accertamento concreto, individuale e attuale, che mal si concilia con un automatismo presuntivo di natura legale.¹⁵¹

Su questo tema è più volte intervenuta la Corte costituzionale, dichiarando parzialmente illegittimi gli articoli 222, comma 1, e 219, comma 1, c.p., nella parte in cui non subordinavano, rispettivamente, il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario del prosciolti per infermità mentale e il ricovero in casa di cura e custodia del condannato semi-infermo di mente all'accertamento, da compiersi al momento dell'applicazione della misura, della persistente pericolosità sociale derivante dall'infermità stessa.

Non si deve, tuttavia, ritenere che un soggetto affetto da infermità mentale e dichiarato non imputabile fosse automaticamente libero in seguito al proscioglimento: prima della sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 27 luglio 1982, infatti, chi veniva prosciolti per incapacità di intendere o di volere era presunto per legge socialmente pericoloso e, in virtù di tale presunzione, veniva automaticamente ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario. La durata del ricovero era stabilita in misura fissa (due, cinque o dieci anni a seconda della gravità del reato commesso) e poteva essere prorogata qualora, alla scadenza del termine, il soggetto fosse stato ritenuto ancora pericoloso. Questo meccanismo, fondato su un automatismo normativo, rappresentava una chiara espressione della logica presuntiva del sistema originario, in netto contrasto con il principio di valutazione individuale della persona.

La rigidità delle presunzioni di pericolosità, giustificate in astratto da esigenze di difesa collettiva, si era infatti dimostrata incompatibile con una valutazione effettiva e individualizzata della condizione del soggetto, finendo per determinare l'imposizione di misure restrittive anche a carico di persone non più socialmente pericolose.

¹⁵¹ La dottrina ha affermato che le ipotesi di pericolosità sociale presunta “rappresentavano nel nostro sistema penale un vero controsenso, perché si opponevano all'idea stessa di pericolosità, che esiste in quanto viene accertata”. A. MICONI TONELLI, voce *Pericolosità sociale*, in *Enciclopedia Giuridica*, XXII, Roma, 1989, 6.

L'articolo 204 c.p. è stato successivamente abrogato dall'articolo 31 della legge 10 ottobre 1986, n.663 (cosiddetta Legge Gozzini), che introdusse l'obbligo di prevedere, in ogni caso, a un accertamento concreto della pericolosità sociale prima dell'applicazione di qualsiasi misura di sicurezza.¹⁵² Tale riforma recepiva l'indirizzo già tracciato dalla Corte costituzionale con le sentenze n.139/1982, n.249/1983 e n.1/1971¹⁵³, le quali avevano progressivamente eliminato le presunzioni legali di pericolosità previste per il prosciolti per infermità mentale, per il semi-infermo di mente e per i, minore non imputabile.

Con l'intervento legislativo del 1986 il legislatore abbandonò definitivamente ogni forma di automatismo, imponendo un accertamento fondato su elementi specifici e attuali, in coerenza con i principi costituzionali di legalità e di tutela della libertà personale. Rimase tuttavia la possibilità di dichiarare la pericolosità sociale dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ma soltanto a seguito di una verifica giudiziale concreta e motivata.¹⁵⁴

È opportuno ricordare che, già in epoca precedente, la Corte costituzionale, con la sentenza n.19 del 1966, aveva ritenuto legittima la presunzione di pericolosità stabilita dall'art. 204 c.p., ritenendo che essa si fondasse su "comuni esperienze" tali da far ritenere probabile un futuro comportamento criminoso.¹⁵⁵ Questo orientamento è stato tuttavia superato in seguito, dal momento che ritenuto incompatibile con un sistema penale fondato sulla personalità e sulla valutazione individuale del soggetto.

¹⁵² S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, *Manuale di diritto penale*, Parte generale, Bologna, 2007, p.861.

¹⁵³ Questa sentenza ha affermato che: "è costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'articolo 3 Cost., l'articolo 224, comma 2, c.p. nella parte in cui rende obbligatorio ed automatico, per i minori degli anni quattordici, il ricovero per almeno tre anni in riformatorio giudiziario. Situazioni diverse sono considerate in maniera identica e la presunzione di pericolosità sociale, basata *sull'id plerumque accidit*, non ha fondamento rispetto al minore degli anni quattordici per cui, data la giovanissima età, la pericolosità rappresenta l'eccezione sicché la obbligatorietà e l'automaticità del ricovero non ha giustificazione. Resta ferma l'applicabilità al minore fra i quattordici ed i diciotto anni riconosciuto non imputabile" (*Corte Cost.*, 20 gennaio 1971, n.1).

¹⁵⁴ G. ZAPPA E C. A. ROMANO, *Infermità mentale, pericolosità sociale e misure di sicurezza alla prova degli anni duemila*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, pp. 79-80.

¹⁵⁵ La Corte costituzionale aveva affermato che: "la presunzione legale di pericolosità stabilita dall'art. 204 c.p. non contrasta con l'articolo 13 Cost., poiché la predetta presunzione si risolve nella utilizzazione di comuni esperienze alle quali il codice dà il significato di far ritenere probabile o temibile un futuro comportamento criminale, e ciò avviene con atto dell'autorità giudiziaria". (*Corte Cost.* 10 marzo 1966, n.19).

L'eliminazione delle presunzioni *iuris et de iure* di pericolosità ha rappresentato, dunque, un passaggio fondamentale per conformare la disciplina delle misure di sicurezza ai principi costituzionali: sebbene tali presunzioni fossero nate per garantire la sicurezza collettiva, esse avevano finito per generare automatismi incompatibili con la logica stessa dell'accertamento giudiziale della pericolosità sociale.

3. La perizia criminologica: dal divieto processuale alle ipotesi di ammissibilità.

Nel contesto del procedimento penale, la perizia criminologica rappresenta uno strumento di analisi complesso e al tempo stesso problematico. Essa mira a esplorare la personalità dell'autore di reato, le dinamiche psicologiche e sociali che ne hanno orientato la condotta e, più in generale, le cause che sottendono il comportamento criminale. Nonostante la sua potenziale utilità conoscitiva, il legislatore ne ha limitato fortemente l'impiego, ponendo nell'articolo 220, comma 2, c.p.p. un espresso divieto di disporre accertamenti finalizzati a individuare l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere o la personalità dell'imputato, nonché le qualità psichiche non derivanti da patologie.¹⁵⁶

Con tale previsione, il legislatore ha tracciato con chiarezza i confini entro cui la perizia criminologica può operare, escludendone l'ammissione nella fase del giudizio sul fatto e, più in generale, in ogni situazione in cui l'oggetto dell'accertamento rischi di spostarsi dalla condotta alla persona. La ratio del divieto risiede nell'esigenza di preservare il principio di colpevolezza per il fatto, evitando che il processo penale degeneri in un giudizio morale o psicologico sull'imputato.¹⁵⁷ La funzione della perizia criminologica resta così confinata alle

¹⁵⁶ Ex art. 220 c.p.p., rubricato *Oggetto della perizia*. Dispositivo letterale del secondo comma: "Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche".

¹⁵⁷ Eramo definisce come "diritto penale interiore" quel modello punitivo che concentra l'attenzione sulla sfera soggettiva dell'individuo, privilegiando l'intenzione rispetto al fatto. In questo modello,

fasi successive alla condanna, come quella esecutiva o di applicazione delle misure di sicurezza, nelle quali la valutazione della personalità del reo e delle sue prospettive di risocializzazione assume un rilievo concreto e coerente con la finalità rieducativa della pena.

3.1 Evoluzione storica del divieto di perizia criminologica.

Il codice di procedura penale del 1930, rimasto in vigore fino al 1988, prevedeva all'articolo 314, comma 2, il divieto di disporre perizie aventi ad oggetto "l'abitudine e la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche".¹⁵⁸

Ne derivava che le perizie concernenti tali qualità erano ammissibili esclusivamente in ambito psicopatologico, ossia in sede di accertamento psichiatrico, mentre ogni indagine sulla personalità dell'imputato, definibile come criminologica o psicologica, era preclusa poiché considerata estranea a tale ambito.¹⁵⁹

Questo assetto normativo rappresentava il risultato del profondo contrasto teorico tra la Scuola Positiva e la Scuola Classica. Sebbene la prima avesse attribuito notevole importanza alle scienze psicologiche e criminologiche, ritenendole strumenti indispensabili per comprendere le cause del comportamento deviante, fu la seconda a prevalere nel momento in cui si delineò il codice del 1930. La visione classica, fondata sull'idea di responsabilità personale e sulla centralità del libero arbitrio, guardava infatti con forte diffidenza alle indagini rivolte alla sfera interiore dell'individuo e alle interpretazioni fornite dalla cosiddetta

il sistema finisce per punire i pensieri più reconditi, anche attraverso pratiche coercitive come la tortura o la narcoanalisi, in contrasto con il principio moderno del *nemo patitur cogitationis poenam*, secondo cui nessuno può essere punito per il solo pensiero. ERAMO, *Il divieto di perizia psicologiche nel processo penale: una nuova conferma della Cassazione*, in *Diritto penale e processo*, 7/2007, p.932.

¹⁵⁸ Art. 314, comma 2, R. d. 19 ottobre 1930, n. 1399.

¹⁵⁹ O. PELLIZZER, *Il divieto di perizia psicologica*, in *Psicologia Giuridica-Fondazioni di Guglielmo Gullotta di Psicologia Forense e della Comunicazione*, 2009, p.11.

“psicologica del profondo”¹⁶⁰, ritenute potenzialmente idonee a destabilizzare l’intero impianto del diritto penale. Da qui l’esigenza di mantenere il processo impermeabile a tali contributi e di escludere qualsiasi perizia che potesse ricondurre l’attenzione dalla condotta alla personalità dell’imputato.

A partire dagli anni Cinquanta, il quadrò mutò sensibilmente. Sempre più studiosi misero in discussione la tenuta di un divieto percepito troppo rigido e, soprattutto, non più sostenibile sul piano razionale, inaugurando così una fase di progressivo ripensamento dell’intera materia.

L’evoluzione di tale dibattito può essere ricondotta a cinque tappe fondamentali.¹⁶¹ Nel 1953, durante il Congresso per la riforma del codice di procedura penale organizzato dal Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale di Milano, venne presentata e sottoscritta una mozione a firma di Pisapia¹⁶², Dondina, Altavilla e altri, volta a chiedere l’abrogazione del divieto delle perizie criminologiche. Qualche anno più tardi, nel 1959, in occasione del primo Congresso della Società Italiana di Criminologia svoltosi a Verona, Canepa intervenne come relatore sul tema della valutazione della capacità a delinquere, ribadendo la necessità di superare il divieto e ottenendo in tale sede l’approvazione di un voto favorevole.

Successivamente, nel 1978, la Commissione ministeriale presieduta dal professor Giandomenico Pisapia elaborò un progetto di nuovo codice di procedura penale che, per la prima volta, prevedeva l’abolizione del divieto in questione. Tale proposta fu oggetto di approfondita discussione nel corso di un Seminario

¹⁶⁰ P. MOSCARINI, *La perizia psicologica e il “giusto processo”*, in *Diritto penale e processo*, 2006, 8, p.929. L’espressione rinvia al pensiero psicoanalitico elaborato da Sigmund Freud e successivamente sviluppato da Carl Gustav Jung. Le premesse teoriche di questa visione erano state anticipate in filosofia da Arthur Schopenhauer e, in seguito, da Friedrich Wilhelm Nietzsche. Freud rimane comunque il primo ad aver studiato l’inconscio in modo sistematico e a utilizzarlo con finalità terapeutiche.

¹⁶¹ G. CANEPA, *Questioni medico-legali in tema di perizia sulla personalità, in rapporto al nuovo Codice di procedura penale*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, 1990, I, p.173.

¹⁶² GIANDOMENICO PISAPIA (1915-1995) è stato un eminente giurista e professore di diritto penale presso l’Università degli Studi di Milano. Fu presidente delle commissioni ministeriali incaricate di elaborare i progetti di riforma del codice di procedura penale degli anni Settanta e Ottanta. Il suo indirizzo, di matrice garantista e costituzionalmente orientata, influenzò profondamente la struttura del nuovo codice del 1988.

internazionale sulla perizia criminologica tenutosi presso l'istituto di Siracusa¹⁶³ nel 1980, al quale parteciparono, tra gli altri, Canepa e il presidente della delegazione francese Jean Pinatel.¹⁶⁴ Secondo il progetto, la perizia avrebbe potuto riguardare anche la personalità dell'imputato e le qualità psichiche non patologiche, riconoscendo così ufficialmente la perizia criminologica accanto a quella medico-legale e psichiatrica. Tuttavia, il progetto non venne approvato a causa della fine della legislatura.¹⁶⁵

Nel 1987, una nuova commissione, ancora una volta presieduta da Pisapia, fu incaricata di redigere un ulteriore schema di riforma. Anche in questa occasione si confermò la volontà di eliminare il divieto, e nei congressi di Firenze e Modena tutti i membri espressero unanimemente parere favorevole a tale orientamento.¹⁶⁶ Nonostante ciò, con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale nel 1988, il legislatore scelse di mantenere, contro ogni previsione, la disposizione restrittiva. L'articolo 220, comma 2, riprese infatti, quasi letteralmente, la formulazione già contenuta nell'articolo 314 del codice del 1930, riaffermando il divieto di perizia sulla personalità dell'imputato.¹⁶⁷

In conclusione, l'iter che ha accompagnato il divieto di perizia criminologica mostra come, nonostante le aperture dottrinali e le proposte di riforma che lasciavano presagire un suo definitivo superamento, il legislatore del 1988 abbia scelto di confermarlo integralmente, riproponendo una configurazione normativa sostanzialmente analoga a quella del codice del 1930. Questa decisione, maturata contro l'orientamento emerso nei lavori preparatori, riflette la volontà di preservare un assetto rigorosamente garantista, che limita il giudizio penale all'accertamento

¹⁶³ G. CANEPA, *L'expertise sur la personnalité de l'inculpé: problèmes criminologiques et médico-légaux*, in *Annales Internationales de Criminologie*, 1981, 19 p.11.

¹⁶⁴ JEAN PINATEL (1913-1999) è stato un illustre criminologo francese, tra i più influenti del XX secolo. Professore di criminologia e fondatore della *Société Internationale de Criminologie*, sviluppò un approccio scientifico allo studio del comportamento criminale, basato sull'analisi psicologica e sociale del reo. Partecipò attivamente al dibattito europeo sulla perizia criminologica, collaborando con studiosi italiani come Canepa e Pisapia.

¹⁶⁵ J. PINATEL, *L'examen médico-psychologique et social de l'inculpé suivant l'expérience française*, in *Annales Internationales de Criminologie*, 1981, 19, p.107.

¹⁶⁶ G. CANEPA, *Aspetti medico-legali dell'attività del criminologo secondo le norme del nuovo codice di procedura penale*, in F. De Fazio, G. Beduschi (a cura di), *La Medicina Legale ed il Nuovo Codice di Procedura Penale*, Milano, 1989.

¹⁶⁷ G. GIUSTI, *Cit.*, 1999, pp. 702-703.

del fatto e continua a escludere qualsiasi indagine tecnica sulla personalità dell'imputato.

3.2 Il divieto di perizia criminologica nel giudizio di cognizione.

Muovendo da quanto detto a proposito dall'articolo 314 del codice del 1930, occorre ora soffermarsi sul divieto previsto dall'attuale articolo 220 c.p.p., che opera nella fase del processo di cognizione. Pur riprendendo quasi alla lettera la formulazione della norma previgente, la scelta legislativa non risponde più alla volontà di tenere a distanza le scienze psicologiche e criminologiche, ma si radica nella protezione delle garanzie riconosciute all'imputato.¹⁶⁸

Una prima esigenza riguarda la salvaguardia del diritto al silenzio. Una valutazione della personalità presuppone infatti la partecipazione attiva dell'imputato, senza la quale l'accertamento non potrebbe avere alcuna attendibilità. Ammettere una perizia di questo tipo significherebbe consentire la formazione della prova attraverso un coinvolgimento che l'imputato non è tenuto a prestare e che potrebbe essere percepito come indiretto aggiramento di una facoltà costituzionalmente garantita.

Un secondo ordine di ragioni attiene alla presunzione di innocenza. L'ingresso nel processo di elementi idonei a rappresentare tratti caratteriali sfavorevoli, o comunque aspetti della personalità non collegati al fatto oggetto di giudizio, rischierebbe di influenzare in modo improprio il convincimento del giudice, spostando l'asse della valutazione dall'accertamento della condotta alla considerazione della persona. Il dibattimento deve invece rimanere ancorato al fatto storico contestato, senza deviazioni verso profili che potrebbero offuscare la distinzione tra ciò che è oggetto di prova e ciò che rimane estraneo al giudizio di responsabilità.

¹⁶⁸ M. CHIAVARIO, E. BASSO, A. GIANNONE, *Commento al nuovo codice di procedura penale*, Torino, 1989-1993, p. 557. Il nuovo codice di procedura penale è stato definito "più laicamente aperto al nuovo ed al contributo delle discipline extragiuridiche".

È vero che, nel corso del procedimento, l'imputato può volontariamente rinunciare a talune garanzie, come accade nel sottoporsi al controesame, nel rendere confessione o nell'optare per il patteggiamento nella prospettiva di ottenere un vantaggio difensivo. In diversi ordinamenti, questa logica si estende anche alle valutazioni sulla personalità: l'imputato può introdurre prova a proprio favore relative al cosiddetto "buon carattere", ad esempio tramite dichiarazioni testimoniali o consulenze di parte.¹⁶⁹ Una volta aperto il tema, l'accusa è legittimata a replicare con elementi di segno opposto. La scelta di rendere valutabile la propria personalità rimane però integralmente rimessa all'imputato; se egli non vi consente, nessuno può introdurre tale profilo nel processo.¹⁷⁰

Tuttavia, nel nostro sistema questa possibilità non trova accoglimento rispetto alla perizia criminologica, che resta preclusa anche qualora l'imputato fosse disposto a sottoporvisi. Il legislatore ha ritenuto che l'ingresso di un accertamento tecnico sulla personalità finirebbe comunque per incidere sulla neutralità della decisione, alterando l'equilibrio probatorio. Rimane poi un ulteriore motivo di cautela, legato all'affidabilità degli strumenti impiegati nelle valutazioni criminologiche. Le teorie sottese a tali esami non consentono sempre di individuare il margine di errore né permettono un adeguato controllo dei risultati. Anche qualora venissero superati i profili legati ai diritti dell'imputato, resterebbe dunque il problema della solidità scientifica dei metodi utilizzati, non sempre compatibili con le esigenze di verificabilità proprie del processo penale.

La ricostruzione delle ragioni che sorreggono il divieto trova un'ulteriore conferma nella giurisprudenza. Con la sentenza 13 settembre 2006, n.30402,¹⁷¹ la Corte di cassazione ha precisato che una perizia criminologica non può essere ammessa nel giudizio di cognizione, richiamando l'articolo 220, comma 2, c.p.p. e chiarendo che tale limitazione vale indistintamente per tutte le parti del processo. L'unico ambito in cui la perizia resta possibile è quello relativo alla verifica dell'eventuale vizio della capacità di intendere e di volere, nonché alle valutazioni della pericolosità sociale.

¹⁶⁹ J. R. SPENCER, *Evidence of Bad Character*, Seconda edizione, Oxford, 2009 sui divieti relativi alla prova del cd. *bad character* nel sistema inglese.

¹⁷⁰ P. TONINI E C. CONTI, *Cit.*, Milano, 2012, pp. 306-207.

¹⁷¹ Cass. Pen., Sez. I, 13 settembre 2006, n. 30402, in *Diritto Penale e processo*.

La Corte ha inoltre evidenziato come il divieto abbia lo scopo di evitare che l'imputato possa essere indotto, seppur indirettamente, a formulare dichiarazioni che assumano il valore di una confessione. La preclusione, dunque, non è concepita come un ostacolo ingiustificato all'accertamento, ma come un presidio a tutela della posizione processuale dell'imputato, in continuità con la cautela mostrata tradizionalmente nei confronti di indagini psicologiche suscettibili di influenzare la valutazione complessiva.

3.3 Le eccezioni al divieto di perizia criminologica nel vigente sistema processuale.

Dopo aver ricostruito la portata del divieto sancito dall'articolo 220, comma 2, c.p.p., è ora necessario soffermarsi sulle ipotesi in cui tale preclusione non opera, già richiamate in precedenza ma meritevoli di un'analisi sistematica. Si tratta di situazioni che, pur rappresentando eccezioni alla regola generale, non ne intaccano la ratio, poiché rispondono a esigenze funzionali diverse da quelle che caratterizzano il giudizio di cognizione.¹⁷² Rientrano tra queste la fase dell'esecuzione e l'ambito delle misure di sicurezza, il processo penale minorile e, infine, il caso della persona offesa chiamata a testimoniare, secondo quanto previsto dall'articolo 196, comma 2, c.p.p.

La prima eccezione al divieto sancito dall'articolo 220, comma 2, c.p.p. si colloca nella fase esecutiva, come emerge dallo stesso inciso finale della norma. In questo momento del procedimento, ogni valutazione specialistica non incide più sull'accertamento della responsabilità penale, già definitivamente concluso, ma si inserisce nella logica rieducativa e preventiva che caratterizza l'esecuzione della

¹⁷² Già in precedenza grandi studiosi avevano identificato la criminologica come la scienza specialistica perfetta per l'attività di studio e trattamento. L. M. SOLIVETTI, *Società e risocializzazione: il ruolo degli esperti nell'attività di trattamento rieducativo*, in *Rass. Penit. Crim.*, 1983, p. 270.

pena.¹⁷³ Diventa quindi possibile avvalersi delle competenze di psicologici, pedagogisti, assistenti sociali, psichiatri e criminologici clinici, coinvolti nell'osservazione scientifica della personalità e nella definizione del trattamento ai sensi dell'articolo 80 dell'ordinamento penitenziario, nonché degli articoli 678 c.p.p. e 185 disp. att c.p.p. Inoltre, a partire dalla riforma penitenziaria del 1975, la valutazione della personalità del condannato ha assunto un rilievo ancora maggiore, divenendo un elemento decisivo anche ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, le quali presuppongono una verifica concreta dell'evoluzione individuale e della capacità di intraprendere un percorso diverso da quello carcerario.¹⁷⁴

La differenza rispetto alla fase di cognizione è netta. Mentre il perito è chiamato a rispondere a quesiti tecnici circoscritti, gli esperti della fase esecutiva operano con un approccio più ampio, calibrato sulla progressiva risocializzazione del condannato e sull'adattamento concreto della pena.¹⁷⁵ Questa apertura riguarda anche le misure di sicurezza, fondate su un giudizio prognostico di pericolosità sociale e soggette a verifiche periodiche ai sensi dell'articolo 679 c.p.p., che richiedono una valutazione attenta dell'evoluzione della personalità dell'interessato. In tale contesto è ammesso ricorrere a contributi psicologici e criminologici, purché inseriti nel percorso di osservazione e trattamento e senza che

¹⁷³ Questa scelta legislativa si pone come un segno di autentica maturità giuridica, in linea con tradizioni europee da tempo sensibili alla personalizzazione della pena, ambito nel quale l'Italia, per lungo tempo, ha mostrato una marcata resistenza. M. VENTUROLI, *Verso un nuovo paradigma di individualizzazione della pena? Osservazioni a margine del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in Sistema penale*, 2023, pp. 1 e seguenti.

¹⁷⁴ Lo stesso principio opera nel processo penale minorile. L'articolo 9, comma 2, del d.P.R. 448/1988 stabilisce infatti che "il pubblico ministero ed il giudice possono sempre (in relazione alla personalità del minorenne) sentire il parere di esperti, anche senza formalità". La possibilità di ricorrere ad accertamenti sulla personalità del minore trova fondamento nella struttura stessa del processo minorile, che, in via del tutto peculiare e in funzione dell'obiettivo rieducativo garantito dalla Costituzione, unisce l'accertamento del fatto a quello relativo all'autore. In questo senso si è osservato in dottrina che il procedimento minorile richiede necessariamente una valutazione congiunta della condotta e della personalità dell'imputato.

¹⁷⁵ Si analizza al riguardo: *La perizia criminologica attraverso l'analisi di un caso di A. BALLONI in Rivista di Criminologia, Vittimologia e sicurezza*, Vol. III, n.3, 2014. In questo articolo l'autore, prendendo le mosse dalla consulenza tecnica d'ufficio e dalle ordinanze del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, esamina in modo integrato il fatto criminoso, la figura della responsabile e le possibilità di prevederne la condotta futura, includendo nel quadro anche il ruolo della vittima e i profili di difesa sociale, intesi come misure di sicurezza volte a prevenire il rischio di nuove manifestazioni devianti o illecite.

ciò comporti un indebito trasferimento delle responsabilità decisorie dal giudice ai tecnici.

Accanto alla fase esecutiva, il legislatore prevede ulteriori deroghe al divieto stabilito dall'art 220, comma 2, c.p.p., che riguardano il processo penale minorile e l'accertamento dell'idoneità a testimoniare della persona offesa. Si tratta di eccezioni che non alterano il significato complessivo della preclusione, dal momento che rispondono a finalità diverse da quelle che caratterizzano il giudizio di responsabilità.

Nel procedimento minorile, l'esame della personalità del giovane assume un rilievo essenziale, poiché l'intero sistema mira a favorire un percorso di crescita e di recupero, affiancando all'accertamento del fatto la valutazione delle specifiche condizioni personali con conseguente intervento calibrato sulle caratteristiche individuali del minore.¹⁷⁶ La base normativa risale all'articolo 11 del r.d.l. 1404/1934, successivamente sviluppato dall'articolo 9 del d.P.R. 448/1988. Quest'ultimo stabilisce che pubblico ministero e giudice "acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne", così da determinare l'imputabilità, il grado di responsabilità e le misure più adeguate.

Il carattere obbligatorio dell'acquisizione è stato oggetto di discussione: secondo la dottrina prevalente¹⁷⁷, la formulazione non lascia margini di discrezionalità, mentre la giurisprudenza, con la sentenza *Jovanovic* del 1994, ha limitato le conseguenze dell'omissione a una nullità a regime intermedio.¹⁷⁸ L'indagine comprende molteplici aspetti: condizioni di vita, rapporti familiari, motivazioni della condotta, percorso scolastico, comportamento tenuto prima e dopo il fatto. Il comma 2 consente inoltre, "anche senza alcuna formalità",

¹⁷⁶ C. DE LUCA, *Gli accertamenti sulla personalità dell'autore di reato minorenne e il divieto di perizia psicologica nel rito ordinario: riflessioni e nuove prospettive*, in *Cassazione Penale*, 2018, 8, p.2141.

¹⁷⁷ V. PATANÈ, *L'intervento dell'imputato minorenne nelle varie fasi del procedimento*, in *La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile*, a cura di E. Zappalà, Torino, 2016, p.66.

¹⁷⁸ La sentenza afferma testualmente: "qualora l'indagine venga erroneamente omessa, il conseguente vizio di ordine procedurale, ove configurabile, può valere ad integrare una nullità a regime intermedio ma non certo una nullità assoluta ed insanabile ex art. 179, comma primo, c.p.p." *Cass., Sez. IV, 12 ottobre 1994, n.11884*.

l'acquisizione di informazioni da soggetti che abbiano rapporti con il minore e il ricorso a esperti.¹⁷⁹

La prassi attribuisce un ruolo significativo ai servizi minori, spesso coinvolti nella raccolta dei dati e nella formulazione di indicazioni rivolte all'autorità giudiziaria. Tale partecipazione ha suscitato qualche perplessità per la possibile sovrapposizione con funzioni proprie della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, ma resta generalmente ritenuta indispensabile per garantire un intervento realmente calibrato sulle esigenze del minore. La deroga al divieto di perizia criminologica trova quindi una duplice giustificazione: promuovere la responsabilizzazione del minore e conformarsi agli orientamenti sovranazionali, tra cui le Regole di Pechino, che incoraggiano un approccio fondato sulla partecipazione attiva e sulla tutela educativa.¹⁸⁰

Una seconda eccezione riguarda la persona offesa chiamata a testimoniare. L'articolo 196, comma 2, c.p.p. permette al giudice di disporre accertamenti sull'idoneità fisica o mentale del testimone quando ciò sia necessario per valutare la sua capacità di deporre.¹⁸¹ L'esame può riguardare sia gli aspetti sensoriali come vista, udito e capacità percettive, sia quelli cognitivi e mnestici, come la comprensione delle domande, la possibilità di ricordare gli eventi e di riferirli con consapevolezza. La giurisprudenza ha chiarito che questa verifica non concerne l'attendibilità del racconto, che rimane di esclusiva competenza del giudice, ma la possibilità stessa di rendere una deposizione valida.¹⁸² Una posizione minoritaria ritiene che il divieto dell'articolo 220 c.p.p. dovrebbe estendersi anche alla persona offesa, per evitare valutazioni tecniche sulla credibilità, ma questo orientamento non ha trovato largo seguito.

¹⁷⁹ Art. 9, comma 2, D.P.R. 22 settembre 1988, n.448.

¹⁸⁰ Le Regole di Pechino sollecito per “un equilibrio dinamico fra tutela, riconoscimento attivo e impegno responsabilizzante sia da parte del minore che da parte dell'istituzione e dei servizi”. G. GIOSTRA, *Il processo penale minorile*, seconda edizione, Milano, 2007, p.96.

¹⁸¹ Ex art. 196 c.p.p., rubricato *Capacità di testimoniare*, dispositivo letterale del comma 2: “Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge”.

¹⁸² Cass., Sez. I, 28 marzo 1997, n. 2993.

Maggiore attenzione è richiesta quando a testimoniare è un minore. Pur essendo pienamente utilizzabile la sua deposizione, occorre verificarne con cura la capacità di percepire, comprendere e rielaborare gli eventi, dato che l'età evolutiva può influire significativamente sulla qualità del racconto. Per questo il giudice può disporre una valutazione psicologica volta a esaminare lo sviluppo cognitivo ed emotivo del minore ed eventuali interferenze esterne.¹⁸³ L'attività dell'esperto non può riguardare la credibilità del contenuto, che spetta esclusivamente al giudice, ma deve limitarsi alla verifica della capacità a testimoniare. Nei casi più delicati, la raccolta della dichiarazione avviene mediante incidente probatorio, con l'adozione delle cautele indicate anche dalla Carta di Noto, che richiede l'impiego di metodi riconosciuti dalla comunità scientifica.¹⁸⁴

4. Inquadramento comparatistico della perizia psichiatrica.

Nella parte conclusiva dell'analisi dedicata alla perizia psichiatrica, risulta opportuno ampliare l'orizzonte oltre il quadro interno e confrontare l'esperienza italiana con quelle maturate in altri sistemi giuridici. Il ricorso all'esperto, infatti, assume forme e funzioni differenti a seconda delle tradizioni normative e processuali, offrendo spunti preziosi per comprendere la natura e i limiti dell'istituto. La comparazione partirà da un ordinamento vicino al nostro per cultura giuridica e struttura procedurale, per poi estendersi a modelli più distanti, nei quali la valutazione psichiatrica si inserisce in dinamiche probatorie di segno diverso. Questo percorso consente di cogliere meglio la posizione dell'Italia all'interno del

¹⁸³ La giurisprudenza ha chiarito che la minore età non esclude la capacità del minore di testimoniare, poiché tale profilo è regolato dal principio generale dell'articolo 196, comma 1, c.p.p. Ciò che l'età incide, semmai, è sulla valutazione dell'attendibilità della dichiarazione. Per questo trova applicazione la disciplina speciale dell'articolo 498, comma 4, c.p.p., che affida l'esame del minore al presidente dell'organo giudicante, con domande formulate dalle parti e, se necessario, con l'assistenza di un familiare o di uno psicologo; resta comunque possibile consentire la deposizione ordinaria quando ciò non comprometta la serenità del minore. *Cass., Sez. III, 28 febbraio 2003, n.19789.*

¹⁸⁴ Ultimo aggiornamento il 7 luglio 2002.

panorama internazionale e di mettere in risalto analogie e divergenze che arricchiscono la lettura complessiva dell'istituto.

4.1 La disciplina dell'imputabilità e della perizia psichiatrica nel sistema penale francese.

Avviando il confronto con altri sistemi giuridici, il primo riferimento naturale è l'ordinamento francese, che, come quello italiano, appartiene alla tradizione di civil law e presenta una disciplina organica dell'imputabilità all'interno del *Code pénal*, collocata nel Livre Ier, Titre II, Chapitre II, dedicato alle cause di esclusione o attenuazione della responsabilità penale. In questo contesto normativo si inserisce l'articolo 122-1¹⁸⁵, che distingue tra l'ipotesi in cui un disturbo mentale o neuropsicologico abbia completamente abolito il *discernement* o il controllo degli atti, determinando l'esclusione della responsabilità penale, e quella in cui l'alterazione abbia inciso solo parzialmente sulle facoltà dell'autore, caso in cui la punibilità permane ma deve essere modulata tenendo conto della compromissione riscontrata, anche ai fini della modalità esecutive della pena.

La disciplina è completata dagli articoli 122-1-1 e 122-1-2, introdotti per precisare i limiti di applicazione dell'irresponsabilità e della riduzione di pena. Il primo esclude l'efficacia del primo comma dell'articolo 122-1 quando l'abolizione del *discernement* o del controllo degli atti sia conseguenza del consumo volontario di sostanze psicoattive assunte con l'intento di commettere il reato o di facilitare la commissione. Il secondo prevede che la riduzione di pena contemplata dal secondo

¹⁸⁵ Ex art. 122-1, Code pénal, Livre Ier, Titre II, Chapitre II: Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité. Dispositivo letterale: 1) N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. 2) La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s'assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état.

comma dell'articolo 122-1 non operi quando la compromissione delle facoltà cognitive o volitive derivi da un consumo volontario, illecito o manifestamente eccessivo di sostanze psicoattive.

Nel loro complesso, queste disposizioni definiscono un quadro normativo che distingue tra disturbi di natura patologica incidenti sulle capacità dell'autore e alterazioni riconducibili al consumo volontario di sostanze, individuando con precisione i casi in cui la responsabilità penale è esclusa o attenuata e le ipotesi in cui tali effetti non sono riconosciuti.

Nel sistema processuale francese, la perizia (*expertise judiciaire*) trova una disciplina strutturata all'interno del *Code de procédure pénale*,¹⁸⁶ dove assume un ruolo essenziale in tutte le situazioni che richiedono competenze tecniche estranee al sapere giuridico. Pur essendo ampiamente utilizzabile in molteplici contesti, essa acquista particolare rilievo quando coinvolge profili psichiatrici o di salute mentale dell'imputato o della persona offesa. Il punto di partenza è rappresentato dall'articolo 156, che consente al giudice dell'istruzione o del giudizio di disporre una perizia ogniqualvolta si presenti una questione tecnica che richieda l'intervento di un esperto. La decisione può essere assunta su richiesta del pubblico ministero, delle parti, del testimone assistito (*témoin assisté*), oppure d'ufficio, e il giudice conserva la facoltà di respingere l'istanza, ma solo mediante un provvedimento motivato da emettere entro un termine preciso. L'esperto opera sempre sotto il controllo dell'autorità giudiziaria che ha disposto l'incarico, a conferma della natura ausiliaria e non sostitutiva della sua funzione.

¹⁸⁶ L'ordinanza francese n.2025-1091 del 19 novembre 2025, adottata in attuazione della loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, ha proceduto alla riscrittura della parte legislativa del Code de procédure pénale "*à droit constant*", espressione con cui si indica che il testo è stato riformulato senza apportare modifiche di natura sostanziale, limitandosi a una ricodificazione volta a migliorarne la chiarezza, la coerenza sistematica e la leggibilità. L'ordinanza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale francese il 20 novembre 2025, introduce un nuovo codice articolato in un titolo preliminare e otto parti, la cui entrata in vigore potrà essere differita, tramite la legge ratifica o tramite altro intervento normativo, sino al 1° gennaio 2030, per consentire l'adeguamento degli operatori e dei sistemi informatici. GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, VIE-PUBLIQUE.FR, *Ordonnance n. 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture de la partie législative du code procédure pénale*, pubblicato il 20 novembre 2025, ultimo accesso 26/11/2025.

La disciplina generale dell'*expertise* si interseca poi con un complesso di norme speciali che impongono valutazioni medico-psicologiche e psichiatriche obbligatorie in presenza di determinate categorie di reati, soprattutto nei procedimenti riguardanti fatti di particolare gravità, come quelli di natura sessuale, violenta o commessi in danno di minori. È in questo ambito che si colloca l'articolo 706-47, il quale definisce le ipotesi in cui opera un regime procedurale rafforzato destinato alle indagini e al giudizio relativi a specifiche figure delittuose. Senza riprodurne analiticamente l'elenco, si tratta di reati gravissimi quali omicidi, torture, violenze, sfruttamento e reati sessuali, in particolare se commessi ai danni di minori o accompagnati da forme di recidiva o brutalità tali da richiedere un controllo clinico e giudiziario più stringente.

All'interno di questo quadro normativo, l'articolo 706-47-1 individua una serie di obblighi in materia di valutazione medica e psichiatrica rivolti alle persone indagate o condannate per uno dei reati ricompresi nell'ambito del precedente articolo.¹⁸⁷ La norma prevede innanzitutto che il soggetto condannato per tali fatti possa essere destinatario di un ordine di un *ordre de soins* (ordine di trattamento), disposto già con la sentenza ovvero nel corso dell'esecuzione, nell'ambito della sorveglianza socio-giudiziaria, della liberazione condizionale, della sorveglianza giudiziaria o della sorveglianza di sicurezza. In questi casi, il trattamento può comprendere anche interventi farmacologici, come il trattamento inibitore della libido previsto dal *Code de la santé publique*.¹⁸⁸

Nel corso del procedimento, inoltre, l'articolo stabilisce che chi è perseguito per uno dei reati di cui all'articolo 706-47 debba essere sottoposto a visita medica prima di qualsiasi giudizio sul merito. Tale perizia deve pronunciarsi sull'opportunità di disporre eventuali trattamenti e può essere ordinata anche nella fase delle indagini del pubblico ministero, a testimonianza del carattere essenziale che il legislatore francese attribuisce alla valutazione clinica sin dalle prime fasi del procedimento. Il risultato dell'esame è poi trasmesso all'amministrazione

¹⁸⁷ KITUNAFAM.FR, *L'expertise psychiatrique obligatoire pour certains crimes et délits, sezione "Procédure pénale – Expertise et troubles psychiques"*, consultato il 26/11/2025.

¹⁸⁸ Il *Code de la santé publique* costituisce il testo ufficiale che raccoglie e sistematizza la normativa francese in materia di tutela della salute. Al suo interno sono riunite sia le disposizioni legislative sia quelle regolamentari relative all'organizzazione del sistema sanitario e alle regole deontologiche che i professionisti della salute sono tenuti a rispettare nell'erogazione delle cure.

penitenziaria in caso di condanna a pena detentiva, allo scopo di assicurare un monitoraggio sanitario e psicologico adeguato durante la detenzione, in conformità con quanto previsto dall'articolo 717-1 del codice.

Nel complesso, la disciplina francese combina la struttura generale dell'*expertise judiciaire* con una serie di prescrizioni obbligatori mirate a garantire un accertamento medico e psichiatrico approfondito nei procedimenti che coinvolgono reati particolarmente gravi. Queste norme assumono un ruolo determinante soprattutto nei casi che richiedono interventi terapeutici, valutazioni sulla pericolosità o misure di controllo successivo alla condanna, tracciando un quadro coerente che integra esigenze probatorie, tutela delle vittime e necessità di monitoraggio dell'autore del reato.

4.1.1 L'“Affaire Halimi”: applicazione dell'art. 122-1 Code pénal e profili di irresponsabilità penale.

Un caso emblematico per comprendere l'applicazione dell'articolo 122-1 del *Code pénal* è quello relativo all'omicidio di Sarah Halimi, avvenuto nel 2017, oggetto di un articolato iter processuale conclusosi nel 2021 con il riconoscimento dell'irresponsabilità penale dell'autore, Kobili Traoré.¹⁸⁹ Le peculiarità del fatto, la natura dei disturbi psichici accertati e il ruolo del consumo di sostanze stupefacenti hanno reso la vicenda una delle più discusse nella recente esperienza francese, sollevando questioni sia giuridiche sia sociali.¹⁹⁰

Nella fase iniziale del procedimento, il pubblico ministero aveva contestato all'imputato l'omicidio volontario e il sequestro della vittima, chiedendo altresì il riconoscimento della circostanza aggravante dell'antisemitismo. I giudici istruttori, nel luglio 2019, avevano ritenuto sussistenti elementi sufficienti per il rinvio a giudizio quanto ai reati principali, ma non avevano accolto l'aggravante. Al

¹⁸⁹ E. SABATINI e G. TISCINI, *Vacillation of responsibility, bouffée délirante and impaired/abolized discernment: the Halimi Affaire in France*, in *Rassegna italiana di Criminologia*, XIX, 1, 2025, 065-078.

¹⁹⁰ C. TORRISI, *La nozione di imputabilità nel diritto francese: l'“affaire Halimi”*, in *Segnalazioni della Corte costituzionale*, 29 aprile 2021 (ultimo accesso 26/11/2025).

contempo, sulla base delle perizie psichiatriche acquisite, avevano ravvisato le condizioni per l'applicazione dell'articolo 122-1 del *Code pénal*, rimettendo la questione alla *chambre de l'instruction*, che aveva confermato la totale irresponsabilità penale dell'imputato.

Con sentenza del 19 dicembre 2019, la *chambre de l'instruction* della Corte d'appello di Parigi aveva ribadito quanto già emerso: al momento dei fatti, Traoré si trovava in piena *bouffée délirante aiguë*, caratterizzata da allucinazioni e da un delirio persecutorio di intensità tale da abolire il discernimento.¹⁹¹ Le perizie convergevano nel ritenere l'episodio manifestazione di una psicosi cronica, con probabile base schizofrenica e sottolineavano come il massiccio consumo di cannabis dei mesi precedenti fosse da interpretarsi non come causa intenzionale del delirio, ma come un tentativo di attenuare le angosce e l'insonnia prodromiche della crisi psicotica. Una parte degli esperti aveva sostenuto la sola compromissione parziale del discernimento, ma la prevalenza delle valutazioni cliniche deponeva per una totale abolizione delle facoltà cognitive e volitive.

I giudici avevano inoltre escluso che l'origine tossica della *bouffée délirante* potesse impedire il riconoscimento dell'irresponsabilità penale, in assenza di qualsiasi elemento che suggerisce un consumo consapevolmente finalizzato a provocare lo stato psicotico. Ne derivava la conclusione che, al momento dell'omicidio, l'imputato fosse effettivamente incapace di intendere e di volere.

Tale decisione era stata impugnata dalle parti civili e dal pubblico ministero, dando luogo all'intervento della *Cour de cassation*. Il quesito sottoposto alla Suprema Corte riguardava la possibilità di escludere l'applicazione del primo comma dell'articolo 122-1 in presenza di un disturbo psichico provocato, almeno in parte, dal consumo volontario di sostanze stupefacenti. Con sentenza del 2021, la Corte ha respinto il ricorso, riaffermando che la legge francese sull'irresponsabilità penale non distingue tra disturbi psichici a seconda della loro origine: ciò che rileva è esclusivamente l'effetto del disturbo sul discernimento dell'autore al momento dei fatti. La Corte ha dunque confermato l'irresponsabilità penale di Traoré.

¹⁹¹ J.MUCCHIELLI, *Affaire Sarah Halimi: cannabis, meurtre antisémite et irresponsabilité pénale*, *Dalloz-Actualité*, 30 dicembre 2019, ultima consultazione 26 novembre 2025.

L'ampia risonanza della pronuncia ha alimentato un intenso dibattito pubblico, tanto da indurre il Presidente della Repubblica a sollecitare l'elaborazione di una proposta legislativa sul tema dell'irresponsabilità penale e da spingere il *Conseil supérieur de la magistrature* a intervenire pubblicamente in difesa della giurisdizione.¹⁹² *L'affaire Halimi* è così divenuto un caso paradigmatico della complessa interazione tra disturbo mentale, consumo di sostanze e responsabilità penale, mostrando come l'articolo 122-1 possa condurre a soluzioni non sempre comprese dall'opinione pubblica, ma coerenti con la lettera e la ratio della disciplina vigente.

4.1.2 La giurisprudenza della Cour de cassation sull'applicazione degli articoli 706-47 e 706-47-1 c.p.p.

La giurisprudenza francese offre un significativo esempio dell'operatività degli articoli 706-47 e 706-47-1 del *Code de procédure pénale* in materia di reati sessuali, attraverso una decisione della *Cour de cassation* del 23 settembre 2015. Il caso riguardava un imputato inizialmente indagato per molestie sessuali, poi riconosciuto colpevole di aggressioni sessuali dalla Corte d'appello di Pau a seguito della riqualificazione dei fatti. I giudici di merito avevano ritenuto provati gli episodi denunciati dalle due vittime, descrivendo un contesto lavorativo nel quale l'imputato, in posizione di superiorità gerarchica, avrebbe imposto atti di natura sessuale approfittando della vulnerabilità delle dipendenti durante i turni notturni. La Corte d'appello aveva quindi confermato la responsabilità penale e la condanna inflitta in primo grado, ritenendo che le condotte accertate integrassero violenze sessuali e non il più "lieve" reato di molestie, come inizialmente qualificato.

Il ricordo dinanzi alla *Cour de cassation* verteva su diversi profili, tra cui la violazione dei diritti della difesa in relazione alla riqualificazione dei fatti, e soprattutto, il mancato rispetto delle prescrizioni previste per i procedimenti relativi

¹⁹² "Therefore, the High council for the Judiciary calls for restraint, as the judicial institution, in the service of the rule of law and of every citizen without distinction, must be able to continue to judge, free from pressure, in complete independence and impartiality". *Conseil supérieur de la magistrature, Communication du 25 avril 2021*, 25 aprile 2021, consultato il 26/11/2025.

ai reati compresi nell'ambito degli articoli 706-47 e 706-47-1, che impongono lo svolgimento di una visita medica prima di qualsiasi decisione di condanna per violenze sessuali. La Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla violazione del contraddittorio, precisando che l'imputato era stato messo in grado di discutere la possibile riclassificazione dell'imputazione nel corso dell'udienza. Diversamente, ha ritenuto fondata la doglianza concernente l'omissione dell'esame medico, obbligatorio in tutti i procedimenti relativi ai reati rientranti nel campo applicativo delle norme citate.

Nel motivare l'annullamento, la *Cour de cassation* ha richiamato il combinato disposto dagli articoli 706-47 e 706-47-1, i quali prevedono che, prima di pronunciare una condanna per reati di violenza sessuale, l'autorità giudiziaria debba sottoporre l'imputato ad una visita medica, finalizzata ad acquisire elementi sanitari necessari per valutare il suo stato e orientare l'eventuale adozione di misure previste dal diritto francese. Poiché tale prescrizione non risultava adempiuta nel procedimento in esame, la Suprema Corte ha ritenuto violati i testi normativi applicabili, annullando integralmente la decisione impugnata e disponendo il rinvio ad altra Corte d'appello per un nuovo giudizio.

La pronuncia mette in luce il rilievo attribuito dal legislatore francese all'accertamento medico obbligatorio nei procedimenti relativi ai reati sessuali e la conseguente necessità che tale verifica sia effettuata prima di qualsiasi decisione sulla responsabilità penale.¹⁹³ Il caso dimostra come la mancata applicazione dei meccanismi di controllo sanitario previsti dal *Code de procédure pénale* comporti l'invalidità della sentenza di condanna, anche quando il giudizio di merito abbia ritenuto pienamente dimostrati gli elementi di fatto. Ne emerge un esempio concreto dell'incidenza delle norme speciali sull'iter processuale e del ruolo centrale attribuito alla valutazione clinica nei procedimenti relativi alle condotte comprese nell'ambito dell'articolo 706-47.

¹⁹³ *Cour de cassation, chambre criminelle*, 23 septembre 2015, n. 14-84.842, in *Legifrance, République française*, consultato il 27 novembre 2025.

4.2 Il modello inglese: ruolo del giudice ed equilibrio tra parti nella gestione della prova peritale.

Dopo il confronto con il modello francese, è possibile ampliare l'analisi volgendo l'attenzione all'ordinamento inglese, il quale offre spunti di riflessione particolarmente significativi per comprendere come differenti tradizioni giuridiche influenzino la gestione della prova psichiatrica. Il sistema britannico si colloca infatti in un contesto normativo e culturale profondamente diverso da quello continentale: basti considerare il ruolo della giuria, la prevalenza della giurisprudenza quale fonte primaria e, soprattutto, la diversa configurazione dei rapporti tra giudice ed esperti.

Un elemento che emerge immediatamente è l'assenza, nel diritto inglese, di un potere equivalente a quello riconosciuto al giudice italiano dall'articolo 220 c.p.p. Non è previsto, infatti, che il giudice disponga autonomamente una perizia per colmare lacune istruttorie o per supplire all'iniziativa delle parti. Il suo intervento si concentra piuttosto sulla regolazione dell'ammissione della prova tecnica e sulla valutazione della sua affidabilità, mentre la scelta e l'incarico degli esperti rimangono normalmente affidati alle parti.

Le situazioni in cui il giudice può assumere un ruolo più diretto restano, dunque, limitate e ben circoscritte. Tra queste, assume particolare rilievo la possibilità di disporre la nomina di un unico esperto, qualora più imputati intendano introdurre accertamenti tecnici sul medesimo punto e non riescano a individuare congiuntamente un professionista.¹⁹⁴ In tali casi, la corte può intervenire per selezionare l'esperto da un elenco proposto dalle parti o stabilire un diverso criterio di scelta, assicurando così un'unica fonte tecnica di riferimento per tutte le posizioni coinvolte. Si tratta, tuttavia, di un potere eccezionale e residuale, che conferma come il sistema inglese tenda a mantenere la funzione peritale saldamente nelle

¹⁹⁴ Criminal Procedure Rules (CrimPR), Part 19- Expert evidence, *rule 19.7: Court's power to direct that evidence is to be given by a single joint expert*. Disposizione letterale: "1) Where more than one defendant wants to introduce expert evidence on an issue at trial, the court may direct that the evidence on that issue is to be given by one expert only. 2) Where the co-defendants cannot agree who should be the expert, the court may - a) select the expert from a list prepared or identified by them; or b) direct that the expert be selected in another way."

mani delle parti, riservando al giudice un ruolo di mera regolazione e coordinamento.

Infine, occorre considerare il ruolo di controllo che l'ordinamento inglese attribuisce al giudice in materia di ammissione della prova peritale. La parte 19 delle *Criminal Procedure Rules* stabilisce infatti che il mancato rispetto delle prescrizioni procedurali (si pensi ad esempio alla non conformità della relazione ai requisiti della *rule* 19.4¹⁹⁵ o all'inosservanza delle direttive impartite ai sensi della *rule* 19.6¹⁹⁶) può comportare l'impossibilità per la parte di introdurre la prova, salvo diversa valutazione della corte.

Si tratta, tuttavia, di un potere che non assume mai una funzione sostitutiva dell'iniziativa probatoria delle parti: anche in questo caso, il giudice non interviene per supplire a eventuali insufficienze dell'attività difensiva o dell'accusa, ma si limita a garantire che la prova tecnica rispetti criteri di correttezza procedurale, trasparenza e affidabilità. Tale assetto conferma, ancora una volta, la centralità delle parti nella gestione della funzione peritale e il ruolo del giudice come garante del corretto svolgimento del procedimento, piuttosto che come soggetto attivo nella produzione della prova.

4.2.1 L'infermità mentale nel diritto inglese: dalle *M'Naghten Rules* alla *diminished responsibility*.

Le *M'Naghten Rules* rappresentano il primo e più influente criterio elaborato nell'ordinamento inglese per stabilire l'insania dell'imputato ai fini dell'esclusione della responsabilità penale. La loro formulazione risale al 1843 e trae origine dal noto caso di Daniel M'Naghten, la cui vicenda segnò profondamente il dibattito giuridico dell'epoca.¹⁹⁷ Convinto di essere vittima di una cospirazione orchestrata contro di lui dal partito conservatore, M'Naghten aveva tentato di uccidere il Primo

¹⁹⁵ Criminal Procedure Rules (CrimPR), Part 19-Expert evidence, *rule 19.4: Content of expert's report*.

¹⁹⁶ Criminal Procedure Rules (CrimPR), Part 19- Expert evidence, *rule 19.6: Pre-hearing discussion of expert evidence*.

¹⁹⁷ 4 St. Tr. (N.S.) 847.

Ministro, ma finì per colpire per errore il suo segretario privato, Edward Drummond. Al processo, la difesa sostenne che M’Naghten agiva sotto l’influenza di deliri persecutori, producendo testimonianze cliniche che attestavano la gravità del disturbo mentale.¹⁹⁸ Seguendo le indicazioni del giudice, la giuria lo dichiarò non colpevole per infermità mentale e M’Naghten trascorse il resto della sua vita in un ospedale psichiatrico.

La decisione suscitò un’ondata di indignazione nell’opinione pubblica, che giudicò eccessivamente permissiva la possibilità di sottrarsi alla responsabilità penale attraverso la difesa per follia. Per questo motivo *la House of Lords* chiese ai giudici del Regno quali principi dovessero orientare le giurie quando un imputato invocava *l’insanity*. Le risposte fornite a tali quesiti costituiscono il nucleo delle regole che da allora prendono il nome di *M’Naghten Rules*.¹⁹⁹

Secondo tali criteri, ogni persona deve essere inizialmente presunta sana di mente e responsabile delle proprie azioni. Per superare tale presunzione, la difesa deve dimostrare in modo chiaro e convincente che, al momento del fatto, l’imputato era affetto da un difetto della ragione derivante da una malattia della mente, tale da impedirgli di comprendere la natura e la qualità dell’atto compiuto oppure, pur comprendendola, da non sapere che quell’atto fosse sbagliato. La struttura del test di fonda, dunque, su un accertamento eminentemente cognitivo: ciò che rileva è la capacità dell’imputato di percepire e valutare correttamente la realtà e il disvalore della propria condotta.

Fin dalla loro adozione, le *M’Naghten Rules* sono state al centro di un intenso dibattito dottrinale. Il limite più evidente risiede nella riduzione dell’*insanity* alla sola compromissione delle funzioni intellettive. L’esperienza clinica mostra, infatti, che i disturbi mentali possono alterare in modo decisivo la volontà, le emozioni la capacità di autocontrollo, pur lasciando intatta la consapevolezza dell’illeceità dell’atto. Non è raro che un soggetto sappia perfettamente che la propria condotta è vietata, ma sa comunque incapace di astenersi dal compierla. La risposta del

¹⁹⁸ HORVAT (WEBER STATE UNIVERSITY), “*Who is Insane? The legal tests*” (PDF), s.d.

¹⁹⁹ The English House of Lords states the following: “Every man is to be presumed to be sane, and... that to establish a defense on the ground of insanity, it must be clearly proved that, at the time of the committing of the act, the party accused was laboring under such a defect of reason, from disease of mind, and not to know the nature and quality of the act he was doing; or if he did know it, that he did not know he was doing what was wrong”.

diritto inglese tali obiezioni è che la finalità delle regole non è quella di esentare dalla responsabilità ogni persona affetta da un disturbo mentale, bensì di escludere dal giudizio di colpevolezza soltanto coloro che non sono in grado di effettuare una scelta razionale, per i quali la pena sarebbe priva di giustificazione.²⁰⁰

A queste osservazioni si aggiungono ulteriori criticità, che nel tempo hanno alimentato un confronto sempre più articolato. È stato anzitutto evidenziato come la definizione giuridica di follia prevista dal test non coincida necessariamente con la nozione clinica di disturbo mentale: può accadere che un imputato sia dichiarato legalmente folle pur non rientrando nei criteri medici correnti, venendo comunque indirizzato verso trattamenti psichiatrici obbligatori. Si è osservato, inoltre, che le *M’Naghten Rules* non distinguono tra soggetti che rappresentano un pericolo per la collettività e soggetti che, pur affetti da un disturbo, non risultano socialmente pericolosi; allo stesso modo, il test non consente di differenziare condizioni transitorie da stati permanenti o di lunga durata.²⁰¹

Un ulteriore fronte di critica riguarda l’effettiva severità del test: secondo alcuni, concentrandosi esclusivamente sulla capacità di comprendere la natura dell’atto o di riconoscerne l’inesattezza, esso rischierebbe di rendere eccessivamente agevole per soggetti con disturbi mentali gravi sottrarsi alla responsabilità penale. La logica delle rules si articola infatti attorno a due domande fondamentali: se l’imputato sapesse che cosa stesse facendo e se comprendesse, al momento del fatto, la differenza tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Perché una dichiarazione di insania possa essere pronunciata, è sufficiente che sia soddisfatto uno soltanto di questi requisiti.

Nonostante il persistente dibattito e i numerosi tentativi di elaborare criteri più articolati (che vedremo a breve a proposito del discorso sul modello negli Stati Uniti d’America), le *M’Naghten Rules* continuano a rappresentare il modello centrale del diritto inglese in materia di infermità mentale, mantenendo la loro posizione sia per ragioni storiche sia per la mancanza nell’ordinamento britannico di un consenso consolidato su soluzioni alternative.

²⁰⁰ CORNELL LAW SCHOOL- legal information Institute, “*M’Naghten Rules*”, s.d, ultimo accesso 28/11/2025.

²⁰¹ S. STROM, J.D., *The M’Naghten Rule*, in *Findlaw*, 30/11/2023, ultimo accesso 28/11/2025.

Dopo aver esaminato il tradizionale criterio di esclusione della responsabilità rappresentato dalle M’Naghten Rules, è opportuno soffermarsi su un diverso istituto previsto dal diritto inglese: *la diminished responsibility*. A differenza dell’*insanity*, che conduce all’esonero totale da responsabilità, tale meccanismo opera come causa di attenuazione, consentendo di derubricare l’accusa di *murder in manslaughter* (omicidio colposo o attenuato) quando l’autore del fatto risulti affetto, al momento dell’azione, da una significativa compromissione del proprio funzionamento mentale.

La disciplina vigente è contenuta nella sezione 2 dell’*Homicide Act 1957*, come modificata dall’articolo 52 del *Coroners and Justice Act 2009*.²⁰² La norma stabilisce che non può essere dichiarato colpevole di murder chi cagiona la morte di un altro soggetto mentre si trova in uno stato di *abnormality of mental functioning* che soddisfi tre condizioni: a) essa deve derivare da una condizione medica riconosciuta; b) deve aver inciso in misura sostanziale sulla capacità dell’imputato di comprendere la natura della propria condotta, di formulare un giudizio razionale o di esercitare l’autocontrollo; c) deve, inoltre, costituire la spiegazione, nel senso di causa o di fattore significativamente concausale, degli atti o delle omissioni che hanno concorso alla morte della vittima.

La sostituzione dell’espressione “*abnormality of mind*” con “*abnormality of mental functioning*”, introdotta dal legislatore del 2009, persegue finalità meramente chiarificatrici e non ha modificato la sostanza dell’istituto; di conseguenza, l’elaborazione giurisprudenziale formatasi sotto il testo originario dell’*Homicide Act* rimane tuttora un riferimento interpretativo rilevante. La valutazione circa l’esistenza dell’anomalia mentale e la sua incidenza sulla capacità dell’imputato è rimessa alla giuria, che decide dopo aver ascoltato gli esperti. Pur potendo avvalersi delle perizie, la giuria non è vincolata alle conclusioni dei consulenti, come dimostra il noto processo a Peter Sutcliffe,²⁰³ nel quale, nonostante

²⁰² Coroners and Justice Act 2009, c.25, part 2: Criminal offences, Chapter 1: Murder, infanticide and suicide, sez.52: “*Persons suffering from diminished responsibility* (England and Wales)”.

²⁰³ Nel caso Sutcliffe (1981), nonostante il parere medico unanime che diagnosticava una grave forma di schizofrenia paranoide, la giuria negò la diminished responsibility e lo condannò a 20 ergastoli per 13 omicidi e 7 tentati omicidi; la Corte d’Appello confermò successivamente il “whole life tariff”, escludendo ogni possibilità di rilascio. È morto da pochi anni per coronavirus.

il parere unanime dei medici che diagnosticavano una schizofrenia paranoide, la *diminished repsonsability* venne comunque negata.²⁰⁴

Un ruolo fondamentale nell'evoluzione dell'istituto è rivestito dal *caso R v Byrne (1960)*.²⁰⁵ Byrne, autore dell'omicidio di una giovane donna, fu descritto dagli esperti come affetto da una grave anomalia psichica che comprometteva in modo marcato la sua capacità di controllare impulsi violenti.²⁰⁶ Le autorità giudiziarie ritennero attendibili tali valutazioni e ridussero l'imputazione da *murder* (omicidio volontario) a *manslaughter* (omicidio colposo). Il caso evidenziò in modo paradigmatico come le perizie psichiatriche possano orientare la qualificazione giuridica del fatto e fornire elementi determinanti per valutare l'effettiva capacità dell'imputato di autodeterminarsi. Ancora oggi, la giurisprudenza continua ad attribuire un ruolo centrale alle valutazioni cliniche, pur mantenendo alla giuria la competenza ultima sulla sussistenza della difesa.²⁰⁷

La nozione di *abnormality of mental functioning* conserva una portata ampia, tale da ricomprendere non solo le compromissioni strettamente cognitive, ma anche le alterazioni della volontà e della capacità di autocontrollo. L'accertamento avviene attraverso un giudizio di normalità riferito alla figura dell'"uomo ragionevole", al quale la giuria commisura il quadro clinico descritto dagli esperti. L'istituto mantiene, pertanto, un equilibrio particolare tra sapere medico e valutazione giuridica, consentendo di tener conto delle condizioni psicopatologiche dell'imputato senza sottrarre alla giuria il potere decisorio.

²⁰⁴ E-LawResources, *Voluntary manslaughter: diminished responsibility*, s.d., ultimo accesso 28/11/2025.

²⁰⁵ R. v Byrne [1960] 2 QB 396. "A case that clarified the concept of diminished responsibility under the Homicide Act 1957, emphasizing the need for abnormality of mind that substantially impaired the defendant's mental responsibility".

²⁰⁶ Concisemedico, *"Psychiatric assessments and law – R v Byrne (1960) Case"*, s.d., ultimo accesso 28/11/2025.

²⁰⁷ Emblematico, infatti, come il caso R. v. Sutcliffe mette in luce le difficoltà dell'applicazione della difesa per infermità mentale e della diminished responsibility, comportando la necessità per l'ordinamento inglese di più chiare indicazioni in materia di responsabilità mentale.

4.3 Dalle *M’Naghten Rules* ai modelli alternativi, l’esperienza statunitense.

Dopo aver delineato il percorso inglese e il ruolo centrale delle *M’Naghten Rules*, l’esperienza statunitense presenta uno sviluppo peculiare: pur continuando a utilizzare in molti Stati proprio il criterio di M’Naghten, che rimane tuttora il test maggiormente diffuso, il sistema americano ha progressivamente elaborato anche modelli alternativi, dando luogo a un panorama eterogeneo e stratificato.

Già nel 1871 la Corte Suprema del New Hampshire rifiutò l’impostazione delle M’Naghten Rules e introdusse un nuovo criterio, secondo cui l’imputato non è colpevole se il reato contestato costituisce il prodotto o il risultato di una malattia mentale. Questo assetto, noto come *product rule*, fu successivamente recepito, con alcune modifiche, dalla Corte d’Appello del Distretto di Columbia nel noto caso *Durham v. United States* (1954).²⁰⁸ In tale decisione la corte stabilì che l’autore di un atto illecito non è penalmente responsabile qualora il comportamento sia il prodotto di una malattia o di un difetto mentale, precisando poi che un atto può dirsi prodotto di una malattia quando non si sarebbe verificato in assenza di essa.²⁰⁹

Dal punto di vista clinico, la regola di Durham presentava un vantaggio evidente: essa permetteva agli esperti di esprimersi utilizzando il proprio linguaggio professionale, senza dover ricorrere a formulazioni giuridiche rigide. Lo psichiatra era quindi chiamato a rispondere a tre domande fondamentali: 1) se l’imputato fosse affetto da una malattia mentale; 2) se il comportamento illecito costituisse il prodotto della malattia; 3) in che modo la malattia avesse determinato la condotta. La decisione sulla responsabilità penale rimaneva tuttavia affidata alla giuria.

La *Durham Rule* suscitò però numerose critiche, soprattutto per l’incertezza concettuale dei termini “*mental disease*” e “*product*”, la cui definizione risultava instabile e non ancorata a criteri scientifici condivisi. Si osservò inoltre che la diagnosi psichiatrica non equivale automaticamente all’esclusione della

²⁰⁸ “An accused is not criminally responsible if his unlawful act was the product of mental disease or mental defect” *Durham v. United States*, 214 F.2d 862, 874-75 (D.C. Cir. 1954). *A Moralist Looks at the Durham and M’Naghten Rules*, In *Minnesota Law Review*, Vol. 46:327, 1961, p. 331.

²⁰⁹ Durham rule: “a defendant is not guilty if the crime of which s/he is accused is the product or result of a mental disease”.

responsabilità e che la commissione del reato non può essere considerata un semplice effetto isolato della patologia, ma deve essere compresa nel quadro complessivo della personalità dell'agente. La critica principale sottolineava come tale regola attribuisse allo psichiatra un peso eccessivo, finendo per subordinare il giudizio giuridico alla valutazione clinica e svuotando di fatto il ruolo della giuria.

Queste considerazioni condussero all'abbandono definitivo della *Durham Rule* nel 1972 da parte della stessa Corte d'Appello che l'aveva introdotta. In sua sostituzione fu adottato il criterio elaborato dall'*American Law Institute nel Model Penal code*.²¹⁰ Secondo questa regola, l'imputato non è responsabile penalmente quando, a causa di una malattia o di un difetto mentale, risulti sostanzialmente incapace di comprendere l'illiceità del proprio comportamento o di conformarsi alle prescrizioni di legge. Tale criterio, noto anche come *Brawner Rule*,²¹¹ ristabiliva un equilibrio tra valutazioni cliniche e giudizio giuridico: lo psichiatra continua a esprimersi sull'esistenza della malattia mentale, ma la misura dell'incidenza sulla capacità decisionale resta oggetto del vaglio della giuria.

Accanto a questi criteri, in alcune giurisdizioni si applica il test dell'*irresistible impulse*, che esclude la responsabilità quando l'imputato, pur consapevole dell'illiceità dell'atto, sia stato spinto da un impulso incontrollabile determinato da una condizione mentale patologica. A differenza del modello di *M'Naghten*, centrato sul profilo cognitivo, tale criterio introduce un accertamento della dimensione volitiva e dell'autocontrollo, integrando la valutazione dell'insania.

In molti Stati la disciplina dell'infermità mentale assume una forma composita, spesso riconducibile alla formula secondo cui l'imputato non è responsabile se, al momento del fatto, a causa di una malattia o di un difetto mentale, mancava in misura sostanziale della capacità di comprendere l'illiceità della propria condotta o di adeguarsi alla legge. Nel complesso, il sistema

²¹⁰ "In addressing itself to impairment of the cognitive capacity, M'Naghten demands that impairment be complete... Nothing makes the inquiry into responsibility more unreal for the psychiatrist than limitation of the issue to some ultimate extreme of total incapacity... *ALI Model Penal Code, Tentative Draft No. 4 at 158* (April 25, 1955). J. HALL, *Mental disease and criminal responsibility – M'Naghten versus Durham and the American law institute's tentative draft*, *In Indiana Law Journal*, s.d., p. 218.

²¹¹ Il nome Brawner rule deriva da un caso in cui l'uomo di nome Brawner è stato condannato per "second degree murder". *United States v. Brawner*, 471 F.2d 969 (D.C. Cir. 1972).

statunitense presenta dunque una pluralità di modelli: mentre numerosi Stati continuano a fondarsi sul criterio tradizionale di *M'Naghten*, altri applicano il *Model Penal Code*, talvolta integrato dall'impulso irresistibile. Questa verità testimonia il tentativo del sistema americano di adattare l'accertamento dell'infermità mentale alle esigenze della giustizia penale, pur attraverso percorsi differenti da quelli dell'esperienza britannica.

4.4 Tabella riassuntiva tra i vari ordinamenti analizzati.

Ordinamento	Criterio di imputabilità	Perizia psichiatrica	Norme principali	Peculiarità
Italia	Incapacità totale/parziale ex articoli 88-89 c.p.	Ammessa solo per profili clinici; divieto articolo 220, comma 2 c.p.p. con delle eccezioni.	Codice penale e codice di procedura penale.	Forte limite ai giudizi sulla personalità.
Francia	Abolition/altération du discernement.	Centrale nei reati ex articolo 706-47 e seguenti.	Art. 122-1 e seguenti Code pénal.	Forte uso di perizie obbligatorie.
UK	Insanity defense (M’Naghten Rules).	Centralità del report psichiatrico.	Common law; Criminal Procedure (insanity) Act.	Forte valutazione forense sul rischio. Decisione ultima della giuria e giudice come mediatore tra le parti.
USA	Insanity defence variabile per Stato.	Ruolo ampio dello psichiatra forense.	Model Penal Code (ALI test).	Differenze marcate tra Stati e stesse considerazioni sulla giuria e sul giudice fatte per UK.

4.5 La tutela del soggetto affetto da disturbi mentali nella giurisprudenza della Corte EDU: legalità della detenzione e garanzie procedurali.

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo offre un quadro particolarmente significativo per comprendere quali garanzie debbano accompagnare, negli Stati membri, le decisioni fondate su valutazioni psichiatriche e, in particolare, le misure che comportano una limitazione della libertà personale. Le tre pronunce *Winterwerp c. Paesi Bassi*, *Hutchison Reid c. Regno Unito* e *X c. Finlandia* costituiscono punti di riferimento essenziali in questo ambito, poiché chiariscono gli standard minimi che devono accompagnare l'accertamento della malattia mentale, la prosecuzione della detenzione e il controllo giurisdizionale delle misure restrittive.

Nel caso di *Winterwerp*, la Corte ha delineato i principi fondamentali che governano la privazione della libertà per ragioni psichiatriche: l'esistenza di un disturbo mentale deve essere diagnosticata in modo appropriato, deve trattarsi di una condizione di gravità tale da giustificare la detenzione e il protrarsi della misura deve essere costantemente legato alla persistenza del disturbo accertato. Allo stesso tempo, la Corte ha ritenuto che, pur essendo stato rispettato il requisito iniziale della legalità del ricovero, l'assenza di un ricorso effettivo avverso il mantenimento della misura costituisca una violazione dell'articolo 5 § 4 CEDU. La sentenza evidenzia quindi che l'aspetto centrale non è soltanto l'esito clinico della perizia, ma il complesso delle garanzie procedurali che devono accompagnare ogni decisione fondata su valutazioni psichiatriche.²¹²

Nella decisione *Hutchison Reid*, la Corte ha affrontato il tema del riesame della detenzione di una persona affetta da disturbo di personalità, chiarendo che l'articolo 5 § 1 non richiede necessariamente che la condizione psichiatrica sia suscettibile di cura, ma che esista un nesso sufficiente tra lo stato mentale dell'interessato e la necessità di controllo e supervisione.²¹³ Tuttavia, il procedimento seguito per il riesame della detenzione non può porre a carico

²¹² *Winterwerp c. Paesi Bassi*, numero di ricorso 6301/73, sentenza A/33, 24 ottobre 1979, Corte Europea dei Diritti dell'uomo, in European Court of human rights.

²¹³ *Hutchison Reid v. the United Kingdom*, numero di ricorso 50272/99, 20 febbraio 2003, Corte Europea dei Diritti dell'uomo, in European Court of human rights.

dell'interessato un onere probatorio incompatibile con l'articolo 5 § 4 CEDU. La Corte ha dunque ritenuto che il sistema che imponeva all'individuo di dimostrare l'inesistenza di un disturbo giustificante la detenzione non fosse compatibile con le garanzie convenzionali. Anche in questo caso, il fulcro del giudizio riguarda l'effettività del meccanismo di controllo della perizia e della misura, più che la valutazione clinica in sé.

La sentenza *X c. Finlandia* ha offerto un ulteriore tassello, concentrandosi sulle garanzie che devono accompagnare non solo il ricovero, ma anche il trattamento sanitario obbligatorio.²¹⁴ Pur non rilevando profili di illegittimità nella fase iniziale della privazione della libertà, la Corte ha riscontrato carenze significative nella fase successiva, dovute all'assenza di un parere medico indipendente e all'impossibilità per la persona ricoverata di attivare un controllo giudiziario autonomo sulla prosecuzione della misura. Inoltre, poiché la decisione di ricovero autorizzava automaticamente la somministrazione coattiva dei farmaci, senza possibilità di verifica da parte di un organo esterno, la Corte ha ritenuto violato anche l'articolo 8 CEDU, sottolineando l'esigenza di una cornice normativa che eviti interventi terapeutici privi di adeguate garanzie contro l'arbitrarietà.

Considerate congiuntamente, queste tre pronunce delineano un quadro chiaro: la Corte europea non interviene per valutare il merito clinico delle diagnosi, né entra nel contenuto tecnico delle perizie psichiatriche, ma concentra il proprio scrutinio sulle garanzie procedurali che devono presiedere a ogni decisione che incide sulla libertà personale o sull'integrità psichica e fisica dell'individuo. Dalla diagnosi appropriata alla necessità di verifiche periodiche, dal diritto a un ricorso effettivo all'indipendenza degli esperti coinvolti, la Corte costruisce così uno standard europeo di riferimento che impone agli Stati non tanto un modello uniforme di perizia, quanto una serie di garanzie irrinunciabili volte a prevenire arbitrii e a tutelare in modo pieno la persona interessata.

²¹⁴ *X v. Finland*, numero di ricorso 34806/04, 3/7/2012, Corte Europea dei diritti dell'Uomo, in European Court of Human Rights.

CAPITOLO 3

L'INFERMITA' MENTALE NEL DIRITTO PENALE:

FONDAMENTI E PROSPETTIVE NEUROSCIENTIFICHE

SOMMARIO: 1. Premessa sul concetto di infermità mentale – 1.1 Il paradigma medico-organicista della malattia mentale – 1.1.2 Evoluzione della nozione di infermità mentale oltre il paradigma medico-organicista – 1.2 Il DSM-5 tra classificazione nosografica e accertamento psichiatrico giudiziario – 1.2.2 L'utilizzo del DSM-5 nell'accertamento psichiatrico-forense e i suoi limiti metodologici – 1.3 Il paradigma medico nell'elaborazione giurisprudenziale antecedente alla sentenza Raso – 1.3.2 La costruzione giuridica della nozione di infermità – 2. La vicenda fattuale e l'iter processuale del caso Raso – 2.1 La decisione della Corte di cassazione nel caso Raso – 2.2 La progressiva delimitazione del vizio di mente nella giurisprudenza post-Raso – 2.3 L'esclusione del vizio di mente nelle applicazioni giurisprudenziali successive: il caso Internet Addiction Disorder – 2.3.2 Le abnormità psichiche nella giurisprudenza di legittimità – 2.4 Stati emotivi e passionali nella giurisprudenza di merito: il caso della Corte d'Assise d'Appello di Bologna – 3. Profili comparatistici in tema di imputabilità e infermità mentale – 4. Le neuroscienze: profili introduttivi – 4.1 Autocontrollo e imputabilità tra neuroscienze e diritto penale – 4.2 L'impiego delle neuroscienze nel giudizio di imputabilità: orientamenti giurisprudenziali

1. Premessa sul concetto di infermità mentale.

Nei capitoli precedenti l'analisi si è concentrata sul concetto di imputabilità, sulla nozione di pericolosità sociale e sulla disciplina codicistica del vizio totale e parziale di mente, così come delineata dagli articoli 88 e 89 del Codice penale. Tali istituti, tuttavia, presuppongono un elemento concettuale che ne costituisce il fondamento logico e sistematico e che merita ora un esame autonomo e approfondito: l'infermità mentale.

L'infermità, infatti, rappresenta il presupposto imprescindibile del giudizio sul vizio di mente, ponendosi come condizione preliminare rispetto alla valutazione della capacità di intendere e di volere del soggetto agente. Essa non assume rilievo in quanto tale in senso meramente clinico, ma in quanto idonea ad incidere, in concreto, sulle facoltà psichiche richieste dall'ordinamento penale per

l'affermazione della responsabilità.²¹⁵ In questo senso, l'infermità mentale si configura come l'antecedente logico-giuridico dell'esclusione o della diminuzione dell'imputabilità, costituendo il fulcro attorno al quale si articola l'intero giudizio peritale.²¹⁶

Nonostante la sua centralità, il legislatore penale ha scelto di non fornire una definizione normativa dell'infermità mentale, limitandosi a richiamarla quale presupposto del vizio di mente. Questa scelta ha attribuito all'interprete e, in particolare, al giudice e al perito il compito di individuare il contenuto di una nozione che, per sua natura, si colloca al di fuori del perimetro strettamente giuridico. Ne consegue che il concetto di infermità mentale risulta inevitabilmente esposto alle influenze provenienti da ambiti extragiuridici, primo fra tutti quello delle scienze mediche, psicologiche e psichiatriche.

Proprio questa apertura ha determinato, nel tempo, una profonda evoluzione della nozione di infermità, la cui fisionomia si è progressivamente modificata in relazione ai mutamenti dei paradigmi scientifici di riferimento. Lungi dal presentarsi come una categoria statica o univoca, l'infermità mentale si è rivelata una nozione dinamica e problematica, il cui significato è stato oggetto di continue rielaborazioni dottrinali e giurisprudenziali. La difficoltà di pervenire a una definizione condivisa discende, dunque, dalla necessità di conciliare le esigenze di certezza proprie del diritto penale con l'evoluzione costante delle conoscenze in materia di funzionamento psichico e di disturbi mentali.

A questo proposito si sono sviluppati differenti orientamenti interpretativi, volti a delimitare l'area dell'infermità rilevante ai fini dell'imputabilità. In particolare, dottrina e giurisprudenza hanno oscillato tra approcci maggiormente ancorati a una concezione medico-biologica dell'infermità, incentrata sull'accertamento di una patologia clinicamente riconoscibile, e prospettive di matrice psicologica, più attente alla valutazione dell'effettiva incidenza delle alterazioni psichiche sulle capacità cognitive e volitive del soggetto nel momento della commissione del fatto. Tali indirizzi riflettono, in ultima analisi, la tensione

²¹⁵ E. V. NAPOLI, *L'inabilitazione*, Milano, 1985, p. 29.

²¹⁶ M.G. BARONE, *Il vizio totale di mente: l'evoluzione del concetto di infermità*, *Salvi Juribus*, 6 settembre 2018, consultato il 28/12/2025.

costante tra diagnosi e valutazione funzionale, tra classificazione nosografica e giudizio giuridico.

Alla luce di queste premesse, il presente capitolo si propone di analizzare il concetto di infermità mentale nella sua evoluzione storica e teorica, soffermandosi sui principali modelli interpretativi che ne hanno orientato l'applicazione in sede peritale. L'indagine esaminerà il ruolo dei principali sistemi diagnostici, con particolare attenzione al DSM, soffermandosi altresì sull'apporto delle neuroscienze alla comprensione dei disturbi mentali e delle relative basi neurobiologiche. L'obiettivo è quello di verificare in che misura tali strumenti incidano sulla definizione dell'infermità mentale e sul giudizio di imputabilità, mettendone in luce potenzialità e limiti, senza perdere di vista la necessaria integrazione tra sapere scientifico e valutazione giuridica del caso concreto.

1.1 Il paradigma medico-organicista della malattia mentale.

Al fine di comprendere appieno l'attuale nozione di infermità mentale rilevante in ambito penalistico, si rende necessario compiere un percorso a ritroso e ricostruire l'evoluzione storica del concetto, muovendo dall'assetto che esso assumeva nel XVIII secolo.²¹⁷ Solo attraverso l'analisi delle categorie interpretative e delle coordinate scientifiche e giuridiche proprie di tale periodo è infatti possibile cogliere il significato e la portata delle successive trasformazioni che hanno condotto all'elaborazione dell'odierno concetto di infermità di mente.

Il primo modello teorico elaborato dalla psichiatria per spiegare la malattia mentale è quello comunemente indicato come medico o biologico-organicista, affermatosi a partire dalla fine del XVIII secolo grazie ai contributi di studiosi quali Esquirol, Chiarugi e Pinel.²¹⁸ Tale paradigma trova una sintesi efficace nella celebre

²¹⁷ A. CERETTIE I. MERZAGORA, *Questioni sulla imputabilità*, saggio introduttivo G. PONTI, Padova, 1994, p. 2.

²¹⁸ Jean-Étienne-Dominique Esquirol (1772–1840), allievo di Philippe Pinel, fu uno dei principali esponenti dell'alienismo francese. Tra le sue opere fondamentali si ricordano *Les passions considérées comme causes, symptômes et moyens curatifs de l'aliénation mentale* (1805) e il trattato *Des maladies mentales* (Parigi, 1838). Vincenzo Chiarugi (1759–1820), medico italiano, operò

affermazione dello psichiatra tedesco Griesinger, secondo cui le patologie psichiche devono essere ricondotte a vere e proprie malattie del cervello.²¹⁹

In questa prospettiva, il concetto di malattia rilevante ai fini della valutazione dell'imputabilità viene definito esclusivamente entro i confini della scienza medica, segnando un netto distacco dalle precedenti letture di carattere magico-religioso che avevano a lungo dominato la comprensione della follia.

La rappresentazione arcaica e mistica della malattia mentale, che in origine aveva prodotto una sorta di immunità del soggetto folle, iniziò progressivamente a perdere consistenza con l'affermarsi dello Stato borghese, orientato a considerare ogni forma di devianza come una minaccia per l'ordine sociale. Nel clima culturale dell'Illuminismo, caratterizzato dalle scoperte scientifiche, dalla centralità attribuita alla certezza del sapere e dalla necessità di garantire il rispetto delle garanzie, la psichiatria attraversò una profonda trasformazione interna, vincolando l'oggetto del proprio studio a dati ritenuti scientificamente verificabili e consolidando così la propria natura di disciplina medica. Da tale evoluzione scaturì l'esigenza di individuare un fondamento organico clinicamente accertabile del disturbo mentale.²²⁰

Il successo del paradigma medico risulta dunque spiegabile alla luce della sua consonanza con il contesto socioculturale dell'epoca e, in particolare, con l'orientamento positivistico dominante, che interpretava il comportamento umano come espressione di meccanismi fisiologici e considerava le alterazioni psichiche come patologie cerebrali. In tale quadro, l'infermità mentale veniva associata a una condizione di assoluta incapacità, a una presunta pericolosità sociale del soggetto e alla conseguente necessità di isolamento in strutture manicomiali, convinzioni

presso l'Ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze e contribuì, insieme a Pinel, al rinnovamento umanitario dell'assistenza ai malati di mente. Fu direttore del manicomio fiorentino di Bonifazio e autore di *Della pazzia in genere ed in specie* (1793–1794). Philippe Pinel (1745–1826), medico francese, fu una figura centrale nel rinnovamento della psichiatria tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo, contribuendo al superamento delle pratiche tradizionali e all'affermazione di un approccio più moderno e umanitario alla cura dei malati di mente.

²¹⁹ “Geisteskrankheiten sind Gehirnkrankheiten”, trad: “La malattia mentale è una malattia del cervello”. W. GRIESINGER, *Die Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten*. Braunschweig, Wreden, 1876.

²²⁰ G. SALOMONE E R. ARNONE, *La nosografia psichiatrica italiana prima di Kraepelin*, in *Giornale Italiano di psicopatologia*, 2009; 15: p. 76.

ampiamente condivise non solo dalla psichiatria, ma anche dalla società e dal diritto.²²¹

La scoperta dell'origine organica della paralisi progressiva segnò un momento decisivo nello sviluppo della ricerca medica, favorendo l'emergere di differenti indirizzi teorici all'interno del medesimo paradigma. Una prima linea interpretativa continuava a subordinare il riconoscimento della malattia mentale all'accertamento di una causa biologica o organica, ma accanto ad essa si affermò una seconda prospettiva nella quale le esigenze di certezza e di verificabilità assumevano un rilievo ancora maggiore, poiché il disturbo psichico rilevante ai fini dell'esclusione o della diminuzione dell'imputabilità veniva riconosciuto solo se riconducibile a schemi classificatori nosografici previamente definiti.

Questo approccio trae origine dal modello elaborato da Kraepelin, il quale riteneva determinante l'inserimento del disturbo in una classificazione medica già strutturata, piuttosto che la ricerca del suo specifico substrato biologico.²²² I quadri patologici venivano pertanto raggruppati sulla base di elementi comuni relativi alle cause, alle modalità di manifestazione, allo sviluppo, al decorso, all'esito e ai reperti cerebrali. Ne conseguiva che il soggetto poteva essere qualificato come malato di mente esclusivamente in presenza di una patologia fisica del sistema nervoso centrale chiaramente identificabile e riconducibile a una categoria nosografica riconosciuta.

Una parte rilevante della giurisprudenza, soprattutto in epoca precedente, si è uniformata a tale orientamento, come dimostra l'affermazione secondo cui un disturbo psichico privo di specificità e non riconducibile al quadro tipico di una determinata malattia non consente di configurare uno stato patologico rilevante ai fini del vizio parziale di mente. Secondo questa ricostruzione, rientrano pacificamente nell'ambito applicativo degli artt. 88 e 89 c.p. le psicosi, in quanto

²²¹ PADOVANI, *Intervento al dibattito Libertà e salute: la nuova legislazione psichiatrica*, in *Quest. Crim.*, 1979, p. 376 e seguenti.

²²² Emil Kraepelin (1856–1926), neuropsichiatra tedesco, fu uno dei principali esponenti dell'indirizzo clinico-nosografico descrittivo in psichiatria. Professore a Dorpat, Heidelberg e Monaco di Baviera, contribuì in modo decisivo alla riorganizzazione della nosografia psichiatrica, in particolare attraverso l'elaborazione del concetto di demenza precoce e della psicosi maniaco-depressiva. La sua opera fondamentale è il *Lehrbuch der Psychiatrie* (1883).

patologie di origine organica, sia per la loro tendenziale maggiore gravità, sia per il rilievo che esse rivestivano al momento della redazione del Codice penale.²²³

Restano invece escluse dalla rilevanza penale le condizioni psichiche non riconosciute come malattie mentali dalla scienza psichiatrica, quali le nevrosi, le psicopatie, le deviazioni sessuali e i disturbi psicopatologici di natura transitoria.

All'interno del medesimo paradigma si colloca infine un ulteriore orientamento, riconducibile al pensiero di Jaspers e definibile come psicopatologico, che collega il vizio di mente all'esistenza di un processo morboso anche in assenza di una precisa collocazione nosografica.²²⁴ L'analisi si concentra sul vissuto del soggetto, al fine di individuare manifestazioni sintomatiche riconducibili a un processo patologico che deve comunque derivare da un'alterazione clinicamente accertabile e di sicura esistenza. Il riferimento alla storia personale dell'individuo segnala tuttavia l'emergere dei limiti di una concezione che, nei criteri esclusivamente biologici o classificatori, finisce per ridurre il malato mentale a un semplice organismo biologicamente compromesso.

1.1.2 Evoluzione della nozione di infermità mentale oltre il paradigma medico-organicista.

Il progressivo emergere dei limiti interni al paradigma medico-organicista, già evidenziati dall'attenzione al vissuto soggettivo dell'individuo, apre la strada a un ripensamento più ampio della nozione di infermità mentale. Nel corso del Novecento, il concetto di malattia mentale inizia progressivamente a sottrarsi a una definizione esclusivamente clinico-organica, dando luogo a un processo di articolazione teorica che investe tanto la psichiatria quanto il diritto penale.

²²³ Cass. Pen., sez I, 8 novembre 1977, in *Giustizia Penale*, II, 1978, p. 361.

²²⁴ Alexander e Staub furono sostenitori della concezione psicopatologica del crimine. Nell'opera *The Criminal, the Judge, and the Public* (1929; ed. riv. 1956) affermarono di sperare «di dimostrare... che una comprensione psicologica del criminale, non aiuta principalmente il criminale, ma al contrario serve agli interessi della società». T. S. SZASZ, *Legge, libertà e psichiatria*, in *Psicologia sociale e clinica della devianza*, Collana diretta da E. GIUS E A. SALVINI, Milano, 1963, p. 123.

Già agli inizi del Novecento, pur permanendo il predominio dell'impostazione medico-organicistica, emergono orientamenti volti ad ampliare la nozione di infermità mentale. Un ruolo centrale è assunto dalla psicoanalisi freudiana, che propone una lettura della personalità articolata nei tre livelli dell'Es, dell'Io e del Super-io.²²⁵ L'Es viene individuato come sede dell'inconscio, l'Io come istanza prevalentemente conscia regolata dal principio di realtà, mentre il Super-io rappresenta il luogo dell'interiorizzazione delle norme e dei valori sociali. Da tale ricostruzione deriva una concezione del funzionamento psichico fondata sull'equilibrio tra le diverse istanze della personalità, che possiamo definire paradigma psicologico-dinamico.²²⁶

Secondo questa lettura, l'infermità mentale non viene più identificata esclusivamente con la presenza di una patologia clinicamente accertabile, ma con l'alterazione dell'equilibrio tra le componenti psichiche, quando la dimensione inconscia assume un ruolo prevalente rispetto alla realtà percepita. La normalità psichica non coincide con la mera assenza di una malattia in senso stretto, bensì con la capacità del soggetto di mantenere un rapporto armonico tra le istanze della personalità. I disturbi mentali vengono descritti come disarmonie dell'apparato psichico, nelle quali la realtà interiore assume un ruolo dominante rispetto al mondo esterno. Ne consegue un'estensione della nozione di infermità oltre le psicosi di origine organica, fino a ricomprendere psicopatie, nevrosi e disturbi dell'affettività, con uno spostamento dell'oggetto di indagine dalla dimensione corporea alla dimensione psichica della persona.²²⁷

Negli stessi decenni si sviluppa un orientamento che attribuisce rilievo determinante al rapporto tra individuo e strutture sociali. L'ambiente sociale viene considerato un fattore capace di incidere profondamente sulla formazione della personalità, mentre un migliore equilibrio tra soggetto e contesto sociale viene ritenuto idoneo a svolgere una funzione preventiva e terapeutica. Vengono

²²⁵ S. FREUD, *L'Io e l'Es* (1923), in *Opere di Sigmund Freud*, Torino, vol. 9.

²²⁶ M. BARTOLINO, *La crisi del concetto di imputabilità*, in G. Marinucci, E. Dolcini (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Milano, p. 201.

²²⁷ La giurisprudenza è così orientata a svolgere una valutazione in concreto, prescindendo da schemi classificatori di carattere generale, poiché le alterazioni psichiche si manifestano in modo non uniforme e producono effetti differenti sulle capacità cognitive e volitive del singolo soggetto. Cass. Pen. Sez. III, 29 ottobre 1970, in *Rivista Penale*, 1972, p. 463.

valorizzate le relazioni familiari, di gruppo e più in generale sociali, superando una lettura della malattia mentale fondata esclusivamente sulla dimensione individuale di matrice biologica o psicologica. Parallelamente, l'attenzione si concentra sull'organizzazione delle istituzioni destinate alla cura, oggetto di una critica delle strutture allora esistenti.

Dallo sviluppo della psichiatria sociale prendono forma orientamenti ulteriormente radicalizzati, caratterizzati da una accentuazione estrema del ruolo dei fattori sociali. In particolare, si afferma una corrente che, come suggerisce la stessa denominazione di antipsichiatria, assume un atteggiamento apertamente conflittuale nei confronti della psichiatria tradizionale. Tale corrente giunge a negare l'esistenza dell'infermità mentale come fenomeno psicopatologico, interpretandola come una condizione di disadattamento riconducibile alle disfunzioni della società. Il carattere patologico viene così attribuito alla società stessa, con la conseguenza che l'espressione malattia mentale perde un contenuto autonomo e assume il valore di una metafora comprensibile solo all'interno della rete dei rapporti familiari e sociali del soggetto.²²⁸

Questa concezione non trova accoglimento nella prassi giurisprudenziale, poiché l'attribuzione del comportamento deviante al contesto sociale anziché al soggetto agente condurrebbe a un'estensione eccessiva dell'area della non imputabilità.²²⁹ Resta tuttavia rilevante il contributo offerto nel ridefinire la posizione del malato mentale, al quale viene riconosciuta una condizione di sostanziale uguaglianza rispetto al soggetto sano e la capacità di autodeterminarsi, risultando la compromissione della soggettività riconducibile alle limitazioni derivanti dall'organizzazione sociale.

La pluralità degli approcci teorici adottati nello studio del disturbo mentale e il relativismo scientifico che caratterizza le fasi successive dell'evoluzione psichiatrica rendono difficile l'individuazione di criteri valutativi stabili e condivisi. La nozione di infermità di mente assume carattere mobile e variabile, declinabile secondo modelli interpretativi differenti, tra cui quelli medico-organicistico,

²²⁸ T. S. SZASZ, *Il mito della malattia mentale. Fondamenti per una teoria del comportamento individuale*, il Saggiatore, 1966, p. 116.

²²⁹ Cass. Pen., sez. VI, 27 maggio 2003, n.31753, in Dejure.

nosografico, psicologico, integrato e neuroscientifico. Il disturbo mentale viene inteso come fenomeno complesso di natura sistemica, risultato dell'interazione di molteplici fattori genetici, costituzionali, ambientali, relazionali, esperienziali e psicodinamici.

La giurisprudenza recepisce tali acquisizioni in modo parziale e discontinuo, contribuendo ad accentuare l'indeterminatezza della nozione di infermità. In alcuni casi i confini vengono ampliati includendo fattori psicodinamici e disturbi mentali transitori su base affettiva, con una incrinatura del principio dell'irrilevanza degli stati emotivi e passionali. In via eccezionale viene riconosciuta rilevanza anche a disturbi nevrotici o di personalità.

L'assenza di parametri certi conduce, nella prassi forense, a una sostanziale mancanza di limiti applicativi.²³⁰ Stati emotivi e passionali, disturbi di personalità, episodi di discontrollo, raptus o nevrosi vengono considerati rilevanti come infermità quando incidono sulla capacità di intendere o di volere. Alcune pronunce estendono in modo pressoché illimitato l'area dell'infermità, ritenendo sufficienti anche alterazioni psichiche atipiche qualora si traducano in fattori perturbativi rilevanti. Ogni tentativo di distinguere tra malattia e infermità o di definire i concetti di meccanismo morboso, alterazione atipica o fattore perturbativo si risolve in una questione meramente nominale.²³¹

La progressiva dilatazione dei confini dell'infermità e l'impossibilità di definirla segnano l'ingresso in una fase caratterizzata dalla massima discrezionalità applicativa, nella quale qualsiasi disturbo mentale può essere qualificato come vizio di mente rilevante ai fini dell'imputabilità. La variabilità della giurisprudenza riflette la ricchezza e, al tempo stesso, l'indeterminatezza dei confini della psichiatria sviluppatasi a partire dalla fine degli anni Sessanta, con rilevanti ricadute sul giudizio di imputabilità.

²³⁰ In ambito dottrinale è stato rilevato come non sia l'istituto dell'imputabilità a trovarsi in una fase di reale crisi, quanto piuttosto la nozione di malattia mentale, la cui trasposizione in ambito giuridico continua a sollevare rilevanti difficoltà interpretative e applicative, M. ROMANO E G. GRASSO, *Commentario sistematico del Codice penale*, Vol. II, Milano, 1996, p.9.

²³¹ Per un'analisi delle differenti soluzioni adottate dalla giurisprudenza in materia di psicopatie e imputabilità, cfr. A. ARCERI, *Psicopatie e imputabilità, nota a sentenza Trib. Milano, 26 febbraio 1992*, in *Giurisprudenza di Merito*, II, 1993, p. 759.

1.2 Il DSM-5 tra classificazione nosografica e accertamento psichiatrico giudiziario.

In un quadro caratterizzato dalla pluralità dei modelli interpretativi e dalla crescente indeterminatezza della nozione di infermità mentale, si impone l'esigenza di individuare criteri operativi idonei a orientare l'accertamento psichiatrico in ambito giudiziario. In tale direzione, il DSM assume un rilievo centrale, configurandosi come il principale strumento di classificazione dei disturbi mentali impiegato nella prassi peritale.

Il DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), elaborato dall'American Psychiatric Association, costituisce oggi uno dei principali strumenti di riferimento per la classificazione dei disturbi mentali a livello internazionale. Si tratta di un sistema nosografico di natura descrittiva, ampiamente utilizzato nella pratica clinica, nella ricerca scientifica e nelle rilevazioni statistiche, che fornisce criteri diagnostici standardizzati e un linguaggio condiviso tra gli operatori della salute mentale. Il manuale si inserisce in un percorso evolutivo avviato con la prima edizione pubblicata nel 1952 e sviluppatosi attraverso successive revisioni che hanno progressivamente affinato le modalità di descrizione e classificazione dei quadri psicopatologici.²³² La quinta edizione, pubblicata nel 2013, segna un passaggio rilevante anche sul piano formale, con l'adozione della numerazione araba, funzionale a consentire aggiornamenti successivi;²³³ nel 2023 è stata inoltre resa disponibile la versione DSM-5-TR, che recepisce ulteriori revisioni dei criteri diagnostici e integra i codici ICD-10-CM.

Un momento di particolare rilievo nell'evoluzione del manuale è rappresentato dall'edizione del 1994, che ha consolidato un'impostazione nosografica fondata su criteri di tipo statistico e descrittivo, dichiaratamente svincolata dall'adesione a specifici modelli teorici esplicativi. In tale edizione è stato introdotto un sistema di valutazione multi-assiale articolato in cinque assi,

²³² *La controversia storia del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM)*, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA (UNIPG), 28-02-2022, consultato il 02/02/2026.

²³³ M. BIONDI, FS BERSANIE M. VALENTINI, *IL DSM-5: l'edizione italiana*, *Rivista di Psichiatria*, 2014;49(2):57-60. Doi 10.1708/1461.16137.

volto a fornire una rappresentazione più articolata della condizione del soggetto, comprendendo i disturbi clinici principali, i disturbi di personalità e il ritardo mentale, le condizioni mediche generali, i fattori psicosociali e ambientali, nonché il livello globale di funzionamento. Questa impostazione ha contribuito a rendere la diagnosi maggiormente standardizzata e comparabile, rafforzando l'esigenza di uniformità nella descrizione dei disturbi mentali.

La quinta edizione del manuale ha introdotto modifiche significative rispetto alle versioni precedenti, mediante l'aggiornamento dei criteri diagnostici e la riorganizzazione di alcune categorie nosografiche. Tra gli interventi più rilevanti rientra l'inclusione della sindrome di Asperger all'interno dello spettro dei disturbi dello sviluppo neurologico, nonché la ridefinizione dei criteri relativi a disturbi quali l'ADHD e il disturbo bipolare. Attualmente il DSM-5 contempla circa 370 disturbi mentali, descritti sulla base della ricorrenza e della combinazione di specifici sintomi, prevalentemente osservabili sul piano comportamentale, con riferimenti anche alla struttura dell'io e della personalità.

Sotto il profilo strutturale, il DSM-5 si articola in tre sezioni principali: una parte introduttiva dedicata agli aggiornamenti metodologici, una sezione centrale contenente le categorie diagnostiche e i relativi criteri, e una parte conclusiva riservata alle condizioni che necessitano di ulteriori approfondimenti di ricerca, agli strumenti e alle scale di valutazione, agli aspetti culturali e al glossario. Per ciascun disturbo vengono forniti criteri diagnostici dettagliati, comprensivi della descrizione clinica, dei sintomi necessari per la diagnosi, dei criteri di esclusione, della durata e persistenza dei sintomi, nonché dell'impatto sul funzionamento personale, sociale e lavorativo, oltre a indicazioni per la diagnosi differenziale e, nella sezione III, valutazioni di tipo dimensionale volte a misurare la gravità dei sintomi e alcuni tratti di personalità mediante scale standardizzate.

Occorre tuttavia sottolineare che il DSM-5 non è concepito come uno strumento applicabile in modo meccanico o automatico. Esso presuppone un utilizzo affidato a professionisti dotati di adeguata formazione ed esperienza clinica, poiché la formulazione diagnostica non può ridursi a una mera verifica della presenza o assenza di sintomi elencati. La valutazione deve invece fondarsi su un esame complessivo del caso, che tenga conto dell'anamnesi, dei dati storici, delle

evidenze cliniche e strumentali e del funzionamento globale del soggetto, trovando solo in un momento successivo un riscontro nei criteri categoriali del manuale. Le diagnosi previste dal DSM-5 presuppongono, inoltre, la presenza di una sofferenza soggettiva clinicamente significativa e di una compromissione rilevante del funzionamento psicosociale e lavorativo, elementi la cui individuazione richiede una valutazione clinica qualificata e non può essere affidata al manuale in quanto tale.

La funzione del DSM-5 si colloca pertanto sul piano della standardizzazione descrittiva e della comunicazione tra operatori, consentendo confronti epidemiologici, programmazione delle risorse sanitarie e valutazione degli esiti degli interventi terapeutici, anche di natura psicosociale e riabilitativa. Esso assume rilievo anche sotto il profilo istituzionale, in quanto necessario per il funzionamento del sistema sanitario, per il riconoscimento degli stati di malattia e delle prestazioni assistenziali, nonché per la risoluzione di questioni in ambito medico-legale. Il suo utilizzo non riveste tuttavia carattere obbligatorio e il manuale non si presenta né come un trattato di psicopatologia né come uno strumento dotato di valore normativo. Pur non essendo esente da limiti e suscettibile di ulteriori revisioni, il DSM-5 rappresenta, insieme all'ICD-11, il principale sistema diagnostico standardizzato a diffusione internazionale, in assenza di alternative dotate di analoga condivisibilità e impiego.

1.2.2 L'utilizzo del DSM-5 nell'accertamento psichiatrico-forense e i suoi limiti metodologici.

L'impiego del DSM-5 nell'accertamento peritale richiede un utilizzo metodologicamente consapevole, attento alla natura e ai limiti intrinseci dello strumento. I manuali diagnostici e statistici per la classificazione dei disturbi mentali non sono infatti concepiti per la psichiatria forense, né contengono principi generali o criteri metodologici specificamente orientati alla valutazione della

responsabilità penale.²³⁴ Il DSM-5 rappresenta uno dei molteplici strumenti classificatori disponibili e non può essere assunto quale parametro autosufficiente per la comprensione della complessità psichiatrica del singolo caso.

Nella sua introduzione, il manuale stesso segnala i limiti dell'approccio operativo adottato, richiamando il rischio di una semplificazione eccessiva della psichiatria mediante la riduzione del disturbo mentale a mere liste di sintomi e comportamenti osservabili. Ne consegue che il DSM-5 non deve essere utilizzato come strumento diagnostico automatico né come sostitutivo del giudizio clinico, ma come supporto descrittivo da integrare in una valutazione più ampia, fondata sull'anamnesi, sull'osservazione clinica e sull'analisi complessiva del funzionamento psichico del soggetto.

Un utilizzo acritico delle categorie diagnostiche risulta particolarmente problematico in ambito forense, ove la trasposizione diretta delle classificazioni cliniche nella valutazione giuridica del soggetto rischia di generare rilevanti errori metodologici, soprattutto alla luce della differenza di finalità e di metodo che distingue la psichiatria clinica dalla psichiatria forense.²³⁵ Pur conservando una indubbia utilità sul piano della comunicazione scientifica e della standardizzazione descrittiva, il DSM-5 non può pertanto essere confuso con un trattato di psichiatria clinica né, tantomeno, con uno strumento idoneo a fondare autonomamente il giudizio peritale.

Sempre nella propria introduzione, il manuale riconosce criticità che investono tanto la struttura del modello classificatorio quanto il suo impiego operativo. In particolare, emergono discontinuità rispetto alle edizioni precedenti e una non sempre piena coerenza tra la descrizione narrativa dei disturbi e i criteri operativi, la cui definizione in termini di numero e durata dei sintomi non risulta sorretta da una validazione empirica univoca. A ciò si aggiunge il rischio di una

²³⁴ A. CENTONZE, *L'inquadramento dei disturbi mentali atipici, la capacità giuridica penale e l'accertamento della pericolosità sociale dell'imputato*, in *Antoniocasella.eu*, 2011, p. 56.

²³⁵ Un ulteriore profilo problematico è rappresentato dall'eccessiva eterogeneità dei criteri diagnostici adottati dal DSM, come è stato sottolineato da M. ARAGONA in *Aspettando la rivoluzione. Oltre il DSM-V: le nuove idee sulla diagnosi tra filosofia della scienza e psicopatologia*, Roma, 2006, pp. 45-47. In tale opera l'autore evidenzia come tale eterogeneità possa determinare significative anomalie sul piano clinico, favorendo la moltiplicazione dei casi di comorbidità e imponendo, di conseguenza, un impiego del manuale quale mero punto di parte dall'indagine diagnostica, da utilizzare con particolare cautela.

riduzione eccessivamente semplificata della complessità psichiatrica, derivante dall'enfasi posta su sintomi e comportamenti osservabili, suscettibile di condurre a una indebita psichiatrizzazione di esperienze umane comuni.

Ulteriori limiti riguardano la difficoltà del modello classificatorio di considerare adeguatamente le variabili culturali, l'assenza di riferimenti biologici scientificamente accertati e la marginalizzazione di rilevanti concezioni teoriche della psichiatria, quali quelle di matrice fenomenologica, esistenziale, evoluzionista e psicoanalitica. In tale quadro, si configura il rischio che l'applicazione delle categorie diagnostiche avvenga a discapito dell'attenzione per il singolo caso concreto, con una conseguente perdita di sensibilità nei confronti della storia personale e del funzionamento globale del soggetto.

Del resto, l'accertamento peritale psichiatrico si configura come un procedimento complesso, articolato in una pluralità di momenti valutativi, circostanza che rende incompatibile un'adesione automatica e acritica a strumenti classificatori, i quali possono assolvere esclusivamente a una funzione di supporto descrittivo all'interno di una valutazione complessiva. Le criticità connesse all'impiego del DSM-5 in ambito forense trovano la loro più chiara manifestazione nella prassi applicativa, che sarà oggetto di autonoma trattazione nel capitolo successivo, dedicato all'analisi delle modalità concrete di svolgimento dell'attività peritale psichiatrica.

1.3 Il paradigma medico nell'elaborazione giurisprudenziale antecedente alla sentenza Raso.

Come si è avuto modo di evidenziare nei paragrafi precedenti, la nozione di infermità è il risultato di un necessario percorso a ritroso, imposto dalla sua natura di concetto aperto e inevitabilmente influenzato da paradigmi extra-giuridici. Su tale base, dottrina e giurisprudenza hanno principalmente fatto riferimento agli indirizzi medico e psicologico, cui è stata affidata, in via pressoché esclusiva, la definizione dei confini applicativi della categoria. Chiariti i principali modelli interpretativi che hanno orientato dottrina e giurisprudenza, appare ora opportuno

soffermarsi sul quadro applicativo che caratterizzava la materia anteriormente all'intervento della Sentenza Raso, al fine di comprendere in quale contesto teorico e pratico essa si sia innestata e quali criticità intendesse affrontare.²³⁶

Nel solco del paradigma medico di matrice organicista, già esaminato, si collocano le prime elaborazioni giurisprudenziali in tema di vizio di mente, fortemente influenzate dal modello nosografico kraepeliniano. In tale ottica, il disturbo psichico rileva ai fini penalistici solo laddove sia riconducibile a una patologia mentale tipizzata, clinicamente accertabile e dotata di una sintomatologia definita, assimilabile alle altre forme di malattia in senso stretto.

Emblematica di questo orientamento è la sentenza Cass., Sez. I, n. 930/1979, nella quale la Corte ha escluso la configurabilità del vizio di mente, anche nella forma attenuata, in assenza di una corrispondenza tra il disturbo riscontrato e un quadro nosografico riconosciuto dalla scienza psichiatrica.²³⁷ Secondo tale arresto, disturbi aspecifici o non classificabili non possono fondare il riconoscimento dell'infermità di mente, poiché privi di un adeguato fondamento patologico in senso clinico.

Pur rimanendo entro l'alveo del paradigma medico, la giurisprudenza successiva ha tuttavia attenuato la rigidità di tale orientamento, valorizzando maggiormente la dimensione psicopatologica del disturbo. In particolare, con la sentenza Cass., Sez. I, n. 9739/1997, la Corte ha chiarito che il vizio di mente può sussistere anche in assenza di una malattia mentale tipica rigidamente classificata, purché esso tragga origine da uno stato o processo morboso riconducibile a un'alterazione patologica clinicamente accertabile.²³⁸

²³⁶ E. FICO, *I rapporti tra diritto e scienza nella definizione di infermità mentale. Il vizio di mente e l'esclusione dell'imputabilità*, *Salvis Juribus*, 24/02/2023, consultato il 25/12/2025.

²³⁷ “Quando il disturbo psichico e aspecifico non corrisponde al quadro-tipo di una data malattia, non esiste uno stato patologico coincidente col vizio parziale di mente”. Cass., Sez. I, n.930/1979.

²³⁸ “se è esatto che il vizio di mente può sussistere anche in mancanza di una malattia di mente tipica, inquadrata nella classificazione scientifica delle infermità mentali, è pur sempre necessario che il vizio parziale discenda da uno stato morboso, dipendente da una alterazione patologico clinicamente accertabile”. Cass., Sez. I, n.9739/1997. U. FORNARI, *I disturbi gravi di personalità e il loro significato di infermità*, *Associazione Italiana di Psicologia Giuridica (AIPG)*, consultato il 26/12/2025.

Tale pronuncia segna un passaggio significativo verso una concezione meno formalistica dell'infermità psichica, che, pur senza abbandonare il riferimento a un substrato patologico, consente di superare l'esclusiva dipendenza dalle classificazioni nosografiche tradizionali.²³⁹

Il paradigma medico si articola tradizionalmente in tre declinazioni, individuate nella concezione nosografica, in quella organicistica e in quella patologica. La prima circoscrive l'infermità alle malattie del cervello o del sistema nervoso riconducibili a quadri clinici tipizzati; la seconda estende la rilevanza anche alle alterazioni biologiche e organiche non rigorosamente classificabili; la terza individua il discrimine nella sussistenza di uno stato patologico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e di volere ai sensi dell'art. 88 c.p.

Tra tali declinazioni, quella patologica è quella che ha incontrato il maggiore favore in ambito dottrinale. La Professoressa Bertolino, nel ricostruire i diversi paradigmi del concetto di infermità, evidenzia come il modello medico, riconnettendo l'infermità a una malattia, consenta di valorizzarne la derivazione patologica quale presupposto della rilevanza penalistica.²⁴⁰ Nella medesima direzione si colloca Mantovani, il quale osserva che l'infermità, intesa come stato patologico, ricomprende non soltanto le malattie in senso stretto, ma anche quelle anomalie psichiche non pienamente inquadrabili sul piano nosografico o prive di una base organica chiaramente individuabile.

Al di là delle sue articolazioni interne, il paradigma medico appare, almeno in prima battuta, quello maggiormente coerente con la scelta del legislatore del 1930. In tal senso si esprime anche Manzini, il quale sottolinea come l'assimilazione dell'infermità alla nozione di malattia abbia consentito di escludere ogni forma di incapacità non derivante da uno stato morboso e, al contempo, di ricomprendere tanto l'incapacità di intendere e di volere derivante da una malattia di mente quanto quella prodotta da patologie di natura somatica.²⁴¹ Tale opzione

²³⁹ D. VASAPOLLO E L. CIMINO, *La responsabilità professionale dello psichiatra fra esigenze di cura ed istanze sociali (Linee Guida alla valutazione del danno biologico di natura psichica DSM-5)*, estratto, Giuffrè, 2012, p. 141.

²⁴⁰ M. BERTOLINO, *L'imputabilità secondo il Codice penale (Dal Codice Rocco alla legge delega del 2017: paradigmi, giurisprudenza, Commissioni a confronto)*, in *Sistema Penale*, 3/02/2023, pp. 1-4.

²⁴¹ P. MOSCARINI, *La verifica dell'infermità mentale nell'accertamento giudiziario penale*, in *Diritto penale e processo*, VIII, 2017, pp- 985-995.

risulta ulteriormente avvalorata dalla diffidenza manifestata dai giuristi del primo Novecento nei confronti della cosiddetta psicologia del profondo, che ha ostacolato l'apertura verso modelli interpretativi alternativi a quello medico.

Proprio per tale motivo, nel panorama giuridico dei primi decenni del Novecento, le acquisizioni della scienza psicologica faticavano a trovare ingresso nell'elaborazione giurisprudenziale, rimanendo sostanzialmente estranee alla definizione del concetto di infermità penalmente rilevante. Tale atteggiamento di chiusura, che si rifletteva in un riconoscimento estremamente limitato delle categorie psicologiche, è stato successivamente ricostruito dalla sentenza Raso del 25 gennaio 2005, la quale ha assunto un ruolo centrale nella rilettura dell'evoluzione interpretativa della nozione di infermità.

Una delle principali conseguenze di questa linea rigorosa è stata l'esclusione, tanto sul piano dottrinale quanto su quello giurisprudenziale, della rilevanza delle anomalie psichiche e dei disturbi della personalità, come attestato da un orientamento costante della Corte di cassazione.

A tal riguardo, merita di essere richiamata la pronuncia della Corte di cassazione, Sezione I, n. 16940 del 2004, nella quale è stato chiarito che la malattia di mente idonea a determinare l'esclusione o la diminuzione della capacità di intendere e di volere deve essere esclusivamente quella di natura medico-legale, fondata su uno stato patologico di particolare gravità. È stato altresì precisato che tale condizione deve incidere in modo significativo sulle facoltà intellettive o volitive del soggetto, con la conseguenza che la mera presenza di anomalie psichiche o di disturbi della personalità, non riconducibili a un'autentica infermità in senso patologico, non è di per sé sufficiente a escludere la capacità di intendere e di volere.²⁴²

All'interno di tale area, priva di una definizione unitaria, vengono comunemente ricondotti disturbi quali quello paranoide, schizoide, narcisistico, borderline e antisociale. Coerentemente con l'assunto secondo cui solo l'infermità

²⁴² V. BONCRISTIANO, *Disturbo di personalità quale causa di non imputabilità del soggetto agente (Brevi considerazioni sull'infermità mentale penalmente rilevante, in particolare sul disturbo di personalità quale causa di non imputabilità del soggetto agente)*, *Altalex*, 20/12/2005, consultato il 27/12/2025.

di natura medico-legale può assumere rilievo ai sensi dell'art. 88 c.p., risultano altresì escluse le nevrosi e le psicopatie.

Nel giustificare tali esclusioni, la giurisprudenza ha recepito le elaborazioni teoriche di Emil Kraepelin, il quale operava una distinzione netta tra le psicosi, qualificate come autentiche patologie mentali, e le psicopatie, ricondotte invece a mere disarmonie della personalità. Da questa distinzione discende l'esigenza che il disturbo presenti caratteri di classificabilità, dovendo risultare riconducibile alle categorie tassonomiche elaborate dalla psichiatria scientifica.

Anche la dottrina ha tradizionalmente negato rilievo giuridico alle psicopatie e alle nevrosi, qualificandole come alterazioni caratteriali o come degenerazioni della sfera affettiva, estranee, in quanto tali, alla dimensione rilevante per il diritto penale. Tale conclusione trova un ulteriore fondamento normativo nell'art. 90 c.p., che esclude ogni efficacia scusante agli stati emotivi e passionali, i quali restano estranei tanto alla sfera intellettuale quanto a quella volitiva, assunte invece dall'art. 85 c.p. quali parametri per la valutazione della capacità di intendere e di volere.

In questo quadro si inserisce il contributo di Bettiol, il quale, pur condividendo la regola generale dell'irrelevanza penale delle psicopatie e delle nevrosi, ammette la possibilità di una deroga. L'Autore riconosce, infatti, che una grave alterazione degli istinti può assumere rilievo ai fini dell'accertamento di una personalità psicopatica incapace di diritto penale, introducendo una lettura più elastica del paradigma medico tradizionale.²⁴³

1.3.2 La costruzione giuridica della nozione di infermità.

In posizione antitetica rispetto all'indirizzo medico si colloca l'orientamento giuridico, articolato in una pluralità di correnti di pensiero accomunate dall'obiettivo di ampliare la nozione di infermità penalmente rilevante ai fini della configurabilità del vizio totale di mente. Il diritto penale muove dal dato normativo dell'articolo 88 c.p., dal quale emerge la scelta del legislatore di ricorrere a una

²⁴³ M. G. BARONE, *Cit.*, *SalvisJuribus*, 6/11/2018, consultato il 17/12/2025.

formula volutamente ampia, idonea a ricomprendere una pluralità di condizioni eterogenee. Tale opzione lessicale segnala la volontà di non subordinare il giudizio sull'imputabilità a schemi scientifici rigidamente predeterminati, riservando invece spazio a una valutazione incentrata sull'effettiva incidenza della condizione psichica sulla condotta del soggetto agente.²⁴⁴ Se si assume come criterio guida la funzione dell'istituto dell'imputabilità, risulta evidente che ciò che rileva non è l'inquadramento dell'infermità entro una definizione medica formalizzata, bensì la sua concreta idoneità a compromettere le capacità di intendere e di volere. L'attenzione si sposta, partendo dal nomen clinico fino alla verifica dell'effetto prodotto sulla sfera intellettuale e volitiva, che costituisce il parametro decisivo per l'attribuzione della responsabilità penale.

I primi tentativi di superare una concezione restrittiva dell'infermità si collocano già agli inizi del Novecento, in una fase storica in cui il modello medico continuava a esercitare un ruolo dominante nell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.

Come già illustrato nei paragrafi precedenti, tale evoluzione prende avvio con l'affermazione di concezioni di matrice psicologica, fondate sulla tripartizione freudiana, cui si affiancano successivamente gli sviluppi della psichiatria sociale e le derive più radicali culminate nell'antipsichiatria. Il percorso dell'orientamento giuridico conduce, infine, all'elaborazione di una concezione integrata di più recente formazione, la quale si caratterizza per il rifiuto di spiegazioni mono causali dell'infermità e per la valorizzazione del concorso di fattori biologici, psicologici e sociali nella genesi del disturbo psichico.

Proprio tale approdo a un modello integrato consente di superare le precedenti elaborazioni teoriche, accomunate dal tentativo di ricondurre la pluralità delle manifestazioni dell'infermità a una spiegazione unitaria.²⁴⁵ La riflessione psichiatrica più recente interpreta, infatti, il disturbo psichico come il risultato

²⁴⁴ M BERTOLINO, Raccolta di studi di Diritto Penale, Fondata da G. Delitala. Diretta da A. Crespi, 47: M. Bertolino, *L'imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale*, Milano, 1990, pp. 412-414.

²⁴⁵ A. PALUMBO, *Cos'è il vizio di mente? All'origine della non imputabilità secondo l'aspirante riformista*, Diritto Penale e Uomo (DPU), *Criminal Law and Human Condition*, 7-8/2020, p.7, consultato il 02/02/2026.

dell'interazione di molteplici fattori concorrenti, attinenti tanto alla sua origine quanto alla sua struttura. In questa direzione, la malattia mentale viene spiegata attraverso il concorso di variabili eterogenee, di natura biologica, psicologica, sociale e relazionale, con il definitivo abbandono delle letture fondate su un'eziologia di tipo mono causale.²⁴⁶

Tale approccio consente, da un lato, di mantenere spazio per orientamenti che continuino a valorizzare il dato medico e l'eziologia biologica del disturbo psichico, riconducibili alla cosiddetta psichiatria biologica, e, dall'altro, di accogliere sviluppi teorici che, reagendo ai limiti di una lettura esclusivamente organicistica, attribuiscono rilievo anche alla dimensione psichica del comportamento umano. In questa linea si collocano gli indirizzi riconducibili alla psichiatria dinamico-strutturale, attenti alla duplice componente biologica e psichica della persona.

Si assiste, inoltre, a una rinnovata considerazione del metodo nosografico, al quale non viene più attribuita la funzione di rigido strumento diagnostico di codice interpretativo vincolante, ma piuttosto quella di un linguaggio condiviso, idoneo a favorire la comprensione del fenomeno patologico e la comunicazione scientifica. I principali sistemi di classificazione della malattia mentale, quali il DSM-V, l'ICPC o l'ICD-11, vengono pertanto intesi come parametri di riferimento aperti e flessibili, capaci di accogliere le diverse teorie interpretative di fungere da strumenti di sintesi tra orientamenti scientifici differenti.

Ciò può essere inteso come conseguenza del mutamento del sapere psichiatrico che ha permesso il progressivo ampliamento della nozione di infermità mentale e reso ancora più evidente l'impossibilità di ricondurre ogni disturbo mentale entro schemi nosografici chiusi e universalmente validi. Questa evoluzione ha favorito sempre di più l'affermazione di tale lettura sia in dottrina che in giurisprudenza. In ambito dottrinale, Mantovani sottolinea come la trasformazione del concetto stesso di malattia mentale renda inadeguata una definizione dell'infermità fondata su classificazioni rigide, imponendo invece un'interpretazione ancorata alle regole normative che disciplinano l'imputabilità,

²⁴⁶ V. MASTRONARDI, L. M. DESIMONI E N. VENTURA, *Imputabilità, coscienza morale e psicopatologia. Profili comparatistici internazionali*, *Rivista di Psichiatria*, 2012, 47, 1, p. 24.

muovendo dalla consapevolezza, maturata dalla dottrina penalistica, delle aporie strutturali di tale paradigma e sulla base della quale una parte significativa della riflessione teorica ha prospettato la necessità di un intervento riformatore, de lege ferenda, dell'istituto dell'imputabilità e della disciplina del vizio di mente, in considerazione dell'assenza, nell'ambito della psichiatria, di un modello alternativo dotato di analoga sistematicità.²⁴⁷

Un analogo superamento della nozione di malattia mentale in senso stretto si riscontra anche sul piano giurisprudenziale. Ricordiamo a tal proposito che, con riferimento a una condizione di tipo borderline manifestatasi e aggravatasi in una donna in occasione del parto, ha riconosciuto che tale stato limite può integrare una condizione patologica idonea a escludere la capacità di intendere e di volere in relazione alla condotta di soppressione del neonato.

Successivamente nel 1991, la Corte di cassazione, con la sentenza *La Placa*, ha riconosciuto che lo stato patologico rilevante ai fini dell'imputabilità non si esaurisce nelle malattie fisiche o mentali propriamente intese, ma può comprendere anche anomalie psichiche che, pur non essendo classificabili secondo criteri nosografici rigorosi e pur in assenza di una base organica accertata, prestino un'intensità tale da incidere in modo significativo sulla capacità di intendere e di volere.²⁴⁸

Si viene così a delineare, in termini sempre più stringenti, l'esigenza di chiarire in modo compiuto il significato giuridicamente rilevante della nozione di infermità, esigenza che esige una ricomposizione dei diversi approcci emersi e una definizione capace di tenere insieme istanze scientifiche e criteri normativi. È a tale nodo concettuale che interviene a dare risposta l'arresto delle Sezioni Unite nella nota sentenza *Raso*, destinato a segnare un passaggio decisivo nell'evoluzione della categoria e a costituire il punto di riferimento imprescindibile per la successiva elaborazione giurisprudenziale.

²⁴⁷ F. MANTOVANI, *L'imputabilità sotto il profilo giuridico*, in: Franco Ferracuti (a cura di), *Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense*, Milano, 1990, pp. 17 e seguenti.

²⁴⁸ Cass. 25.2.1991, *La Placa*, CED 187953. Tale orientamento ha continuato a svilupparsi nel tempo, come dimostra la sentenza Cass. Pen., sez. I, 9 aprile 2003, n. 19532.

2. La vicenda fattuale e l'iter processuale del caso Raso.

La sentenza *Raso* riguarda un fatto avvenuto nelle prime ore del 27 dicembre 2001. Verso le quattro del mattino, Giuseppe Raso, che si trovava sul pianerottolo davanti alla propria abitazione, sparava due colpi di pistola contro Vittorio Alemanno, colpendolo al collo e alla testa e provocandone la morte. Avvisata da alcune segnalazioni, la Polizia di Stato interveniva immediatamente e trovava Raso ancora armato; egli dichiarava spontaneamente la propria responsabilità affermando: «Sono stato io, così ha finito di rompere». Invitato a deporre l'arma e ad arrendersi, l'uomo non obbediva, continuando a impugnare la pistola e a minacciare sia gli agenti sia alcuni condomini accorsi sul posto, rendendo necessario un intervento forzoso per disarmarlo e immobilizzarlo. Nello stesso momento, Carla Pochettino, moglie della vittima, svegliata dagli spari e accortasi dell'assenza del marito, si recava sul pianerottolo del piano inferiore, dove lo trovava a terra e tentava di soccorrerlo; in tale occasione Raso le puntava contro l'arma, minacciandola con le parole «ora ammazzo pure te...» e successivamente avvicinandole la pistola alla tempia.

Dalle prime indagini, nonché dalle dichiarazioni dell'imputato, emergeva che l'omicidio era maturato in un contesto di continui contrasti tra condomini, dovuti alle lamentele per i rumori dell'impianto di autoclave provenienti dall'appartamento della vittima, situato al piano superiore rispetto a quello di Raso. In più occasioni tali contrasti avevano portato l'imputato a interrompere l'erogazione dell'energia elettrica nelle parti comuni; anche quella mattina egli aveva agito in tal modo e, risalendo verso la propria abitazione, aveva incontrato Alemanno, con il quale nasceva un'ulteriore lite, conclusasi con l'esito mortale.²⁴⁹

Per tali fatti Giuseppe Raso veniva sottoposto a giudizio davanti al G.I.P. del Tribunale di Roma per i reati di omicidio, resistenza a pubblico ufficiale e minaccia aggravata, con contestazione di più aggravanti. Il processo si svolgeva con rito abbreviato, subordinato allo svolgimento di accertamenti tecnici sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato e sulla sua pericolosità sociale. Con sentenza del

²⁴⁹ Capacità di intendere e di volere e disturbi della personalità dell'imputato, SS. UU. Penali, sentenza 8 marzo 2005 n. 9163, L. VIOLA, *Altalex*, 11 marzo 2005.

4 marzo 2003, il giudice dichiarava Raso colpevole dei reati contestati, ritenuti in continuazione; riconosceva la diminuzione del vizio parziale di mente, considerata prevalente sull'aggravante ritenuta, escludeva la premeditazione e le aggravanti di cui all'art. 61, nn. 1 e 4, c.p., e lo condannava alla pena di quindici anni e quattro mesi di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici. Disponeva inoltre la misura di sicurezza dell'assegnazione a casa di cura e custodia, la confisca dell'arma e delle munizioni, nonché il risarcimento del danno in favore delle parti civili.

Il riconoscimento della seminfermità di mente si basava su diversi accertamenti tecnici: le consulenze del pubblico ministero, pur con valutazioni non sempre coincidenti, avevano rilevato un disturbo della personalità di tipo paranoideo, con riduzione della capacità di volere; la perizia disposta dal giudice aveva accertato una compromissione solo parziale delle capacità di intendere e di volere, escludendo la presenza di un disturbo psicotico delirante e riconducendo il quadro clinico a un disturbo paranoideo, capace di incidere in modo rilevante ma non totale sull'autodeterminazione dell'imputato. Tali conclusioni venivano ritenute attendibili dal giudice, anche alla luce delle valutazioni dei consulenti delle parti civili.

La sentenza di primo grado veniva impugnata dall'imputato, dal Procuratore Generale e dalle parti civili. Con decisione del 3 febbraio 2004, la Corte di Appello di Roma escludeva la diminuzione di cui all'art. 89 c.p., riconosceva le attenuanti generiche in equivalenza con l'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, c.p., rideterminava la pena in sedici anni e otto mesi di reclusione e revocava la misura di sicurezza. Secondo i giudici di secondo grado, gli accertamenti tecnici avevano messo in luce esclusivamente disturbi della personalità, non riconducibili a una malattia mentale clinicamente accertabile né a una infermità penalmente rilevante, ma piuttosto a semplici anomalie caratteriali, non idonee a integrare l'infermità di mente ai sensi dell'art. 89 c.p.

Contro tale decisione l'imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, da un lato, la violazione di legge e il vizio di motivazione per l'esclusione del vizio parziale di mente, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato gli esiti delle perizie, né la rilevanza delle

anomalie psichiche e della patologia organica cerebrale; dall'altro, contestava il riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa e la mancata prevalenza delle attenuanti generiche, richiamando le proprie condizioni personali e le modalità del fatto. La questione giungeva così all'esame della Corte di Cassazione, ponendo al centro del giudizio il problema della rilevanza, ai fini dell'imputabilità, dei disturbi della personalità e della loro riconducibilità alla nozione di infermità di mente di cui agli artt. 88 e 89 c.p., questione che avrebbe condotto all'intervento delle Sezioni Unite.

2.1 La decisione della Corte di cassazione nel caso Raso.

Nel pronunciarsi sulla vicenda, la Corte di cassazione a Sezioni Unite affronta in modo sistematico il tema della rilevanza dei disturbi della personalità ai fini dell'imputabilità, collocando il proprio ragionamento in un quadro nel quale convergono dati normativi, acquisizioni scientifiche e prospettive di riforma.²⁵⁰ In primo luogo, la Corte valorizza le più recenti classificazioni psichiatriche, richiamando il DSM-IV dell'American Psychiatric Association (1994), in larga parte sovrapponibile all'ICD-10 adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1992, aggiornato alla undicesima edizione entrata in vigore il primo gennaio 2022 (ICD-11).²⁵¹ Il DSM, che, come abbiamo visto, rappresenta il principale strumento di riferimento per la comunità scientifica, articola i disturbi mentali in diciassette classi diagnostiche, fondate su una nomenclatura di tipo

²⁵⁰ G. PAVAN, *L'imputabilità è presupposto della colpevolezza: considerazioni in ordine al rapporto tra la scelta dogmatica operata dalle SS. UU. 25.1.2005 n. 9163 e l'estensione dell'infermità ai gravi disturbi di personalità*, in *Ind. Pen.*, 1, 2008, pp. 307 e seguenti.

²⁵¹ La *Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati* (ICD-10) rappresenta la decima revisione dell'ICD, adottata dall'Assemblea Mondiale della Sanità nel 1990 ed entrata in vigore nel 1993. È utilizzata da oltre cento Stati membri dell'OMS, principalmente per la codifica delle cause di morte e, in alcuni ordinamenti, anche per la classificazione delle diagnosi e delle prestazioni sanitarie. Dal 1996 al 2017 è stata oggetto di aggiornamenti periodici da parte dell'OMS e della rete dei centri collaboratori (WHO-FIC Network), fino alla decisione di procedere allo sviluppo dell'ICD-11; l'ultima versione aggiornata di ICD-10 risale al 2019. La classificazione è articolata in tre volumi: elenco sistematico delle categorie diagnostiche, manuale di istruzioni e indice alfabetico. *Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati. Decima Revisione (ICD-10)*, Portale Italiano delle Classificazioni Sanitarie.

sindromico piuttosto che su un catalogo di malattie in senso stretto, e riconosce un'autonoma categoria dei disturbi della personalità, articolata in tre gruppi, comprendente, tra gli altri, i disturbi paranoide, schizoide, schizotipico, antisociale, borderline, istrionico, narcisistico, evitante, dipendente e ossessivo-compulsivo. Accanto a tali figure tipizzate, il DSM-IV prevede inoltre una categoria residuale, quella del "disturbo di personalità non altrimenti specificato", destinata a ricomprendere le alterazioni del funzionamento della personalità non riconducibili a nessuna delle tipologie nominate.

Muovendo da tale quadro scientifico, la Corte colloca la questione in una più ampia riflessione sulle difficoltà interpretative e applicative connesse alla definizione di malattia o infermità mentale, difficoltà che da tempo hanno alimentato il dibattito tanto in ambito psichiatrico quanto in quello giuridico e che hanno trovato espressione in numerosi progetti di riforma del Codice penale.

In questa prospettiva vengono richiamate le principali proposte legislative: il progetto di legge-delega del 1992 (c.d. *Progetto Pagliaro*), che escludeva l'imputabilità del soggetto che, per infermità di mente o altra anomalia, si trovasse in uno stato tale da escludere la capacità di intendere o di volere, prevedendo la diminuzione della pena nei casi di grave ma non totale compromissione;²⁵² il disegno di legge n. 2038/S del 1995 (c.d. *Progetto Ritz*), che, facendo riferimento all'infermità o alla gravissima anomalia psichica, disciplinava sia il vizio totale sia quello parziale di mente; il progetto preliminare di riforma del codice penale del 12 settembre 2000 (c.d. *Progetto Grosso*), che individuava nella infermità o in altra grave anomalia la causa dell'incapacità di comprendere l'illiceità del fatto o di agire conformemente a tale valutazione; e, infine, la successiva versione del 26 maggio 2001, nella quale si faceva espresso riferimento anche al "grave disturbo della personalità", richiamato altresì nella disciplina concernente la finalità del trattamento e la diminuzione della pena.²⁵³ L'insieme di tali indicazioni normative

²⁵² In particolare, la proposta prevede l'abrogazione degli attuali articoli 88 c.p. e seguenti e la loro sostituzione con una disposizione unitaria, rubricata "*Imputabilità. Casi di esclusione*", nella quale vengono individuate specifiche ipotesi di vizio di mente accanto a clausole formulate in termini aperti. ARTICOLATO COMMISSIONE PAGLIARO, disponibile sul sito *Ristretti*, 25 ottobre 1991, consultato il 27/01/2026.

²⁵³ COMMISSIONE GROSSO, *Relazione sullo stato della normativa in materia di pericolosità sociale e misure di sicurezza*, 26 maggio 2001, AntonioCasella.eu., consultato il 28/01/2026.

conferma, per la Corte, l'emersione di un orientamento volto a riconoscere una possibile rilevanza penale ai disturbi della personalità.

Tale orientamento risulta, secondo la Corte, ulteriormente avvalorato sia dal confronto con modelli stranieri, caratterizzati da formule aperte e flessibili, sia dal contributo della dottrina e di quegli indirizzi della psichiatria che attribuiscono particolare importanza ai profili psicologici dell'infermità mentale, nonché da un filone della giurisprudenza di legittimità già orientato in senso analogo. L'approdo interpretativo così delineato viene inoltre ritenuto coerente con l'art. 85 c.p. e, più in generale, con l'impostazione costituzionalmente orientata dell'istituto dell'imputabilità: ai fini del principio codificato, infatti, non può essere considerata irrilevante una condizione psichica che, rientrando nella nozione di infermità, determini una incolpevole non riconducibilità della condotta all'agente quale soggetto dotato di intelletto e volontà, libero di autodeterminarsi e consapevole del valore delle proprie azioni. In tale prospettiva, la possibilità di ascrivere soggettivamente il fatto viene meno indipendentemente dalla mancanza o dalla difficoltà di un inquadramento clinico rigido, una volta che risulti accertata l'effettiva compromissione delle capacità di intendere e di volere.²⁵⁴

Su questa base, la Corte chiarisce il significato degli artt. 88 e 89 c.p., osservando che il loro tenore letterale esclude che, ai fini dell'imputabilità, sia sufficiente il mero accertamento dell'esistenza di una infermità, per quanto grave sotto il profilo nosografico.²⁵⁵ Nell'ambito dell'impostazione di tipo "biopsicologico" accolta dal legislatore, è invece necessario verificare in concreto se, e in quale misura, la condizione psichica abbia inciso sulle capacità di intendere e di volere, fino a determinarne l'esclusione o una rilevante compromissione. Con specifico riguardo ai disturbi della personalità, descritti dal manuale diagnostico come caratterizzati da inflessibilità e inadeguatezza adattiva, la Corte afferma che essi possono assumere rilievo soltanto quando presentino consistenza, intensità,

²⁵⁴ Cass., sez. un., 25 gennaio 2005, *Raso*, in Cass. Pen., 2005, 1851, con nota di FIDELBO, Le Sezioni Unite riconoscono rilevanza ai disturbi della personalità, in Cass. Pen., 2005, 1873.

²⁵⁵ Secondo le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 25 gennaio 2005, *Raso*), la nozione di infermità mentale richiamata dagli artt. 88 e 89 c.p. non si sovrappone a quella di malattia mentale, ma presenta un'estensione più ampia, tale da ricomprendere quest'ultima senza esaurirsi in essa. La Corte ha infatti osservato che, nei casi in cui il legislatore ha inteso fare espresso riferimento alla malattia mentale, ha utilizzato la distinta formulazione di "malattia del corpo o della mente", come avviene, ad esempio, negli artt. 582 e 583 c.p.

rilevanza e gravità tali da incidere concretamente sulle capacità intellettive e volitive.

Ne consegue che anche tali disturbi, al pari di quelli riconducibili a nevrosi e psicopatie, pur non rientrando nelle categorie tipiche della nosografia clinica e non essendo collocabili nel ristretto novero delle “malattie” mentali in senso stretto, possono integrare una infermità, anche temporanea, rilevante ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p., quando producano l’effetto di pregiudicare in modo totale o fortemente riduttivo le capacità di intendere e di volere. Deve, pertanto, trattarsi di una condizione idonea a determinare, e che in concreto abbia determinato, un assetto psichico non controllabile e non gestibile, tale da rendere l’agente, senza colpa, incapace di esercitare il necessario controllo sui propri atti, di orientarli consapevolmente, di cogliere il disvalore sociale del fatto e di autodeterminarsi liberamente. L’accertamento di tali presupposti è rimesso al giudice, il quale deve procedervi avvalendosi di tutti gli strumenti a sua disposizione, dal contributo tecnico specialistico a ogni altro elemento di valutazione emergente dalle risultanze processuali.

La Corte sottolinea inoltre che la rilevanza del disturbo presuppone l’esistenza di un nesso eziologico tra la condizione psichica e la specifica condotta criminosa, nel senso che il fatto di reato deve risultare causalmente determinato dal disturbo mentale. In tale prospettiva, viene richiamata la riflessione dottrinale secondo cui le più recenti acquisizioni della psichiatria tendono ad ampliare gli spazi della responsabilità del soggetto affetto da patologia mentale, riconoscendo che egli può conservare, in taluni casi, una “quota di responsabilità”; a tali orientamenti appare ispirata anche la legge n. 180 del 1978, nella misura in cui valorizza la funzione risocializzante della responsabilizzazione dell’infermo mentale.

Sulla base di questo articolato percorso argomentativo, la Corte enuncia, ai sensi dell’art. 173, comma 3, disp. att. c.p.p.,²⁵⁶ il principio di diritto secondo cui,

²⁵⁶ Ex art. 173 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, *rubricato* “Motivazione della sentenza. Enunciazione del principio di diritto”, dispositivo letterale: “1. Nella sentenza della corte di cassazione i motivi del ricorso sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2. Nel caso di annullamento con rinvio, la sentenza enuncia specificamente il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi. 3. Quando il ricorso è stato rimesso alle sezioni unite, la sentenza enuncia sempre il principio di diritto sul quale si basa la decisione”.

ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, rientrano nel concetto di “infermità” anche i gravi disturbi della personalità, a condizione che il giudice ne accerti la gravità e l’intensità, tali da escludere o da scemare grandemente la capacità di intendere o di volere, nonché il nesso eziologico con la specifica azione criminosa. Muovendo da tale affermazione, la Corte ravvisa l’errore in cui è incorsa la sentenza impugnata, la quale ha escluso il vizio parziale di mente sulla base del criterio dell’“alterazione patologica clinicamente accertabile” e della “alterazione anatomico-funzionale della sfera psichica”, giungendo a ritenere che i disturbi della personalità non potessero, in ogni caso, integrare l’infermità di mente rilevante ai sensi dell’art. 89 c.p.²⁵⁷

La portata sistematica dell’arresto delle Sezioni Unite non esaurisce, tuttavia, il dibattito sul rapporto tra disturbi della personalità e imputabilità, che ha continuato a svilupparsi tanto in dottrina quanto nella successiva giurisprudenza di legittimità e di merito. Proprio l’analisi degli orientamenti formatisi dopo la sentenza Raso consente di valutare in che misura il principio enunciato abbia trovato applicazione coerente e se ne siano delineati, nel tempo, i confini interpretativi.

2.2 La progressiva delimitazione del vizio di mente nella giurisprudenza post-Raso.

Successivamente alla sentenza Raso, la giurisprudenza di legittimità ha intrapreso un percorso di progressiva elaborazione volto a definire con maggiore precisione i criteri applicativi relativi alla rilevanza dei disturbi della personalità nel giudizio di imputabilità. L’attenzione si è concentrata, da un lato, sui problemi inerenti alla diagnosi del disturbo e, dall’altro, sulla valutazione della sua incidenza sulla capacità di intendere e di volere dell’autore del reato, in un quadro segnato dalla debolezza scientifica della distinzione tradizionale tra vizio totale e vizio

²⁵⁷ Cass., Sez. Un., 8 marzo 2005, numero 9163.

parziale di mente.²⁵⁸ Proprio sotto il profilo diagnostico, i disturbi della personalità hanno evidenziato criticità più marcate rispetto alle patologie psichiatriche in senso stretto, rendendo necessario il ricorso a criteri di accertamento maggiormente condivisi e controllabili.

A tal fine, la giurisprudenza ha progressivamente valorizzato l'impiego dei principali manuali diagnostici, in particolare il DSM, quali strumenti idonei a garantire un livello minimo di attendibilità scientifica dell'indagine clinica. Tale scelta si inserisce in un dibattito teorico più ampio, ben sintetizzato da Francesco Palazzo, secondo cui la nozione di "malattia mentale", al di fuori delle rare ipotesi a base organica, risulta oggi instabile, oscillando tra l'impostazione critica che ne nega la validità, l'approccio descrittivo dei manuali nosografici in continua evoluzione e il riduzionismo del comportamentismo.

Sul versante dell'imputabilità, la giurisprudenza si è attenuta alle indicazioni delle Sezioni Unite, subordinando la rilevanza penale dei disturbi della personalità alla verifica di due requisiti: la gravità e l'intensità del disturbo, nonché l'esistenza di un rapporto causale tra il quadro psicopatologico accertato e la specifica condotta illecita.²⁵⁹ Proprio tali valutazioni si rivelano le più complesse in sede applicativa, sia per la varietà degli orientamenti scientifici adottati in ambito peritale, sia per la difficoltà di accertare se e in quale misura il comportamento sia stato effettivamente determinato dall'alterazione psichica riscontrata. A ciò si affianca il problema, tuttora irrisolto, relativo al trattamento giuridico del soggetto affetto da infermità mentale che, pur non avendo avuto incidenza causale sulla commissione del reato, abbia comunque inciso sull'equilibrio psico-fisico dell'agente. Nel complesso,

²⁵⁸ In linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Pen., Sez V, 9 settembre 2021, n.35044) secondo cui: "la ricognizione della capacità di autodeterminazione del soggetto agente, nei termini e nella misura voluta dagli artt. 88 e 89 c.p. , dipende non già dal mero accertamento dell'infermità, ma dall'apprezzamento della sua incidenza sulla capacità di intendere e volere dell'agente al momento della commissione del reato, ossia dalla sua ripercussione sullo stato mentale del medesimo nell'attualità della realizzazione della condotta illecita, evidenziando così il necessario nesso eziologico tra la prima e quest'ultima. In altri termini ciò che gli artt. 88 e 89 c.p. impongono di accertare è se il rimprovero possa esser mosso per quello specifico fatto, se, quindi, questo trovi, in effetti, la sua genesi e la sua motivazione nel disturbo mentale (anche per la sua, eventuale, possibile incidenza solo settoriale), che in tal guisa assurge ad elemento condizionante della condotta." A. IAPPICA, *La capacità giuridica del reo imputabile rispetto al singolo fatto di reato: l'apporto delle scienze cognitive al processo decisionale giuridico. Una implementazione non ancora compiuta?*, *Giurisprudenza penale Web*, 2025, 3, p.9.

²⁵⁹ A. GARGANI, *L'infermità mentale tra esigenze terapeutiche, tutela delle persone e principi di garanzia*, a cura di B. Capovani, Pacini Editore, p.9.

l'elaborazione giurisprudenziale mostra l'esigenza di circoscrivere con maggiore rigore l'ambito di rilevanza delle alterazioni psichiche, attraverso il ricorso a strumenti conoscitivi fondati su criteri empiricamente verificabili, quali quelli basati sull'analisi sintomatologica.

In continuità con l'elaborazione generale così delineata, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente precisato che il disturbo della personalità, per assumere rilevanza sul piano penalistico, deve manifestarsi come una configurazione stabile e radicata dei processi interiori e delle modalità comportamentali dell'individuo, tale da determinare uno scostamento significativo rispetto ai modelli di riferimento culturali e sociali.

Tali caratteristiche assumono rilievo giuridico esclusivamente quando i tratti di personalità risultino connotati da rigidità strutturale, scarsa capacità adattiva e persistente durata nel tempo, producendo effetti pregiudizievoli sul funzionamento sociale ovvero una condizione di sofferenza soggettiva di particolare intensità.

In tale quadro, la Corte di cassazione ha ulteriormente chiarito che, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, il concetto di "infermità" può ricomprendere non solo le patologie psichiatriche tradizionalmente intese, ma anche i disturbi della personalità e altre forme di anomalia psichica che, pur non riconducibili a un preciso quadro nosografico, presentino un livello di gravità e incisività tale da compromettere in modo concreto le facoltà di autodeterminazione e di comprensione dell'agire, incidendo sulla capacità di intendere e di volere dell'agente, con esclusione o sensibile attenuazione delle stesse, sempre che risulti dimostrata una relazione causale specifica tra il disturbo riscontrato e la condotta criminosa posta in essere (Cass. pen., sez. I, 16 aprile 2019, n. 35842).

Continua con questa linea di tendenza anche la sentenza della Cassazione penale, sez. VI, n. 21065/2024 del 12 marzo 2024, la quale ha sottolineato come il dipendenza dal gioco d'azzardo più, nei casi più gravi, integrare una forma di ludopatia riconducibile ai disturbi della personalità;²⁶⁰ tuttavia, ai fini del vizio di

²⁶⁰ Cass. Pen., sez. VI, 10 maggio 2018, n.33463, in *DeJure*, ha precisato che il gioco d'azzardo patologico, riconducibile ai disturbi della personalità o del controllo degli impulsi, può assumere rilievo ai fini del vizio totale o parziale di mente solo qualora presenti un livello di gravità tale da

mente, tale disturbo assume rilievo solo quando presenti un'intensità tale da incidere concretamente sulle capacità di intendere o di volere e risulti causalmente collegato alla condotta criminosa.²⁶¹

Rimangono, per converso, estranee all'ambito applicativo degli artt. 88 e 89 c.p. le mere peculiarità caratteriali, le disarmonie della personalità prive dei requisiti sopra indicati, così come gli stati emotivi o passionali che non trovino collocazione, se non in via del tutto eccezionale, all'interno di un più ampio e strutturato quadro patologico.²⁶²

Proprio muovendo dalla necessità di distinguere le mere manifestazioni emotive o impulsive, prive di rilevanza penalistica, dalle ipotesi patologiche idonee a incidere sull'imputabilità, la più recente elaborazione giurisprudenziale ha affermato che, nell'ambito del giudizio di imputabilità, l'incapacità di autodeterminarsi può assumere rilievo autonomo e decisivo anche quando l'agente conservi integra la capacità di comprendere il significato e il disvalore sociale dell'azione criminosa.

Tale orientamento muove dalla considerazione che la sfera volitiva e quella intellettuale non necessariamente coincidono e che la compromissione della prima può, in casi eccezionali, essere sufficiente a incidere sul giudizio ex artt. 85 e 88 c.p. Ciò nondimeno, la configurabilità di una simile ipotesi è subordinata alla verifica congiunta di due requisiti imprescindibili: in primo luogo, è necessario che le spinte impulsive verso la condotta illecita, pur riconosciute come riprovevoli dall'agente, si manifestino con una forza tale da neutralizzare concretamente la capacità di controllo e di ponderazione delle conseguenze dell'agire; in secondo luogo, occorre che il comportamento criminoso risulti causalmente riconducibile a uno specifico disturbo mentale, idoneo ad alterare esclusivamente la dimensione volitiva della personalità, senza incidere sulla capacità di intendere, attraverso la

incidere in modo concreto sulla capacità di intendere o di volere e sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa.

²⁶¹ V. GIGLIO, *Ludopatìa: condizioni richieste per il suo riconoscimento come vizio totale o parziale di mente*, *TERZULTIMA FERMATA*, 4/08/2025, consultato il 01/02/2026.

²⁶² V. DE GIOIA, *Ai fini della imputabilità, acquistano rilievo solo le turbe della personalità tali da determinare, in concreto, una situazione psichica incolpevolmente incontrollabile da parte del soggetto*, *Diritto penale (Reati in generale)*, *NJUS*, 30/01/2025.

dimostrazione di un puntuale nesso eziologico tra la patologia e il fatto-reato (Cass. pen., sez. V, 8 marzo 2023, n. 22659).²⁶³

Su tali basi, la giurisprudenza ha conseguentemente escluso che la mera presenza di impulsi o stimoli all'azione illecita possa, di per sé sola, giustificare una condotta incompatibile con il sistema valoriale dell'agente, imponendo invece a chi invochi il vizio di mente l'onere di provare, nel caso concreto, il carattere effettivamente irresistibile e cogente dell'impulso che avrebbe determinato l'azione.

2.3 L'esclusione del vizio di mente nelle applicazioni giurisprudenziali successive: il caso Internet Addiction Disorder (IAD).

I rigorosi criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità hanno condotto, in sede applicativa, all'adozione di numerose pronunce che, pur a fronte della deduzione di disturbi della personalità o di problematiche psicologiche dell'imputato, hanno escluso la sussistenza del vizio di mente, ritenendo sussistente la piena imputabilità e la conseguente responsabilità penale.

Negli ultimi anni, la riflessione scientifica e giuridica si è progressivamente confrontata con l'emersione di nuove forme di dipendenza comportamentale, tra le quali assume particolare rilievo la cosiddetta *Internet Addiction Disorder* (IAD), nota anche come dipendenza da Internet.²⁶⁴ Si tratta di una condizione distinta dalle dipendenze tradizionali, caratterizzata da un impulso persistente e incontrollato alla connessione alla rete, oggetto di attenzione clinica solo da poco più di un decennio e tuttora in fase di definizione da parte della comunità scientifica, che ne sottolinea il carattere ancora parziale e la presenza di numerosi profili problematici. La

²⁶³ Assenza della capacità di volere può assumere rilevanza autonoma e decisiva - Corte di Cassazione, Sez. V, Sentenza 22659 del 08/03/2023 Cc. (dep. 24/05/2023) Rv. 284750 – 01. Foroeuropeo.it, consultato il 27/01/2026.

²⁶⁴ P. GALDIERI, *Internet addiction, Digital Crime. La web dipendenza sul piano giuridico*, Key4Biz, 11 dicembre 2014, consultato il 31/01/2026. Qui si afferma come già da tempo negli Stati Uniti si faccia riferimento a "LSD elettronica", mentre in Giappone sono in aumento applicazioni tecnologiche con l'appellativo di "video droga".

dipendenza da Internet viene generalmente descritta come un'alterazione del comportamento che, attraverso un uso compulsivo del computer, conduce a una ricerca esasperata del contatto con il web e delle relazioni virtuali, con conseguenze che possono manifestarsi in stati di irritabilità, aggressività, nervosismo, disturbi del sonno e, nei casi più gravi, anche in forme di malnutrizione. La crescente diffusione del fenomeno ha inevitabilmente attirato l'attenzione anche della giurisprudenza, chiamata a valutarne l'eventuale incidenza sulla capacità di intendere e di volere dell'autore di reato e, dunque, sull'imputabilità.

In tale prospettiva si colloca una pronuncia della Corte di Cassazione penale, sezione terza, n. 1161 del 20 novembre 2013 (depositata il 14 gennaio 2014), che ha affrontato in modo diretto il problema della rilevanza della dipendenza da Internet ai fini dell'imputabilità.²⁶⁵ Il caso trae origine da una decisione della Corte d'Appello di Reggio Calabria che, nel febbraio 2012, aveva parzialmente riformato una sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palmi all'esito di rito abbreviato.

L'imputato era stato condannato per i reati previsti dagli artt. 600-ter, comma 3, e 600-quater, comma 2, c.p., per avere detenuto e divulgato un ingente quantitativo di materiale pedopornografico, consentendo l'accesso e il download di immagini e filmati anche a utenti non iscritti a un determinato sito internet, mediante l'inserimento di link all'interno di un'area riservata. Pur non avendo concorso nella produzione o commercializzazione del materiale, la condotta era stata ritenuta penalmente rilevante.²⁶⁶

A fondamento della richiesta di riconoscimento di un vizio parziale di mente, l'imputato aveva dedotto di essere affetto da una condizione di dipendenza dal computer e da Internet, riconducibile a un disagio esistenziale superato soltanto in un momento successivo, a seguito dell'instaurazione di una relazione sentimentale. Nel corso del procedimento era stata disposta perizia psichiatrica, dalla quale era emerso che l'imputato presentava una forma di "nevrosi depressiva, Internet

²⁶⁵ Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 20 novembre 2013 (dep. 14 gennaio 2014), n. 1161, in *Penale.it (diritto, procedura e pratica penale)*.

²⁶⁶ S. CAPORALE, *Dipendenza dalla rete: quando è vizio parziale di mente*, *Studio Cataldi (il diritto quotidiano)*, 29/01/2014, consultato il 30/01/2026.

Addiction Disorder”, la quale, tuttavia, non risultava idonea a incidere sulla sua capacità di intendere e di volere.

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dagli artt. 88 e 89 c.p., che subordinano l’esclusione o la diminuzione dell’imputabilità all’esistenza di una vera e propria malattia mentale, intesa come stato patologico capace di incidere sui processi intellettivi e volitivi della persona, ovvero di anomalie psichiche che, pur non riconducibili a schemi medico-legali rigidamente tipizzati, presentino un’intensità tale da escludere o ridurre in modo rilevante la capacità di intendere e di volere. In presenza di un vizio totale di mente, l’autore del reato viene dichiarato non imputabile, con applicazione, in caso di pericolosità sociale, di una misura di sicurezza; nel caso di vizio parziale, invece, la responsabilità penale permane, ma la pena è diminuita. Restano, per contro, escluse dal novero delle cause di esclusione o diminuzione dell’imputabilità le reazioni emotive o passionali transitorie, comunemente indicate come “raptus” o “reazioni a corto circuito”, in quanto non ritenute idonee a incidere in modo significativo sulla capacità di rappresentazione della realtà e di autodeterminazione, salvo che esse costituiscano manifestazioni di una patologia psichica vera e propria.

Avverso la decisione della Corte d’Appello, la difesa dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, sostenendo, tra l’altro, che il rigetto della richiesta di vizio parziale di mente si ponesse in contrasto con l’orientamento delle Sezioni Unite, espresso nella sentenza n. 9163 del 25 gennaio 2005, che aveva riconosciuto rilevanza penale anche a forme di dipendenza non riconducibili a patologie psichiatriche classiche. La Suprema Corte ha tuttavia rigettato il ricorso, ribadendo che, secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite, anche i disturbi della personalità possono rientrare nel concetto di infermità solo quando siano caratterizzati da un grado di consistenza, intensità e gravità tale da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere e a condizione che sussista un nesso eziologico tra il disturbo e la specifica condotta criminosa, nel senso che il fatto di reato risulti causalmente determinato dalla patologia.

Nel caso di specie, il perito aveva escluso le diagnosi alternative di depressione maggiore con episodi ricorrenti e di disturbo bipolare di tipo II prospettate dalla consulenza di parte, ritenendo che l’imputato fosse affetto,

all'epoca dei fatti, da una forma di dipendenza da Internet. Tale condizione poteva manifestarsi anche attraverso comportamenti come quelli oggetto di contestazione, ma non risultava idonea a incidere sulle facoltà cognitive dell'imputato, bensì esclusivamente, e in modo non patologicamente qualificato, sui processi volitivi. In altri termini, si trattava di una forma di condizionamento della volontà non derivante da una patologia strutturata o chiaramente riconoscibile.

La Corte ha inoltre escluso che l'assenza di una qualificazione medica univoca della dipendenza da Internet potesse assumere rilievo decisivo, rilevando come, in ogni caso, l'incidenza dei turbamenti psichici accertati fosse priva dei necessari requisiti di gravità. Tale valutazione trovava conferma nel carattere transitorio del disturbo, dimostrato dal fatto che il mutamento delle abitudini di vita e l'avvio di una relazione sentimentale stabile erano stati sufficienti a determinare la cessazione della dipendenza.²⁶⁷

A completamento del quadro, il contributo scientifico richiamato evidenzia come il termine *Internet Addiction Disorder* sia stato introdotto nel 1995 dallo psichiatra Ivan Goldberg e successivamente approfondito, a partire dal 1996, dalla psicologa Kimberly Young, che ne ha promosso lo studio anche attraverso la fondazione, nel 2013, del *Center for On-Line Addiction* negli Stati Uniti. In Italia, il fenomeno è stato descritto già nel 1998 dallo psichiatra Tonino Cantelmi. Nel marzo 2014 si è svolto a Milano il primo Congresso Internazionale sui disturbi da dipendenza da Internet, volto ad approfondirne gli aspetti epidemiologici, patogenetici, diagnostici e terapeutici.

La IAD comprende diverse sottocategorie, tra cui la dipendenza da videogiochi online, la dipendenza da materiale pornografico e chat per adulti, l'uso compulsivo dei social network, la ricerca ossessiva di informazioni in rete, lo shopping e il trading online, nonché il gioco d'azzardo via internet. La condizione si manifesta attraverso una serie di sintomi, quali la perdita della cognizione del tempo trascorso online, reazioni di irritabilità e aggressività in caso di interruzione della connessione, stati di euforia durante la navigazione, utilizzo del computer in contesti inappropriati, trascuratezza degli impegni quotidiani e la comparsa di

²⁶⁷ V. COPPARONI, *Dipendenza da internet e capacità di intendere e volere: Quale legame?*, FATTO E DIRITTO, 24/08/2014, consultato il 31/01/2026.

disturbi fisici, tra cui alterazioni del sonno, perdita di peso, cefalea e altre problematiche somatiche.²⁶⁸ Alla base delle diverse forme di dipendenza da Internet si colloca la capacità della rete di soddisfare, o di dare l'illusione di soddisfare, molteplici bisogni umani, consentendo l'esperienza di vissuti emotivi intensi in una dimensione percepita come protetta; a ciò si aggiungono fattori predisponenti quali ansia, depressione, stress, difficoltà relazionali, isolamento sociale o la presenza di altre dipendenze.

2.3.2 Le abnormità psichiche nella giurisprudenza di legittimità.

A seguito dell'apertura operata dalle Sezioni Unite con la sentenza *Raso*, che ha ammesso la possibilità di ricondurre al concetto di infermità anche disturbi non riconducibili a categorie psichiatriche rigidamente tipizzate, purché dotati di adeguata gravità e causalmente connessi alla commissione del fatto, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente circoscritto l'ambito di rilevanza delle cosiddette “abnormità psichiche”.²⁶⁹

In particolare, è stato chiarito che condizioni psicologiche quali la sindrome ansioso-depressiva non incidono sulla capacità di intendere e di volere quando non presentino un'intensità tale da determinare una compromissione effettiva delle facoltà mentali dell'agente (Cass. pen., sez. V, 6 novembre 2008, n. 44045).

Nello stesso solco interpretativo, la Corte ha escluso che possano assumere rilievo ai fini dell'imputabilità le abnormità psichiche, quali le nevrosi d'ansia o le reazioni a “corto circuito”, qualificandole come manifestazioni di carattere transitorio, prive dei requisiti propri di uno stato morboso stabile e, pertanto,

²⁶⁸ Si configura una condizione di dipendenza quando l'uso della rete assorbe in modo prevalente il tempo e le risorse dell'individuo, determinando compromissioni significative e disfunzionali nelle principali sfere della vita, tra cui quelle personale, relazionale, scolastica, familiare e affettiva. In tali casi, la relazione con l'ambiente digitale può evolvere fino a manifestare caratteristiche assimilabili alle dipendenze da sostanze, quali lo sviluppo di tolleranza, di desiderio compulsivo di utilizzo (craving) e fenomeni di assuefazione. *DSM-5: dipendenze da non sostanze – Internet Addiction Disorder; Istituto per lo Studio delle Psicoterapie*, 6/12/2014, consultato il 31/01/2026.

²⁶⁹ R. BRUZZONE, *Le “abnormità psichiche” non incidenti sulla capacità di intendere e di volere*, sezione Diritto penale (Reati in generale), N JUS 2/05/2023, consultato il 27/01.

inidonee a integrare una ragionevole alterazione della capacità di intendere e di volere (Cass. pen., sez. I, 16 aprile 2014, n. 23295).

Analoga valutazione di irrilevanza è stata espressa con riferimento a diagnosi di “personalità borderline” fondate su elementi quali immaturità affettiva, impulsività, scarsa tolleranza alle frustrazioni e difficoltà nella verbalizzazione dei sentimenti, ritenuti insufficienti a configurare un disturbo penalmente rilevante (Cass. pen., sez. VI, 27 ottobre 2009, n. 43285).

La giurisprudenza più recente ha infine ribadito che la natura temporanea e non patologica delle abnormità psichiche ne preclude la rilevanza ai fini del giudizio di imputabilità, conclusione estesa anche alle ipotesi di sindrome depressiva accompagnata da attacchi di panico (Cass. pen., sez. VI, 14 marzo 2023, n. 14460).

2.4 Stati emotivi e passionali nella giurisprudenza di merito: il caso della Corte d’Assise d’Appello di Bologna.

Nel quadro giurisprudenziale successivo alla sentenza *Raso*, caratterizzato da una progressiva delimitazione dell’area di rilevanza penale delle alterazioni psichiche e dalla costante esclusione degli stati emotivi e passionali dal giudizio di imputabilità, si colloca una significativa pronuncia della Corte d’Assise d’Appello di Bologna, che ha suscitato ampio dibattito mediatico e politico.²⁷⁰ Tale decisione, nonostante il richiamo a una “soverchiante tempesta emotiva”, si inserisce in modo coerente nell’orientamento consolidato, ribadendo l’irrilevanza degli stati emotivi ai sensi dell’art. 90 c.p. ai fini dell’accertamento della capacità di intendere e di volere.

La vicenda trae origine da un omicidio commesso dall’imputato nel contesto di una relazione sentimentale di breve durata, interrotta dalla vittima a causa della fragilità emotiva, dell’insicurezza e della gelosia manifestate dall’uomo. Dopo il fatto, l’imputato confessava il delitto a una cartomante, alla quale manifestava

²⁷⁰ Corte di Assise di Appello di Bologna, Sez. I, 28 febbraio 2019, n.28. *Sulla attitudine degli stati emotivi o passionali ad influire sulla misura della responsabilità penale*. G. STAMPANONI BASSI, *Brevi note ad una recente sentenza di merito*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2019, 3.

anche intenti suicidari; successivamente veniva rintracciato dalle forze dell'ordine presso la propria abitazione in stato di sopore, a seguito di un tentativo di suicidio risultato non idoneo.

All'esito del giudizio abbreviato, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Rimini condannava l'imputato alla pena di trent'anni di reclusione per omicidio aggravato dai motivi abietti e futili. In tale sede, il giudice affrontava tre profili centrali: la capacità di intendere e di volere dell'imputato, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 1, c.p. e la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche. Quanto al primo aspetto, sulla base delle concordi valutazioni del perito e del consulente tecnico di parte, veniva affermata la piena imputabilità dell'imputato, escludendosi la presenza di patologie psichiatriche strutturate o di disturbi della personalità giuridicamente rilevanti; l'azione omicidiaria veniva ricondotta a uno stato emotivo intenso, ma privo di rilevanza ai fini dell'imputabilità. Il giudice di prime cure riteneva inoltre sussistente l'aggravante dei futili motivi, individuando nella gelosia improvvisa e infondata un impulso meramente punitivo, espressione di un atteggiamento possessivo nei confronti della vittima.²⁷¹ Veniva invece negato il riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenendo che né la confessione, né il tentativo di suicidio, né lo stato emotivo potessero giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio.

La Corte d'Assise d'Appello di Bologna, investita dell'impugnazione, confermava la decisione di primo grado nella parte relativa alla piena capacità di intendere e di volere dell'imputato, ribadendo l'irrilevanza degli stati emotivi e passionali sul piano dell'imputabilità. Parimenti, veniva confermata la sussistenza dell'aggravante dei futili motivi, precisando che la gelosia può assumere rilevanza diversa a seconda delle circostanze del caso concreto e che, nella fattispecie esaminata, essa si presentava come uno stimolo del tutto sproporzionato rispetto alla gravità del fatto, tale da configurarsi come mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento.

²⁷¹ La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'aggravante dei futili motivi richiede una valutazione rigorosamente ancorata al caso concreto e una motivazione specifica. In tal senso si vedano Cass., Sez. VI, 12 febbraio 2008, n. 20667 (CED Cass. Pen., n.240060), nonché Cass., 2 luglio 2012, n.28111, che, in un caso di maltrattamenti familiari legati a motivi di gelosia, ha escluso la futilità del motivo in presenza di una motivazione generica, non idonea a dimostrare una particolare intensificazione dell'istinto criminale ai fini dell'articolo 61, n. 1, c.p.

Diversa valutazione veniva invece operata in relazione alle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di secondo grado riteneva di poter riconoscere sulla base di una pluralità di elementi. In primo luogo, veniva valorizzata la confessione dell'imputato, non tanto per il suo contributo all'accertamento della responsabilità, quanto perché dalle dichiarazioni rese emergevano circostanze decisive ai fini della contestazione dell'aggravante dei motivi abietti e futili.

In secondo luogo, assumeva rilievo il comportamento successivo al reato, consistito nel tentativo di risarcire la figlia della vittima, inizialmente mediante l'intestazione di beni immobili e successivamente attraverso disposizioni testamentarie, interpretato come indice di una presa di coscienza della gravità dell'azione compiuta. Infine, la Corte considerava lo stato emotivo dell'imputato quale elemento concorrente del quadro complessivo, precisando che, pur non avendo inciso sulla capacità di autodeterminazione, esso contribuiva a delineare il profilo soggettivo dell'agente, anche in relazione al successivo tentativo di suicidio.

Sulla base di tali considerazioni, le circostanze venivano ritenute equivalenti e la pena rideterminata in misura inferiore, tenuto conto anche della riduzione connessa alla scelta del rito abbreviato. Le critiche rivolte alla decisione, incentrate sulla presunta contraddittorietà tra il riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi e la concessione delle attenuanti generiche, risultano superabili ove si consideri che tali valutazioni si fondano su elementi distinti: la prima attiene alla motivazione del reato, mentre le seconde valorizzano comportamenti successivi e aspetti della personalità dell'imputato, in conformità ai criteri indicati dall'art. 133 c.p.

La pronuncia in esame, pertanto, non introduce alcuna deroga ai principi consolidati in tema di imputabilità, ma si limita a confermare che gli stati emotivi e passionali, pur restando privi di rilevanza ai fini degli artt. 88 e 89 c.p., possono essere presi in considerazione dal giudice nell'ambito della commisurazione della pena, ove concorrano con ulteriori elementi idonei a delineare il grado di responsabilità del reo. In tal senso, la decisione si colloca coerentemente nel quadro

interpretativo successivo alla sentenza *Raso*, ribadendo la netta separazione tra il piano dell'imputabilità e quello del trattamento sanzionatorio.²⁷²

3. Profili comparatistici in tema di imputabilità e infermità mentale.

Il progressivo sviluppo degli studi in materia di infermità mentale ha indotto numerosi ordinamenti europei a riconsiderare criticamente le tradizionali discipline dell'imputabilità penale, mettendo in luce la difficoltà di mantenere criteri rigidi e formalizzati a fronte della complessità delle manifestazioni psicopatologiche. Ne è derivato, in molti sistemi giuridici, un processo di revisione volto non a mettere in discussione la distinzione fondamentale tra soggetto imputabile e non imputabile, bensì a precisare in quali termini e con quali limiti il disturbo psichico possa incidere sulla responsabilità penale. Come già evidenziato nei paragrafi precedenti, le soluzioni elaborate a tal fine sono tradizionalmente ricondotte a tre modelli teorici di riferimento – patologico, normativo e misto – che, pur costituendo utili categorie sistematiche, conoscono applicazioni concrete spesso divergenti e non prive di criticità.²⁷³

Alcuni ordinamenti continuano a muoversi entro schemi riconducibili a un'impostazione di tipo patologico, nella quale l'esclusione dell'imputabilità è collegata alla presenza di specifiche patologie mentali espressamente individuate dal legislatore. In tale prospettiva si collocano, ad esempio, l'esperienza norvegese, che considera cause di non imputabilità le psicosi e le deficienze mentali, e quella greca, che circoscrive l'operatività del modello alle ipotesi di schizofrenia e di psicosi maniaco-depressiva. In Danimarca, la Sezione XVI del Codice penale esclude la punibilità nei confronti di chi, al tempo della realizzazione del fatto, versi in una condizione di non imputabilità determinata da una malattia mentale, da situazioni psicopatologiche assimilabili o da una grave compromissione delle

²⁷² Y. PARZIALE, *La rilevanza penale degli stati emotivi e passionali: uno spunto di indagine sul rapporto tra diritto e neuroscienze, in diritto penale della globalizzazione*, Fascicolo 2/2019, aprile-giugno 2019, pp. 151-155.

²⁷³ A. CERETTI E I. MERZAGORA, *Cit.*, 1994, p. 43.

capacità psichiche. Tali categorie fanno riferimento alle psicosi e ai deficit mentali di elevata gravità, mentre ne restano fuori le psicopatie e le alterazioni mentali di modesta entità, le quali possono assumere rilievo esclusivamente sotto il profilo attenuante.²⁷⁴

Una collocazione più complessa presenta l'ordinamento spagnolo, formalmente ancorato a un'impostazione patologica ma caratterizzato da una definizione dell'imputabilità in termini negativi, come incapacità di comprendere l'illiceità del fatto o di conformare la propria condotta a tale comprensione. Proprio l'applicazione di tale criterio ha tuttavia evidenziato rilevanti difficoltà sul piano pratico, inducendo la giurisprudenza spagnola a superare una valutazione fondata esclusivamente sulla diagnosi e a richiedere l'accertamento di una significativa alterazione delle facoltà di coscienza o di volontà, nonché della concreta incidenza del disturbo sulla capacità di autodeterminazione del soggetto. Ne emerge, anche in questo contesto, la consapevolezza dell'insufficienza di un giudizio basato sulla sola qualificazione clinica dell'infermità mentale.

Di segno opposto è il modello puramente normativo o psicologico, nel quale la non imputabilità è ancorata unicamente all'accertamento dell'incapacità di intendere e di volere, prescindendo dall'individuazione di una specifica patologia psichica. Tale impostazione ha tuttavia trovato scarsa diffusione nelle legislazioni contemporanee, in ragione delle difficoltà connesse all'impiego di criteri valutativi eccessivamente ampi e poco controllabili. Emblematica, sotto questo profilo, è l'esperienza francese anteriore alla riforma del 1994, nella quale il vizio di mente era definito in termini talmente generici da risultare privo di un'effettiva rilevanza clinica e suscettibile di applicazioni indeterminate.

Il superamento di tali criticità ha condotto, in molti ordinamenti, all'adozione di soluzioni riconducibili al modello misto, oggi largamente prevalente in ambito europeo e seguito anche dall'ordinamento italiano. Tale approccio si fonda su una valutazione articolata, che richiede, da un lato, l'accertamento dell'esistenza di un

²⁷⁴ Ai sensi del § 16, capitolo 3 rubricato "*Criminal Family conditions*" del codice penale danese: «Persons at the crime time was unpredictable because of mental illness or conditions that may be treated as such, not punished. The same applies to persons who were mentally retarded to a greater extent. Found offender as a result of the use of alcohol or other drugs transient in a state of mental illness or a condition that may be treated as such, can, however, penalties imposed when special circumstances».

disturbo psichico e, dall'altro, la verifica della sua effettiva incidenza sulle capacità di intendere e di volere dell'agente. Una struttura analoga caratterizza anche il sistema tedesco, che, a seguito della riforma del 1975, ha incluso tra le cause di esclusione dell'imputabilità i cosiddetti "profondi disturbi della coscienza", categoria idonea a ricomprendere anche stati psichici non patologici in senso stretto, assimilabili agli stati emotivi e passionali. Il riconoscimento di rilievo scusante è tuttavia limitato alle manifestazioni di maggiore intensità, con la conseguenza che l'ampliamento dell'area dell'infermità mentale ha alimentato nuove incertezze interpretative, in particolare con riferimento ai disturbi di personalità e alle condizioni di tipo nevrotico.

Nel loro insieme, le esperienze comparate mostrano come gli ordinamenti europei tendano a preservare la centralità del giudizio di imputabilità, pur cercando di adattarne i criteri applicativi alla varietà delle situazioni cliniche riscontrabili nella prassi. In tale percorso, un ruolo determinante è assunto dalla giurisprudenza, chiamata a elaborare soluzioni interpretative capaci di evitare sia automatismi fondati sulla mera diagnosi, sia valutazioni eccessivamente indeterminate, attraverso un esame puntuale dell'incidenza concreta dell'infermità mentale sulle facoltà intellettive e volitive del singolo soggetto.²⁷⁵

4. Le neuroscienze: profili introduttivi.

Con il termine neuroscienze si designa un insieme ampio e articolato di discipline scientifiche che, pur nella diversità dei rispettivi ambiti di ricerca, condividono l'obiettivo di indagare il funzionamento del cervello umano e di chiarire i meccanismi attraverso i quali l'attività cerebrale si traduce in fenomeni mentali e comportamenti osservabili.²⁷⁶ Tali dimensioni dell'esperienza umana, per lungo tempo considerate difficilmente accessibili a una verifica scientifica, hanno tradizionalmente rappresentato un terreno problematico tanto per la riflessione

²⁷⁵ Y. PARZIALE, *Cit.*, 2019, pp. 141-142-143.

²⁷⁶ S. D'AMATO, *Imputabilità e neuroscienze*, saggio in *La Legislazione penale*, 19.9.2022, pp. 1-4.

penalistica quanto per l'accertamento peritale in sede processuale. Se il sapere giuridico e quello scientifico avessero potuto continuare a muoversi lungo traiettorie del tutto autonome, pur riferendosi entrambi alla condotta dell'essere umano, non si sarebbe avvertita l'esigenza di un confronto più approfondito.²⁷⁷

In questa visione, alle scienze sarebbe spettata la ricostruzione dei dati empirici, mentre al diritto sarebbe rimasto il compito di attribuire significato normativo ai comportamenti, occupandosi dell'individuo come persona giuridica e non come fenomeno naturale. Tuttavia, un simile assetto appare oggi difficilmente sostenibile.

Le neuroscienze cognitive, infatti, non si limitano a fornire contributi settoriali, ma elaborano una concezione complessiva del funzionamento umano che incide inevitabilmente sulle categorie tradizionali del diritto penale. Al centro di tale interazione si colloca il cervello, studiato nella sua struttura e nelle sue funzioni mediante i metodi delle scienze naturali, non più per interrogarsi astrattamente sul rapporto tra mente e corpo, bensì per comprendere come i processi mentali emergano dal loro fondamento biologico. Nonostante l'uso corrente di un linguaggio che tende a separare mente e cervello, l'orientamento oggi largamente condiviso nella comunità scientifica considera la mente come il risultato dinamico dell'attività cerebrale, sicché ogni alterazione del funzionamento del cervello si riflette inevitabilmente anche sul piano psichico.

Le tecniche di indagine attualmente disponibili consentono un'analisi sempre più approfondita del cervello umano e hanno favorito la formulazione di ipotesi volte a individuare relazioni tra eventi fisiologici e manifestazioni mentali. Ne discende che, laddove determinati stati o processi psichici assumano rilevanza giuridica, l'individuazione del loro correlato biologico può costituire un elemento probatorio significativo. In tale ambito assumono particolare rilievo i principali quadri psicopatologici di interesse penalistico, quali il ritardo mentale, le diverse forme di demenza, la schizofrenia, le psicosi e i disturbi della personalità, rilevanti ai fini della valutazione del rapporto tra disturbo mentale e condotta criminosa.²⁷⁸

²⁷⁷ A. FORZA, *Le neuroscienze entrano nel processo penale*, in *Rivista penale*, 2010, p.75.

²⁷⁸ L. M. DATTOLI, *L'incidenza dei disturbi della personalità sulla capacità di intendere e volere. Psichiatria e giurisprudenza a confronto sul tema*, *Crimen et Delictum*, VIII (November 2014), in *International journal of Criminological and Investigative Sciences*, pp. 135-136.

4.1 Autocontrollo e imputabilità tra neuroscienze e diritto penale.

Proprio in ragione della stretta connessione tra lo studio dei processi cerebrali e l'analisi dei fenomeni mentali e comportamentali, l'interesse per le neuroscienze ha progressivamente coinvolto anche l'ambito penalistico, in particolare con riferimento ai profili relativi all'infermità mentale e ai suoi riflessi sul giudizio di imputabilità. Da tempo, infatti, nel dibattito penalistico si discute del ruolo e dello spazio che le metodologie di indagine volte a porre in relazione il comportamento umano con le dinamiche strutturali e funzionali del cervello, quali, tra le altre, la neurologica, il neuroimaging e la genetica molecolare, possono assumere nel processo penale.²⁷⁹

In tale ambito, le acquisizioni provenienti dalla biologia della mente e dalle scienze cognitive possono offrire un supporto rilevante tanto al giudice quanto all'esperto, nella misura in cui consentono di individuare specifici indicatori di natura biologica, riconducibili al funzionamento di determinati domini e processi mentali. Tali indicatori permettono di rappresentare il grado di intensità, la gravità e le modalità di manifestazione di uno stato mentale, indipendentemente da una rigida classificazione nosografica, nonché di valutarne l'impatto sulle facoltà intellettive e volitive dell'imputato.

In particolare, le tecniche di neuroimaging, attraverso la visualizzazione delle aree cerebrali coinvolte e dei processi mentali alterati, possono concorrere a fornire un fondamento scientifico alla valutazione dell'incidenza del disturbo psichico sulle capacità cognitive e volitive, che rientra nell'ambito delle competenze peritali. Più che orientarsi verso una distinzione tra soggetti violenti e non violenti, tali strumenti risultano funzionali a corroborare il giudizio tecnico sull'effettiva compromissione delle funzioni mentali rilevanti ai fini dell'imputabilità.²⁸⁰

²⁷⁹ C. SAVAZZI, *Riflessioni sulla volontà: un caso del tribunal supremo spagnolo sull'utilizzo degli strumenti di neuroscienza nel processo penale (Dalle questioni sul libero arbitrio, al giudizio diagnostico)*, in *Sistema penale*, 3/2025, p. 75.

²⁸⁰ Nel caso esaminato dal Tribunal Supremo spagnolo, le tecniche di neuroimaging sono state ampiamente considerate sia dalla difesa sia dall'organo giudicante; tuttavia, pur riconoscendone il rilievo scientifico, la Corte ha escluso che i risultati ottenuti potessero, di per sé, fondare una compromissione delle capacità di intendere e di volere. In assenza di una correlazione significativa tra le evidenze neuroscientifiche e una perdita del controllo cosciente sull'azione, e alla luce della pianificazione e della lucidità esecutiva delle condotte, l'imputabilità dell'imputato è stata

Ancora più a monte, l'analisi neurologica e cognitiva dei meccanismi coinvolti nei processi di autocontrollo consente di approfondire, non solo sotto il profilo diagnostico, ma anche su un piano teorico-normativo, i presupposti concettuali della nozione di imputabilità intesa come capacità di intendere e di volere. Attraverso una più accurata comprensione dei processi cognitivi e volitivi che caratterizzano il funzionamento della mente integra, è possibile individuare con maggiore precisione il fondamento su cui si costruisce il giudizio di responsabilità penale e di rimproverabilità.²⁸¹

In questa direzione, un dialogo fondato tra il sapere giuridico e le scienze naturali può prendere avvio dalla condivisione di alcuni nuclei concettuali essenziali, pur nella consapevolezza della diversa natura e dei differenti metodi che caratterizzano tali ambiti di conoscenza.²⁸²

A tal proposito, gli studi scientifici volti a individuare le basi neurobiologiche dei comportamenti impulsivi e compulsivi hanno posto particolare attenzione ai meccanismi dell'autocontrollo. Le teorie più recenti convergono nel ritenere che l'organizzazione della mente non sia di tipo dominio-generale, bensì dominio-specifica, configurandosi come una struttura composta da componenti funzionalmente distinte. In tale concezione, l'attività mentale si sviluppa secondo modalità e tempi differenti nei diversi domini, poiché i processi cognitivi che operano all'interno di un ambito possono risultare relativamente indipendenti rispetto a quelli attivi in altri.²⁸³

Le evidenze comportamentali e neurobiologiche confermano questa lettura, mostrando come uno stesso individuo possa presentare deficit in specifici processi cognitivi pur mantenendo un funzionamento adeguato in altri. Sulla base di tali presupposti, sebbene non sia ancora disponibile una tassonomia esaustiva e definitiva, la letteratura più recente individua tre principali domini

integralmente confermata, ribadendo la necessità di una valutazione complessiva e in concreto del caso. Tribunal Supremo, Sala de lo Penal (Madrid), seccion I, n. de recurso: 10461/2019, data: 05/05/2020, n.814.

²⁸¹ M. BERTOLINO, *L'imputabilità penale fra cervello e mente*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario)*, n.3/2012, pp. 3-5.

²⁸² M. B. MAGRO, *La mente sana e la mente alterata, Uno studio neuroscientifico sulla capacità di intendere e di volere e sul vizio di mente*, in *Archivio penale*, 2019, n.3 pagina 21.

²⁸³ M. BERTOLINO, *Cit.*, 1985, p.222.

dell'autocontrollo, nei quali si articolano differenti processi mentali tra loro interconnessi: l'azione impulsiva, la scelta impulsiva e la rigidità comportamentale. Le difficoltà dell'autocontrollo tendono a manifestarsi prevalentemente in tali ambiti.

Il primo dominio riguarda l'azione impulsiva. L'impulsività costituisce un costrutto multidimensionale definibile come la tendenza a rispondere in modo rapido e non pianificato a stimoli interni o esterni, senza un'adeguata valutazione delle possibili conseguenze negative per sé o per gli altri. Il comportamento impulsivo risulta associato a un ridotto controllo inibitorio e alla propensione a privilegiare gratificazioni immediate, seppur di modesta entità, rispetto a ricompense più consistenti ma differite nel tempo. Tale costrutto può essere scomposto in tre componenti principali: l'agire sull'impulso del momento, riconducibile all'attivazione motoria; la tendenza a prendere decisioni rapide caratterizzate da una limitata elaborazione delle informazioni contestuali; e la difficoltà nella pianificazione e nella riflessione sulle proprie azioni.

All'interno di questo dominio operano diversi processi mentali che consentono di utilizzare segnali ambientali per inibire risposte motorie prepotenti, ovvero abituali e dominanti. La soppressione della risposta motoria permette di impedire l'emissione di una risposta quando uno stimolo esterno segnala che essa non risulta appropriata. L'inibizione intenzionale riguarda invece la capacità di annullare un'azione prima della sua selezione e del suo avvio, anche a livello inconscio, rientrando nei cosiddetti processi cognitivi covert. A tali meccanismi si affianca il processo di annullamento dell'azione, che consiste nella soppressione di una risposta motoria dopo l'inizio della sua esecuzione e che risulta fondamentale per adattare il comportamento sulla base di nuove informazioni provenienti dall'ambiente. Questa capacità viene comunemente valutata mediante il paradigma sperimentale dello Stop-Signal Task.

Accanto al controllo dell'azione motoria, l'autocontrollo si esprime anche nella capacità di regolare le scelte nel tempo, ambito che rientra nel dominio della scelta impulsiva. Tale capacità viene generalmente valutata attraverso compiti di scelta intertemporale, nei quali ai soggetti è richiesto di esprimere una preferenza tra una ricompensa immediata di minore entità e una ricompensa più consistente

ma differita. Le variabili di esito di questi compiti includono il fattore intertemporale, che evidenzia un effetto di anticipazione e amplificazione soggettiva della gratificazione per le ricompense temporalmente prossime, effetto che tende ad attenuarsi progressivamente per le scelte le cui conseguenze si collocano più lontano nel tempo. Un funzionamento adattivo di questo dominio richiede la capacità di inibire l'assunzione del rischio e di posticipare la gratificazione al fine di conseguire esiti più vantaggiosi e maggiormente gratificanti nel lungo periodo.

Il terzo dominio dell'autocontrollo riguarda la rigidità o inflessibilità comportamentale, strettamente connessa alla capacità di adattare il comportamento a contesti mutevoli. Esso comprende quei processi che consentono all'individuo di mobilitare in modo flessibile le risorse attentive per il raggiungimento di un obiettivo, sopprimendo le interferenze ambientali potenzialmente distraenti e reagendo in modo dinamico ai feedback provenienti dall'ambiente. In tale ambito assume un ruolo centrale il processo di soppressione delle interferenze situazionali, che consiste nella capacità di inibire l'influenza di informazioni esterne irrilevanti, mantenendo l'attenzione focalizzata sull'esecuzione del compito.

Studi condotti sull'autocontrollo alimentare, mediante metodologie neuropsicologiche, tecniche di neuroimaging funzionale e test comportamentali, hanno infine individuato i correlati neurali di due meccanismi cognitivi fondamentali alla base delle strategie di autoregolazione che incidono trasversalmente sui tre domini dell'autocontrollo: la distrazione attentiva e la rivalutazione cognitiva. La prima consiste nel deviare l'attenzione selettiva dagli aspetti emotivamente salienti di un evento, riducendone l'impatto affettivo, mentre la seconda implica uno sforzo cognitivo volto a reinterpretare il significato emotivo di una situazione, attenuando la risposta affettiva negativa. Le evidenze neurobiologiche mostrano che tali strategie sono associate all'attivazione di specifiche aree cerebrali coinvolte nei processi cognitivi superiori e nel controllo emotivo, in particolare delle regioni prefrontali e cingolate.

Sulla base di tali risultati, è stato ipotizzato che la distrazione attenui principalmente il valore affettivo di uno stimolo, mentre la rivalutazione cognitiva consenta una rielaborazione più profonda dell'esperienza emotiva. L'applicabilità

di tali evidenze in ambito forense rimane tuttavia incerta, anche in considerazione dell'elevata sensibilità del controllo di sé alle variabili contestuali. Ciò nonostante, tali studi offrono già importanti indicazioni per l'individuazione delle componenti neurologiche potenzialmente alla base di disturbi psichici incidenti sulla capacità di intendere e di volere.²⁸⁴

4.2 L'impiego delle neuroscienze nel giudizio di imputabilità: orientamenti giurisprudenziali.

Le riflessioni teoriche fin qui svolte trovano, seppur in misura ancora limitata, un riscontro anche nella prassi giudiziaria. In alcuni casi isolati, infatti, le conoscenze neuroscientifiche sono state utilizzate nel processo penale al fine di contribuire all'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato. Tali applicazioni si caratterizzano per un impiego particolarmente prudente e non autonomo degli strumenti neuroscientifici, i quali vengono generalmente valorizzati in funzione di supporto alle tradizionali metodologie di indagine clinica e psicopatologica. L'esame di alcuni significativi precedenti giurisprudenziali consente pertanto di delineare le modalità e i limiti con cui le neuroscienze hanno fatto ingresso nel giudizio penale in materia di imputabilità.²⁸⁵

Tra i precedenti giurisprudenziali di maggiore rilievo si annovera innanzitutto la vicenda *Bayout*, decisa dalla Corte d'Assise d'Appello di Trieste il 18 settembre 2009, nella quale il riconoscimento della seminfermità mentale dell'imputato è stato fondato anche su elementi di natura neuroscientifica. In particolare, la perizia aveva evidenziato la presenza di una specifica variante genetica nel DNA dell'imputato, ritenuta idonea a determinare una predisposizione a comportamenti violenti.

Un analogo ricorso alle neuroscienze si riscontra nella decisione del Tribunale di Como (G.i.p., 20 maggio 2011, n. 536), ove il giudice ha valorizzato accertamenti

²⁸⁴ M. B. MAGRO, cit, pp. 22-25.

²⁸⁵ M. BERTOLINO, *Diritto penale, infermità mentale e neuroscienze*, *Criminalia (Annuario di scienze penalistiche*, in *disCrimen* dal 27/11/2018, pp. 14-17.

neuroscientifici aventi ad oggetto la morfologia cerebrale e il patrimonio genetico dell'imputata.²⁸⁶

In entrambi i casi, tuttavia, i dati genetici e neuroscientifici non hanno assunto una funzione autonoma né sostitutiva rispetto agli strumenti di valutazione tradizionali, ma sono stati impiegati esclusivamente a sostegno delle conclusioni già raggiunte mediante l'analisi clinica e psicopatologica.

Un'impostazione analoga emerge anche dalla giurisprudenza più recente, che conferma l'attribuzione alle risultanze neuroscientifiche di un ruolo essenzialmente complementare e integrativo. L'accesso a tali metodologie risulta infatti subordinato alla preventiva individuazione del disturbo psichico attraverso procedure diagnostiche consolidate. In tal senso si colloca, ad esempio, il caso deciso dal giudice di Milano, nel quale il ricorso alle tecniche di *brain imaging*, in particolare alla *voxel-based morphometry*, nonché alla genetica molecolare, è stato autorizzato solo successivamente alla formulazione di una diagnosi clinica preliminare, condotta mediante strumenti tradizionali, che aveva accertato la presenza di una schizofrenia paranoide.

L'orientamento volto a un utilizzo cauto delle neuroscienze, e comunque ancorato alle conoscenze psichiatriche già acquisite, trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità. Quest'ultima tende infatti a sottolineare come tali discipline non abbiano ancora raggiunto un livello di validazione scientifica tale da assicurarne una piena affidabilità probatoria, come evidenziato, tra le altre, dalla sentenza della Corte di cassazione, sezione prima, 21 novembre 2012, n. 45559.²⁸⁷

In conclusione, l'analisi degli orientamenti giurisprudenziali evidenzia come l'ingresso delle neuroscienze nel giudizio di imputabilità sia avvenuto secondo

²⁸⁶ Nel procedimento definito dal G.i.p. di Como nel 2011, all'imputata fu inflitta la pena di venti anni di reclusione con riconoscimento del vizio parziale di mente, valorizzando anche dati relativi ad anomalie funzionali di aree cerebrali implicate nel controllo dell'aggressività e a specifici indicatori genetici correlati a una maggiore propensione a condotte impulsive e violente. Oltre alla valutazione psichiatrica tradizionale, il giudice fece ricorso ad accertamenti neuroscientifici, concernenti la struttura cerebrale e il profilo genetico della donna, in uno dei primi casi italiani di utilizzo di tali evidenze nel giudizio di imputabilità. M. T. COLLICA, *Il riconoscimento del ruolo delle neuroscienze nel giudizio di imputabilità*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2010-2012- pp. 1-2.

²⁸⁷ A. GARGANI, *Cit.*, pp. 13-14.

modalità caute e controllate. La giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, pur mostrando apertura verso il contributo conoscitivo offerto dalle neuroscienze, ne ha circoscritto l'utilizzo a una funzione ausiliaria e non sostitutiva rispetto agli strumenti tradizionali di accertamento clinico e psicopatologico. Le neuroscienze, pertanto, non incidono autonomamente sulla valutazione dell'imputabilità, ma operano come elementi integrativi, utilizzabili solo a valle di una diagnosi psichiatrica formulata secondo criteri consolidati. Per proseguire l'analisi, nel capitolo successivo verranno affrontate ulteriori questioni, tra cui anche il rapporto tra neuroscienze e intelligenza artificiale.

CAPITOLO 4

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, GIUSTIZIA E NEUROSCIENZE

SOMMARIO: 1. Inquadramento generale dell'Intelligenza Artificiale – 1.1 Origini ed evoluzione dell'Intelligenza Artificiale – 1.2 La predictive policing come primo ambito di applicazione dell'intelligenza artificiale nella sicurezza pubblica – 1.3 Gli algoritmi predittivi nel sistema di giustizia penale statunitense: applicazioni e criticità – 1.4 L'impiego degli algoritmi predittivi nella commisurazione della pena – 2. Intelligenza artificiale e regole: esigenze di governo dell'innovazione – 2.1 Il quadro normativo statunitense in materia di intelligenza artificiale – 2.2 Il quadro europeo di regolazione dell'intelligenza artificiale – 2.3 La legge italiana sull'intelligenza artificiale tra innovazione tecnologica e tutela della persona – 3. Neuroscienze e intelligenza artificiale: interazioni, applicazioni e profili critici – 3.1 Reti neurali artificiali come modelli computazionali dei processi cognitivi - 3.2 Applicazioni sperimentali dell'intelligenza artificiale nelle neuroscienze cliniche e psichiatriche.

1. Inquadramento generale dell'Intelligenza Artificiale.

Nel presente capitolo si intende affrontare il tema dell'Intelligenza Artificiale, una tecnologia che negli ultimi anni ha conosciuto uno sviluppo particolarmente rapido e pervasivo, incidendo in modo significativo su numerosi ambiti della vita sociale, scientifica ed economica. La crescente capacità dei sistemi algoritmici di elaborare dati complessi, formulare previsioni e supportare processi decisionali rende ormai inevitabile una riflessione approfondita anche in ambito giuridico. Il diritto, infatti, non può rimanere estraneo a una trasformazione tecnologica che influisce direttamente sulle modalità di valutazione, decisione e attribuzione di responsabilità, soprattutto in settori sensibili come quello penale e forense.

L'Intelligenza Artificiale deve pertanto essere analizzata sia con riferimento al suo impiego nei processi decisionali giudiziari, sia in relazione alle implicazioni che essa presenta nel dialogo con le neuroscienze, disciplina sempre più coinvolta nello studio del comportamento umano e della responsabilità penale.

Come dimostrato dall'esperienza di altri ordinamenti, in particolare quelli di matrice anglosassone, l'utilizzo di strumenti algoritmici in ambito giudiziario è già una realtà consolidata, con effetti concreti sulle fasi di valutazione del rischio e di determinazione della pena. Ciò rende necessario interrogarsi criticamente sui limiti,

sulle potenzialità e sulle conseguenze dell'Intelligenza Artificiale, al fine di comprenderne l'impatto attuale e futuro nel sistema giuridico e, più specificamente, nel contesto della perizia psichiatrica.

1.1 Origini ed evoluzione dell'Intelligenza Artificiale.

Le origini dell'Intelligenza Artificiale come disciplina scientifica autonoma si collocano nella seconda metà del Novecento, in un contesto di intenso sviluppo dello studio dei calcolatori e delle loro potenzialità applicative. In particolare, gli anni Cinquanta furono caratterizzati da un crescente interesse verso la possibilità di realizzare sistemi capaci di riprodurre forme di comportamento intelligente. Un momento fondativo in tal senso è rappresentato dal convegno tenutosi nel 1956 presso il Dartmouth College, nel New Hampshire, durante il quale alcuni tra i principali studiosi dell'epoca posero le basi teoriche dell'Intelligenza Artificiale, delineandone obiettivi e prospettive future.²⁸⁸ Centrale in questo dibattito fu il contributo di Alan Turing, considerato uno dei padri dell'informatica moderna, il quale già negli anni precedenti aveva elaborato i concetti di calcolabilità e computabilità attraverso il modello della macchina di Turing.

Nel 1950, con l'articolo *Computing Machinery and Intelligence*, Turing propose un criterio operativo per discutere dell'intelligenza delle macchine, noto come test di Turing, secondo il quale un sistema può essere definito intelligente qualora il suo comportamento risulti indistinguibile da quello umano agli occhi di un osservatore.

A partire da tali contributi, la ricerca sull'Intelligenza Artificiale si è progressivamente articolata in approcci differenti, tra cui la logica matematica e lo studio delle reti neurali, evolutesi nel tempo fino alle attuali applicazioni di machine learning e deep learning. Parallelamente, il dibattito teorico ha condotto alla distinzione tra Intelligenza Artificiale Forte e Intelligenza Artificiale Debole:

²⁸⁸ A. INNOCENTI, *Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*, in *Rivista.AI*, 3 settembre 2024, consultato il 06/02/2026.

mentre la prima ipotizza la possibilità di sistemi dotati di coscienza e intelligenza generale, la seconda si concentra sullo sviluppo di applicazioni capaci di risolvere compiti specifici senza alcuna consapevolezza di sé.²⁸⁹

È proprio quest'ultimo paradigma ad aver trovato concreta realizzazione, a partire dagli anni Ottanta, nelle prime applicazioni industriali e commerciali, fino a giungere alle attuali forme di Intelligenza Artificiale ampiamente diffuse nei settori della ricerca scientifica, dell'industria e dei servizi. Oggi, l'Intelligenza Artificiale rappresenta uno degli ambiti più dinamici e strategici dell'innovazione tecnologica, con ricadute significative anche in contesti complessi come quello giuridico e forense.

1.2 La predictive policing come primo ambito di applicazione dell'intelligenza artificiale nella sicurezza pubblica.

Uno dei primi ambiti in cui l'impiego di sistemi riconducibili all'intelligenza artificiale ha assunto rilievo nel settore giuridico-istituzionale e in particolare nell'amministrazione della sicurezza pubblica è rappresentato dalla cosiddetta predictive policing, o polizia predittiva. Con tale espressione si intende l'utilizzo di dati e metodi analitici per stimare, in termini probabilistici, dove e quando potrebbero verificarsi determinati reati, oppure quali soggetti potrebbero risultare coinvolti come autori o come vittime.

Sebbene l'anticipazione del fenomeno criminale sia da sempre parte dell'attività di polizia, negli Stati Uniti essa ha progressivamente assunto un ruolo centrale all'interno di un più ampio mutamento organizzativo, segnato dal passaggio da un modello prevalentemente reattivo a un'impostazione sempre più proattiva e preventiva, in parallelo con la crescente digitalizzazione delle pratiche di gestione della criminalità.

Un passaggio decisivo in tale evoluzione è comunemente individuato nell'introduzione, nei primi anni Novanta, del sistema CompStat, sviluppato a New

²⁸⁹ C. NEGRI, *Storia dell'Intelligenza Artificiale: da Turing ai giorni nostri*, Osservatori.net digital innovation, 29/01/2026, consultato il 05/02/2026.

York come strumento di monitoraggio basato sui dati, finalizzato a orientare l'allocazione delle risorse e delle pattuglie sulla base dell'andamento statistico dei reati. Ideato da William Bratton, il modello venne successivamente esportato e potenziato a Los Angeles, nella versione CompStat Plus, ed è spesso considerato uno dei primi antecedenti della polizia predittiva.

La diffusione di tali strumenti si inserisce in un contesto di crisi e riforma dei dipartimenti di polizia. A New York, in particolare, l'elevata criminalità e le pratiche illecite emerse in quel periodo, richiamate nel rapporto della Mollen Commission del 1993, contribuirono a creare le condizioni per l'adozione di strumenti volti a rendere le decisioni operative più misurabili e controllabili. In questo quadro, la polizia predittiva è stata presentata come risposta ai limiti della sola intuizione umana, puntando su metodi ritenuti più oggettivi e verificabili.

I moderni sistemi di predictive policing, sviluppatisi soprattutto nell'ultimo quindicennio, si basano sull'integrazione di dati storici sui reati con informazioni sociodemografiche e con ulteriori dati provenienti da fonti eterogenee. La loro funzione non consiste tanto nella previsione in senso stretto, quanto nell'uso operativo dell'output algoritmico a supporto di decisioni strategiche e tattiche relative alla distribuzione delle risorse e alla selezione di luoghi o soggetti da attenzionare.²⁹⁰

Si distingue, in base all'oggetto della predizione, due principali categorie di sistemi: quelli *place-based* e quelli *person-based*. I primi sono orientati all'individuazione di aree e finestre temporali ad alto rischio, i cosiddetti crime hotspots, al fine di intensificare la presenza delle pattuglie. Essi si fondano spesso sulla logica del *near repeat effect*, secondo cui alcuni reati, in particolare quelli contro il patrimonio, tendono a ripetersi in una prossimità spaziale e temporale ristretta, e trovano fondamento teorico nella *rational choice theory* e nella routine activity theory. In questo filone si colloca PredPol, sviluppato nel 2011 in collaborazione con il Dipartimento di polizia di Santa Cruz, che utilizza esclusivamente dati su reati pregressi per individuare specifiche aree di rischio.

²⁹⁰ S. LONATI, *Predictive policing: dal disincanto all'urgenza di un ripensamento*, mediaLAWS, *Rivista di Diritto dei Media*, 30 settembre 2022, consultata il 03/02/2026.

A tale approccio si affianca il Risk Terrain Modeling, che individua fattori ambientali e vulnerabilità territoriali connesse alla commissione dei reati e sistemi più evoluti come HunchLab, che integrano un ampio numero di variabili e forniscono indicazioni operative per la gestione delle pattuglie.²⁹¹ Nel contesto italiano, un esempio di sistema place-based è rappresentato da X-Law, sviluppato a Napoli, che combina dati sui reati predatori con indicatori socioeconomici ed eventi urbani.

I sistemi person-based, invece, muovono dall'assunto criminologico secondo cui una quota limitata della popolazione è coinvolta in una parte significativa degli episodi di violenza. Tra gli esempi più noti rientrano il modello sperimentato a Kansas City, basato sull'individuazione di target offenders e su attività di contatto diretto, e soprattutto la Strategic Subjects List, o Heat List, di Chicago, finalizzata a identificare soggetti ad alto rischio di essere coinvolti in episodi di violenza armata. In tale contesto, l'output algoritmico è stato utilizzato anche per orientare le scelte dell'accusa, attraverso meccanismi di coordinamento rafforzato con la procura.

In Italia, una soluzione riconducibile all'area person-based o suspect-based è KeyCrime, sviluppata a Milano, che analizza in modo dettagliato i dati relativi a reati seriali al fine di ricostruire il profilo operativo dell'autore e anticiparne le possibili azioni future.²⁹²

A partire dal 2010, la polizia predittiva ha conosciuto una forte espansione, spesso in assenza di un'adeguata regolazione e di controlli sistematici, dando luogo a rilevanti criticità in termini di trasparenza, accuratezza, discriminazione e accountability. Dal 2020, tuttavia, si è assistito a una fase di parziale arretramento, soprattutto con riferimento ai sistemi person-based, come dimostrano la dismissione di PredPol da parte del Los Angeles Police Department e l'abbandono della Heat List di Chicago a seguito di audit che ne hanno evidenziato limiti di efficacia e problemi di qualità dei dati.

²⁹¹ A. SANKIN AND S. MATTU, *Predictive Policing Software Terrible At Predicting Crimes*, *The Markup*, 2/10/2023, consultato il 03/04/2026.

²⁹² A. D. SIGNORELLI, *Perché la più avanzata startup italiana di polizia predittiva è sull'orlo del baratro*, *Wired*, 31/01/2024, consultato il 03/02/2026.

Le principali linee critiche riguardano, in primo luogo, gli input utilizzati, spesso costituiti da dati prodotti dalla stessa attività di polizia e quindi esposti al rischio di bias, nonché l'esistenza della cosiddetta cifra nera dei reati non denunciati. A ciò si aggiungono problemi di discriminazione indiretta, privacy e sorveglianza, soprattutto nei sistemi person-based, nonché l'opacità degli algoritmi e la difficoltà, per i soggetti interessati, di contestare l'output predittivo. Nei sistemi place-based, inoltre, può instaurarsi un effetto di feedback che concentra in modo eccessivo l'attività di controllo su determinate aree, mentre nei sistemi person-based emergono criticità specifiche legate all'inclusione di soggetti con legami solo indiretti con la criminalità e all'uso della minaccia di sanzioni più severe in funzione preventiva.²⁹³

1.3 Gli algoritmi predittivi nel sistema di giustizia penale statunitense: applicazioni e criticità.

L'esperienza comparata e in particolare quella statunitense mostra come gli algoritmi predittivi abbiano progressivamente trovato applicazione anche nell'ambito delle attività giudiziarie, venendo impiegati per assistere il giudice in diverse fasi del processo decisionale, soprattutto laddove sia richiesta una valutazione prognostica in ordine alla pericolosità sociale dell'individuo o al rischio di recidiva.

Già nel 2017, rispondendo a una domanda sull'eventualità che sistemi di intelligenza artificiale potessero affiancare l'accertamento dei fatti o persino il decision-making giudiziario, John G. Roberts Jr. osservò come tale scenario non appartenesse a un futuro remoto, ma costituisse una realtà già in atto, capace di incidere in modo significativo sulle modalità operative della giurisdizione. Negli Stati Uniti, infatti, l'utilizzo di strumenti algoritmici di risk assessment è da tempo divenuto obbligatorio in alcune giurisdizioni o, quantomeno, fortemente

²⁹³ E. PIETROCARLO, *Predictive policing: criticità e prospettive dei sistemi di identificazione dei potenziali criminali*, in *Sistema Penale*, 27 settembre 2023, pp: 1-65.

raccomandato. Le tecniche di machine learning vengono generalmente presentate come strumenti idonei a modernizzare e rendere più efficiente il sistema di giustizia penale e, soprattutto, a garantire valutazioni giudiziarie più complete e, almeno in apparenza, più affidabili, in quanto capaci di elaborare quantità di dati che nessun decisore umano potrebbe realisticamente considerare, contribuendo così a rendere il giudizio prognostico più oggettivo.

I principali ambiti di applicazione di tali strumenti nel sistema statunitense sono la fase pre-trial, con riferimento alla decisione tra detenzione e rilascio dell'imputato, la fase di sentencing, nella quale la previsione del rischio di recidiva può incidere sulla scelta della tipologia e dell'entità della pena, e la fase di rehabilitation, ai fini dell'individuazione del programma rieducativo più adeguato.²⁹⁴

In particolare, nella fase cautelare i sistemi predittivi sono finalizzati a stimare il rischio che l'imputato non si presenti dinanzi all'autorità giudiziaria (failure to appear) o commetta nuovi reati nel periodo intercorrente tra l'arresto e il processo (new arrest), affiancando l'attività dei pre-trial services officers nella redazione del pre-trial report destinato al giudice, contenente informazioni sulla situazione personale dell'imputato, una stima del rischio e una raccomandazione circa il rilascio o l'applicazione della custodia cautelare.

A partire dal 2010, periodo che coincide con la diffusione della predictive policing, numerose giurisdizioni hanno adottato leggi volte a disciplinare l'uso dei pre-trial risk assessment tools, anche sulla scorta delle raccomandazioni provenienti da associazioni di rilievo quali l'American Bar Association e la National Association of Counties, che nel 2017 ha sollecitato il Department of Justice a promuovere la sostituzione della cauzione con sistemi di valutazione del rischio. La ratio di tale orientamento risiede, da un lato, nella consapevolezza che il sistema della money bail genera profonde disparità tra soggetti abbienti e non abbienti e, dall'altro, nell'esigenza di ridurre il sovraffollamento carcerario, limitando la custodia cautelare ai soli casi in cui essa risulti effettivamente necessaria; in tale prospettiva si colloca, ad esempio, la riforma adottata in California a partire

²⁹⁴ F. OLIVO, *L'intelligenza artificiale che condanna. Negli USA è realtà, l'Italia la usa solo per il riconoscimento facciale*, *Ristretti Orizzonti*, 30 gennaio 2023, consultato il 04/02/2026.

dall'ottobre 2019, che ha sostituito il money bail system con un risk assessment system, attribuendo ai pre-trial officers il potere di disporre direttamente il rilascio degli imputati classificati come a basso rischio di mancata comparizione.

In questo contesto si inserisce il Public Safety Assessment (PSA), strumento sviluppato nel 2013 dalla Laura and John Arnold Foundation sulla base di un ampio dataset comprendente circa 750.000 casi provenienti da circa 300 giurisdizioni, oggi utilizzato in tutti i 50 Stati e in numerose contee.²⁹⁵

Il PSA fornisce al giudice un quadro informativo aggiuntivo volto a favorire il ricorso alla custodia cautelare come *extrema ratio*, elaborando valutazioni relative al rischio di mancata comparizione, di nuovo arresto e di nuovo arresto per reati violenti. Il sistema si fonda su un numero limitato di fattori, in totale nove, riferiti esclusivamente all'età e ai precedenti penali dell'imputato, escludendo elementi quali etnia, stato civile o luogo di residenza, ritenuti non funzionali a incrementare l'accuratezza predittiva.

I fattori vengono selezionati e ponderati in modo differenziato a seconda della specifica predizione richiesta e le informazioni necessarie sono reperite esclusivamente tramite banche dati ufficiali, senza ricorrere a colloqui con l'imputato. Tra gli aspetti generalmente valorizzati del PSA si segnalano l'elevato grado di trasparenza del sistema e la distinzione tra le diverse tipologie di predizione cautelare, che consente di evitare sovrapposizioni indebite tra rischio di mancata comparizione e rischio di recidiva; permane tuttavia incertezza circa il suo effettivo impatto sulla riduzione dei tassi di custodia cautelare.

Nonostante le finalità dichiarate, la diffusione dei pre-trial risk assessment tools ha suscitato numerose critiche. In primo luogo, è stato evidenziato come l'utilizzo di dati elaborati in una determinata giurisdizione, se applicato in contesti territoriali differenti, possa condurre a classificazioni distorte del rischio, a causa delle specificità locali.

In secondo luogo, sono stati segnalati problemi di inaccuratezza, in particolare con riferimento all'incapacità di distinguere tra effettivo rischio di fuga e ipotesi di mancata comparizione dovute a cause contingenti, nonché

²⁹⁵ *About the Public Safety Assessment, APPR (Advancing pretrial policy and research)*, consultato il 03/02/2026.

all'affidabilità delle previsioni relative ai reati violenti. Il profilo maggiormente problematico riguarda tuttavia le potenzialità discriminatorie di tali strumenti: secondo il Pretrial Justice Institute, molti dei fattori considerati riflettono disparità strutturali nei tassi di arresto e di condanna, con il rischio che, anche in presenza di modelli tecnicamente ben calibrati, un numero sproporzionato di imputati appartenenti a minoranze razziali venga classificato come ad alto rischio (bias-in, bias-out). A ciò si aggiungono ulteriori rilievi critici relativi all'affidamento ai tecnici della definizione delle soglie di rischio e delle relative conseguenze, alla mancanza di uniformità tra i sistemi adottati nelle diverse giurisdizioni, alla formulazione delle predizioni in termini negativi, potenzialmente in contrasto con la presunzione di innocenza, e, infine, all'opacità di molti sistemi, spesso protetti dal segreto industriale, con possibili ricadute sulle garanzie del giusto processo.

1.4 L'impiego degli algoritmi predittivi nella commisurazione della pena.

Dopo aver esaminato l'impiego degli algoritmi predittivi nelle valutazioni prognostiche funzionali alle decisioni cautelari, l'attenzione si sposta ora su un diverso ambito di utilizzo, rappresentato dalla commisurazione della pena. In questa sede, infatti, gli strumenti di *risk assessment* non incidono sulla libertà personale in via anticipata, bensì vengono in rilievo nella fase successiva all'accertamento della responsabilità, come supporto alle scelte sanzionatorie del giudice.²⁹⁶

Il mutamento di contesto comporta rilevanti differenze sul piano delle finalità perseguite, delle garanzie coinvolte e dei limiti di legittimità dell'intervento algoritmico. In tale quadro, l'analisi prende avvio dall'esame di uno degli strumenti maggiormente impiegati nella prassi statunitense, al fine di comprenderne struttura, funzionamento e implicazioni applicative nella fase del *sentencing*.

Tra i software più diffusi per la valutazione del rischio di recidiva figura COMPAS (*Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions*

²⁹⁶ G. ZARA, *Tra il probabile e il certo (La valutazione del rischio di violenza e di recidiva criminale)*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, pp: 1-3.

System), sviluppato e distribuito dalla società privata Northpointe (ridenominata, da gennaio 2017, Equivant).²⁹⁷ Il sistema combina variabili statiche e dinamiche statisticamente correlate alla recidiva e si fonda principalmente sui modelli di *General Recidivism Risk* e *Violent Recidivism Risk*, cui si affiancano ulteriori strumenti, quali il *Recidivism Risk Screen* e la *Pretrial Release Risk Scale*. Sebbene utilizzabile in diversi *decision points* del sistema penale, COMPAS non è stato concepito per il *sentencing*, bensì per supportare il *Department of Corrections* nella fase esecutiva.

Sul piano operativo, COMPAS raccoglie informazioni mediante interviste e database giudiziari, attraverso un questionario di 137 domande relative, tra l'altro, a precedenti penali, violenza pregressa e attuale, abuso di sostanze, condizioni socioeconomiche, contesto familiare e sociale, pensiero pro-criminale e personalità criminale. L'etnia non è formalmente considerata e i dati sono correlati a dataset statistici riferiti a gruppi sociali ed etnici e l'output consiste in uno *score* da 1 a 10, associato a classi di rischio (alto, medio, basso), che confluisce nel *pre-sentence investigation report* destinato al giudice del *sentencing*.

Il principale precedente giurisprudenziale in materia è *State v. Loomis*, deciso dalla Corte Suprema del Wisconsin il 31 luglio 2016.²⁹⁸ Eric Loomis, imputato per vari reati connessi a un episodio di *drive-by shooting* e già pluripregiudicato, veniva condannato a sei anni di reclusione più cinque di *extended supervision*, anche sulla base di una valutazione COMPAS che lo qualificava come soggetto “ad alto rischio”. Loomis proponeva una *motion for post-conviction relief*, denunciando la violazione del *due process* sotto tre profili: l'uso di informazioni non verificabili a causa della natura proprietaria del software; la lesione del diritto a una sentenza individualizzata, fondata su dati di gruppo; la discriminazione basata sul genere.

La Corte respingeva l'istanza, riconoscendo la legittimità dell'uso di COMPAS, ma dettando rilevanti cautele. In particolare, affermava che una violazione del *due process* potrebbe configurarsi qualora il punteggio algoritmico costituisse l'unico o il fattore determinante della decisione sanzionatoria,

²⁹⁷ M. GIALUZ, *Quando la giustizia penale incontra l'intelligenza artificiale: luci e ombre dei risk assessment tools tra Stati Uniti ed Europa*, in *Diritto penale contemporaneo*, pp: 4-8.

²⁹⁸ S. CARRER, *Se l'amicus curiae è un algoritmo: il chiacchierato caso Loomis alla Corte Suprema del Wisconsin*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2019, 4.

circostanza esclusa nel caso concreto, poiché lo *score* rappresentava solo uno degli elementi valutati dal giudice. Quanto alla questione di genere, la Corte riteneva non dimostrata un'incidenza effettiva nella decisione e, in assenza di una *equal protection challenge*, dichiarava la censura inammissibile. Veniva inoltre raccomandato che le predizioni algoritmiche non incidano direttamente sulla determinazione della pena, che il giudice motivi autonomamente la decisione e che il *pre-sentence investigation report* espliciti i limiti dello strumento, tra cui la natura proprietaria, la base statistica di gruppo, il rischio di distorsioni e la mancata progettazione per il *sentencing*.

Nonostante l'esito del giudizio, il caso *Loomis* ha evidenziato numerose criticità, in particolare in termini di trasparenza e potenziale discriminazione. In tale prospettiva si colloca il report di ProPublica, che ha messo in luce possibili distorsioni razziali indirette e una limitata affidabilità predittiva per i reati violenti, sebbene tali conclusioni siano state successivamente contestate dalla società produttrice e da studi ulteriori.²⁹⁹ Altri profili problematici riguardano il rischio di generalizzazioni, la qualità dei dati e la trasposizione dello strumento in contesti diversi da quelli per cui è stato originariamente sviluppato.

Un ulteriore contributo proviene dalla decisione della Suprema Corte del District of Columbia del 25 marzo 2018, relativa a SAVRY (*Structured Assessment of Violent Risk in Youth*), strumento non digitale di valutazione del rischio nei minori. In tale pronuncia, la Corte ha applicato i criteri di ammissibilità scientifica elaborati in *Daubert* (recepiti in Italia dalla sentenza *Cozzini*), dichiarando inutilizzabile nel caso concreto la valutazione di rischio per carenze metodologiche, pur senza escludere in astratto la validità dello strumento. La decisione è rilevante anche rispetto ai sistemi algoritmici, in quanto conferma la necessità di verificare attendibilità e controllabilità processuale.

Con riguardo all'ordinamento italiano, la commisurazione della pena è disciplinata dall'art. 133 c.p., che impone al giudice di valutare, oltre alla gravità del reato, la capacità a delinquere del reo, tradizionalmente intesa come la possibilità che questi commetta in futuro ulteriori reati. Si tratta di un

²⁹⁹ J. LARSON, S. MATTU, L. KIRCHNER AND J. ANGWIN, *How we analyzed the COMPAS recidivism Algorithm*, ProPublica, 23 maggio 2016, consultato il 03/02/2026.

apprezzamento di natura inevitabilmente prognostica, che tuttavia, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata della disposizione, può operare esclusivamente *in bonam partem*, entro il limite invalicabile della colpevolezza per il fatto commesso e in funzione rieducativa della pena, secondo i principi desumibili dagli artt. 27, commi 1 e 3, e 3 Cost.

Nella prassi applicativa, l'accertamento della capacità a delinquere si rivela particolarmente problematico. Ciò è dovuto, in primo luogo, al divieto di perizia criminologica sancito dall'art. 220, comma 2, c.p.p., che preclude al giudice il ricorso a valutazioni tecnico-scientifiche aventi ad oggetto la personalità del reo e la sua pericolosità futura. Tale divieto, cui nella presente trattazione è stata attribuita centrale rilevanza, riflette una precisa scelta di politica criminale volta a evitare che il giudizio penale si trasformi in una valutazione della persona in quanto tale, svincolata dal fatto e potenzialmente foriera di derive stigmatizzanti e di responsabilità per il futuro comportamento dell'individuo.

A ciò si aggiungono ulteriori fattori critici, quali la scarsità del compendio informativo a disposizione del giudice, l'assenza di competenze specialistiche idonee a fondare un serio apprezzamento prognostico e il conseguente ricorso a valutazioni di tipo intuitivo, difficilmente controllabili *ex post* e non di rado influenzate da pregiudizi impliciti. In tale contesto, la prassi giudiziaria tende frequentemente ad appiattire il giudizio sulla capacità a delinquere sulla mera considerazione dei precedenti penali risultanti dal certificato del casellario, con il rischio di una valutazione riduttiva e poco individualizzata.

In prospettiva *de iure condendo*, l'eventuale impiego di strumenti predittivi potrebbe, almeno in astratto, contribuire ad ampliare e strutturare la base conoscitiva del giudice, offrendo un supporto più articolato alla valutazione della capacità a delinquere. Tuttavia, tale possibilità incontra allo stato attuale limiti normativi stringenti, tra i quali assume rilievo dirimente proprio il divieto di perizia criminologica di cui all'art. 220, comma 2, c.p.p., che impedisce l'introduzione nel processo di valutazioni tecnico-scientifiche sulla personalità e sulla futura pericolosità del reo, a prescindere dal loro grado di sofisticazione tecnologica.

In ogni caso, anche a voler ipotizzare un superamento di tali preclusioni, l'uso di strumenti predittivi nel *sentencing* italiano dovrebbe essere rigorosamente

circoscritto. Esso potrebbe operare soltanto in senso favorevole al reo, quale strumento di supporto alla individualizzazione della pena e alla valorizzazione della finalità rieducativa, senza mai giustificare un aggravamento del trattamento sanzionatorio né consentire il superamento del *quantum* di pena proporzionato alla colpevolezza per il fatto commesso.

2. Intelligenza artificiale e regole: esigenze di governo dell'innovazione.

L'analisi dell'impiego dell'intelligenza artificiale nei settori ad alta incidenza sui diritti fondamentali rende evidente l'esigenza di una cornice normativa chiara e coerente, capace di governare l'innovazione tecnologica senza soffocarne le potenzialità. La crescente pervasività dei sistemi algoritmici, soprattutto in ambiti sensibili come quello giuridico, impone infatti un intervento regolatorio che non si limiti a reagire ai rischi, ma che sappia offrire criteri di orientamento, garanzie e responsabilità, assicurando al contempo certezza del diritto e fiducia nei processi decisionali automatizzati.

Tali esigenze sono state al centro del dibattito svoltosi in occasione della conferenza “Intelligenza artificiale tra innovazione e regole”, tenutasi presso la Luiss Guido Carli il 14 gennaio 2026, alla quale hanno partecipato esponenti istituzionali e accademici di primo piano, tra cui Alessio Butti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica. L'incontro ha rappresentato un momento di riflessione qualificata sul rapporto tra sviluppo tecnologico e regole, ponendo l'accento sulla necessità di un intervento normativo capace di accompagnare l'innovazione anziché ostacolarla.

In tale contesto, il Magnifico Rettore della Luiss, Paolo Boccardelli, ha evidenziato come la funzione della regola non debba essere intesa in chiave meramente limitativa, bensì come strumento idoneo a creare un quadro chiaro, efficace ed efficiente di funzionamento di un settore. In particolare, è stato sottolineato che, in ambiti caratterizzati da un elevato grado di incertezza — quale è quello dell'innovazione tecnologica — la presenza di regole ben costruite può costituire un fattore di attrazione per gli investimenti e un elemento di stabilità per

gli operatori, trasformando la regolazione in un vero e proprio asset positivo. Le regole, se orientate alla tutela dei diritti, alla protezione degli individui e alla prevenzione di effetti distorsivi o dannosi per i terzi, possono infatti favorire lo sviluppo tecnologico senza comprometterne la sostenibilità sociale ed economica.

Muovendo da tali premesse, appare dunque necessario interrogarsi sul contributo che la legislazione in materia di intelligenza artificiale può offrire nel delineare principi, strumenti e presidi idonei a governare l'impiego di sistemi algoritmici, soprattutto laddove essi incidano su interessi sensibili e su posizioni giuridiche fondamentali. È in questa direzione che si colloca l'analisi della regolamentazione dell'intelligenza artificiale, quale passaggio imprescindibile per coniugare innovazione tecnologica, tutela dei diritti e responsabilità istituzionale.

2.1 Il quadro normativo statunitense in materia di intelligenza artificiale.

Negli Stati Uniti, allo stato attuale, non esiste una disciplina federale organica volta a regolare in modo complessivo lo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, né un apparato normativo che ne preveda divieti o limitazioni generali. Il quadro giuridico appare piuttosto frammentato e in continua evoluzione, caratterizzato da interventi settoriali e strumenti di indirizzo che, pur rilevanti, presentano un ambito applicativo circoscritto. In tale ambito si inserisce il *National AI Initiative Act* del 2020, aggiornato nel 2023, finalizzato a promuovere la ricerca e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e a dare attuazione a una strategia nazionale coordinata attraverso l'istituzione del *National Artificial Intelligence Initiative Office*.³⁰⁰

A questo primo tentativo di coordinamento si sono progressivamente affiancati ulteriori atti normativi e documenti programmatici adottati dal legislatore e dall'esecutivo federale, con l'obiettivo di orientare sviluppatori, imprese e istituzioni verso un utilizzo responsabile ed eticamente consapevole delle

³⁰⁰ *Stati Uniti, tutte le leggi sull'intelligenza artificiale: il quadro, NETWORK360*, 19 giugno 2024, consultato il 04/02/2026.

tecnologie di intelligenza artificiale, in coerenza con i principi della tradizione giuridica statunitense. In tale direzione si colloca l'*Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence*, emanato dalla Casa Bianca il 30 ottobre 2023, fondato sull'assunto secondo cui la piena valorizzazione delle potenzialità dell'AI presuppone un'adeguata gestione dei rischi a essa connessi. Nelle premesse del provvedimento, il Presidente Joe Biden richiama l'esigenza di governare lo sviluppo e l'uso dell'intelligenza artificiale in modo sicuro e responsabile, riaffermando l'impegno dell'amministrazione verso una strategia federale coordinata, già delineata, sul piano dei principi, dal *Blueprint for an AI Bill of Rights* del 2021.³⁰¹

L'ordine esecutivo si rivolge prevalentemente alle agenzie federali e ai soggetti privati impegnati nello sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale, riflettendo un'impostazione marcatamente *business-oriented*, distinta da quella europea, maggiormente focalizzata sulla tutela dei diritti individuali. Esso individua otto principi guida e impone ai produttori di sistemi di AI obblighi di cooperazione con le autorità pubbliche, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza, affidabilità e protezione dei dati, confermando la preferenza per strumenti regolatori flessibili, idonei ad accompagnare — e non ostacolare — il progresso tecnologico.

Questo orientamento emerge anche nel dibattito istituzionale sviluppatosi negli ultimi anni. Particolarmente significativa è, in tal senso, l'audizione svoltasi presso il Senato nel settembre 2023, nel corso della quale sono state prospettate diverse opzioni di regolamentazione dell'intelligenza artificiale, tra cui l'introduzione di regimi di licenza obbligatoria e l'istituzione di un'agenzia federale dedicata. Il ricorso a strumenti di *compliance* e *accountability* improntati alla flessibilità conferma, anche in questa sede, la predilezione per soluzioni riconducibili alla *soft law*, ritenute maggiormente compatibili con l'esigenza di non comprimere eccessivamente lo sviluppo tecnologico.

Parallelamente, nel corso degli ultimi anni sono stati presentati numerosi disegni di legge federali, non ancora approvati, che testimoniano il tentativo di

³⁰¹ G. OLIVATO, *Stati Uniti d'America- Blueprint for an AI Bill of Rights 2022: principi per la progettazione e l'uso responsabile dell'intelligenza artificiale*, *BioDiritto*, Università di Trento, Anno 2022, consultato il 05/02/2026.

individuare un equilibrio tra promozione dell'innovazione e tutela dei diritti. Tra questi si segnalano il *SAFE Innovation AI Framework*, il *REAL Political Advertisements Act*, lo *Stop Spying Bosses Act*, il *NO FAKES Act* e l'*AI Research Innovation and Accountability Act*, accomunati dall'obiettivo di introdurre obblighi di trasparenza, responsabilità e gestione del rischio senza ricorrere a un modello regolatorio eccessivamente rigido.

A fronte delle difficoltà riscontrate nel definire una disciplina unitaria a livello federale, i singoli Stati hanno dimostrato una maggiore capacità di intervento normativo. In virtù dell'ampia autonomia di cui dispongono, numerosi Stati hanno infatti adottato o discusso normative dirette a disciplinare lo sviluppo e l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale, dando luogo a una produzione legislativa particolarmente dinamica. Attualmente, in oltre un quarto degli Stati sono in corso iniziative legislative in materia di AI.

In questo scenario si colloca il *Colorado AI Act*, promulgato il 17 maggio 2024, che introduce obblighi specifici a carico degli sviluppatori e degli utilizzatori di sistemi di intelligenza artificiale, con particolare riferimento ai sistemi decisionali automatizzati e ai sistemi ad alto rischio, ossia quelli in grado di incidere in modo significativo su ambiti quali il lavoro, l'istruzione e la sfera finanziaria.³⁰² La legge, destinata a entrare in vigore nel 2026, attribuisce rilievo centrale alla prevenzione dei bias e delle discriminazioni algoritmiche, imponendo obblighi di diligenza, trasparenza e gestione del rischio, nonché valutazioni periodiche dei sistemi adottati. La violazione delle relative disposizioni è qualificata come pratica commerciale scorretta ed è perseguita dal *Colorado Attorney General*.

Nel complesso, dal confronto con l'approccio europeo emerge una differenza strutturale nella filosofia regolatoria. Negli Stati Uniti si tende a privilegiare una disciplina flessibile e frammentata, fondata sull'autoregolamentazione del mercato e sull'impiego di strumenti di *soft law*, in linea con una tradizionale enfasi sulla libertà di iniziativa economica e sulla necessità di non ostacolare lo sviluppo tecnologico. Tale assetto richiama quanto già osservato in materia di protezione dei

³⁰² *Colorado- SB 24/205, Act Concerning consumer protections in interactions with artificial intelligence systems: norme per lo sviluppo e per l'implementazione di sistemi di AI ad alto rischio*, BioDiritto, Università di Trento, 17 maggio 2024, consultato il 04/02/2026.

dati personali, ambito nel quale l'Unione europea si è dotata di una disciplina organica e strutturata, come il GDPR, mentre gli Stati Uniti hanno seguito un modello più disomogeneo e progressivo. In questa prospettiva, è plausibile che la regolamentazione dell'intelligenza artificiale negli Stati Uniti continui a evolversi attraverso un sistema decentralizzato e non rigidamente strutturato, affidato a interventi settoriali di livello federale, all'azione delle agenzie competenti e alle iniziative legislative dei singoli Stati, dando luogo a un framework volutamente "soft", volto a non rallentare il processo di innovazione tecnologica.

2.2 Il quadro europeo di regolazione dell'Intelligenza artificiale.

Nel prosieguo dell'analisi, l'attenzione si concentra sul quadro europeo, che rappresenta oggi il tentativo più avanzato di elaborare una regolazione organica dell'intelligenza artificiale. In tale percorso di progressiva costruzione di un sistema di riferimento comune, un ruolo pionieristico è stato svolto dalla Carta etica europea sull'uso dell'intelligenza artificiale.

La Carta etica europea sull'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi, adottata nel dicembre 2018 dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ), rappresenta uno dei primi tentativi di definire un quadro di principi orientativi per l'impiego delle tecnologie di intelligenza artificiale nel settore della giustizia.³⁰³ Il documento si rivolge tanto ai soggetti pubblici e privati coinvolti nella progettazione e nell'implementazione di strumenti di IA che comportino il trattamento di decisioni e dati giudiziari, quanto ai decisori pubblici chiamati a delineare il contesto legislativo e regolatorio, nonché a governare lo sviluppo, la revisione e l'utilizzo di tali strumenti.

La Carta individua cinque principi fondamentali che, sebbene elaborati con specifico riferimento all'ambito giudiziario, assumono una portata più ampia e risultano applicabili anche ad altri contesti sensibili. Il principio del rispetto dei

³⁰³ C. BARBARO, *Uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari: verso la definizione di principi etici condivisi a livello europeo? (I lavori in corso alla Commissione europea per l'efficacia della giustizia (Cepej) del Consiglio d'Europa)*, *Questione Giustizia*, 4/2018.

diritti fondamentali impone che la progettazione e l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale siano pienamente compatibili con le garanzie riconosciute dall'ordinamento. Ad esso si affianca il principio di non discriminazione, volto a prevenire il rischio che l'utilizzo di strumenti algoritmici contribuisca a generare o rafforzare disparità ingiustificate tra individui o gruppi.

Il principio di qualità e sicurezza richiede che il trattamento dei dati e delle decisioni si fondi su fonti affidabili e certificate, all'interno di ambienti tecnologicamente sicuri e mediante modelli sviluppati secondo un approccio multidisciplinare. Il principio di trasparenza, imparzialità e correttezza esige, inoltre, che i meccanismi di funzionamento dei sistemi siano accessibili e comprensibili, consentendo forme di controllo e verifica esterna. Infine, il principio del controllo dell'utente mira a escludere logiche prescrittive, garantendo che gli utilizzatori dei sistemi di IA restino soggetti informati, consapevoli e pienamente padroni delle proprie scelte.

Quest'ultimo principio assume un rilievo particolarmente significativo, in quanto esprime con chiarezza il rifiuto di un modello decisionale integralmente automatizzato. I sistemi basati su intelligenza artificiale devono infatti operare come strumenti di supporto, idonei ad arricchire il patrimonio informativo a disposizione del decisore umano, senza mai sostituirne il giudizio né attenuarne la responsabilità.

Accanto a tali principi di carattere etico, ulteriori e più stringenti misure di salvaguardia sono rinvenibili nel c.d. *data protection reform package*, composto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla Direttiva (UE) 2016/680 (Direttiva Law Enforcement). Quest'ultima si configura come *lex specialis* rispetto al GDPR, in quanto specificamente dedicata alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e repressione dei reati, nonché per la tutela della sicurezza pubblica.

L'ambito applicativo della Direttiva Law Enforcement è volutamente ampio e ricomprende qualsiasi trattamento di dati personali effettuato dalle autorità di contrasto, anche quando realizzato mediante strumenti automatizzati. La nozione di "trattamento" è infatti definita in termini estensivi, così come quella di "autorità competente", riferita a ogni soggetto pubblico investito di funzioni di sicurezza e

repressione. In tale contesto, rientra nel perimetro applicativo della Direttiva anche l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale a supporto delle decisioni pubbliche, inclusi quelli utilizzati in ambito giudiziario o di polizia, laddove comportino il trattamento di dati personali.

Fulcro della disciplina è rappresentato dall'art. 11 della Direttiva, che sancisce il divieto di decisioni fondate esclusivamente su trattamenti automatizzati, inclusa la profilazione, qualora tali decisioni producano effetti giuridici negativi o incidano in modo significativo sull'interessato. Eccezioni a tale divieto sono ammesse solo se previste dal diritto dell'Unione o nazionale e purché accompagnate da garanzie adeguate, tra cui, in ogni caso, il diritto all'intervento umano. Ne deriva che i sistemi algoritmici possono svolgere esclusivamente una funzione ausiliaria, mentre la responsabilità decisionale finale deve rimanere in capo a un soggetto umano dotato delle competenze e dell'autorità necessarie per incidere concretamente sull'esito del processo decisionale.

La Direttiva introduce altresì limiti stringenti all'utilizzo di categorie particolari di dati personali, vietando che decisioni automatizzate si fondino su dati sensibili — quali quelli relativi all'origine razziale o etnica, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o ai dati genetici e biometrici — salvo l'adozione di misure di salvaguardia adeguate. È inoltre sancito il divieto di pratiche di profilazione che conducano a effetti discriminatori, profilo di particolare rilevanza nei contesti caratterizzati da un'elevata incidenza sui diritti fondamentali.

Accanto a tali previsioni, la Direttiva contempla ulteriori strumenti di tutela, tra cui obblighi di valutazione d'impatto, misure tecniche e organizzative a carico del titolare del trattamento e diritti specifici riconosciuti all'interessato, nel loro complesso volti a garantire un utilizzo responsabile e controllato delle tecnologie automatizzate. Tali principi sono stati recepiti nell'ordinamento italiano con il d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51, il cui art. 8 ribadisce il divieto di decisioni basate esclusivamente su trattamenti automatizzati, assicura il diritto all'intervento umano e vieta l'uso discriminatorio dei dati sensibili, in conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.³⁰⁴

³⁰⁴ Dispositivo letterale art. 8, rubricato "*Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche*": 1. Sono vietate le decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato, compresa

Su un piano più generale, l'Artificial Intelligence Act costituisce il regolamento dell'Unione europea volto a introdurre un quadro normativo comune e orizzontale in materia di intelligenza artificiale, applicabile a tutti i settori — con esclusione di quello militare — e a tutte le tipologie di sistemi di IA. Proposto dalla Commissione europea il 21 aprile 2021, il Regolamento ha concluso il proprio iter legislativo con l'approvazione del Parlamento europeo nel marzo 2024 e del Consiglio dell'Unione europea nel maggio dello stesso anno, rendendo l'Unione il primo ordinamento a dotarsi di una disciplina organica dell'intelligenza artificiale. È previsto un periodo transitorio di circa due anni, destinato a consentire agli operatori un adeguamento graduale alle nuove prescrizioni.³⁰⁵

In quanto atto di regolazione dei prodotti, l'AI Act non attribuisce diritti soggettivi direttamente azionabili agli individui, ma disciplina i fornitori di sistemi di intelligenza artificiale e i soggetti che ne fanno uso a titolo professionale, definendo obblighi e responsabilità lungo l'intera filiera. Obiettivo centrale del Regolamento è la classificazione delle applicazioni di IA in base al livello di rischio che esse presentano per la sicurezza, la salute e i diritti fondamentali delle persone.

A tal fine, il legislatore europeo adotta un approccio fondato sul rischio, articolando la disciplina in più livelli. Le pratiche che comportano un rischio “inaccettabile” — quali l'uso di tecniche manipolative, sistemi di punteggio sociale o forme intrusive di identificazione biometrica — sono vietate. I sistemi qualificati come “ad alto rischio” sono ammessi, ma subordinati al rispetto di requisiti stringenti e a una valutazione di conformità preliminare, generalmente affidata al fornitore. Le applicazioni caratterizzate da un rischio limitato sono soggette a

la profilazione, che producono effetti negativi nei confronti dell'interessato, salvo che siano autorizzate dal diritto dell'Unione europea o da specifiche disposizioni di legge.

2. Le disposizioni di legge devono prevedere garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato. In ogni caso è garantito il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento.

3. Le decisioni di cui al comma 1 non possono basarsi sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento UE, salvo che siano in vigore misure adeguate a salvaguardia dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

4. Fermo il divieto di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è vietata la profilazione finalizzata alla discriminazione di persone fisiche sulla base di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento UE.

³⁰⁵ M. FASAN E G. OLIVATO, *Unione europea- Regolamento sull'Intelligenza Artificiale (AI Act)*, *BioDiritto*, Università di Trento, 13 giugno 2024, consultato il 04/02/2026.

obblighi di trasparenza, mentre quelle a rischio minimo restano, in linea di principio, escluse da vincoli specifici.

Il Regolamento persegue così un equilibrio tra tutela dei diritti fondamentali e promozione dell'innovazione tecnologica, secondo un'impostazione dichiaratamente antropocentrica, volta a garantire la sicurezza dei sistemi di IA senza imporre oneri sproporzionati agli operatori economici. In tale prospettiva, l'AI Act mira anche a rafforzare la certezza del diritto, a migliorare la governance complessiva del settore e a prevenire fenomeni di frammentazione normativa, favorendo la creazione di un mercato unico europeo dell'intelligenza artificiale.

Dal punto di vista applicativo, il Regolamento si inserisce nel Nuovo Quadro Legislativo dell'Unione europea, prevedendo requisiti essenziali di conformità e demandando agli organismi di standardizzazione l'elaborazione delle specifiche tecniche. Gli Stati membri sono chiamati a istituire autorità competenti e organismi di notifica incaricati della vigilanza sul rispetto della disciplina. La valutazione della conformità può avvenire mediante autovalutazione o, in taluni casi, attraverso il coinvolgimento di organismi terzi, soluzione che ha suscitato perplessità con riferimento ai sistemi ad alto rischio.

Infine, l'AI Act introduce un regime di responsabilità che individua nei fornitori dei sistemi di intelligenza artificiale i principali destinatari degli obblighi normativi, pur estendendo forme di responsabilità anche a distributori, importatori e utilizzatori professionali. Tale impostazione riflette la complessità dell'ecosistema dell'intelligenza artificiale e l'esigenza di una ripartizione articolata delle responsabilità, coerente con la natura sistemica e interconnessa della tecnologia.

2.3 La legge italiana sull'intelligenza artificiale tra innovazione tecnologica e tutela della persona.

L'Italia è il primo Stato membro dell'Unione europea ad essersi dotato di una disciplina nazionale organica in materia di intelligenza artificiale, coerente con il quadro regolatorio europeo. In tale prospettiva si colloca la legge n. 132 del 10

ottobre 2025, che introduce una regolamentazione nazionale dell'IA allineata ai principi e agli obiettivi del Regolamento europeo.³⁰⁶

La legge mira a promuovere lo sviluppo e l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale secondo criteri di correttezza, trasparenza e responsabilità, muovendo da una visione dichiaratamente antropocentrica, che concepisce l'IA come strumento al servizio della persona, nel rispetto dei diritti fondamentali, dell'autonomia individuale e del potere decisionale umano. In tale prospettiva, è espressamente garantita la possibilità di sorveglianza e intervento umano sui sistemi di IA, il cui impiego deve avvenire esclusivamente a supporto dell'attività umana, senza mai sostituirla, anche nei contesti più sensibili.

Sul piano dei principi generali, l'art. 3 individua i criteri cui deve conformarsi l'uso dell'intelligenza artificiale, richiamando, tra gli altri, trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, accuratezza, non discriminazione e sostenibilità, che costituiscono l'ossatura valoriale della disciplina.³⁰⁷

La legge disciplina inoltre alcuni ambiti applicativi specifici, tra cui la sanità, il lavoro, la pubblica amministrazione e la giustizia, nei quali l'intelligenza artificiale è ammessa quale strumento di supporto, volto a migliorare l'efficienza dei processi e la qualità dei servizi, senza incidere sull'esercizio delle funzioni decisionali riservate all'essere umano.

Ai fini dell'attuazione della disciplina nazionale ed europea, sono individuate quali autorità competenti l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, con funzioni

³⁰⁶ *La normativa italiana: la legge 132/2025, Conferenza Stato-città ed autonomie locali, Governo italiano*, consultato il 04/02/2026.

³⁰⁷ Articolo 3 composto da 7 commi, rubricato "Principi generali", di cui i primi 3 il dispositivo letterale: "1. La ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l'adozione, l'applicazione e l'utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità.

2. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali avviene su dati e tramite processi di cui devono essere garantite e vigilate la correttezza, l'attendibilità, la sicurezza, la qualità, l'appropriatezza e la trasparenza, secondo il principio di proporzionalità in relazione ai settori nei quali sono utilizzati.

3. I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali devono essere sviluppati e applicati nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della trasparenza, della spiegabilità e dei principi di cui al comma 1, assicurando la sorveglianza e l'intervento umano".

di vigilanza e controllo, e l'Agenzia per l'Italia Digitale, incaricata della promozione dello sviluppo e dell'innovazione nel settore. In coerenza con tale impostazione, sono altresì previsti interventi di sostegno economico a favore di PMI e start-up operanti nei settori dell'IA e della cybersicurezza.

La legge interviene infine sul piano penalistico, introducendo il reato di illecita diffusione di contenuti generati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale, nonché specifiche circostanze aggravanti nei casi in cui l'uso dell'IA costituisca un mezzo particolarmente insidioso per la commissione del fatto.

L'importanza di tale intervento normativo è stata altresì ribadita nel corso dell'incontro già richiamato, nel quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica, Alessio Butti, ha sottolineato come l'Italia abbia assunto una posizione di particolare avanzamento nella regolazione dell'intelligenza artificiale, mostrando la volontà di governare lo sviluppo tecnologico attraverso regole capaci di coniugare innovazione, tutela dei diritti fondamentali e responsabilità pubblica. Nel medesimo contesto, il Sottosegretario ha richiamato l'attenzione sulle sfide emergenti legate alle neurotecnologie, sottolineando come l'impiego dell'intelligenza artificiale in ambiti che incidono direttamente sulla comprensione del cervello e della coscienza umana sollevi interrogativi di straordinaria rilevanza etica e giuridica. In tali settori, nei quali la tecnologia è potenzialmente idonea a incidere in modo profondo sulla vita e sull'identità delle persone, l'esigenza di una disciplina attenta e ponderata appare ancora più stringente.

È in questa prospettiva che si colloca la consapevolezza, emersa nel dibattito, della necessità di un intervento normativo costruito attraverso il contributo di competenze multidisciplinari, capace di affrontare con coraggio e responsabilità le scelte che il progresso tecnologico impone. Da tali considerazioni muove l'esigenza di approfondire il rapporto tra intelligenza artificiale e neuroscienze, ambito nel quale le promesse dell'innovazione si intrecciano con questioni fondamentali relative alla dignità umana, all'autonomia personale e ai limiti dell'intervento tecnologico, che saranno oggetto di analisi nel paragrafo successivo.

3. Neuroscienze e intelligenza artificiale: interazioni, applicazioni e profili critici.

La relazione tra neuroscienze e intelligenza artificiale si configura oggi come un ambito di interazione sempre più intenso e fecondo. Sin dalle fasi iniziali del proprio sviluppo, l'intelligenza artificiale ha assunto le neuroscienze cognitive quale riferimento teorico privilegiato, ispirandosi ai modelli di funzionamento del cervello e dei processi mentali umani per la progettazione di architetture algoritmiche progressivamente più sofisticate. Parallelamente, il progresso delle tecnologie di IA ha ampliato in misura significativa gli strumenti a disposizione delle neuroscienze, introducendo nuove modalità di analisi di grandi quantità di dati e di modellizzazione computazionale dei processi cerebrali, con rilevanti ricadute anche sul piano della ricerca clinica.

A tal proposito, nel settore della salute mentale l'intelligenza artificiale trova un impiego crescente come strumento di supporto alla ricerca clinica e neuroscientifica, con applicazioni che interessano l'analisi dei correlati neurobiologici dei disturbi psichici, la caratterizzazione clinica dei pazienti, il perfezionamento dei processi diagnostici e la previsione dell'evoluzione prognostica. L'utilizzo di algoritmi di *machine learning*, *deep learning* e *natural language processing* consente di elaborare dati eterogenei al fine di individuare pattern ricorrenti associati a specifiche condizioni psicopatologiche. In particolare, l'analisi di dati di neuroimaging e neurofisiologia permette di identificare aree e circuiti cerebrali coinvolti nei disturbi mentali, nonché di studiare parametri quali l'età cerebrale e le traiettorie di sviluppo o di deterioramento del sistema nervoso.

Tali strumenti consentono inoltre di correlare informazioni neurobiologiche e comportamentali con dimensioni clinicamente rilevanti, quali la sintomatologia psicopatologica, la presenza di comorbidità fisiche, il funzionamento psicosociale e la qualità della vita. Sul piano diagnostico, l'elaborazione algoritmica di dati oggettivi può supportare la distinzione tra soggetti sani e soggetti affetti da disturbi mentali, nonché affinare la diagnosi differenziale tra diverse patologie psichiatriche, in un contesto nel quale l'assenza di marcatori biologici univoci rende tradizionalmente la valutazione fortemente dipendente da criteri clinici descrittivi.

In questo quadro, tali strumenti possono contribuire a una più strutturata definizione delle condizioni di infermità mentale, integrando la valutazione clinica tradizionale senza sostituirla.³⁰⁸

Anche in ambito clinico-forense, l'intelligenza artificiale mostra potenzialità rilevanti, potendo svolgere una funzione di supporto alla perizia psichiatrica attraverso la sistematizzazione dei dati clinici e anamnestici, l'analisi di pattern comportamentali e neurobiologici e l'individuazione di correlazioni utili alla valutazione della capacità di intendere e di volere e della pericolosità sociale del soggetto. In tale prospettiva, l'IA si configura come strumento ausiliario idoneo ad ampliare e rendere più strutturato il patrimonio informativo su cui si fonda la valutazione peritale, senza sostituirsi al giudizio dell'esperto.

Il funzionamento di questi sistemi presuppone tuttavia l'impiego di basi di dati ampie e diversificate, provenienti da tecniche di neuroimaging, misurazioni neurofisiologiche, registrazioni audio e video, campioni biologici e dati comportamentali raccolti anche mediante dispositivi digitali. Nonostante le potenzialità evidenziate, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito clinico e psichiatrico risulta, allo stato attuale, prevalentemente circoscritto alla ricerca sperimentale, in ragione di criticità connesse all'affidabilità dei modelli, alla qualità e rappresentatività dei dati e alla necessità di ulteriori sviluppi sul piano metodologico e organizzativo.

Al contempo, l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambiti che incidono direttamente sul funzionamento del cervello e sui processi mentali solleva questioni di particolare complessità, soprattutto quando tali strumenti operano in contesti caratterizzati da un'elevata incidenza sui diritti fondamentali della persona. Profili quali la trasparenza dei processi decisionali algoritmici, il rischio di automatismi valutativi e la possibile attenuazione del principio di individualizzazione della valutazione impongono un approccio improntato a cautela e rigore metodologico. In questo scenario assume rilievo centrale la riflessione neuroetica, chiamata a interrogarsi criticamente sulle opportunità e sui limiti dell'integrazione tra intelligenza artificiale, neuroscienze e psichiatria forense.

³⁰⁸ G. SANDRINI, F. ZILIO, A. LAVAZZA E M. IOSA, *Neuroetica e intelligenza artificiale. Prospettive future nel campo delle neuroscienze cliniche*, *Rivista di Neurologia*; 2(1): 1-11.

L'obiettivo è evitare tanto atteggiamenti di entusiasmo acritico (*neurohype*), quanto forme di ingiustificata diffidenza tecnologica, favorendo invece un impiego responsabile e proporzionato delle nuove tecnologie.³⁰⁹

Ciò presuppone un dialogo costante e interdisciplinare tra scienza, diritto e istituzioni, volto a garantire che l'innovazione tecnologica si sviluppi nel rispetto della dignità umana, dell'autonomia personale e delle garanzie proprie del giusto processo, nonché del principio di individualizzazione della valutazione e della centralità del giudizio umano nei processi decisionali che incidono sui diritti fondamentali della persona. In tal senso, la neuroetica si configura come uno spazio di mediazione critica tra progresso scientifico e tutela delle libertà fondamentali, orientando l'impiego dell'intelligenza artificiale entro cornici normative e metodologiche compatibili con i valori costituzionali.

3.1 Reti neurali artificiali come modelli computazionali dei processi cognitivi.

Lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale ha progressivamente assunto rilievo come strumento di indagine dei processi cognitivi, offrendo alle neuroscienze cognitive nuovi modelli sperimentali per lo studio dell'organizzazione funzionale del cervello umano. Le ricerche in ambito neuroscientifico e quelle proprie dell'intelligenza artificiale convergono sempre più frequentemente su interrogativi comuni, in quanto entrambe si confrontano con sistemi complessi costituiti da unità interconnesse – neuroni biologici nel primo caso e unità computazionali nel secondo – e mirano a comprendere come dall'interazione tra tali componenti emergano funzioni cognitive di livello superiore.

Sul piano considerato, i modelli di intelligenza artificiale rappresentano un supporto di particolare interesse per l'analisi di processi cognitivi fondamentali,

³⁰⁹ A. ZUCCHETTI, G. NIBBIO E L. ALTIERI, *Artificial intelligence applications in mental health: the state of the art*, *Italian Journal of Psychiatry* 2024; 10:17-24. Consultato il 03/02/2026.

quali il riconoscimento visivo, l'estrazione di informazioni semantiche e l'integrazione di molteplici segnali sensoriali. Le reti neurali artificiali, implementate come sistemi computazionali multilivello, consentono infatti di scomporre e analizzare in modo controllato le diverse fasi dell'elaborazione dell'informazione, rendendo osservabili meccanismi che nei sistemi biologici risultano difficilmente accessibili.

In tale ambito si collocano le ricerche condotte da Aude Oliva presso il Massachusetts Institute of Technology, nelle quali modelli di reti neurali profonde vengono impiegati per studiare le modalità attraverso cui sistemi artificiali apprendono a riconoscere e classificare stimoli visivi complessi.³¹⁰ Tali modelli sono stati addestrati su grandi insiemi di dati visivi, comprendenti milioni di immagini, al fine di analizzare come le reti artificiali sviluppino rappresentazioni interne progressivamente più astratte e semanticamente organizzate.

Nel corso del processo di apprendimento, le reti artificiali hanno mostrato capacità emergenti non esplicitamente programmate, manifestando forme di generalizzazione e di integrazione dell'informazione che vanno oltre il semplice riconoscimento di caratteristiche elementari. Questi risultati mettono in evidenza la capacità dei sistemi di intelligenza artificiale di individuare strutture regolari all'interno dei dati e di sviluppare modalità di elaborazione complesse quando addestrati su grandi volumi informativi.

Tali evidenze rivestono un particolare interesse per lo studio del cervello umano, poiché, a differenza delle reti neurali biologiche, i modelli computazionali consentono un'osservazione diretta e trasparente delle dinamiche interne del sistema. Le reti neurali artificiali possono infatti essere analizzate, modificate e confrontate sistematicamente, offrendo ai neuroscienziati cognitivi uno strumento sperimentale utile per formulare ipotesi sul funzionamento delle reti neurali biologiche e sui principi computazionali che ne regolano l'attività.³¹¹

Sotto questo profilo, le reti neurali artificiali possono essere considerate rappresentazioni semplificate ma informative del cervello umano, utili per

³¹⁰ V. NICOSIA, *Le neuroscienze cognitive incontrano le intelligenze artificiali*, *Os (OggiScienza)*, 30 marzo 2018, consultato il 05/02/2026.

³¹¹ S. TRUGLIA, *Reti neurali artificiali: cosa sono e come funzionano*, *DataMasters*, 26 luglio 2024, consultato il 05/02/2026.

comprendere come l'informazione sensoriale venga elaborata in tempi estremamente rapidi attraverso molteplici livelli di trasformazione. Il riconoscimento degli stimoli visivi implica infatti la trasmissione e la rielaborazione di un'enorme quantità di segnali lungo gerarchie neuronali, durante le quali vengono progressivamente estratte informazioni di natura semantica. I modelli di reti neurali artificiali attualmente disponibili sono in grado di svolgere compiti analoghi attraverso operazioni computazionali ispirate ai meccanismi dei neuroni biologici e, in una certa misura, di anticipare le risposte di specifiche popolazioni neuronali a determinati stimoli.

L'impiego di strumenti computazionali nello studio del cervello umano costituisce un ambito di ricerca relativamente recente, ma in rapida espansione, favorito dai progressi nella potenza di calcolo, nelle tecniche di analisi dei dati e negli strumenti di neuroimaging. In tale contesto, l'interazione tra neuroscienze, scienze cognitive e intelligenza artificiale risulta particolarmente feconda, poiché consente un avanzamento reciproco: i modelli artificiali forniscono strumenti sempre più raffinati per l'interpretazione dei processi cerebrali, mentre lo studio del cervello umano contribuisce allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale più efficienti e interpretabili.

La comprensione dei meccanismi attraverso cui il cervello umano percepisce, elabora e interpreta gli stimoli sensoriali non si esaurisce, tuttavia, in una finalità esclusivamente teorica. I progressi delle neuroscienze cognitive e computazionali aprono infatti prospettive concrete per lo sviluppo di strumenti diagnostici più accurati e per una valutazione più precisa dello stato funzionale ed evolutivo del sistema nervoso, configurando lo studio del cervello come un passaggio essenziale per l'avanzamento della medicina e delle scienze della salute.

3.2 Applicazioni sperimentali dell'intelligenza artificiale nelle neuroscienze cliniche e psichiatriche.

In attuazione delle coordinate teoriche fin qui definite, numerose linee di ricerca mostrano come l'interazione tra neuroscienze e intelligenza artificiale abbia già trovato traduzioni operative in ambito sperimentale, anche all'interno del panorama scientifico nazionale. Un contributo particolarmente rilevante in tal senso è rappresentato dallo studio sviluppato presso l'Università di Bari, dove un gruppo di ricerca guidato dalla fisica Marianna La Rocca ha elaborato un sistema di apprendimento automatico finalizzato al riconoscimento delle modificazioni strutturali cerebrali connesse alla progressione della malattia di Alzheimer.³¹²

Il modello algoritmico è stato inizialmente addestrato utilizzando immagini di risonanza magnetica cerebrale provenienti sia da pazienti affetti dalla patologia sia da soggetti sani inclusi in un gruppo di controllo. Attraverso la scomposizione delle immagini in unità regionali e l'analisi della connettività neuronale, il sistema ha dimostrato, in condizioni sperimentali controllate, una notevole capacità discriminativa nella classificazione degli stadi della malattia. Ulteriori verifiche condotte su un campione più esteso, comprendente soggetti sani, pazienti con diagnosi conclamata di Alzheimer e individui affetti da lieve deficit cognitivo successivamente evoluto in malattia, hanno evidenziato una precisione predittiva pari all'86%, consentendo di individuare alterazioni cerebrali prodromiche con un anticipo temporale fino a circa dieci anni rispetto alla manifestazione clinica dei sintomi.

La rilevanza di tali risultati emerge con particolare evidenza se posta a confronto con le attuali metodologie di diagnosi precoce dell'Alzheimer, spesso caratterizzate da elevati costi, invasività delle procedure e limitata accessibilità, riservata a contesti altamente specializzati. L'approccio sviluppato dal gruppo di ricerca barese si distingue, invece, per l'impiego di tecniche di neuroimaging meno invasive e potenzialmente più sostenibili sotto il profilo economico, aprendo

³¹² V. BALDON, *AI e neuroscienze verso una maggiore comprensione del cervello umano, instant developer (when you create software)*, 10 settembre 2019, consultato il 05/02/2026.

prospettive di applicazione analoghe anche nello studio di altre patologie neurodegenerative, come il morbo di Parkinson.

Un ulteriore ambito di interesse applicativo dell'intelligenza artificiale nelle neuroscienze riguarda l'individuazione precoce di condizioni associate a un elevato rischio suicidario. Ricerche condotte da gruppi multidisciplinari di psicologi e psichiatri statunitensi hanno esplorato l'utilizzo di algoritmi di apprendimento automatico applicati a dati di risonanza magnetica funzionale, acquisiti durante l'esposizione dei partecipanti a stimoli verbali caratterizzati da contenuti emotivamente connotati. L'analisi dei pattern di attivazione cerebrale ha permesso di identificare specifiche aree neurali in grado di distinguere, con elevata accuratezza, individui con ideazione suicidaria rispetto a soggetti di controllo, suggerendo possibili sviluppi futuri in termini di prevenzione e intervento clinico anticipato.

Accanto alla ricerca accademica, contributi significativi provengono anche dal settore industriale e della ricerca applicata. In particolare, studi promossi da IBM nel campo delle patologie neurodegenerative hanno introdotto modelli di apprendimento profondo ispirati, in maniera non rigidamente vincolata, all'organizzazione funzionale del cervello biologico. Tali approcci si caratterizzano per l'impiego di algoritmi evolutivi, in grado di operare efficacemente anche in presenza di quantità limitate di dati, superando uno dei principali limiti dei tradizionali modelli di *deep learning*. Questi algoritmi, fondati su processi di selezione, adattamento e mutazione, risultano particolarmente adatti a sistemi di elaborazione distribuita su infrastrutture cloud e sono già stati applicati con successo allo studio della malattia di Huntington.

Un ambito di particolare rilevanza clinica è rappresentato, inoltre, dalla diagnosi differenziale dei disturbi dell'umore. La depressione può manifestarsi sotto forma di disturbo depressivo maggiore o di disturbo bipolare, condizioni clinicamente distinte che risultano tuttavia difficili da discriminare nelle fasi iniziali del decorso. Una quota consistente di pazienti affetti da disturbo bipolare viene infatti inizialmente diagnosticata come unipolare, con conseguenti ritardi diagnostici che possono protrarsi per diversi anni e determinare ricadute significative sul piano terapeutico e prognostico.

Tale complessità diagnostica è riconducibile, in larga misura, all'assenza di biomarcatori biologici affidabili e alla minore frequenza degli episodi maniacali rispetto a quelli depressivi. Nonostante ciò, numerosi studi hanno evidenziato differenze strutturali e funzionali a livello cerebrale tra le due condizioni, in particolare una ridotta integrità della sostanza bianca e alterazioni della connettività neuronale nei pazienti bipolari, configurabili come fenotipi intermedi. A tali elementi si associa una diversa incidenza della componente genetica, significativamente più elevata nel disturbo bipolare rispetto a quello unipolare.

In questo contesto si inseriscono le ricerche condotte presso l'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, dove gruppi di ricerca multidisciplinari studiano l'integrazione di dati genetici, neurobiologici e di neuroimaging con l'obiettivo di addestrare sistemi di intelligenza artificiale capaci di predire la diagnosi psichiatrica sulla base della cosiddetta firma biologica individuale.³¹³ Sebbene tali modelli siano ancora in fase sperimentale, essi hanno già raggiunto livelli di accuratezza diagnostica rilevanti, confermando il potenziale dell'approccio computazionale come strumento di supporto alla pratica clinica.

Nel loro insieme, queste esperienze di ricerca evidenziano come l'intelligenza artificiale rappresenti una risorsa promettente per approfondire la comprensione dei disturbi neurologici e psichiatrici, favorendo modalità diagnostiche più precoci, personalizzate e fondate su dati oggettivi. Al contempo, la piena traslazione di tali risultati nella pratica clinica richiede ulteriori sviluppi metodologici, validazioni su campioni estesi e una costante attenzione ai profili etici, giuridici e sociali connessi all'utilizzo di tecnologie che incidono direttamente sui processi mentali e sull'identità della persona.

³¹³ *Intelligenza artificiale e neuroscienze per curare la depressione. Le frontiere della biologia*, ricerca presso la Divisione di Neuroscienze dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano.

CAPITOLO 5

LA PERIZIA PSICHIATRICA NELLA PRASSI GIUDIZIARIA

SOMMARIO: 1. Riflessioni conclusive attraverso l'esperienza peritale – 2. Intervista alla dottoressa Rita Roncone – 3. Intervista al dottor Massimiliano Matteucci.

1. Riflessioni conclusive attraverso l'esperienza peritale.

Nel presente capitolo si è ritenuto opportuno affiancare all'analisi normativa e dottrinale sin qui svolta una prospettiva di carattere applicativo, attraverso il contributo diretto di due periti psichiatri operanti in ambito forense.

La prima intervista è stata realizzata con la Prof.ssa Rita Roncone, specialista in psichiatria e in criminologia clinica, professoressa di Psichiatria presso l'Università degli Studi dell'Aquila e perito psichiatra. La seconda intervista è stata condotta con il Dott. Massimiliano Matteucci, psichiatra e perito psichiatra operante in ambito forense.

La scelta di inserire due interviste nasce dall'esigenza di mettere in luce alcuni profili critici e nodi problematici che, pur assumendo rilievo centrale nella prassi giudiziaria, non sempre emergono con altrettanta evidenza nella trattazione manualistica o nella ricostruzione teorica dell'istituto dell'imputabilità e della perizia psichiatrica.

L'esperienza concreta del perito consente infatti di cogliere la complessità del momento valutativo, la difficoltà della ricostruzione retrospettiva dello stato psichico al tempo del fatto, nonché le tensioni esistenti tra esigenze di tutela della collettività, garanzie dell'imputato e limiti strutturali del sistema delle misure di sicurezza. Si tratta di aspetti che appartengono alla realtà applicativa quotidiana e che difficilmente possono essere pienamente compresi attraverso la sola analisi delle fonti normative o della giurisprudenza.

Le interviste qui riportate non intendono sostituirsi alla riflessione teorica, ma piuttosto integrarla, offrendo uno sguardo interno alla prassi peritale e contribuendo a evidenziare criticità operative, margini di discrezionalità tecnica e problematiche

organizzative che incidono concretamente sull'accertamento della capacità di intendere e di volere.

In tal modo, il capitolo si propone di completare il percorso argomentativo della tesi, coniugando il piano normativo e dogmatico con quello esperienziale, nella consapevolezza che la comprensione effettiva della perizia psichiatrica in ambito penale non possa prescindere dall'osservazione della sua concreta applicazione.

2. Intervista alla dottoressa Rita Roncone.

Qual è il percorso formativo necessario per operare come perito psichiatra in ambito forense?

Allo stato attuale non esiste un percorso formativo specifico e unitario per svolgere attività peritale in ambito psichiatrico-forense e ciò vale anche per gli stessi psichiatri. In passato ho conseguito una specializzazione in criminologia clinica presso l'Università "Gabriele d'Annunzio", dove era presente una scuola di specializzazione articolata in tre indirizzi: criminologia clinica, criminologia psicologica e criminologia giuridica.

Tale specializzazione è stata successivamente soppressa in seguito al processo di omogeneizzazione delle scuole di specializzazione a livello europeo, poiché non veniva erogata con le stesse modalità negli altri Paesi. Inoltre, in diversi ordinamenti europei la formazione in criminologia non prende avvio dalla medicina, ma da ambiti quali la giurisprudenza, la psicologia o i servizi sociali. Questo rappresenta un aspetto particolarmente rilevante da sottolineare.

Attualmente, nella scuola di specializzazione in psichiatria è previsto un insegnamento specifico di psichiatria forense; per altri professionisti, invece, la formazione è affidata prevalentemente a corsi privati e master, con conseguente disomogeneità della preparazione. Ho inoltre insegnato psichiatria forense presso l'Università dell'Aquila, dove esisteva un corso specifico nell'ambito della

devianza all'interno della laurea magistrale in psicologia. Oggi esiste comunque un albo al quale è possibile iscriversi qualora si rispettino i requisiti richiesti.

Come si svolge l'avvio delle operazioni peritali e quale ruolo assume il fascicolo processuale?

Quando il giudice dispone l'incarico peritale, il perito si reca in Tribunale per prestare giuramento e dichiarare di non avere avuto precedenti rapporti di cura con la persona da periziare. La prima esigenza è quella di ottenere ed esaminare il fascicolo processuale. Una volta analizzata la documentazione, spesso già in aula si stabilisce l'avvio delle operazioni peritali, concordando una data con le parti, in particolare con il difensore.

Questo passaggio è rilevante anche ai fini della programmazione degli eventuali accertamenti diagnostici. La persona può presentarsi accompagnata dall'avvocato, dai familiari, da un amministratore di sostegno, oppure, qualora sia inserita in strutture residenziali, da infermieri o tecnici della riabilitazione psichiatrica. Tali figure sono molto importanti e vengono generalmente ascoltate dopo il colloquio con il periziato. Nei casi in cui manchino familiari, il contributo degli operatori assume un valore determinante.

Quali sono gli strumenti principali utilizzati nella valutazione peritale?

Lo strumento principale è il colloquio clinico, che in genere viene registrato. Esso viene integrato con le informazioni preliminarmente desunte dal fascicolo, che tuttavia vengono rilette anche alla luce del reato contestato.

A seconda del caso, possono essere somministrati test diagnostici specifici. Le persone con disabilità intellettiva svolgono test particolarmente semplici; in altri casi si utilizzano strumenti per la valutazione delle funzioni esecutive e della cognizione sociale. Nei soggetti con sintomatologia depressiva si possono

impiegare test di personalità come l'MMPI, mentre non si ritiene opportuno l'uso del test di Rorschach.

Oggi molte valutazioni vengono effettuate in forma computerizzata, al fine di ridurre il bias dell'osservatore e del valutatore, pur senza eliminarlo completamente. Si ricorre anche a questionari autocompilati, ma si preferiscono strumenti che offrano descrizioni quanto più possibile oggettive, pur non trattandosi di strumenti diagnostici assoluti.

In alcuni casi si rendono necessari ulteriori accertamenti, come test genetici, ad esempio in presenza di dismorfie facciali rilevanti, oppure esami strumentali quali TAC o risonanza magnetica in presenza di compromissioni cognitive significative. Tuttavia, tali strumenti restano di supporto, poiché la diagnosi è eminentemente clinica. L'impostazione della perizia è dunque "sartoriale", costruita in base alla persona, al reato e alle specifiche esigenze cliniche.

Quali sono i principali quesiti posti dal giudice al perito?

Le perizie ruotano generalmente attorno a tre quesiti fondamentali, oggi formulati in modo più articolato rispetto al passato. In sostanza, si richiede di accertare se la persona fosse capace di intendere e di volere al momento del fatto, se sia attualmente in grado di partecipare al processo e se possa essere ritenuta socialmente pericolosa.

Negli ultimi anni il concetto di pericolosità sociale è stato oggetto di numerose critiche, in quanto difficilmente prevedibile. Per questo motivo si tende a fare riferimento al parametro dell'intensità terapeutica, che consente una valutazione più concreta dei bisogni assistenziali della persona. I giudici richiedono spesso anche indicazioni sul percorso terapeutico più adeguato qualora non si ritenga necessario il collocamento in REMS.

Quali indicatori e strumenti orientano la valutazione della pericolosità e del disturbo?

Nella valutazione vengono utilizzati diversi indicatori, tra cui quelli elaborati da Fornari, che riguardano la gravità del disturbo, la presenza di manifestazioni psicotiche, l'adesione alle terapie, l'efficacia delle stesse e la presenza di esplosioni comportamentali con possibili manifestazioni aggressive. Esistono inoltre scale e strumenti strutturati e attualmente è in corso un intenso dibattito scientifico volto a definire criteri e terminologie più uniformi. Tuttavia, non esistono ancora procedure vincolanti. Alcuni professionisti si basano prevalentemente sul giudizio clinico, mentre altri utilizzano strumenti strutturati. Le società scientifiche lavorano per definire linee guida condivise per la redazione delle perizie sia per la selezione dei periti.

Qual è il grado di responsabilità del perito e come si svolge la rivalutazione della pericolosità sociale?

L'attività peritale comporta una rilevante responsabilità personale, poiché le valutazioni espresse dal perito incidono direttamente sulla vita delle persone e sulle decisioni dell'autorità giudiziaria in ordine alla responsabilità penale, alle misure di sicurezza e ai percorsi terapeutici del soggetto. Il giudizio peritale assume pertanto un peso significativo sia sul piano giuridico sia su quello clinico, richiedendo un elevato grado di rigore metodologico e di attenzione nella formulazione delle conclusioni.

La pericolosità sociale deve essere rivalutata periodicamente, generalmente con cadenza semestrale, al fine di verificare l'evoluzione del quadro clinico e l'eventuale permanenza delle condizioni che avevano giustificato l'adozione delle misure di sicurezza.

Quando la persona è collocata in REMS, la rivalutazione avviene attraverso colloqui con l'intera équipe sanitaria e sociale della struttura, che partecipa attivamente al processo di osservazione e monitoraggio. Tale attività non si limita

all'ascolto diretto del soggetto, ma implica anche l'acquisizione delle osservazioni degli operatori che seguono quotidianamente il percorso terapeutico e riabilitativo, consentendo una valutazione complessiva e continuativa delle condizioni della persona.

Le persone sottoposte a perizia sono generalmente già note ai servizi psichiatrici?

Nella maggior parte dei casi, le persone sottoposte a perizia risultano già note ai servizi psichiatrici territoriali e presentano una storia clinica pregressa, che consente al perito di disporre di una documentazione sanitaria e di elementi anamnestici utili alla ricostruzione del quadro psicopatologico.

Tuttavia, negli ultimi tempi si osserva un aumento di casi riguardanti soggetti più giovani coinvolti in reati a sfondo sessuale commessi attraverso internet, quali l'adescamento online o altre forme di condotte illecite realizzate tramite la rete. In tali situazioni, frequentemente non emerge una precedente storia psichiatrica significativa, rendendo la valutazione più complessa sotto il profilo diagnostico e prognostico.

Può descrivere situazioni particolarmente complesse dal punto di vista prognostico?

Un caso particolarmente complesso riguarda la situazione di una persona autrice di reati e contemporaneamente vittima di circonvenzione di incapace. Si trattava di un soggetto affetto da disabilità intellettiva molto marcata, caratterizzato da una significativa vulnerabilità e da una forte suggestionabilità, che lo rendevano facilmente influenzabile e inducibile a porre in essere condotte illecite.

In tali circostanze, la valutazione prognostica risulta particolarmente difficile, poiché la limitata capacità di apprendimento e di comprensione riduce l'efficacia degli interventi terapeutici e riabilitativi. I programmi di trattamento risultano

pertanto meno articolati e presentano esiti generalmente modesti, rendendo necessario soprattutto un intervento volto al controllo del comportamento e alla gestione delle condotte a rischio.

Quale ruolo possono avere le patologie organiche nella valutazione psichiatrica?

Le patologie organiche possono assumere un ruolo rilevante nella valutazione psichiatrica, in quanto possono concorrere con il disturbo mentale e contribuire a determinare o aggravare il quadro clinico complessivo del soggetto. Condizioni quali grave obesità, diabete in forme severe o altre compromissioni organiche possono incidere sul funzionamento psicofisico generale della persona, influenzando lo stato di salute complessivo e, talvolta, interagendo con la sintomatologia psichiatrica.

Tali condizioni, pur non costituendo di per sé un disturbo psichiatrico, possono contribuire a peggiorare la situazione clinica generale e incidere sul livello di funzionamento della persona, rendendo il quadro più complesso sotto il profilo diagnostico e valutativo. In questo senso, esse rappresentano elementi che il perito deve necessariamente prendere in considerazione nella ricostruzione delle condizioni complessive del soggetto e nella valutazione del suo stato di salute.

Tuttavia, nell'ambito della valutazione psichiatrico-forense, il punto di partenza deve rimanere la diagnosi di malattia mentale propriamente detta. Le condizioni organiche assumono quindi un ruolo accessorio e integrativo rispetto all'accertamento del disturbo psichiatrico, il quale costituisce il presupposto fondamentale dell'indagine peritale e della valutazione delle condizioni psichiche del soggetto.

Esiste un momento decisivo nella valutazione peritale?

Non esiste un momento unico decisivo, poiché tutti gli elementi della valutazione sono rilevanti. Tuttavia, il colloquio diretto con la persona rappresenta un momento centrale, in quanto consente di acquisire informazioni fondamentali e di valutare eventuali tentativi di simulazione.

La valutazione richiede la ricostruzione di un quadro complesso che integri storia personale, caratteristiche individuali e contesto sociale. Sebbene le recenti disposizioni normative tendano a escludere la rilevanza del contesto educativo e familiare, l'ambiente sociale influisce significativamente sulla riuscita dei programmi terapeutici e riabilitativi. Spesso si tratta di persone isolate e con condizioni socioeconomiche svantaggiate; quando invece esiste un contesto familiare più strutturato, si registrano risultati generalmente migliori.

Quali criticità emergono nel monitoraggio territoriale dei soggetti?

Quando i soggetti sono seguiti sul territorio, si rende necessario un monitoraggio costante e continuativo, che comporta la necessità di sottoporli a frequenti rivalutazioni cliniche e peritali. Anche nei casi in cui venga riconosciuta la pericolosità sociale senza disporre il collocamento in REMS, permane comunque l'esigenza di garantire un controllo sistematico delle condizioni psichiche e comportamentali della persona.

Tale attività implica un'intensa collaborazione tra diversi servizi territoriali, in particolare i Dipartimenti di Salute Mentale, che sono chiamati a svolgere interventi di vigilanza, assistenza terapeutica e monitoraggio anche in ambito domiciliare. L'attenzione nei confronti di questi soggetti è elevata, poiché occorre verificare costantemente l'andamento del percorso terapeutico, la stabilità del quadro clinico e l'eventuale evoluzione della pericolosità sociale.

Questo sistema di controllo richiede un notevole impegno in termini di risorse umane e organizzative. I servizi territoriali e gli operatori sanitari dedicano molte energie alla gestione di tali situazioni, dovendo assicurare interventi continuativi e

personalizzati; tuttavia, tali strutture non risultano essere state adeguatamente potenziate rispetto all'incremento delle richieste assistenziali. Ne deriva una situazione di forte pressione sul sistema, che si trova a dover garantire livelli elevati di sorveglianza e assistenza senza disporre di risorse proporzionate alle esigenze operative.

Nell'ambito di tale situazione, il monitoraggio territoriale assume un ruolo fondamentale per la gestione dei soggetti ritenuti socialmente pericolosi, ma evidenzia al contempo le criticità strutturali del sistema dei servizi psichiatrici, chiamati a sostenere un carico assistenziale particolarmente gravoso.

Esistono criticità sistematiche legate alla gestione dei soggetti non residenti?

Un rilevante problema di sistema riguarda la gestione delle persone non residenti nel territorio nazionale, configurandosi come una criticità che attiene più all'organizzazione dei servizi e al funzionamento dell'apparato assistenziale che non alla valutazione peritale in senso stretto. Si tratta, dunque, di un nodo strutturale del sistema, che incide concretamente sugli esiti delle decisioni giudiziarie e sui percorsi terapeutici dei soggetti coinvolti.

È stato seguito, ad esempio, il caso emblematico di una cittadina rumena con disturbi psichiatrici, priva di residenza in Italia, figlia di una donna rumena residente nel territorio nazionale, che si recava sporadicamente a farle visita. La donna presentava una storia clinica di disturbi psichiatrici già documentati nel Paese di origine, aveva una figlia residente in Germania e altri due figli con lei. In un momento di particolare alterazione dello stato psichico, temendo che i figli potessero esserle sottratti, aveva manifestato comportamenti aggressivi nei loro confronti, arrivando a strattionarli violentemente, tanto da far temere un possibile esito letale.

A seguito dell'episodio, la donna è stata ricoverata per un periodo molto prolungato, anche in ragione dell'assenza di posti disponibili nelle REMS. Il giudice ha disposto nei suoi confronti una misura di sicurezza presso reparti

psichiatrici ospedalieri. In realtà, dal punto di vista strettamente clinico, la persona avrebbe potuto non essere necessariamente collocata in REMS; tuttavia, per ragioni di carattere amministrativo e organizzativo, si è reso necessario il ricorso a tale soluzione.

In Italia, infatti, i soggetti non residenti possono accedere esclusivamente a prestazioni sanitarie urgenti attraverso il pronto soccorso, mentre l'accesso ai servizi territoriali, come i Dipartimenti di Salute Mentale, è subordinato alla residenza, poiché in assenza di essa le Regioni non sostengono i relativi costi assistenziali. Le REMS, essendo qualificate come misure urgenti e cogenti, finiscono pertanto per essere utilizzate anche in assenza di una reale necessità clinica, in mancanza di alternative assistenziali territoriali praticabili.

Si determina così l'esistenza di una fascia di soggetti che potrebbero essere gestiti mediante percorsi terapeutici differenti, ma che vengono di fatto indirizzati verso il collocamento in REMS per l'impossibilità di accedere ad altre forme di assistenza. Tale problematica riguarda in particolare molti cittadini stranieri o extracomunitari, fenomeno particolarmente evidente in grandi contesti urbani come quello romano.

In queste situazioni, le alternative risultano limitate: o viene disposta una misura di sicurezza in reparto ospedaliero, oppure si procede al collocamento in REMS. Nel caso descritto, la permanenza della donna in REMS è stata ulteriormente prolungata anche per difficoltà di natura amministrativa e familiare: solo dopo due anni è stato possibile convincere la madre, inizialmente contraria, ad accettare che la figlia acquisisse la residenza presso di lei. Anche tale soluzione ha incontrato resistenze da parte del Comune competente, in considerazione degli oneri economici connessi.

La vicenda evidenzia chiaramente la molteplicità delle criticità presenti e dimostra quanto incidano i problemi di sistema nella gestione di tali situazioni. Può accadere, infatti, che dalla perizia emerga l'assenza di una reale necessità di collocamento in REMS, ma che il giudice disponga comunque tale misura in mancanza di soluzioni alternative concretamente praticabili.

Quali difficoltà emergono nell'attuazione dei programmi riabilitativi?

L'attuazione dei programmi riabilitativi presenta numerose difficoltà operative, soprattutto nei casi in cui il soggetto sia affetto da disabilità intellettiva. In tali situazioni, l'efficacia degli interventi terapeutici e riabilitativi risulta spesso limitata, poiché le ridotte capacità cognitive e di apprendimento rendono più complessa l'acquisizione di competenze e l'adesione ai percorsi di recupero.

La riuscita dei programmi dipende in larga misura dalla presenza di strutture di supporto adeguate e dall'esistenza di forme efficaci di integrazione sociale. In assenza di un sistema organizzato di interventi e di una reale imprenditoria sociale in grado di offrire opportunità concrete di inserimento e sostegno, molti soggetti rischiano di rimanere privi di prospettive riabilitative effettive.

Alla luce di tale situazione, il ruolo della famiglia assume un'importanza determinante. Quando esiste un contesto familiare presente e collaborativo, esso può fornire un sostegno significativo al percorso terapeutico e contribuire alla stabilità del soggetto; tuttavia, tale condizione non è sempre presente, e l'assenza di un adeguato supporto familiare può compromettere ulteriormente l'efficacia degli interventi.

Ne consegue che l'attuazione dei programmi riabilitativi richiede non solo interventi clinici, ma anche adeguate risorse sociali e organizzative, la cui carenza rappresenta uno dei principali ostacoli alla gestione efficace di tali situazioni.

3. Intervista al dottor Massimiliano Matteucci.

Qual è l'oggetto dell'accertamento richiesto al perito psichiatrico in ambito penale?

L'accertamento richiesto al perito psichiatrico in sede penale concerne, in primo luogo, la verifica della sussistenza, al momento della commissione del fatto, di una patologia psichiatrica idonea a incidere sulla capacità di intendere e di volere del soggetto. Il giudice domanda, dunque, una valutazione tecnico-scientifica volta a stabilire se l'imputato fosse, in quel preciso momento storico, in grado di comprendere il significato e le conseguenze della propria condotta e di autodeterminarsi in modo consapevole.

Accanto a tale profilo, viene frequentemente richiesto anche un giudizio in ordine alla pericolosità sociale del soggetto, ossia alla concreta probabilità di reiterazione di condotte criminose. Tale valutazione assume rilievo ai fini dell'eventuale applicazione di misure di sicurezza. Dopo la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, queste misure trovano esecuzione nelle REMS, strutture che tuttavia risultano numericamente insufficienti rispetto alle esigenze concrete del sistema.

Quali criticità emergono oggi nel sistema delle misure di sicurezza?

Una delle principali criticità riguarda l'attuale funzionamento delle REMS. Tali strutture sono state concepite con una prevalente finalità riabilitativa e terapeutica, piuttosto che custodiale; tuttavia, nella prassi, esse si trovano a dover accogliere soggetti che, oltre a presentare una patologia psichiatrica, sono stati ritenuti socialmente pericolosi.

La loro limitata disponibilità determina la formazione di liste di attesa e situazioni di sospensione dell'esecuzione della misura, con la conseguenza che soggetti qualificati come pericolosi possono rimanere in libertà in attesa di collocazione. Tale circostanza genera evidenti tensioni tra esigenze di cura, finalità

rieducative e necessità di tutela della collettività, dando luogo a situazioni che possono apparire paradossali sotto il profilo sistematico.

Negli ultimi mesi, ad esempio, mi è capitato di svolgere il ruolo di consulente tecnico di parte in due procedimenti riguardanti soggetti precedentemente riconosciuti affetti da vizio parziale di mente e qualificati come socialmente pericolosi, in attesa di inserimento in REMS. Entrambi hanno successivamente commesso omicidio, in contesti strettamente connessi all'uso di sostanze stupefacenti. In tali casi, nel nuovo procedimento, sia il consulente tecnico d'ufficio sia il consulente della pubblica accusa hanno ritenuto i soggetti pienamente capaci di intendere e di volere, con conseguente permanenza in carcere, nonostante una precedente valutazione di non imputabilità parziale.

Episodi di questo tipo evidenziano la complessità e, talvolta, la fragilità del sistema, in cui la combinazione tra carenza strutturale delle REMS, diffusione della doppia diagnosi e oscillazioni valutative in ordine all'imputabilità può produrre esiti applicativi problematici e non sempre lineari.

Che cosa si intende per “doppia diagnosi” e quali problemi pone nella valutazione dell'imputabilità?

Per “doppia diagnosi” si intende la compresenza, nel medesimo soggetto, di un disturbo psichiatrico e di una dipendenza da sostanze stupefacenti o alcoliche. Si tratta di una condizione particolarmente frequente nella prassi peritale e che comporta rilevanti difficoltà valutative.

Il nodo centrale consiste nel distinguere se il disturbo psichiatrico sia primario, ossia autonomo rispetto all'uso di sostanze, oppure secondario e conseguente all'abuso. Tale distinzione è decisiva ai fini della valutazione della capacità di intendere e di volere, poiché l'assunzione volontaria di sostanze può incidere diversamente sulla responsabilità penale rispetto a un disturbo mentale strutturato e indipendente. La corretta qualificazione del quadro clinico richiede pertanto un'analisi estremamente rigorosa.

In che modo il perito ricostruisce lo stato psichico al momento del fatto?

La valutazione peritale implica un complesso lavoro di ricostruzione retrospettiva. Il perito deve esaminare il fascicolo processuale, comprendente gli atti trasmessi dal GIP, dal Tribunale o dal Pubblico Ministero, e integrare tali elementi con il colloquio clinico diretto con il soggetto.

Fondamentale è l'indagine anamnestica, che consente di ricostruire la storia personale e clinica dell'imputato, dall'adolescenza fino al momento del reato. Non è sufficiente accertare una generica alterazione emotiva nel momento del fatto; occorre verificare l'eventuale presenza di un disturbo psicotico strutturato, caratterizzato da coerenza interna e continuità nel tempo, e non circoscritto esclusivamente all'episodio criminoso. Solo un'analisi diacronica approfondita consente di formulare un giudizio attendibile.

Qual è il ruolo dell'esame psichico nella consulenza tecnica?

Nella consulenza tecnica ogni fase dell'accertamento riveste un'importanza significativa: l'analisi del fascicolo processuale, la ricostruzione anamnestica, l'esame della documentazione clinica e l'eventuale utilizzo di strumenti testistici costituiscono momenti imprescindibili del percorso valutativo. Tuttavia, il momento centrale e qualificante dell'intera indagine rimane senz'altro l'esame psichico.

Attraverso il colloquio clinico diretto con il soggetto, il perito può analizzare in modo approfondito la forma e il contenuto del pensiero, la coerenza del discorso, l'eventuale presenza di ideazioni deliranti o di fenomeni allucinatori, nonché il livello di consapevolezza rispetto ai fatti contestati. L'osservazione diretta consente inoltre di valutare l'atteggiamento del soggetto, la capacità di introspezione e la congruità emotiva rispetto al racconto dell'evento.

Pur nell'integrazione con gli altri elementi istruttori, è proprio l'esame psichico a rappresentare il fulcro dell'accertamento, poiché solo attraverso il

contatto clinico diretto è possibile formulare un giudizio attendibile sulla reale incidenza di eventuali disturbi mentali sulla capacità di intendere e di volere.

Quali strumenti diagnostici possono supportare la valutazione?

Nell'ambito della valutazione, il perito può avvalersi di strumenti testistici standardizzati, tra cui il Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), che consente di delineare il profilo di personalità e di individuare eventuali tratti psicopatologici rilevanti.

Particolarmente importanti sono le cosiddette scale di controllo, che permettono di rilevare possibili tentativi di simulazione o dissimulazione della sintomatologia. Tuttavia, tali strumenti non hanno valore autonomo e non possono sostituire il giudizio clinico complessivo, che rimane fondato sull'integrazione tra colloquio, dati anamnestici, documentazione sanitaria ed eventuali riscontri oggettivi.

Quali rischi di errore possono verificarsi nella prassi peritale?

Un rischio significativo concerne la possibile confusione tra disturbo psichiatrico primario e sintomatologia indotta dall'uso di sostanze. Ad esempio, uno stato euforico o di disinibizione secondario all'assunzione di cocaina può essere erroneamente interpretato come fase maniacale di un disturbo bipolare.

In assenza di un'accurata ricostruzione anamnestica e di dati clinici oggettivi, si rischia di formulare diagnosi non pienamente aderenti alla realtà psicopatologica del soggetto. È pertanto necessario valutare con attenzione la storia di consumo di sostanze, gli eventuali precedenti clinici e la presenza di elementi sintomatologici coerenti e persistenti nel tempo.

Può riportare un caso esemplificativo relativo alla valutazione dell'imputabilità?

In un caso concernente l'uccisione di un familiare, la difesa aveva richiesto il riconoscimento dell'incapacità di intendere e di volere sulla base di una pregressa storia depressiva. La valutazione si è concentrata, in particolare, sulla necessità di accertare se lo stato depressivo fosse di gravità tale da incidere in modo significativo e concreto sulla capacità decisionale del soggetto e sulla consapevolezza delle conseguenze del proprio agire.

È stato dunque necessario verificare se la condizione clinica fosse così compromettente da inficiare la capacità di autodeterminazione, determinando un'alterazione profonda delle facoltà cognitive e volitive. Dall'esame clinico, tuttavia, non sono emersi elementi riconducibili a un quadro psicotico strutturato, né deliri di rovina, di morte o altre manifestazioni sintomatologiche tali da escludere la comprensione del disvalore dell'azione.

Al contrario, è risultato che il soggetto fosse consapevole di ciò che stava facendo e delle conseguenze della propria condotta. La motivazione dell'atto, per quanto grave sotto il profilo morale e giuridico, non appariva riconducibile a un'alterazione patologica tale da escludere o ridurre la capacità di intendere e di volere, ma si inseriva in una dinamica decisionale lucida, seppur discutibile, e in parte caratterizzata da motivazioni ritenute anche futili. È stata pertanto riconosciuta la piena imputabilità.

CONCLUSIONE

Al termine dell'analisi svolta, ciò che emerge con maggiore chiarezza è che l'accertamento dell'infermità mentale rappresenta uno dei punti più delicati del giudizio penale, perché obbliga il diritto a confrontarsi direttamente con la fragilità e la complessità della mente umana. La perizia psichiatrica, infatti, non interviene su un elemento marginale del fatto, ma incide sul presupposto stesso della responsabilità, mettendo in discussione la possibilità di rimproverare l'agente per la propria condotta.

Proprio per questa ragione, l'esame dell'imputabilità ha mostrato come il passaggio dalla diagnosi clinica al giudizio giuridico non sia mai automatico. Se la scienza psichiatrica descrive, interpreta e formula ipotesi, il diritto, dal canto suo, deve stabilire se quella condizione incida in modo tale da escludere o attenuare la capacità di intendere e di colere. È in questo spazio di intersezione che si colloca la vera difficoltà: tradurre un sapere che opera per gradi e probabilità in categorie normative che richiedono, invece, una presa di posizione definitiva.

Alla luce di ciò, le neuroscienze hanno indubbiamente ampliato l'orizzonte dell'indagine sulla mente, offrendo strumenti capaci di individuare correlati biologici dei processi cognitivi e voliti. Tuttavia, anche quando il dato neuroscientifico appare tecnicamente raffinato, esso non esaurisce la valutazione dell'imputabilità. L'eventuale riscontro di un'alterazione funzionale non coincide di per sé con l'incapacità giuridicamente rilevante; allo stesso modo, l'assenza di evidenze strumentali non esclude la presenza di un disturbo significativo. Il contributo scientifico resta dunque inserito in un giudizio che è, in ultima istanza, normativo.

Analogamente, le prospettive aperte dall'intelligenza artificiale rendono ancora più evidente questa distinzione. L'elaborazione algoritmica può certamente supportare l'analisi dei dati e la sistematizzazione delle informazioni; nondimeno, essa non può sostituire la valutazione che tiene conto della singolarità della persona e del contesto concreto nel quale il fatto si è verificato. La responsabilità penale non può essere ridotta a una proiezione statistica o a una correlazione automatizzata,

poiché presuppone una valutazione individuale che solo il giudice può compiere attraverso una motivazione consapevole e argomentata.

Inoltre, il confronto con altri ordinamenti ha ulteriormente mostrato come la disciplina dell'infermità mentale non sia un dato esclusivamente tecnico, ma il riflesso di scelte normative e culturali profonde. Le diverse modalità con cui viene configurata l'imputabilità confermano che la rilevanza della patologia psichica non dipende soltanto da acquisizioni scientifiche, bensì dall'idea di colpevolezza che ciascun sistema assume come fondamento della pena.

Alla luce di quanto emerso, la perizia psichiatrica appare dunque come uno strumento necessario ma non autosufficiente. Essa fornisce elementi indispensabili per comprendere la condizione dell'imputato; ciononostante, non può sostituire il giudizio giuridico sulla responsabilità. L'equilibrio tra sapere clinico e decisione normativa rappresenta, pertanto, la condizione di legittimità dell'accertamento.

In definitiva, l'infermità mentale mette alla prova la capacità del processo penale di confrontarsi con l'incertezza senza rinunciare alla decisione. La giustizia non nasce dall'eliminazione del dubbio scientifico, ma dalla gestione rigorosa dei suoi margini attraverso una motivazione che espliciti le ragioni dell'esito raggiunto. È in questa tensione, tra conoscenza della mente e affermazione della responsabilità, che si colloca il senso della perizia psichiatrica nel sistema penale contemporaneo.

BIBLIOGRAFIA

- AGASSI, J., Popper and his popular critics Thomas Kuhn, Paul Feyerabend and Imre Lakatos, Dordrecht – Heidelberg – New York – London, 2014.
- ARAGON, M., in *Aspettando la rivoluzione. Oltre il DSM-V: le nuove idee sulla diagnosi tra filosofia della scienza e psicopatologia*, Roma, 2006.
- ARCERI, A., Psicopatie e imputabilità, nota a sentenza Trib. Milano, 26 febbraio 1992, in *Giurisprudenza di Merito*, II, 1993.
- BARTOLINO, M., La crisi del concetto di imputabilità, in G. Marinucci, E. Dolcini (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Milano.
- BARBARO, C., Uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari: verso la definizione di principi etici condivisi a livello europeo? (I lavori in corso alla Commissione europea per l'efficacia della giustizia (Cepej) del Consiglio d'Europa), *Questione Giustizia*, 4/2018.
- BALLONI, A., La perizia criminologica attraverso l'analisi di un caso di A. BALLONI in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e sicurezza*, Vol. III, 3, 2014.
- BERTOLINO, M., *L'imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale*, Milano, 1990.
- BIONDI, M., BERSANI, FS., VALENTINI, M., *IL DSM-5: l'edizione italiana*, *Rivista di Psichiatria*, 2014.
- BLAIOTTA, R., *La Sentenza Francese: ascendenze e proiezioni nel futuro*, in *Sistema Penale*, 2023.
- BOUZAT, P., PINATEL, J., *Traité de droit pénal et de criminologie*, volume I, 1963.
- BRUSCO, C., *La valutazione della prova scientifica*.
- CANESTRARI, S., CORNACCHIA, L., DE SIMONE, G., *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Bologna, 2007.
- CANEPA, G., Questioni medico-legali in tema di perizia sulla personalità, in rapporto al nuovo Codice di procedura penale, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, I, 1990.
- CANEPA, G., L'expertise sur la personnalité de l'inculpé: problèmes criminologiques et médico-légaux, in *Annales Internationales de Criminologie*, 19, 1981.

CANEPA, G., Aspetti medico-legali dell'attività del criminologo secondo le norme del nuovo codice di procedura penale, in F. De Fazio, G. Beduschi (a cura di), *La Medicina Legale ed il Nuovo Codice di Procedura Penale*, Milano, 1989.

CANZIO, G., La valutazione della prova scientifica fra verità processuale e ragionevole dubbio, in *Archivio penale*, 3, 2011.

CANZIO, G., LUPARIA DONATI, L., *Prova scientifica e processo penale*, Padova, 2025.

CARLIZZI, G., TUZET, G., MARCHESE, E., *La prova scientifica nel processo penale*, Torino, 2018.

CARRER, S., Se l'amicus curiae è un algoritmo: il chiacchierato caso Loomis alla Corte Suprema del Wisconsin, in *Giurisprudenza Penale Web*, 4, 2019.

CAVINI, S., Il riconoscimento informale di persone o di cose come mezzo di prova atipico, in *Diritto penale e processo*.

CENDON, P., *I diritti della persona: Tutela civile, penale, amministrativa*, Volume IV, Milano, 2005.

CERETTI, A., MERZAGORA, I., *Questioni sulla imputabilità, saggio introduttivo* G. PONTI, Padova, 1994.

CHIAVARIO, M., MARZADURI, E., *Le Prove*, Vol. 2, Torino, 1999.

CHIAVARIO, M., BASSO, E., GIANNONE, A., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, Torino, 1989-1993.

CIAVOLA, C., Prova testimoniale e acquisizione per suo tramite del contenuto delle intercettazioni telefoniche, in *Cassazione Penale*, 2000.

CIVELLO, G., Il caso del terremoto dell'Aquila: prime note alla sentenza d'Appello, in *Archivio Penale*, 1, 2015.

CLEMENTI, F., CUOCOLO, L., ROSA, F., VIGEVANI, G. E., *La Costituzione italiana: commento articolo per articolo*, II ed., in Il Mulino, 2021.

COLLICA, M.T., Il riconoscimento del ruolo delle neuroscienze nel giudizio di imputabilità, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2010-2012.

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), *La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale*, Roma, 16 aprile 2024.

CONTI, C., MARANDOLA, A., *La prova scientifica*, Milano, 2023.

CONTI, C., Il BARD paradigma di metodo: legalizzare il convincimento senza riduzionismi aritmetici in *Diritto penale e processo*, 6, 2020.

CONTI, C., I diritti fondamentali della persona tra divieti e “sanzioni processuali”: il punto sulla perizia coattiva, in *Diritto penale e processo*, 8, 2010.

D’AMATO, S., Imputabilità e neuroscienze, saggio in *La Legislazione penale*, 19.9.2022.

D’ALESSANDRO, F., Spiegazione causale mediante leggi scientifiche, a dieci anni dalla sentenza Franzese, in *dis CRIMEN*, 2019.

DATTOLI, L.M., L’incidenza dei disturbi della personalità sulla capacità di intendere e volere. Psichiatria e giurisprudenza a confronto sul tema, *Crimen et Delictum*, VIII (November 2014), in *International journal of Criminological and Investigative Sciences*.

DE CATALDO NEUBURGER, L., *La Prova scientifica nel processo penale*, Padova, 2007.

DE LUCA, C., Gli accertamenti sulla personalità dell’autore di reato minorenni e il divieto di perizia psicologica nel rito ordinario: riflessioni e nuove prospettive, in *Cassazione Penale*, 8, 2018.

DELLA TORRE, J., il lungo cammino della giurisprudenza italiana sull’“oltre ogni ragionevole dubbio”, in *diritto penale contemporaneo*, Milano, 2014.

DI PINTO, S., La prova scientifica nel processo penale, in *Rivista di Polizia*, fascicolo IX-X.

DOMINIONI, O., *La prova penale scientifica*, Milano, 2005.

DOMINIONI, O., In tema di nuova prova scientifica, in *Diritto penale e processo*, 2001.

EINSTEIN, A., *Geometrie und Erfahrung*, 1921.

ERAMO, Il divieto di perizia psicologiche nel processo penale: una nuova conferma della Cassazione, in *Diritto penale e processo*, 7/2007.

FALATO, F., Principio del ragionevole dubbio e libero convincimento del giudice cautelare in *Archivio Penale*, 3, 2024.

FARANO, A., *Scienza moderna e valutazione della prova scientifica*, in *Rivista di diritto processuale*, 2021.

FERRUA, P., *La prova nel processo penale*, Torino, 2015.

FORZA, A., Le neuroscienze entrano nel processo penale, in Rivista penale, 2010.

FREUD, S., L'Io e l'Es (1923), in Opere di Sigmund Freud, Torino, vol. 9.

GAITO, A., La prova Penale, Vol. 1, Milano, 2008.

GAITO, A., La prova penale, Volume 3, Milano, 2008.

GARGANI, A., L'infermità mentale tra esigenze terapeutiche, tutela delle persone e principi di garanzia, a cura di B. Capovani, Pacini Editore.

GIALUZ, M., Quando la giustizia penale incontra l'intelligenza artificiale: luci e ombre dei risk assessment tools tra Stati Uniti ed Europa, in Diritto penale contemporaneo.

GIOSTRA, G., Il processo penale minorile, seconda edizione, Milano, 2007.

GIORDANO, L., Dopo le sezioni unite sul "captatore informatico": avanzano nuove questioni, ritorna il tema della funzione di garanzia del decreto autorizzativo in Diritto Penale Contemporaneo, 2017.

GIORDANO, L., Presupposti e limiti all'utilizzo del captatore informatico: le indicazioni della Suprema Corte in Sistema Penale, 4, 2020.

GIUSTI, G., Trattato di Medicina legale e scienze affini, Volume quarto, Padova, 1999.

GRIESINGER, W., Die Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten. Braunschweig, Wreden.

GRISPIGNI, F., Diritto penale italiano, Volume I, Milano, 1947.

HALL, J., Mental disease and criminal responsibility – M'Naghten versus Durham and the American law insitutte's tentative draft, In Indiana Law Journal.

Hempel e il modello della legge di copertura, in Sentieri della Ragione.

HORVAT (WEBER STATE UNIVERISTY), "Who is Insane? The legal tests" (PDF), s.d.

IAPPICA, A., La capacità giuridica del reo imputabile rispetto al singolo fatto di reato: l'apporto delle scienze cognitive al processo decisionale giuridico. Una implementazione non ancora compiuta?, Giurisprudenza penale Web, 3,2025.

Intelligenza artificiale e neuroscienze per curare la depressione. Le frontiere della biologia, ricerca presso la Divisione di Neuroscienze dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano.

JAMES, W., Saggi pragmatisti, Lanciano, ristampa anastatica, 2008.

La Cassazione accoglie i criteri Daubert sulla prova scientifica. Riflessi sulla verifica delle massime di esperienza, In *Diritto penale e processo*, 11, 2011.

LARONGA, A., *Le prove atipiche nel processo penale*, Padova, 2002.

MACCHIA, A., *Libero convincimento del giudice, dalle prove legali al ragionevole dubbio. Le regole europee*, in *Cassazione penale*, vol. 62 n.6, 2022.

MAGRO, M.B., *La mente sana e la mente alterata, Uno studio neuroscientifico sulla capacità di intendere e di volere e sul vizio di mente*, in *Archivio penale*, 3, 2019.

MANACORDA, A., *Applicazione ed esecuzione delle misure di sicurezza: due momenti distinti per l'accertamento della pericolosità sociale*, in *Il Foro.it.*, Parte I, 1987.

MANZINI, V., *Trattato di diritto penale*, III, edizione IV ed aggiornata da P. NUVOLONE E G.D PISAPIA, Torino, 1981.

MAROZZI, F., *Quale metodo per l'introduzione della scienza nel processo penale: la sentenza Cozzini*, in *Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA)*, sezione Giurisprudenza, 2023.

MASTRONARDI, V., DESIMONI L.M., VENTURA, N., *Imputabilità, coscienza morale e psicopatologia. Profili comparatistici internazionali*, *Rivista di Psichiatria*, 47, 1, 2012.

MAZZA, O., *Contraddittorio (Principio del)*, in *Enciclopedia del diritto. Annali VII*, Milano, 2014.

MICONI TONELLI, A., voce *Pericolosità sociale*, in *Enciclopedia Giuridica*, XXII, Roma, 6, 1989.

MINGO, C., *La valutazione della prova scientifica: la questione dello iudex peritus peritorum e il rapporto con l'intelligenza artificiale*, in *European Journal of privacy law and technologies*.

MONTAGNI, A., *La prova scientifica*, in *Scuola superiore di magistratura*, 2019.

MOSCARINI, P., *La perizia psicologica e il "giusto processo"*, in *Diritto penale e processo*, 8, 2006.

MOSCARINI, P., *La verifica dell'infermità mentale nell'accertamento giudiziario penale*, in *Diritto penale e processo*, VIII, 2017.

NAPOLI, E.V., *L'inabilitazione*, Milano, 1985.

ORLANDI, R., Atti e Informazioni dell'autorità amministrativa nel processo penale, Milano, 1992.

ORMEROD, R.J., The history and ideas of critical rationalism: the philosophy of Karl Popper and its implications for OR in Journal of the Operational Research Society, V. 60, 2009.

PADOVANI, Intervento al dibattito Libertà e salute: la nuova legislazione psichiatrica, in Quest. Crim., 1979.

PALUMBO, A., Cos'è il vizio di mente? All'origine della non imputabilità secondo l'aspirante riformista, Diritto Penale e Uomo (DPU), Criminal Law and Human Condition, 7-8/2020.

PARZIALE, Y., La rilevanza penale degli stati emotivi e passionali: uno spunto di indagine sul rapporto tra diritto e neuroscienze, in diritto penale della globalizzazione, Fascicolo 2/2019, aprile-giugno 2019.

PATANÈ, V., L'intervento dell'imputato minorenni nelle varie fasi del procedimento, in La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile, a cura di E. Zappalà, Torino, 2016.

PEIRCE, C. S., Causalità e forza, in Scritti scelti, 2005.

PELLIZZER, O., Il divieto di perizia psicologica, in Psicologia Giuridica-Fondazioni di Guglielmo Gullotta di Psicologia Forense e della Comunicazione, 2009.

PHILIPPE PINEL, V., La mania- Trattato medico-filosofico sull'alienazione morale, a cura di F. Fonte Basso e S. Moravia, Venezia 1987.

PIETROCARLO, E., Predictive policing: criticità e prospettive dei sistemi di identificazione dei potenziali criminali, in Sistema Penale, 27 settembre 2023.

PINATEL, J., L'examen médico-psychologique et social de l'inculpé suivant l'expérience française, in Annales Internationales de Criminologie, 19, 1981.

POPPER, K. R., Problemi, scopi e responsabilità della scienza, In Scienza e filosofia, Torino, 1969.

POPPER, K.R., La società aperta e i suoi nemici, Roma, 1974.

POPPER, K., TRINCHERO, M., Logica della scoperta scientifica, Torino, 1970.

Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale 1988, 60.

RICCI, F., Le prove atipiche, Milano, 1999.

ROMANO, M., GRASSO, G., Commentario sistematico del Codice penale, Vol. II, Milano, 1996.

SABATINI, E., TISCINI, G., Vacillation of responsibility, bouffée délirante and impaired/abolized discernment: the Halimi Affaire in France, in *Rassegna italiana di Criminologia*, XIX, 1, 2025.

SALOMONE, G., ARNONE, R., La nosografia psichiatrica italiana prima di Kraepelin, in *Giornale Italiano di psicopatologia*, 2009.

SALVATI, A., La pericolosità sociale nell'ordinamento giuridico italiano, in *Amministrazione in cammino*, 11 maggio 2011.

SANDRINI, G., ZILIO, F., AVAZZA A., IOSA, M., Neuroetica e intelligenza artificiale. Prospettive future nel campo delle neuroscienze cliniche, *Rivista di Neurologia*; 2(1): 1-11.

SAVAZZI, C., Riflessioni sulla volontà: un caso del tribunal supremo spagnolo sull'utilizzo degli strumenti di neuroscienza nel processo penale (Dalle questioni sul libero arbitrio, al giudizio diagnostico), in *Sistema penale*, 3/2025.

SBRICCOLI, M., Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990), in *Storia d'Italia*, XIV: Legge, diritto, giustizia, Torino.

SOLIVETTI, L.M., Società e risocializzazione: il ruolo degli esperti nell'attività di trattamento rieducativo, in *Rass. Penit. Crim.*, 1983.

STAMPANONI BASSI, G., Brevi note ad una recente sentenza di merito, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2019.

STELLA, F., Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime, Milano, 2003.

STELLA, F., L'allergia alle prove della causalità individuale, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura penale*, 2003.

SZASZ, T.S., Legge, libertà e psichiatria, in *Psicologia sociale e clinica della devianza*, Collana diretta da E. GIUSEPPE A. SALVINI, Milano, 1963.

SZASZ, T.S., Il mito della malattia mentale. Fondamenti per una teoria del comportamento individuale, il Saggiatore, 1966.

TARUFFO, M., La prova scientifica. Cenni generali, in *Il Mulino*, 2, 2016.

TARUFFO, M., La prova scientifica nel processo civile, in *Rivista trimestrale di diritto e procedurale civile*, fascicolo 4, 2005.

TONINI, P., *La Prova penale*, Milano, 2000.

TONINI, P., CONTI, C., *Il diritto delle prove penali*, Milano, 2012.

TONINI, P., CONTI, C., *Manuale di Procedura penale*, edizione 24, Milano, 2023.

TRAVERSO, G.B., *Criminologia e Psichiatria forense: momenti di riflessione dottrinale e applicativa*, Milano, 1987.

UBERTIS, G., *Prova scientifica e giustizia penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, 2016.

VASAPOLLO, D., L. CIMINO, L., *La responsabilità professionale dello psichiatra fra esigenze di cura ed istanze sociali (Linee Guida alla valutazione del danno biologico di natura psichica DSM-5)*, estratto, Giuffrè, 2012.

VENTUROLI, M., *Verso un nuovo paradigma di individualizzazione della pena? Osservazioni a margine del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150*, in *Sistema penale*, 2023.

ZAMPOGNA M.T., REY, C., *I criteri della prova scientifica nel processo penale: utilizzo e valutazione della consulenza tecnica*, in *Psichiatrica, psicologia e diritto*, 4, 2011.

ZAPPA, G., ROMANO, C.A, *Infermità mentale, pericolosità sociale e misure di sicurezza alla prova degli anni duemila*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*.

ZARA, G., *Tra il probabile e il certo (La valutazione del rischio di violenza e di recidiva criminale)*, in *Diritto Penale Contemporaneo*.

ZIRULIA, S., *Esposizione a sostanze Tossiche e responsabilità penale*, Milano, 2018.

ZIRULIA, S., *cass. pen., sez. iv, 17.9.2010 (dep. 13.12.2010), n. 43786, pres. marzano, rel. blaiotta, imp. cozzini e altri (amianto e nesso di causalità)* in *Diritto penale contemporaneo archivio*, 2011.

ZUCCHETTI, A., NIBBIO, G., ALTIERI, L., *Artificial intelligence applications in mental health: the state of the art*, *Italian Journal of Psychiatry*, 10:17-24; 2024.

GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione

Cass., Sezioni Unite Penali, Sentenza 28 marzo 2006 (dep. 28 luglio 2006), n. 26795/2006 in Diritto, procedura e pratica penale.

Cass., Sez. Un., 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese, in Cass. pen., 2002.

Cass., Sez. II, 21 aprile 2006, Serino, in Ced. Cass., n. 233785.

Cass., Sez. I, 11 maggio 2006, Ganci, ivi, n. 234111.

Cass., Sez. I, 28 giugno 2006, Volpon, ivi, n. 234374.

Cass., Sez. II, 27 aprile 2006, n. 15568, in dejure.

Cass., Sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786, Cozzini, in Cass. pen., 2011.

Cass. Pen., Sez. III, 17 settembre 2018, n. 57583.

Cass. Pen., Sez. IV, 19 settembre 2019, n. 46237.

Cass., Pen., Sez. III., n. 37166 del 18 maggio 2016.

Cass., Pen., n. 21012 del 30 settembre 2014.

Cass., Pen., Sezione V Penale, n. 4729 del 10 dicembre 2019.

Cass. Pen. Sez. I, 16.10.1992, n.9889, In Rivista penale, 1993.

Cass. Pen., 5.6.1990, n.184786.

Cass. Pen., Sez. I, 13 settembre 2006, n. 30402, in Diritto Penale e processo.

Cass., Sez. IV, 12 ottobre 1994, n.11884.

Cass., Sez. I, 28 marzo 1997, n. 2993.

Cass., Sez. III, 28 febbraio 2003, n.19789.

Cass. Pen., sez I, 8 novembre 1977, in Giustizia Penale, II, 1978.

Cass. Pen. Sez. III, 29 ottobre 1970, in Rivista Penale, 1972.

Cass., Sez. I, n.9739/1997.

Cass. 25.2.1991, La Placa, CED 187953.

Cass. Pen., sez. I, 9 aprile 2003, n. 19532.

Cass., SS. UU. Penali, sentenza 8 marzo 2005 n. 9163, L. VIOLA, Altalex, 11 marzo 2005.

Cass. Pen., Sez V, 9 settembre 2021, n.35044.

Cass. Pen., sez. VI, 27 maggio 2003, n.31753, in Dejure.

Cass., sez. un., 25 gennaio 2005, Raso, in Cass. Pen., 2005, 1851, con nota di FIDELBO, Le Sezioni Unite riconoscono rilevanza ai disturbi della personalità, in Cass. Pen., 2005, 1873.

Cass. Pen., sez. VI, 10 maggio 2018, n.33463, in DeJure.

Corte di Cassazione, Sez. V, Sentenza 22659 del 08/03/2023 Cc. (dep. 24/05/2023) Rv. 284750 – 01. Foroeuropeo.it, consultato il 27/01/2026.

Cass., Pen., sezione III, sentenza 20 novembre 2013 (dep. 14 gennaio 2014), n. 1161, in Penale.it (diritto, procedura e pratica penale).

Cass., Sez. VI, 12 febbraio 2008, n. 20667 (CED Cass. Pen., n.240060), nonché Cass., 2 luglio 2012, n.28111.

Primo grado

Gup Trib. Vigevano, sent.17 dicembre 2009.

Trib. dell'Aquila, 22 ottobre 2012, Barberi e a., Giud. Billi in Diritto penale contemporaneo, 2013.

Trib. Bolzano, 12 gennaio 1982, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 1983, p.761.

Corte d'Appello

Corte di Assise di Appello di Bologna, Sez. I, 28 febbraio 2019, n.28.

Corte costituzionale

C. cost, 9 luglio 1996, n.238, in Diritto penale e procedura, 1996.

Corte Cost., 20 gennaio 1971, n.1.

Corte Cost. 10 marzo 1966, n.19.

Corte europea dei diritti dell'uomo

Winterwerp c. Paesi Bassi, numero di ricorso 6301/73, sentenza A/33, 24 ottobre 1979, Corte Europea dei Diritti dell'uomo, in European Court of human rights.

Hutchison Reid v. the United Kingdom, numero di ricorso 50272/99, 20 febbraio 2003, Corte Europea dei Diritti dell'uomo, in European Court of human rights.

X v. Finland, numero di ricorso 34806/04, 3/7/2012, Corte Europea dei diritti dell’Uomo, in European Court of Human Rights.

Sentenza n.35623/05, Corte EDU (Quinta sezione), 2/12/2010.

Giurisprudenza straniera

Frye v. United States, 293 F. (D.C. Cir.) 1013 (1923).

Humho Tire Co. v. Carmichael, 526 U.S. 137 (1999), in Justia US Supreme Court

R. v Byrne [1960] 2 QB 396

United States v. Brawner, 471 F.2d 969 (D.C. Cir. 1972).

Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc. 509 U.S. 579 (1993).

Tribunal Supremo, Sala de lo Penal (Madrid), seccion I, n. de recurso: 10461/2019, data: 05/05/2020, n.814.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Costituzione italiana

CEDU

Codice di procedura penale

Codice penale

Convenzione sulla criminalità informatica del 2001

Carta etica sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale

Legge 3° giugno 2009, n. 85

Codice Napoleonico

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448

La legge 180 del 1978, conosciuta come legge Basaglia

L. 10 ottobre 1986, n.663 (LEGGE GOZZINI).

R. d. 19 ottobre 1930, n. 1399

D.P.R. 448/1988 st

D.P.R. 22 settembre 1988, n.448

Code pénal, Livre Ier, Titre II, Chapitre II

L'ordinanza francese n.2025-1091 del 19 novembre 2025

Il Code de la santé publique

Criminal Procedure Rules (CrimPR)

Coroners and Justice Act 2009,

ALI Model Penal Code, Tentative Draft No. 4 at 158 (April 25, 1955).

Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

Codice penale danese:

D.lgs. 18 maggio 2018, n. 51, il cui art. 8

La legge n. 132 del 10 ottobre 2025 art.3

SITOGRAFIA

About the Public Safety Assessment, APPR (Advancing pretrial policy and research).

ALARCON, G., La Perizia psichiatrica nell'ordine giuridico: imputabilità e pericolosità sociale nel secolo XXI. Il caso Bilancia, pubblicato in *Psichiatria, Laboratorio freudiano per la formazione degli psicoterapeuti*, 2018.

ARTICOLATO COMMISSIONE PAGLIARO, disponibile sul sito Ristretti, 25 ottobre 1991.

BALDON, V., AI e neuroscienze verso una maggiore comprensione del cervello umano, *instant developer (when you create software)*, 10 settembre 2019.

BARONE, M.G., Il vizio totale di mente: l'evoluzione del concetto di infermità, *Salvi Juribus*, 6 settembre 2018.

BONCRISTIANO, V., Disturbo di personalità quale causa di non imputabilità del soggetto agente (Brevi considerazioni sull'infermità mentale penalmente rilevante, in particolare sul disturbo di personalità quale causa di non imputabilità del soggetto agente), *Altalex*, 20/12/2005.

BRUZZONE, R., Le "abnormità psichiche" non incidenti sulla capacità di intendere e di volere, sezione Diritto penale (Reati in generale), *N JUS* 2/05/2023.

CAPORALE, S., Dipendenza dalla rete: quando è vizio parziale di mente, *Studio Cataldi (il diritto quotidiano)*, 29/01/2014.

CARUSON, S., La perizia psichiatrica e la pericolosità sociale: quadro normativo di riferimento, in *CIFRIC*, 23 aprile 2023.

Colorado- SB 24/205, Act Concerning consumer protections in interactions with artificial intelligence systems: norme per lo sviluppo e per l'implementazione di sistemi di AI ad alto rischio, *BioDiritto*, Università di Trento, 17 maggio 2024.

COMMISSIONE GROSSO, Relazione sullo stato della normativa in materia di pericolosità sociale e misure di sicurezza, 26 maggio 2001, *AntonioCasella.eu*.

Concisemedico, "Psychiatric assessments and law – R v Byrne (1960) Case", s.d.
Conseil supérieur de la magistrature, Communication du 25 avril 2021, 25 aprile 2021.

COPPARONI, V., Dipendenza da internet e capacità di intendere e volere: Quale legame?, *FATTO E DIRITTO*, 24/08/2014.

CORNELL LAW SCHOOL- legal information Institute, “M’Naghten Rules”, s.d.

Cour de cassation, chambre criminelle, 23 septembre 2015, n. 14-84.842, in Legifrance, République française.

DE GIOIA, V., Ai fini della imputabilità, acquistano rilievo solo le turbe della personalità tali da determinare, in concreto, una situazione psichica incolpevolmente incontrollabile da parte del soggetto, Diritto penale (Reati in generale), N JUS, 30/01/2025.

DSM-5: dipendenze da non sostanze – Internet Addiction Disorder, Istituto per lo Studio delle Psicoterapie, 6/12/2014.

Edizioni Simone, Perizia, in Dizionario giuridico, La Legge per Tutti, 14 ottobre 2015.

E-LawResources, Voluntary manslaughter: diminished responsibility, s.d.

FASAN, M., OLIVATO, G., Unione europea- Regolamento sull’Intelligenza Artificiale (AI Act), BioDiritto, Università di Trento, 13 giugno 2024.

FERRARI, S., Appunti: il perito e il consulente tecnico di parte nel procedimento di parte, in LAIC, 2 aprile 2018.

FICO, E., I rapporti tra diritto e scienza nella definizione di infermità mentale. Il vizio di mente e l’esclusione dell’imputabilità, SalvisJuribus, 24/02/2023.

FORNARI, U., I disturbi gravi di personalità e il loro significato di infermità, Associazione Italiana di Psicologia Giuridica (AIPG).

FRATELLO, L., La perizia nel procedimento penale, GiuridicaMente, 22/02/2023.

GALDIERI, P., Internet addiction, Digital Crime. La web dipendenza sul piano giuridico, Key4Biz, 11 dicembre 2014.

GERVASI G., GERVASI G., La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale, in Scienze Forensi Magazine, 23 febbraio 2023.

GIGLIO, V., Ludopatia: condizioni richieste per il suo riconoscimento come vizio totale o parziale di mente, TERZULTIMA FERMATA, 4/08/2025.

GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, VIE-PUBLIQUE.FR, Ordonnance n. 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture de la partie législative du code procédure pénale, pubblicato il 20 novembre 2025.

INNOCENTI, A., Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, in Rivista.AI, 3 Settembre 2024.

KITUNAFAM.FR, L'expertise psychiatrique obligatoire pour certains crimes et délits, sezione "Procédure pénale – Expertise et troubles psychiques".

La controversia storia del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM), UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA (UNIPG), 28-02-2022.

La normativa italiana: la legge 132/2025, Conferenza Stato-città ed autonomie locali, Governo italiano.

LARSON, J., MATTU, S., KIRCHNER, L., ANGWIN, J., How we analyzed the COMPAS recidivism Algorithm, ProPublica, 23 maggio 2016.

LONATI, S., Predictive policing: dal disincanto all'urgenza di un ripensamento, mediaLAWS, Rivista di Diritto dei Media, 30 settembre 2022.

Magistratura indipendente, Processo penale e prelievo coattivo di campioni biologici: garanzie e concrete modalità di effettuazione con particolare riguardo ai minorenni, 9 ottobre 2019.

MELEGA, Perizia psichiatrica, in Dizionario di psichiatria e psicoanalisi, NIL ALIENUM, s.d.

Ministero della Giustizia, Trattato di Prüm- legge 30 giugno 2009, n.85.

MUCCHIELLI, J., Affaire Sarah Halimi: cannabis, meurtre antisémite et irresponsabilité pénale, Dalloz-Actualité, 30 dicembre 2019.

NEGRI, C., Storia dell'Intelligenza Artificiale: da Turing ai giorni nostri, Osservatori.net digital innovation, s.d.

NICOSIA, V., Le neuroscienze cognitive incontrano le intelligenze artificiali, Os (OggiScienza), 30 marzo 2018.

OLIVATO, G., Stati Uniti d'America- Blueprint for an AI Bill of Rights 2022: principi per la progettazione e l'uso responsabile dell'intelligenza artificiale, BioDiritto, Università di Trento, Anno 2022.

OLIVO, F., L'intelligenza artificiale che condanna. Negli USA è realtà, l'Italia la usa solo per il riconoscimento facciale, Ristretti Orizzonti, 30 gennaio 2023.

SANKIN, A., MATTU, S., Predictive Policing Software Terrible At Predicting Crimes, The Markup, 2/10/2023.

SIGNORELLI, A.D., Perché la più avanzata startup italiana di polizia predittiva è sull'orlo del baratro, Wired, 31/01/2024.

Stati Uniti, tutte le leggi sull'intelligenza artificiale: il quadro, NETWORK360, 19 giugno 2024.

STROM, J.D., S., The M'Naghten Rule, in Findlaw, 30/11/2023.

TORRISI, C., La nozione di imputabilità nel diritto francese: l'"affaire Halimi", in Segnalazioni della Corte costituzionale.

TRUGLIA, S., Reti neurali artificiali: cosa sono e come funzionano, DataMasters, 26 luglio 2024.